COMPENDIO
DI
DIRITTO CANONICO
ISTORICO-DOGMATICO

IN QUATTRO TOMI DIVISO

DEL

SAC. FRANCESCO MERCANTI

CANONICO TEOLOGO
DELL' INSIGNE COLLEGIATA DELLA PIEVE
S. STEFANO

*Onorario della Cattedrale di San Sepolcro,
e Socio dell' I. e R. Accademia Letteraria
della Città d' Arezzo.*

TOMO SECONDO
Parte Seconda.

PRATO
PRESSO VINCENZIO VESTRI
1822.

TITOLO V.

Della estrema Unzione

SEZIONE I.

Nozioni preliminari, e degli oppositori dell' estrema Unzione.

§ I. L' Olio santo (considerata la materia) così detto nell' euchologio o sia rituale dei greci, dai Padri del Tridentino, sacramento consumativo, cioè compimento di penitenza cristiana, con adequato vocabolo *Unzione estrema* ordinariamente si appella, perciocchè fra tutte le altre occupa l' estremo luogo. Precedono alla medesima in fatti: 1. l' unzione dei Catecumeni nel petto, e fra le scapule: 2. quella dei battezzati nel capo: 3. dei cresimati sulla fronte: 4. dei Principi secolari negli omeri e nelle braccia (1) 5.

(1) Diverse son le ragioni, per cui i Re unti sono nell' omero. La principale si è, perchè sappiano

dei Sacerdoti e dei Vescovi nella loro ordinazione. Accompagnano queste la vita dell' uomo, quella d' ordinario pone il termine alla medesima.

§. II. E' fra i Cattolici unanime sentimento essere l' estrema Unzione un sacro e mistico segno sensibile istituito da Gesù Cristo, con il quale per mezzo della materia e della forma prescritta, vien conferita la grazia santificante agl' Infermi battezzati, confortandoli, onde con animo rassegnato portino le molestie del morbo, che gli opprime, franghino i lacci del Demonio, ed essendo allo spiritual vantaggio espediente, restino dalle infermità liberati, e dai languori del corpo. (1) Dalla istituzione dunque divina: dal segno sensibile: dalla promessa della grazia nell' applicazione di esso: finalmente dalla prescrizione del rito, dedur ne dobbiamo (essendo dogma sacrosanto di fede) essere l' estrema Unzione vero, reale e proprio

---

esser essi ministri destinati a portar la Croce di G. Cristo a lode dei buoni ed a vendetta dei cattivi, addivenendo così partecipi del principato supremo, quale come dice Isaia 6. *factus fuit super humerum ejus*. Barbos. de offic. et potes. n. 11., et ex cap. *Cum venisset* 1. de sac. unxione §. 2.

(1) *Infirmatur quis in vobis? Inducat Presbyteros Ecclesiae, et orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini, et alleviabit eum Dominus, et si in peccatis sit, dimittentur ei*. Iacob. 5.

Sacramento della legge evangelica, siccome contro l'eretical pervicacia per tale vien definito, sotto i più rigorosi anatemi, dal Tridentino. (1)

§. III. Da varj Eretici fu questo sacramento in diversi secoli ostinatamente impugnato. Quando però prestar vogliamo credenza ai due rinomati scrittori Droveto ed Iouvenino, non si debbono fra questi, siccome il Bellarmino sostiene (2) annoverare i settarj di Pietro Waldo (appellati però Waldesi, o poveri di Lione) del XII. secolo, nè gli Albigesi del seco-

---

(1) ,, Instituta est autem hæc unctio infirmorum, ,, tamquam vere, et proprie Sacramentum novi Te- ,, stamenti a Christo Domino nostro apud Marcum ,, quidem (c. 6.) insinuatum, per Jacobum autem ,, Apostolum, ac Domini fratrem Fidelibus commen- ,, datum, ac promulgatum ,, quindi nel Canone 1. della stessa 14. sessione definisce ,, si quis dixerit ,, extremam unctionem non esse vere et proprie sa- ,, cramentum a Christo Domino nostro institutum, ,, sed ritum tantum acceptum a Patribus, aut figmen- ,, tum humanum; Anathema sit ,, Nel Can. 2. ,, Si ,, quis dixerit, sacram infirmorum unctionem non ,, conferre gratiam, nec remittere peccata, nec al- ,, leviare infirmos; sed jam cessasse quasi olim tan- ,, tum fuerit gratia curationum; Anathema sit. ,, Fi- ,, nalmente nel 3. ,, si quis dixerit Extremæ Unctio- ,, nis ritum, et usum, quæ observat sancta Rom. Ec- ,, clesia repugnare sententiæ B. Jacobi Apostoli; ideo- ,, que eum mutandum posseque a Christianis absque ,, peccato contemni; Anathema sit. ,,

(2) Lib. unic. de extrem. unctione cap. 1.

lo XIII., nè i Wiclefiti del XIV., nè gli Ussiti nel XV., mercechè non impugnarono questi, siccome sacramento, l'estrema Unzione, ma riprovarono empiamente la consacrazione degli Olii, ed i riti della Chiesa Romana. (1) Fra gli acerrimi nemici di esso deesi riguardare lo sfrontato Lutero, quale con la sua garrulità consueta appella un'addizione dei Teologi la parola sacramento, ed il rito di conferirsi nell'estremità della vita, impugnando l'argomento dei cattolici dall'Epistola canonica desunto dell'Apostolo s. Giacomo, siccome apocrifa: sforzandosi inoltre di provare inutilmente (poichè da verun cattolico viene impugnato) non essere in potestà degli Apostoli l'istituir sacramenti. (2)

(1) In ordine ai Waldesi rilevasi dalla professione di fede che essi presentarono al Re Uladislao, e dalla addizione *Unctionem infirmorum cum oleo consecrato veneramur*, richiesta e prescritta da Innocenzio III Epis. 68. volendo tornare al seno della Chiesa. I Wiclefiti e gli Ussiti raccogliesi che non impugnarono l'estrema Unzione, come sacramento, dagli articoli, tanto dei primi, che dei secondi nominatamente proscritti dal Concilio di Costanza sess. 8. e ses. 15.

(2) Il Concilio di Laodicea, il III. di Cartagine, i Padri antichissimi, fra i quali Origene *Homil.* 7. *in Iosue*, s. Atanasio *in Synopsi*, s. Epifanio *Haeres* 76., s. Girolamo *ad Paulinum*, s. Agostino *lib.* 2. *de Doc Crist. c.* 8., gli Antichi Rom. Pontefici Innocenzio 1. Epis. 3., Gelasio *Epis. de Extrem.*

§. IV. Succede a Lutero Calvino, le di cui ardite espressioni sono le seguenti „ Fi„ ctitium sacramentum est Extrema Un„ ctio: histrionica hypocrisis, qua citra „ rationem, et sine fructu ad Apostolos re„ ferre volunt „. (1) Insorge poscia Daniele Chamier ministro dei Calvinisti. Confessa egli che le parole di s. Giacomo, come opinava Calvino, non riguardano soltanto il tempo degli Apostoli, ma si estendono all'età nostra, quindi soggiunge non raccogliersi da questo, che l'Unzione estrema sia sacramento della legge evangelica: *Patrum testibus probari tantum unctionem fuisse in usu, non probari vero eam unctionem esse sacramentum*. (2) Dal-

---

Unct. hanno sempre come canonica riguardata l'Epistola di s. Giacomo Apostolo: Dunque non aveva Lutero verun fondamento onde impugnarla per tale. Niuno si oppone alla sua proposizione: *Non licere Apostolo sua auctoritate sacramentum instituere: hoc enim ad Christum solum pertinebat*, lib. de Captiv. Babil. dunque se s. Giacomo commenda l'uso della estrema unzione (quale era in vigore fino dalla discesa dello Spirito Santo, dopo la quale *euntes Apostoli*, come ci narra s Marco c. 6 vv. 12. et 13., *praedicabant ut poenitentiam agerent, et demonia multa ejiciebant, et ungebant oleo multos Ægrotos, et sanabantur*) se ne deduce che tal sacramento non lo istituì l'Apostolo, ma soltanto G. Cristo ne fu l'Autore al quale soltanto apparteneva, e che Egli altro non fece, che promulgarlo.

(1) Lib. 4 Instit. cap. 19. §. 18.

(2) Lib. 4. de sacrament. cap. 21. Questo Eretico

leo poi calvinista niega tanto l'uno che l'altro appoggiato alle solite sue chimeriche cavillazioni, quali non meritano veruna attenzione essendoche i suoi errori, siccome quelli degli eretici nominati sono stati anatematizzati, come si è visto, dal sacrosanto Sinodo Tridentino.

SEZIONE II.

Della materia remota di questo Sacramento.

§. V. Ella è commune sentenza fra i latini ed i greci essere la materia remota di questo sacramento l'olio precisamente

---

del secolo XVI Professore di Teologia in Montaubin nella circostanza dell' assedio restò ucciso da un colpo di cannone. Lasciò il di lui corpo di Teologia intitolato *Panstratia* scritto contro il Cardinal Bellarmino.

Chi desidera ulteriori notizie veda Iouvenin Disser. 7. de Extrem. Unct., il Berti loc. cit. Natale Alessandro, Habert ed altri molti.

di oliva, (1) benedetto dal Vescovo. Così definì Eugenio IV. nel decreto di unione, (2) e poscia così confermò il Tridentino. (3) Ciò che fra i teologi e canonisti oggetto forma di questione si è: 1. se la consacrazione del Vescovo necessaria sia di precetto divino, o di precetto ecclesiastico: 2 se la consacrazione dell'olio sia offizio soltanto dell' ordine Episcopale, ovvero possa commettersi dalla Chiesa eziandio ai semplici sacerdoti.

§. VI. Al primo dubbio così risponde Domenico Soto celebre Domenicano Spa-

(1) Che il solo Olio di oliva, e non di noci, di mandorle, o di qualunque altro seme, sia la valida ed atta materia di questo sacramento, rilevasi chiaramente dal Sacerdotale Romano del 1588. edit. venet., ove dice: *materia sacramenti est oleum olivarum, et non aliud oleum*. Vedasi Bened. XIV. de Synod Dioecesan. lib. 7. Il P. Berti nella sua Etimologia del vero olio, così si esprime *Oleum ab Olea dici, idest ab olivis expressum*; la qual cosa meglio ancora raccogliesi dall' orazione, che usa nella 5 feria in *Coena Domini* il Vescovo = *Emitte quaesumus pinguedinem olivae de viridi ligno productam*. Non rimane dunque dubbiezza essere il solo olio di oliva la materia del Sacramento.

(2) *In Istructione pro armenis* Eug IV.

(3) De Extr. Unct c. 1. ibi = *Intellexit enim Ecclesia materiam esse oleum . . . . nam unctio aptissime Spiritus Sancti gratia, qua invisibiliter anima aegrotantis iniungitur, repraesentat*. Ved il Catech. Rom. De Sac. Extrem. Unct. n. 5., s. Tomm. in 4. sent. dis. 23. q. 1. ar. 3.

gnolo: „ Utrum vero (olei consecratio)
„ sit de essentia sacramenti non apparet
„ prima fronte usqueadeo certum, atta-
„ men indubie tenendum est, quod requi-
„ ritur benedictio olei tamquam de essen-
„ tia sacramenti. „ (1) Tommaso Vio (che ordinariamente sotto il nome appellasi di Gaetano) conferma la sentenza di Soto, (2) ma sostiene essere tal consacrazione valevole, ancorchè per mezzo di un semplice prete eseguita senza dispensa Pontificia, il che viene assolutamente negato dal primo: L' Estio con fermezza sostiene essere la consacrazione Episcopale dell' olio *jure divino* necessaria di necessità del sacramento. (3) Finalmente Sambovio Dottore egregio e socio della Sorbona nel suo trattato *de Extrema Unctione*, insegna che l' olio avvenga che non benedetto nè dal Vescovo nè dal semplice sacerdote è materia sebbene illecita, sempre però valida del sacramento.

§. VII. Tra le diverse estremamente opposte sentenze alla diffusa dottrina appog-

---

(1) Sent. 4 Dist. 23. quaes. 1. ar. 3.

(2) 3 p. quaes 72. ar. 3.

(3) Estius de ext. unct. in 4. dis. 23. ibi: *Imo vero non apparet hac in re Pontificem posse dispensare, nempe ut per alium quemcumque fiat olei benedictio* (il che è un'altro errore per eccesso) *si, quod jam dictum est, necessitate sacramenti ipsa benedictio requiratur.*

giati del gran Pontefice Benedetto XIV. e degli autori rinomatissimi da lui stesso citati, con la quale indicato viene ai Vescovi ed alla Chiesa universale, ciò che debbasi più probabilmente tenere. tre cose sono da stabilirsi: Primo, che una qualche consacrazione d' istituzione di Cristo richiedesi, affinchè l'olio sia atta e sufficiente materia del sacramento della Estrema unzione. Secondo: Che mai nella Chiesa latina furono unti gl' infermi con l'olio, che non fosse anteriormente consacrato dal Vescovo: Terzo: Che per la validità del sacramento è sufficiente l'olio consacrato anche da un semplice sacerdote. (1) Da queste premesse non pertanto, sembra non doversi abbracciare la sentenza nè di Vittoria, (2) ne di Emanuello, (3) nè di Sambovio, nè di Iouvenin: imperciocchè per decreto di Innocenzio XI. viene altamente vietato, trattandosi del valore dei sacramenti, di abbracciare una sentenza meno probabile, in confronto di altra e più probabile, e più sicura.

(1) *Et profecto*, sono parole del citato Pontefice; *posse saltem ex commissione sive expressa, sive tacita Rom. Pontificis a simplici sacerdote praeparari materiam aptam ad conficiendum sacramentum extremae unctionis res videtur exploratissima, quam nemini liceat in quaestionem adducere.*

(2) In summa de sacramentis n. 216.

(3) Extrem. Unct.

§. VIII. Ora non pertanto chi oserà di non riguardare per tale l'opinione di quelli, che per la validità del sacramento necessaria ravvisano la consacrazione dell'olio, quando questa all'opposto dell'altra, corroborata viene dalla pratica non interrotta della Chiesa Greca, e Latina, dalla prescrizione dei rituali (1) dal consenso unanime dei Padri, e dall'autorità dei Concilj? Di questa benedizione fanno menzione e Innocenzio I. nella sua epistola a Decenzio, (2) e Gregorio magno nel suo

---

(1) Tutti i rituali conformi a quello romano confermano esser la materia dell' estrema unzione l'olio consacrato, ibi „ Habeat Parochus loco nitido, „ et decenter ornato in vase argenteo, seu stanneo, „ diligenter custoditum Sacrum oleum infirmorum, „ quod singulis annis feria quinta in Coena Domini „ ab Episcopo benedictum, veteri combusto renovan„ dum est. Id tamen si forte infra annum aliquo „ modo ita deficiat, ut sufficiere non posse videatur, „ neque aliud benedictum haberi queat, modico o„ leo non benedicto in minori quantitate superinfu„ so, reparari poterit „ Nelle note di Giacomo Goarzio al rituale dei greci, leggesi alla pagina 436. not. 22. „ Cum sacerdotalis sit ministerii aegrotos „ oleo sacro linire, usu consentiente factum esse, „ ut non a Grecis Pontificibus, sed a sacerdotibus „ consecratum, et quoties urget necessitas renovatum „ et recens benedictum huic sacramento conferendo „ proferatur. „

(2) ibi „ Quo oleo ab Episcopo confecto, non so„ lum sacerdotibus, sed omnibus uti Christianis licet „ in sua, aut suorum necessitate inungendo. „

sacramentario, (1) il V. Beda nei suoi commentarj affermando sul capo 6. di s. Marco esser dai medesimi Apostoli alla Chiesa pervenuto il sacro costume *ut .... Aegroti ungantur oleo Pontificali Benedictione consecrato* (2) Di questa il Concilio Cabilonese dell'813, (3) i diversi sinodi di Francia, di Aquisgrana, dai quali appellasi la materia *oleum sanctum*, *oleum sanctificatum*, finalmente il Concilio fiorentino nel decreto di unione, e per ultimo il Tridentino, come si è già altrove accennato. (4)

---

(1) ibi „ Tunc offertur Pontifici oleum, et bene-
„ dicit illud tam ipse, quam omnes Presbyteri ad
„ ungendum infirmum his verbis: Emitte etc. ut tua
„ benedictione sit omni hoc unguentum tangenti tu-
„ tamentum mentis et corporis etc.

(2) Vedasi Benedetto XIV. de Synod Dioeces.

(3) Apud Sirmondum tom. III. Conc. Gall. c. 48.

(4) Sess. 14. c. 1. de Extr. Unct. Premessa da tutti i Teologi. Padri, Concilj la necessità della benedizione dell'olio per l'unzione degl'infermi, sempre fermo rimane il dubbio se sia questa di necessità di precetto Ecclesiastico, o di necessità del sacramento. Natale Alessand. c. 1. a. 2., Droveto lib. 7. q. 11. c. 1. Iouvenin q. 3. c. 1. negano la seconda. Habert q. 4. c. 2. Tournelly approvano tanto l'una che l'altra. Il P. Berti *propos.* 4. asserisce non esser cosa certa, che sia valido il sacram. dell'unzione amministrato con l'olio non consacrato, il P. Concina c. 2. n. 2. favorisce siccome più probabile la sentenza della necessità del sacramento, sostenuta da s. Tommaso da lui stesso citato. S. Bonaven-

§. IX. Che poi la consacrazione degli olj quantunque uffizio ordinario dei Vescovi far non si possa (giusta la sentenza dell' Estio) colla Pontificia annuenza, eziandio dai semplici sacerdoti, da veruno si richiama in questione. Nella Chiesa Greca i soli Preti nell' attuale amministrazione del sacramento consacrano la materia indicata, come negli eucologj loro può chiaramente vedersi. Una tal disciplina per il lungo corso di ben più di mille anni, è stata dalla Chiesa romana tacitamente, ed espressamente approvata. Clemente VIII. nell' istruzione ai Vescovi latini, dice: *non sunt cogendi Presbyteri Graeci, olea sancta praeter Chrisma ab Episcopis latinis dioecesani accipere. Cum hujusmodi olea ab eis in ipsa oleorum et sacramentorum exhibitione ex veteri ritu conficiantur, seu benedicantur. Chrisma autem, quod non nisi ab Episcopo etiam eorum ritum benedici potest, cogantur accipere.*

§. X. Con egual chiarezza, con cui par-

---

tura *in* 4. *distinc.* 23. *ar.* 1. *q.* 3., Scoto *ead. dist. n.* 5, Layman *lib.* 5. *trac.* 8. Durando q. 6., Reiffenstuel *in Theol. mor. trat.* 14. *dist.* 11. *q.* 1. *n.* 7. finalmente Enno, Pontas, il Silvio. il Fagnano, Bellarmino, Suarez, la Croix, con moltissimi altri confermano esser di necessità del sacramento e di precetto divino. Bened. XIV. non riprova nè l' una, nè l' altra;

la Clemente VIII. si esprime Giovanni XXII. nella sua Epistola ad Ossinio Re degli Armeni: *Ipsi etiam sacerdotes oleum, quod infirmorum dicitur, consecrant pro sacramento unctionis extremae, cum tamen id apud nos ad Episcopos solos spectet*. Inoltre per testimonianza di Sanbovio, e di Goario fù il rito greco approvato dalla S. Congregazione *de propaganda fide*, avendo fatto imprimere in Roma a proprie spese la *Synopsi vernacula* del Neofito Rodino, ove leggesi: *materia sacramenti Extremae unctionis est oleum oliva expressum a Pontifice vel a sacerdotibus. qui praesentes fuerint, juxta Ecclesiae morem benedictum*.

§ XI Non è però quivi da ommettersi, dietro alla testimonianza di Aroudio, che sebbene fra i Greci i semplici sacerdoti consacrino l'olio, che servir deve per l'unzione degli infermi, non per questo tralasciano i Vescovi in ciascun'anno con pubblico rito, e con pomposo apparato di far la solenne funzione nella feria 5. in *Coena Domini* non diversamente da ciò, che costumasi nella Chiesa latina. Se non che nella greca osservasi un'altro rito particolare di ungere cioè con l'olio in quel giorno benedetto la fronte di tutti quelli, che alla sacra sinassi intervengono in

espiazione dei proprj peccati. (1) Da questa unzione, avvenga che semplicemente ceremoniale, ne viene la conseguenza che affatto consumasi la materia; per la qual cosa appunto i sommi Pontefici tacitamente (onde non rimuovere questo loro antichissimo rito) rilasciano la facoltà a tutti i Parrochi greci di consacrare l' olio, ogni volta che sia di mestieri. (2)

§. XII. Da quanto abbiamo detto pertanto, possiamo conchiudere essere la proposizione di Estio altronde dottissimo *hac in re Pontificem non posse dispensari, nempe ut per alium quemcumque fiat olei benedictio* falsa affatto ed erronea, mentre non solo è repugnante all'approvato rito inveterato dei greci, ma eziandio alla pratica dei Pontefici istessi, quali con pienezza di autorità anche nella Chiesa occidentale dispensarono in circostanze diverse, e per motivi plausibili in ordine all'amministrazione della Cresima, sebbene egualmente sacramento, ed in simil guisa uffizio proprio ed ordinario dei Vesco-

---

(1) „ More Graecorum cuncti accessuri ad sacram „ Synaxim in peccatorum expiationem sese ungendos „ offerunt; et Episcopus ipse primus omnium oecono- „ mi manu unctionem suscipit; quem deinde omnes „ alii sequuntur, et ab Episcopo unguntur. Goartius. „

(2) ibidem apud Van-Espeniu. tit. VIII. de Ex. unc. p. 231.

vi, come nella terza sezione del titolo secondo è stato già dimostrato.

SEZIONE III.

Della materia prossima e delle parti su delle quali applicar deesi l' unzione.

§. XIII L' applicazione dell' Olio, o dir vogliamo l' unzione, coerentemente al precetto, che ne fa s. Giacomo Apostolo *ungentes eum oleo*, materia prossima appellasi di questo Sacramento. Ciò premesso, è di mestieri esaminare quali delle parti del corpo debbansi ungere. Nei secoli primordiali in entrambi le Chiese greca, e latina disciplina non trovasi, che ne determinasse alcuna con precisione: come pure nei rituali di vecchia dati non leggesi che più parti del corpo istesso si ungessero. Nel Codice Tiliano presso Menardo,

(1) ravvisasi che nelle Chiese latine quella particolarmente linivasi, che dalla fierezza del male più dolente trovavasi, e più cruciata, dietro all'effetto dall'Apostolo stesso promesso: *et alleviabit eum Dominus*.

§. XIV. Sei parti ungevano i Greci, al riferire di Arcudio, la fronte cioè, il mento, le guance, il petto, le mani, ed i piedi. (2) Quella però del petto e dei piedi non di rado ammettevasi. (3) Per le Chiese latine nel cadere del secolo VI. nel suo Sacramentario Gregorio Magno prescrisse siccome rito preciso l'unzione dei cinque sentimenti del corpo. Ugone Menardo nelle sue annotazioni al medesimo riferisce diversi codici, nei quali designate sono ancora altre parti. Quello in primo luogo dell'abate Rotaldo alle cinque unzioni indicate, l'altra vi aggiunge del collo, del petto, e delle scapule: l'antico Pontificale Anglicano, l'ombellico, e la parte viemaggiormente dolente: finalmente quello di Remigio di Rheims, vi unisce entrambi le tempie, escludendo la fronte ed il capo: *facientibus cruces singulis in dextero et sini-*

---

(1) pag. 340.
(2) Arcud. lib. V. de Extrem. Unct. cap. 7.
(3) Simeon Thessalonic. *in lib. de Sacramentis*.

stro tempore, non in fronte nec in vertice.

§. XV. Nel secolo XV. desiderando di eliminare dalle diverse Chiese una ineguaglianza così grande di riti, Eugenio IV. nel Concilio fiorentino, così decretò: „ Hoc Sacramentum nisi infirmo, de cu„ jus morte timetur, dari non debet, qui „ in his locis ungendus est, in oculis pro„ pter visum, in auribus propter audi„ tum, in naribus propter odoratum, in „ ore propter gustum, vel locutionem, in „ manibus propter tactum, in pedibus „ propter gressum, in renibus propter de„ lectationem ibidem vigentem. „

§. XVI. Finalmente nel secolo XVII. stabilito venne quel rito che da quell'epoca ha mai sempre osservato la Chiesa Romana, e che osserva tuttora, quale con questa precisione di termini ritrovasi nel Rituale di Paolo V. Sommo Pontefice: „ Quinque vero corporis partes, præcipue „ ungi debent, quas veluti sensuum in„ strumenta homini natura tribuit, nem„ pe oculi, aures, nares, os, et manus. „ Attamen pedes etiam, et renes ungen„ di sunt. Sed renum unctio in mulieri„ bus honestatis gratia semper omittitur: „ atque etiam in viris, quando infirmus „ commode moveri non potest. Sed sive

„ in mulieribus, sive in viris alia corpo-
„ ris pars pro renibus ungi non debet. „
Con questo, dice Droveto, perfettamente combinano varj Rituali latini, ed il Manuale di Cambray, quale prescrive che fuori delle indicate parti, unto non sia alcun altro membro, essendo senza alcun dubbio tale unzione alla validità sufficiente del Sacramento. Quindi è che il Pontificale di Malines (Mechlinense) quantunque annoveri il petto ancora ed i piedi, soggiunge che tosto che unti sieno i cinque sentimenti del corpo: *Presbyteri animus quiescat, quod jam infirmus recepit Sacramentum.*

§. XVII. Ancor quì però fra i Teologi verte questione: se questo numero cioè di unzioni sia di necessità del Sacramento, ovvero di necessità di precetto (1) La di-

---

(1) Affermano varj Scrittori con S. Tommaso esser di essenza del Sacramento l' unzione dei cinque sentimenti del corpo, inculcando per quanto è possibile di non ommettersi in pratica. Sono questi nominati dal Bellarmino in Extr Unct leg. unic. c. 10. cioè s. Bonaventura, Riccardo, Paludano, Soto; Gregorio di Valenza tom. IV. dis. 4. quaes. 2. p. 2. § 2., Gonetto tom. 5. p. 466. con molti altri, convengono ancor essi nella sentenza medesima. L'Autore peraltro del supplemento 5. p. q. 32. a 6. parla con dubitazione in questa guisa. *Illa unctio ab omnibus observatur, quae fit ad quinque sensus, quasi de necessitate sacramenti*, egualmente Suarez dist.

versità delle discipline, siccome abbiam di sopra veduto, non permette una determinazione di giudizio: ciò che possiamo concludere si è (sempre seguendo le orme del più volte nominato Pontefice Benedetto XIV.) che nel caso di urgente necessità è sufficiente una sola unzione nel

---

40. set. 3. Molti poi *mordicus tenent* essere al valore del Sacramento sufficiente una sola unzione proferendo la forma, che tutti enumeri i sentimenti: leggesi di fatto nel Rituale di Malines.... *in morbis contagiosis, et peste grassante, ut periculum vitetur, sufficiere iniungi sensus organum magis ad unctionem expositum, aut detectum*, dicendo: *Per istam sanctam unctionem etc. indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti per visum auditum, odoratum gustum et gressum*. E nel Rituale di Parigi *Si non possit super infirmum fieri nisi unica Unctio, ungatur oculus, vel aliud sensuum organum, et ceteris precibus praetermissis, dicatur: Per istam sacri olei unctionem etc: indulgeat tibi Dominus, quidquid peccasti per sensus.* Su di questi ed altri Rituali di varie Chiese fondano i loro argomenti il Silvio *in supp. q. 32. ar. 6. q. 2.*, Niccolò Cerario *trat. de Extr Unct. c. 7.*, Becano *in sum. Theol. de Sacram. in specie*. Estio *in 4. dist. 23. §. 15.*, Natale Alessandro *Teolog. Dogmat., et mor. tom. V. lib. 2. c. 5. reg 6* Louvenin *cit. Dist. 7.* Tournely, Vanroy ed altri molti.

Che le due unzioni dei piedi e delle reni non sieno niente di essenza, rilevasi dal non essere in uso in tutte le Chiese, e perchè la seconda *causa pudoris* sempre si ommette nelle femmine, e talvolta ancora negli Uomini, allochè per il grave abbattimento volger non si possono comodamente. Così Suarez *tom. IV. in 3. p. dis. 40. sec. 2. num. 6.*

modo migliore, ed in quella parte, che viemaggiormente si manifesta. Se poi questa unzione può farsi nelle cinque parti del corpo, con non grave incomodo del malato, senza colpa mortale potrebbe ommettersi dal ministro. (1)

§. XVIII. Che se per casuale combinazione mancante fosse l'infermo di alcuno degli organi, per mezzo dei quali si formano le sensazioni, nè pure allora ommettere si dovrebbero le cinque unzioni prescritte, ma in vece di quella parte mancante, come l'Angelico insegna, unger converrebbe l'altra più prossima alla medesima: e la ragione si è, dice il s. Dottore: „ Quamvis mutilati..... non ha„ beant membra, habent tamen potentias „ animæ, quæ illis membris debentur, et „ saltem in radice, et interius peccare „ possunt per ea, quæ ad illas partes „ pertinent, quamvis non exterius. (2) „

---

(1) „ Ne vero Parochi hac libertate abutantur (di „ tralasciare le dette unzioni senza grave necessità) „ expedit ut Episcopus simul serio eosdem admoneat, „ a gravis culpae reatu non excusari, qui extra ca„ sum verae necessitatis, vel unam ex quinque sen„ suum unctionibus praetermitti. Bened. XIV. *de Sy„ nod. cit. cap.* 17.

(2) S. Thom. in 4. dist. 23. q. 2. ar: 3 ib. *Mutilati inungi debent, quanto propinquius fieri potest ad partes illas, in quibus unctio fieri debuerit.*

Lo stesso prescrive s. Carlo nella sua Istruzione riguardante tal Sacramento. (1)

---

(1) S. Carol. in instruc. *de Extrema Unction.*

Avendo noi in questa Sezione notate le parti, su delle quali far si deve l'unzione, è d'uopo avvertire che ai Sacerdoti infermi non ungesi la parte concava della mano come nei Laici, ma bensì la parte convessa. Questa disciplina confermata dal Rituale Rom. è antichissima nella Chiesa. Rilevasi dal Codice vetusto di s. Remigio, dal Rituale di Chartres (*Carnotense*) del 1454., da quello di Rheims (*Remense*) del 1546., dall'altro di Ambian (*Ambianense*) del 1541., da quello di Meault (*Meldense*) del 1546., da quel di Langres (*Ligonense*) del 1573., finalmente ommettendone gli altri molti, da quello di Lione (*Lugdunense*) del 1653. Non essendo conveniente, dice il P. Berti *Thesis* 4., che un semplice sacerdote linisca una parte, che già nella presbiterale ordinazione unta fu con l'olio consacrato dal Vescovo, a tal'uopo la Chiesa stabilì questa locale diversità.

SEZIONE IV.

Della forma greca e latina del Ministro e del Subietto.

§. 19. Premettesi la dottrina del citato Pontefice. Questione dei Teologi.
20. Opinione opposta.
21. Prove di conferma. Forma stabilita da Eugenio IV. per le due Chiese orientale e occidentale.
22. Uniformità nella sostanza. In che differisce.
23. A chi appartenga il proferirla.
24. Si riportano varie antiche opinioni.
25. Nella Chiesa orientale sette Sacerdoti conferiscono l' estrema unzione.
26. Errori degli eretici. Chi debba conferirla per giustizia, chi per delegazione. A chi possa conferirla il Prelato Regolare.
27 Quale è il subietto di tal Sacramento.
28. A chi debbasi negare. a quali accordarsi.
29. Dalla disciplina dei Latini deviarono i Greci.
30. Prosegue la materia.
31 Quando si deva amministrare agli infermi. Replica di Benedetto XIV. Falsa persuasione invalsa fra i cattolici.
32. Nuovi errori insorti. Insegnamento del citato Pontefice.

§. XIX. Pria di quì riportare ciò che di presente prescrivono il Rituale Romano, e l' Eucologio dei Greci, sembrami di mestieri (usando in italiano idioma le

parole di Benedetto XIV. (1)) premettere che concordemente i Teologi tutti convengono non essere stata da Cristo istituita *in specie infima*, cioè con prescrizione precisa di voci la forma del Sacramento di Estrema Unzione. Ora appunto da tal premessa insorge fra di loro la questione se questa necessariamente esser debba deprecativa (come in entrambi le Chiese usasi di presente) in guisa che in modo indicativo pronunziata renda invalido il Sacramento. Affermativamente sostengono s. Tommaso, (2) s. Bonaventura, (3) Suarez, (4) Enriquez, (5) ed altri molti, la sentenza dei quali è basata sul testo medesimo dell' Apostolo: *Infirmatur quis in vobis? Inducat Presbyteros, et orent super eum.... et oratio fidei salvabit infirmum.*

§ XX. Negativamente sentono, avvengachè dal predetto testo all' orazione del sacerdote si attribuisca l' efficacia del Sacramento, fra gli antichi scrittori Alberto Magno, Riccardo, Durando, Paluda-

(1) Lib. 8. cap. 17. *de Synodo.*

(2) In 4. dist. 23. q. 1. a. 4. quaestiunc. 2., et in supplem q 29. ar. 8.

(3) Dist. 23 ar. 1. q. 4.

(4) Disp. 40. sect. 5.

(5) *De Sacramentis* lib. 3. s. 8.

no, quali seguiti sono dai più recenti; dal Tannero, (1) dall' Estio, (2) da Menardo, (3) da Juvenin, (4) dal Tournely, (5) e da Martene (6). Insegnano essi, che niente della sostanza sottraesi del Sacramento per la forma indicativa. *dummodo per eam significetur unctionem fieri in nomine Domini*.

§. XXI. Una moltitudine di forme assolute (delle quali noteremo soltanto le principali) esibiscono essi in prova di questa loro asserzione. Tiene il primo luogo fra le medesime l'Ambrosiana, della quale nel IV. secolo usava la Chiesa di Milano, ed è la seguente: „ Ungo te O-
„ leo sanctificato in nomine Patris, et
„ Filii, et Spiritus Sancti, ut more mili-
„ tis uncti, præparatus ad certamen aereas
„ possis superare potestates. „ La seconda è desunta dal Sacramentale Veneto confermata da Leone X., e riferita da Arcudio: „ Ungo te Oleo Sancto, ut hac
„ unctione protectus fortiter stare valeas
„ adversus varias catervas: in nomine Pa-

(1) Disp. 7. dub. 1. n. 23.
(2) In 4. dist. 23. §. 10.
(3) In notis ad l. Sacrament. s. Gregorii.
(4) Diss 7. q. 4.
(5) de sacram. Extr. Unct. q. 2. a. 2.
(6) de Antiq. Eccl. ritib. lib. 1. c. 7. ar. 3. § 9.

„ tris etc. „ La terza leggesi nel Codice manoscritto di Alitgario, quale fioriva al tempo di Lodovico Pio, che per essere molto estesa, quivi si ommette, molto più che nella sostanza poco diversifica dalla seguente. Questa quarta forma indicativa ritrovasi nel Sacramentario di s. Gregorio il grande, ed è concepita nei termini come appresso: „ Inungo te Oleo sancto, si-
„ cut unxit Samuel in Regem et Prophe-
„ tam. Operare creatura olei in nomine
„ Dei Patris omnipotentis, ut non lateat
„ hic spiritus immundus, neque in mem-
„ bris tuis, neque in medullis, neque in
„ ulla compage membrorum, sed in te
„ habitet virtus Christi altissimi, et Spi-
„ ritus Sancti. Per eumdem etc (1) „ Co-

---

(1) La parte primaria di questa forma *inungo te* è indicativa, l' altra poi *in te habitet virtus Christi etc.* è deprecativa, e proferivasi per modo di orazione. Molte altre di simil genere si ritrovano negli antichissimi Rituali riportate da Martene, alcune delle quali si posson vedere in quello del Cardinal Santorio a pag. 324. Non in minor numero citate sono da Droveto esistenti negli antichissimi Rituali di Rheims, nel Tilliano, in quello di Ratoldo, nel Veneto ad in altri molti, le quali concepite sono in questi, o consimili termini „ Ungo oculos tuos de
„ oleo sanctificato, ut quidquid illicito visu deliqui-
„ sti, hujus olei unctione expietur. Ungo aures tuas
„ sancti olei liquore, ut quidquid peccasti nocivo
„ auditu medicina spiritualis evacuet etc.

munque siasi però, riprendendo le parole di Benedetto XIV., non esistendo decisione alcuna precisa di s. Chiesa, attender dobbiamo soltanto scrupolosamente a quella, che vien prescritta dal Rituale Romano; *quae certe*, dice egli, *sine gravi flagitio non potest privata auctoritate immutari*. (1)

§. XXI. Questa forma che ora con precisione noi qui riportiamo antichissima ella è, dice il Catechismo del Concilio, ed è fino a noi pervenuta da una fedel tradizione di tutti i Padri, e non si fa di presente uso di altra nella Chiesa latina. „ Per istam sanctam unctionem et suam „ piissimam misericordiam indulgeat tibi „ Deus quidquid deliquisti per visum aut „ auditum, olfactum, gustum, et tactum. „ Così trovasi esposta nel Decreto d'istruzione di Eugenio IV. per la Chiesa latina, e questa che segue, come narra Dro-

(1) Il citato Pontefice avverte, dopo aver confermata la forma deprecativa sotto pena di grave colpa, che essendo proferita illecitamente in modo indicativo, non per questo sarebbe di ostacolo alla validità del Sacramento: de Syn. c. 2. n. 2. Vedasi il Padre Berti cap. 6. prop. 2., ove attesta che molti Teologi tanto anteriori, che recenti asseriscono per valida la forma indicativa, il che vien ben dimostrato dall'antico pacifico costume della Chiesa Latina.

vèto, per quella greca. „ Pater sancte
„ animarum et corporum medice, qui Fi-
„ lium tuum unigenitum Dominum nostrum
„ J. Christum omnem morbum curantem,
„ et ex morte nos liberantem misisti sana
„ quoque servum tuum N. a detinente il-
„ lum corporis infirmitate, et vivifica il-
„ lum per Christi tui gratiam: interces-
„ sionibus super omnes sanctæ Dominæ
„ nostræ Deiparæ, et semper Virginis Ma-
„ riæ, protectionibus venerandarum super
„ cœlestium virtutum incorporearum, vir-
„ tute pretiosæ ac vivificæ crucis, hono-
„ randi gloriosi Prophetæ Præcursoris et
„ Baptistæ Joannis, Sanctorum glorioso-
„ rum, et toto orbe celebrium Apostolo-
„ rum, Sanctorum gloriosorum, et victo-
„ riis clarorum Martyrum, et Deiferorum
„ Patrum nostrorum, sanctorum Medico-
„ rum mercede non conductorum Cosmæ
„ et Damiani, Cyri et Joannis, Panta-
„ leonis et Hermolai, Sampsonis et Dio-
„ medis, Photii et Aniceti, sanctorum et
„ justorum Dei parentum Joachim et An-
„ næ, et omnium Sanctorum, Amen Quia
„ tu es fons sanitatum Christe et Deus
„ noster. et tibi gloriam referimus Patri,
„ et Filio, et Sancto Spiritui nunc, et
„ semper et in sæcula sæculorum. „

§. XXII. Questa forma, che dopo la

lettura del Vangelo nell'atto dell'unzione dicesi dai sacerdoti greci, tutto comprende ciò che contiene quella della Chiesa latina, imperciocchè unisce l'invocazione dell'onnipotenza divina: esprime lo spirituale effetto del sacramento, quale è l'aumento della grazia santificante, e talvolta per *accidens* la produzione della grazia *prima*, la remissione del peccato e delle sue reliquie: indica finalmente l'effetto temporale, cioè l'alleviamento dell'infermo, e la salute del corpo, *ubi sanitati animae expedierit*, siccome esprimesi il Tridentino, in conformità delle parole dell'Apostolo promulgatore, *et alleviabit eum Dominus*. Ella insomma diversifica soltanto nella invocazione della corte celeste, ed in specie di molti santi, che peritissimi furono nell'arte medica, dei quali non parlasi nella forma dei latini. Entrambi dunque sono semplicemente deprecative, e per conseguenza più uniformi a quella prescritta dal medesimo Apostolo. (1)

---

(1) Sembra che la forma deprecativa più dell'altra si accosti alla natura del Sacramento, *Infirmatur quis in vobis? Inducat Presbyteros Ecclesiae, et orent super eum*. E chi non scorge che la voce *orent* importa la deprecazione, e non l'indicazione dell'effetto, quale resta nell'arbitrio di Dio? Può l'indi-

§ XXIII. Avendo noi parlato della forma, fa di mestieri indicare a chi debitamente appartengasi di proferirla. Ai soli

---

cativa risolversi in deprecativa, ma non già la deprecativa in indicativa.

L'indicativa mostra l'azione: *ungo te*, ma non rende certo l'infermo nè della salute recuperata, nè della ricevuta remissione dei peccati, quali cose ottener si debbono per mezzo delle preghiere. Aggiungesi a queste un'altra ragione dimostrativa.

Tutti i Sacramenti hanno l'assoluta forma per modo indicativo: l'Estrema Unzione soltanto prescrivesi in modo deprecativo; dunque l'orazione è la forma di questo Sacramento. In tal guisa era di ciò persuaso l'Angelico, che giunse fino a porre in dubbio, come di sopra si disse, la forma indicativa. Le ragioni, che così a opinar lo guidavano, son le seguenti.

I *Quia suscipiens hoc sacramentum est viribus propriis destitutus; unde indiget orationibus sublevari* A questa corrisponde il rito attuale della Chiesa Romana, quale prescrive agli astanti la recita delle Litanie dei Santi, e dei Salmi Penitenziali.

II *Quia datur exeuntibus, qui jam desinunt de foro Ecclesiae esse, et in solius Dei manu requiescunt; unde et ei per orationem committuntur.*

III. *Quia hoc Sacramento non habet aliquem effectum, qui semper ex operatione ministri consequatur, in omnibus, quae sunt de essentia sacramenti rite peractis, sicut character in Baptismo et Confirmatione, et transubstantiatione in Eucharistia, et remissio peccati in poenitentia, non autem de essentia Sacramenti poenitentiae, non autem de essentia hujus Sacramenti: et ideo in hoc Sacramento non potest esse forma indicativi modi, sicut in praedictis sacramentis:* In 4. sent. dist. 23. quaes. 11. ar. 4.

Vescovi ed ai Sacerdoti si conviene *jure divino* l'amministrazione di questo Sacramento, essendo che tantò gli uni, che gli altri insigniti sono di quel Carattere, di cui fa menzione l'Apostolo s. Giacomo: *inducat Presbyteros Ecclesiae*. Quindi è che usando egli il numero plurale invalse per alcuni secoli fra i Latini la disciplina di conferire da molti Sacerdoti insieme l'Estrema Unzione agl'Infermi, come noteremo costumarsi ancor di presente fra i Greci. Questa pratica evidentemente apparisce dal Sacramentario di Gregorio Magno, ove dicesi: *multi enim Sacerdotes infirmos perungunt in quinque etc*, dalla descrizion della morte di Carlo Magno fatta da Eparchio: *oleo santo inunctus est ab Episcopis*; dalle querimonie dei Waldesi riportate da Reinero: *Sacramentum unctionis reprobant, quia tantum divitibus datur, et propter plures Sacerdotes ibi necessarios*.

§ XXIV. E' varia però l'opinione fra gli antichi scrittori se i molti Sacerdoti concorressero insieme nell'amministrazione del Sacramento. Ugo Menardo della Congregazione dottissima, non men che pia di s. Mauro dell'ordine di s. Benedetto, osserva nel Codice edito nel X. Secolo per comando di Rotaldo abate, che men-

tre un Sacerdote ungeva l'infermo, gli altri presenti proferivan la forma. Altri espertissimi Istorici e Canonisti sostengono, che ciascuno dei Preti reiterava l'Unzione nelle parti istesse del corpo, proferendo in egual maniera ciascuno la forma, *nec tamen* (dicono essi) *multiplex fiebat sacramentum* perciocchè tutte costituivano una sola azione morale. (1)

---

(1) Dalle costituzioni di Odone Vescovo di Parigi (tom. 6. colect. *Harduin*: p. 2. col. 1941.) rilevasi che nelle Gallie fu questa disciplina persistente fino al Secolo XII. Anzi Martene e Durando per mezzo di posteriori statuti sinodali dimostrano essere stata in vigore in alcune Chiese fino al Secolo XIII. Vedasi Ben. XIV. in Syn. cit. lib. 7. c. 19.

Riguardata anche l'odierna disciplina della Chiesa Occidentale dice il lodato Pontefice, è molto lodabile, che mentre un Sacerdote amministra il Sacramento, vi assistino ancora molti altri per la ragione addotta dall' Angelico cap. 73. lib. 4. *cont. Gentes*, e come per la medesima notò nel suo Rituale il Cardinal Santorio dicendo: *Sacerdos ubi commode fieri potest, ut in Ecclesiis Collegiatis, plures secum adhibeat Presbyteros, cum ungit Infirmum; in aliis vero Ecclesiis saltem uno Clerico praesente, aut aliis pluribus scholaribus, vel confratribus Ecclesiae*. Che se poi, prosegue egli al §. VI. del luog. cit., investighiamo la causa perchè nella Chiesa latina, quantunque ella anche adesso desideri la presenza di molti, per mezzo di un solo voglia che si conferisca l'estrema unzione, si può per congettura sospettare che ciò sia per questa ragione. Quando chiamavansi molti Sacerdoti ad unger l'infermo

Avvengachè una tal disciplina andata sia in dissuetudine nella Chiesa latina, sempre è stata in vigore, e lo è ancor di presente nella Chiesa orientale.

§. XXV. In questa di fatto per precetto ecclesiastico non si conferiva l' estrema unzione, per testimonianza di Arcudio, da un minor numero ordinariamente di sette sacerdoti. Le ragioni di una tal pratica addotte sono dal testè citato scrittore: „ septem autem numero Presbyteros
„ Graecorum Ecclesia exigit, sive propter
„ septem peccata mortalia, sive quia se-
„ ptennarius numerus in sacra scriptura
„ valde commendatur, et non caret my-
„ sterio: quin Jubilaeum in se complecti-
„ tur. Dicerem etiam propter septem cor-
„ poris partes, quos ungunt. „ (1) Ho

---

ciascuno per la sua opera richiedeva una qualche mercede, per il che accadeva sovente, che non potendo ai medesimi corrispondere i poveri, se ne morivano senza ricevere il Sacramento. Si osservino i lamenti dei Valdesi già riportati nel §. XXIII.

(1) Simeone Tessaloniscense presso Morino và immaginandosi diversi significati e similitudini in ordine al numero settennario dei Sacerdoti nell' Eucologie In primo luogo dice, che esso denota i 7. Doni dello spirito, che rammentati sono dal Prof. Isaja. 2. I sette sacerdoti dell'antica legge quali recatisi per divino comando ad atterrare le forti mura di Gerico, per ben sette volte fecero sentire lo squillo del-

detto *ordinariamente* poichè sebbene ancor di presente sette ne prescrivino le loro Eucologie; tutta volta in mancanza, tre sono sufficienti, e nella deficienza ancora di questi, servirebbe uno soltanto eziandio nelle Chiese orientali. (1)

§. XXVI. Da quanto abbiamo premesso senza equivoco si raccoglie, che i soli Sacerdoti, e non già i laici, siccome delirando han sostenuto gli eretici, e segnatamente Lutero (allorchè andò immaginandosi che il vocabolo *Presbyteros* indicato dall' Apostolo s. Giacomo significasse

---

la lor tromba, e sette volte girarono attorno di esse. 3. Essere ciò prescritto a similitudine di Elia, allorchè richiamò lo spirito entro il corpo esanime del fanciullo della Sunamitide, quale dopo le orazioni del Profeta per 7 volte reiterate, sette volte sbadigliò tornando così a rivivere: 4 finalmente per dileguare lo squallore del peccato, ed aprire sopra l' infermo i dolci fonti della divina misericordia, come aprì Elia pregando per sette fiate il Cielo serrate dalle delinquenze degli uomini, facendo sciogliere le nubi in pioggia ristoratrice. *Ad calcem commentar: de Sacram. Poeniten.*

(1) *Si septem, aut tres haberi commode non possint Sacerdotes, ab uno conferatur, qui totius Ecclesiae personam gerens., ejusque virtute hoc sacramentum perficiens infirmo conferat, atque ministret*. Synod. del 1720. approv. da Bened. XIII. Dichiara lo stesso in varj statuti per i Greci al § V. n 2. Bened. XIV. nella sua Costituz. che com. *Et si Pastoralis*.

Seniori e non *Sacerdoti* (1) sono i soli ministri di questo Sacramento. Ai Vescovi, ed ai Parrochi, come di sopra si è detto, per giustizia appartiene un tal mi-

---

(1) Lib. de Captiv. Babil. Dopo aver egli eliminato dal novero dei Sacramenti l' Estrema Unzione, data l' ipotesi da lui non concessa che questa sia tale, attribuisce a delitto dei Cattolici Romani il non chiamare più Sacerdoti a conferirla, quindi risolve che l' espressione dell' Apostolo ha di mira non già i Sacerdoti ma i Seniori. Ecco le sue parole „ Sed „ nec hoc servant isti, quod Apostolus jubet Pre„ sbyteros Ecclesiae induci, et super infirmum ora„ re. Vix unus Sacerdotulus mittitur, cum Aposto„ lus velit multos adesse, non propter unctionem, „ sed propter orationem „. *Quamquam incertum est mihi an Sacerdotes velit intelligi, cum dicat Presbyteros, idest seniores*. Questi, ed altri errori contradittorj fra loro vomitarono varj settarj, oltre ai Waldesi citati, e particolarmente Calvino nelle sue Istituzioni lib. IV. cap. 19., quali siccome opposti alla fede della Chiesa Cattolica (il che può agevolmente mostrarsi dal senso letterale delle scritture, dalla tradizione dei Padri e specialmente di s. Gio. Grisostomo nel libro III. *de Sacerdotio*, di Innocenzio I. nell' Epistola a Decenzio, di s Gregorio Magno nel suo Sacramentario, e finalmente dalla dichiarazione del Concilio di Aquisgrana dell' 836. dalla Congregazione Cluniacense sotto Ugone, del Concil. Fiorentino nel Decreto di Unione) furono eliminati e solennemente proscritti dai Padri del Tridentino, quali dopo aver premessa la presente dichiarazione: „ Proprios hujus Sacramenti Ministros esse „ Ecclesiae Presbyteros, quo nomine eo loco, non „ aetate seniores, aut primiores in populo intelligen-

nistero, ai semplici sacerdoti per delegazione. (1) I primi tenuti sono sotto gravissima colpa all'adempimento di esso con quelli eziandio che infetti sono da pestilenzial malattia, sebbene venga da altri sostenuto il contrario, tosto che abbia ricevuto l'infermo la penitenza e il Viatico. (2) Il Prelato regolare non solo può amministrare l'Estrema Unzione ai suoi religiosi in pericolo costituiti di morte, ma a quelli pure, sebben secolari, che commensali sono ordinarj nel suo monastero. (3) Non può ad altri però conferirla

„ di veniunt; sed aut Episcopi, aut Sacerdotes „ passano agli anatemi contro coloro, che ardissero di sentire in contrario. „ Si quis dixerit Presbyteros „ Ecclesiae, quos beat. Jacobus adducendos esse ad „ infirmum inungendum hortatur, non esse Sacerdo- „ tes ab Episcopo ordinatos, sed aetate seniores in „ quavis communitate, ob idque proprium Extremae „ Unctionis Ministrum non esse solum Sacerdotem, „ anathema sit „ *sess* 14. *can* 4.

(1) Un semplice Sacerdote amministrando l'Estrema Unzione, fuori del caso urgente, senza licenza o espressa o presuntiva del Parroco, ovvero del Vescovo peccherebbe mortalmente, ma non incorrerebbe nella Censura. Così Bened. XIV. lib. 8. c. 7. de Synod. Dioec.

(2) Ex eod. Benedicto XIV.

(3) *Sac. Congr. Conc.*; In egual maniera decretò Clemente X. nella sua Costit., che cominc. *Suprema*. Alcuni fra i lor privilegi vi comprendono ancora gli ospiti, sebbene da altri vengano esclusi.

senza licenza del Parroco, o della sede Apostolica, fuori di estrema necessità, al che contravvenendo incorrerebbe nella scomunica al Pontefice riservata, così disponendo la Clementina I *de privilegiis*. (1) E ciò basti in ordine al Ministro.

§. XXVII. Che nella Chiesa latina ai soli infermi battezzati (dalla qual condizione esclusi ne restano i Catecumeni) e di sufficiente ragione forniti debba amministrarsi l'Estrema Unzione, ella è cosa che non ammette dubbiezza mentre questi soltanto rammentati sono dai Rituali,

(1) Ex Cap. *Religiosis inter Clementinas de privilegiis*. Non incorrerebbe però nella indicata censura amministrando l'Estrema Unzione ad un Religioso, avvengachè di istituto diverso.

APPENDICE.

Nella Chiesa Latina sotto pena di grave colpa deve amministrarsi tal Sacramento da un solo Sacerdote; è da notarsi però, che se fosse amministrato da un numero maggiore, non resterebbe per questo viziato il Sacramento. Anzi se nel caso di urgenza, come accader potrebbe allorchè per improvviso malore o venisse a mancare il ministro, ovvero si temesse all'istante l'imprevisto passaggio dell'infermo innanzi che terminate fossero le sacre unzioni, lecitamente unir si potrebbero altri Sacerdoti, ungendo ciascuno la parte non linita, ancora nella Chiesa Latina. Così Benedet. XIV. loc. cit. lib. 8. cap. 4. n. 1.

ove del subietto si parla di tal Sacramento. (1) Non devesi però indistintamente conferire a tutti gl' infermi, ma solo a quelli che in probabil pericolo si ritrovan di morte (2) *hoc Sacramentum*, dice Eugenio IV. nel decreto d' istruzione, *non nisi infirmo, de cujus morte timetur, dari non debet*. E poichè fra il novero degli infermi gravi, alcuni ve ne sono più prossimi alla separazione dello spirito, ed altri meno, non a quelli soltanto la Chiesa latina (siccome la calunniarono empiamente Lutero e Calvino, colla caterva indegna dei lor seguaci), (3) ma tanto a-

---

(1) S. Giacomo promulgatore di questo Sacramento denotando lo scopo della divina istituzione, indicò il subietto, al quale deesi conferire: *Infirmatur quis in vobis?* dunque la persona inferma è il vero subietto di esso. Ripete egli la circostanza della infermità, dicendo: *Et oratio fidei salvabit infirmum*, e promettendo il di lui alleviamento, *et allievabit eum Dominus*. Quali parole perfettamente corrispondono alla relazione di s. Marco c. 6 v: 10 *Ungebant* (cioè gli Apostoli) *oleo multos Aegros et sanabantur;* dunque non vi è dubbio che gl' infermi il subietto sono della Estrema Unzione.

(2) Sostengono alcuni che la Beatissima Vergine non ricevesse questo sacramento. perchè la di lei morte non fu che un sonno di amore, e però non cagionata da special malattia; affermano altri il contrario. Benedetto XIV. lascia la questione indecisa e sospesa.

(3) Luth. *lib. de Captivit. Babylon. Calvin. lib. IV. Instit. cap.* 19.

gli uni, che agli altri con somma benignità lo concede: „ Declaratur etiam, (son „ parole del Tridentino) esse hanc un„ ctionem infirmis adhibendam, illis vero „ praesertim, qui tam periculose decum„ bunt, ut in exitu vitae constituti vide„ antur: unde et Sacramentum exeuntium „ nuncupatur. (1)

§. XXVIII. Di quì non pertanto se ne deduce, che l'Estrema Unzione negar si debbe a coloro, che sani sono di corpo, quantunque sieno per esporsi al probabil pericolo della vita, come sarebbero quelli che avventurar si deggiono alle onde irrequiete del mare, all'incerto esito della guerra, o che condannati sono all'ultimo supplizio, come pure alle femmine che prossime si trovano a sgravarsi del feto (se pure assalite non fossero da qualche straordinaria letal malattia) agl'infanti di età minore di sette anni, ed agli Amenti perpetui. (2) Viceversa poi

---

(1) Trident. sess. 14. cap 3.

(2) Così insegna il Concilio IV. di Milano del 1576. sotto s. Carlo pàr. 2. tit. 6., così l'altro di Cambry del 1586 tit. 12. c. 3. egualmente s. Tommas. lib. 4. *contra Gentes*, ed altri Dottori *Apud Clericatum de Extr. Unct.* dec. 79. n. 22.

A questa pratica della Chiesa latina in veruna guisa si oppongono, dice Benedetto XIV., i molti esempj contrarj addotti da diversi classici Istorici, e fe-

ammissibili sono, per disposizione del Rituale romano quegli adulti, che destituti sono di sensi, quando per l'avanti abbiano goduto l'uso perfetto della ragione, mercechè essendo per questo sacramento sufficiente l'intenzione interpetrativa, supper si dee, che in loro ritrovisi, subito che sieno Cristiani, ed una vita abbiano

---

delmente riferiti da Martene *De Antiq. Eccl. rit. tit.* 1. *lib.* 1. *cap.* 7. *ar.* 1. *num.* 1., cioè di una certa Odilia figlia del Conte Erimanno, e di Matilde, quale ammonita da Ricardo Abbate del Monastero di s. Vittore, della sua prossima morte nel giorno seguente, quantunque sanissima si trovasse di corpo, nulla ostante fu premunita dell' Olio Santo nel giorno predetto, in cui fra le orazioni dei Sacerdoti lieta esalò il suo purissimo spirito: come pure di un certo Monaco nel Secolo VI., come narra Ugone Flavinacense presso Mabilione, quale dopo la recita dei Notturni della festa di s. Martino essendo stato supernamente ammonito della prossima sua partenza da questa valle di pianto, manifestò la rivelazione all' Abate, coll' annuenza del quale unto con l' olio sacro *et dominicis munitus mysteriis*, così il testo, *sanus et incolumis cum caeteris in conventu versatus, sequenti die obiit*, ed altri molti, che si tralasciano; imperciocchè questi, prosegue il lodato Pontefice, oltre all' essere straordinarj e derivanti da speciale impulso dello Spirito Santo, quale talvolta discioglie gli uomini dalle leggi della provvidenza ordinaria, si può ancora prudentemente stimare, che in quei medesimi divinamente avvisati del prossimo loro fine, quantunque vegeti e sani esteriormente, cominciasse già il morbo micidiale, a macchinar nell'interno la loro distruzione: *De Synod Dioec.* c. 5. n. 2.

condotta non affatto difforme alla morale evangelica. Si ammettono inoltre i furiosi o maniaci, gli ebeti o stolti, purchè lungi sia il pericolo d'irriverenza: i fanciulli che hanno toccato il settennio ancorchè non si sieno peranche communicati, ed anche i minori, quando la malizia superi l'età (1) finalmente i Vecchi decrepiti, sebbene afflitti non sieno da altra speciale infermità, ma che prossimi sono a mancare, imperciocchè il languore senile per morbo letale da tutti i Teologi si riguarda. (2)

§. XXIX. Da questa disciplina della Chiesa nostra occidentale deviarono i greci, mentre da essi a varj generi di persone l'olio sacro si conferisce. Primieramente, siccome i latini a quelli, che in estremo pericolo si ritrovono di vita: „ Propterea (dice Giobbe Monaco presso „ Arcudio) Euchelaeon, ultimum, atque „ septimum est mysterium, quodque no„ bis debetur dum extremum spiritum a„ gimus. „ Goario nelle sue note all'uffizio dell' Olio Santo egualmente lo atte-

---

(1) Ex praxi Eccl., et Benedict. XIV. loc. cit.

(2) Concil. Mediolan. IV. p. 2., et Aquens. an. 1585. *tit. quae pertinent ad sacramentum Extrem. Unct.* tom. 10. Coll Hardu. Col. 1535., Suarez disp. 45., sect. 2. num. 11. in fin.

sta colle seguenti parole: „ Gravi afflictos „ aegritudine, deque salute recuperanda „ desperantes, officio praesenti super eos „ recitato, unanimi cum Latinis consensu, „ in Domibus Graeci ungunt. „ Anzi aggiunge il citato Autore che sovente i malati miserabili, e plebei per mezzo dell' altrui ajuto trasportar si fanno alla Chiesa sulla certa speranza di ottenere miracolosamente il sollievo dell' animo, e la salute del corpo giacendo per terra nel locale dei Catecumeni per lo spazio di molti giorni, e di molte notti, e demandando finalmente con umili voci il rimedio efficace dell' Olio Santo. (1)

§. XXX. Secondariamente a quegl' infermi si conferisce da Greci, della morte dei quali per la leggerezza del male non può dubitarsi, che ciò sia il vero rilevasi dalle parole di Gabriello di Filadelfia: „ Euchelaeon, dice egli, est unctio ex „ puro oleo constans pro iis, qui morbo „ decumbunt. „ In terzo luogo finalmente ai penitenti tutti sani o malati. Di una disciplina di tal fatta ne è testimone Arcudio nel suo libro V. *de Extrema Unctione* nel quale si esprime con questi ter-

(1) Vedi Van Espen, loc. cit. par. 2. sect. 1. tit. VIII. *de sacr. Extr. Unct.* pag. 215. n. V.

mini: „ Favet multum auctoritas Eucho-
„ logii, in quo non tantum aegrotus, sed
„ etiam sanus qui sit ungendus introdu-
„ citur. „ (1)

---

(1) Devesi qui peraltro notare, che vi sono state delle ostinate questioni fra i Dottori se l' Olio Santo, che i Greci amministrano ai decumbenti mentre in pericolo sono di vita, differisca dalle Unzioni che soglion fare ai Penitenti sani, ed ai leggermente malati. Sparsero gli Autori sì Orientali che Occidentali copiosi sudori per dilucidare un' affare di tanto momento. Per lungo tempo fu ostinata la disputa, finalmente preponderò per la parte di quelli, (quantunque anche gli altri si sforzino a sostenere la contraria proposizione appoggiati alla testimonianza di Arcudio) che sostengono essere la sola estrema unzione vero sacramento, e semplici ceremonie le altre, che fanno i Vescovi nella feria V. della settimana maggiore, ed in altri tempi i Sacerdoti ai sani di corpo. La ragione è convincente. Se diversamente fosse sarebbe sicuramente insorta qualche opposizione, ma niuna controversia, come insegna il tante volte citato Pontefice, vi è stata mai contro questa greca antichissima pratica: niuna ne fu intentata nel Concilio Fiorentino: dunque quei dottissimi Padri erano pienamente convinti „ Sanctam Unctionem (è „ egli stesso che parla) a Graecis Sacerdotibus non „ adhiberi hominibus bene valentibus tamquam Sa- „ cramentum, sed veluti meram caeremoniam, et „ Sacramentalem quandam benedictionem. Graeci „ enim, (prosegue) qui de singulis suis ritibus coa- „ cti sunt rationem reddere gravem utique repre- „ hensionem non evasissent, si comperti fuissent, „ hac in re a communi, et costanti Ecclesiae lati- „ nae traditione et praxi aberrare „. Ed in fatti l'

§. XXXI. Senza estenderci viemaggiormente sulla sacramentale, e ceremonial disciplina, che vige fra i greci, per compimento della presente sezione altro non resta, se non che esaminare in qual tempo preciso conferir si deggia agl' Infermi il sacramento di estrema unzione, cioè se tosto che vien ravvisato il grave pericolo della vita, o all' imminente istante di morte. A questo dubbio non si può con maggiore erudizione e chiarezza rispondere, che con la dottrina del già lodato Benedetto XIV. Anticamente, dice

---

Eucologie dei Greci non diversificano dai Rituali latini, quali unitamente al decreto di Eugenio IV., ed a tutti i Concilj prescrivono il Sacramento dell' Unzione soltanto per gl' infermi pericolanti, e giammai lo designano per i sani. A tali ragioni si unisce la testimonianza di Goario *In comment. pag.* 432. quale egualmente appella ceremonie le unzioni, che in Grecia si costumano sopra dei penitenti per mezzo delle quali intendono i Sacerdoti o di aumentarli le disposizioni spirituali, o di sanarli da qualche piccol malore, o preservarli da gravose infermità. Nè giova per prova contraria l' addurre gli esempj che abbiamo già esposti, narrati da Martene imperciocchè come si è detto coi sensi di Benedetto XIV. 1. Quelle Istorie sono straordinarie: 2. concorse allora un' impulso speciale del Spirito Santo: 3. poteasi credere già incominciato il morbo letale. Vedasi Viatore da Coccaglio tom. V. Dis 1 *de Extrem Unct.* c. II. prop. II. pag 268. Edizione di Lucca del 1780.

egli in province diverse invalse l'abuso di non amministrar l'Olio Santo se non allora quando non vi era più speranza di vita. Nel XIII. secolo invase gli animi di molti la falsissima persuasione, che a quelli premuniti della Estrema Unzione, ricuperando la primiera salute, inibito restava l'uso del matrimonio, di cibarsi delle carni, di camminare con i piedi calzati. (1) Per questa mal fondata ragione renitenti si mostravan gl'infermi, nè a riceverla s'inducevano fintanto che un menomo raggio di speranza restava loro di vita. Per eliminare questo perniciosissimo errore varj sinodi si adunarono, fra i quali il Wigorniense nel 1240., e l'Esoniense del 1787. (2)

§ XXXII. Repressa la maliziosa dottrina, che per ogni dove dagli empj si procurava diffondere, non andò guari che insorse un errore novello niente meno periglioso del primo, non esser più cioè (dopo un tal Sacramento) in facoltà degli infermi ristabiliti in salute di determinare dei loro averi e sostanze per mezzo di

---

(1) Martene lib. 1. cap. 7. a. 2. §. 2.

(2) Apud Harduin. tom. 7: collec. 1081. Tali testi son citati da Bened. XIV lib. cit. c. 7. n. 2. ed estesamente riferiti da Van-Espen loc. cit: n. XIII. ad XVIII.

valida testamentaria disposizione. Questo pure al più presto possibile dal Concilio di Malines fu eliminato e proscritto sul principiare del secolo XVII. Non depose con tutto ciò l'infernale inimico le astute sue mire, ed insinuandosi destramente negli animi pregiudicati e insipienti, inspirò in essi essere l'Olio Santo motivo sicuro di prossima morte. Questa fatale stoltezza giunta per fino a noi, destò e desta tutt'ora una certa contrarietà ed avversione, in alcuni di poco buon senso, verso questa unzion salutare, per vincer la quale niuna premura si prendono i sacri Pastori, con detrimento sommo delle anime. Per la qual cosa lo stesso Benedetto XIV. insegna esser cura dei Parrochi il persuadere colle ragioni più energiche questi mal prevenuti contro un Sacramento si utile facendo loro conoscere essere esso un rimedio non che dei mali dell'anima, ma eziandio di quelli del corpo, (1) avvertendo i Parrochi istessi, che „ ad inungendum infirmum expectanda

---

(1) Nel § XXII. abbiamo per incidenza accennati gli effetti della estrema Unzione, onde superfluo sarebbe quivi ripeterli. Non sarà peraltro cosa inutile su tal proposito fra gli altri molti Trattatisti, il percorrere il cap. 7. del lib 8. *de Synod. Dioeces.* di Lambertini, ove si troverà un dottrinale degno di un tanto Pontefice.

„ non est ultima ejus vitae periodus. qua
„ extremum agat spiritum: hunc enim ef-
„ feotum non operatur Sacramentum per
„ modum miraculi, quod in illis circum-
„ stantiis esset necessarium, sed virtute qua-
„ dam supernaturali quidem, sed quodam-
„ modo ordinaria, quae causas naturales
„ adjuvat „ (1)

---

(1) Loc. cit. Vedi Van Espen, num. XIII pag. 230., ove si troverà, che nel Secolo XIII si premetteva l' Estrema Unzione al Viatico poichè consideravasi come un compimento della penitenza, in guisachè in alcune Chiese era in vigore la disciplina di spargere di cenere il malato e di cingerlo con il cilizio; così rilevasi dal Codice di Rotaldo Abbate presso Menardo, nel quale leggesi la Rubrica espressa con queste parole: „ Tunc sacerdos facit „ crucem ex cinere super pectus ejus, et imponit „ Cilicium, dicens: Si quis infirmatur, agat poeni- „ tentiam, etiam ex necessitate. quia misericors est. „

Contengono lo stesso altri antichi sacramentarj dati in luce dallo stesso Menardo, ai quali aggiunge il Pontificale MS. della Chiesa di Cambray Giovanni Launaie, in cui descrivesi il Rito dell' unzione. Sono quivi prima esortati i Parrochi a sollecitare l' infermo onde riceva di buon' ora il Sacramento, e conferitoglielo, soggiunge: *Tunc Sacerdos facit Crucem ex cinere cum aqua super pectus ejus, et imponit cilicium desuper.* Questa ceremonia religiosamente in diverse Chiese una volta osservata, viene con precisione riferita dal citato Autore Launaie nel suo libro che porta il titolo: *Explicata vetus Ecclesiae traditio, circa usum Cineris, et Cilicii in infirmis, et circa lectum, seu stratum cinere respersum in mo-*

riiusis, alla quale si assoggettò anche s. Carlo, come leggesi nel Breviario romano: *Mediolanum reversus ingravescente morbo, cinere ac cilicio coopertus, et oculis in Crocefixi imaginem defixis, migravit in Coelum*. Vedasi il citato Van Espen *loc. in dic. n. VIII.*, ed Iouvenin *Dis. 7. q. 7. c. 3 p. 547.*

APPENDICE

Quantunque non esista verun precetto, che obblighi di necessità a ricevere il Sacramento dell' Estrema Unzione, nè grave colpa sia in non riceverlo, può questa nulladimeno concorrervi quando nell' infermo siavi il disprezzo, ovvero lo scandalo. *Ex Trident. s. 14. et ex Bened XIV. loc cit.* Non mancano dei Dottori ancor di gran nome, quali sostengono essere gl' infermi in pericolo di Vita costituiti, tenuti per precetto divino ed Eccles. a riceverlo, adducendo per prova il cap. 50. del Concilio di Colonia del 1538., ed il Can. 48. dell' altro di Chalos. (Cabillonense) Comunque siasi un Cristiano gravemente malato non debbe trascurare di addimandarlo, e il Parroco di conferirglelo, prima che destituto resti di sensi, il che può far tante volte (anche nella medesima malattia) quante dal pericolo passando alla convalescenza, torna nuovamente al pericolo, *Ex Benedic.* XIV. *et ex D Thom. in suppl. 3 par. quaes. 33. a. 1. et ex Tridentino*, ibi, „ Quod si infirmi post susceptam hanc unctionem „ convaluerint; iterum hujus Sacramenti subsidio ju- „ vari poterunt, cum aliud simile vitae discrimen „ inciderint. „ Onde il citato Pontefice insinua ai Parrochi di non scrupoleggiare *an revera morbi status sit mutatus*. Di fatto nei secoli antichi si reiterava più volte *stante eodem infirmitatis statu*, il che si rileva dal più volte citato sacramentario di Gregorio M. pubblicato da Ugone Menardo.

TITOLO VI.

Del Sacramento dell' Ordine.

PREMESSA AL TRATTATO.

Essendo che nel primo volume di questo Compendio è stato per me di ciascun' Ordine in particolare bastantemente trattato, disconverrebbe adesso una inutile e viziosa repetizione delle cose già dette. Tuttavolta (atteso il metodo già prefissomi, di unir cioè nel medesimo a ciascun genere di persone le proprie loro attribuzioni) non essendo restata una tal materia in ogni sua parte intieramente esaurita; in questo presente Titolo mi prenderò ogni possibil premura di aggiungere quanto rimane ancora almeno necessariamente a sapersi, al quale oggetto rendesi di mestieri in primo luogo fermarsi (premessa l' etimologia di un tal nome) a considerare l' Ordine in generale: l' esistenza, contro il vaneggiar degli Eretici, di un tal Sacramento: e quindi far passaggio a tutto ciò che o direttamente o indirettamente l' Ordine medesimo può riguardare.

SEZIONE I.

Dell' Ordine in generale, e dell'esistenza di un tal Sacramento.

§. 1. *Nozione etimologica.*
2. *Se ne deduce la definizione.*
3. *Niuno fra i Cattolici niega essere Sacramento. Dottrina del Tridentino.*
4. *Errori degli Eretici.*
5. *Condanna del Concilio.*

§. I. ORDINE genericamente considerato significa disposizione di cose superiori, e inferiori fra di loro in tal maniera congiunte, che l'una all' altra si riferisce. Prendesi ancora per un certo stato dell'uomo, quale si è con altri molti commune: come per E. nell' umana società il grado Ecclesiastico, Nobile, e Plebeo ordini volgarmente si appellano. Finalmente indica azione, per mezzo della quale alcuno fra i ministri della Chiesa si ascrive. Questa, di cui noi intendiamo parlare, dagli antichi latini estensione dicevasi delle mani, corrispondente al vocabolo *Chirotonia* con il quale i Greci sogliono addimandarla. Nè inadequato deesi giudicare un tal nome, imperciocchè nei primordiali secoli della Chiesa facevasi l' elezione degl' individui, che ascriver do-

vevansi al Clero dal popolo, quale stendendo le mani, indicava quale era fra tutti gli altri l'eletto. (1) E poichè questo è stato sempre ed è di presente il rito, con cui si fa la sacra ordinazione, però da latini attuali *imposizione delle mani* eziandio la medesima convenientemente si dice. (2)

§. II. L'Ordine adunque sacro, che forma lo scopo nostro, si è quello che ai ministri della Chiesa assegna il proprio suo luogo, per cui niuno cangia la sua situazione per occuparne l'altrui: per la sacra ordinazione i sudditi ubbidiscono ai superiori: le mistiche pecorelle alla voce assoggettansi del Pastore: i fedeli alla dottrina si sottomettono dei Dottori. Quindi una lunga serie ne segue di Ministri inferiori, altri dei quali alla mondezza del Tempio son destinati, altri a serrare e disserrarne le porte, altri a permettere ai degni l'ingresso, ed a rigettarne gl'inde-

---

(1) Zonara nel primo Can. Apost. ivi .... *Conveniebat ipsa turba, et alii quidem hunc, alii vero delegebant illum: quatenus autem plurium suffragium vinceret, eligentes, ferunt, solitos extendere manus, et per manus ita porrectas numerabantur qui hunc vel illum elegissent.*

(2) L'Apost. a Timot. 1. *Admoneo te, ut resuscites gratiam Dei, quae est in te per impositionem manuum mearum.*

gni, altri finalmente a leggere pubblicamente le divine scritture. Da queste generali premesse ne nasce la teologica definizione di esso „ esser cioè l'Ordine un „ Sacramento della nuova legge istituito „ da Gesù Cristo, per mezzo di cui si „ conferisce al Cherico la grazia, e la „ spiritual potestà di consacrare l'Eucaristia, di inservire al Consacrante, e „ di esercitare gli altri incarichi e fun- „ zioni ecclesiastiche. „

§. III. Che la sacra Ordinazione sia veramente e propriamente sacramento della legge evangelica, niuno fra i Cattolici ardisce di dubitarne, essendo che in esso concorre la ceremonia sensibile, la produzione della grazia, l'istituzione divina, (1) come ben dichiararono i Padri del

---

(1) Dal solo capo XX. di s. Giovanni si rileva una tal verità. Dopo aver detto G. C. ai Discepoli che nella guisa istessa che il Padre aveva lui mandato nel mondo, così egli spediva loro, prosegue il sacro testo: *Haec cum dixisset, insufflavit, et dixit eis: accipite Spiritum Sanctum, quorum etc.* nelle quali parole si rilevano le tre cose, ed i necessarj requisiti per formare un Sacramento. Nel ragionamento che fa Cristo agli Apostoli vi è l' istituzione: nella insufflazione fatta sopra di essi, vi è l'azione esteriore: nel dono del Santo Spirito, vi è la communicazione della grazia. Ma poichè su di ciò non vi è fra i Cattolici controversia, non ci estenderemo viemaggiormente, ed indicheremo soltanto al Letto-

Tridentino: „ Cum Scripturae testimonio,
„ Apostolica traditione, et Patrum una-
„ nimi consensu perspicuum sit per sacram
„ Ordinationem, quae verbis, et signis
„ exterioribus perficitur gratiam conferri,
„ dubitari nemo debet Ordinem esse ve-
„ re et proprie unum ex septem s. Eccle-
„ siae sacramentum: „ (1) dunque atten-
der non si debbono gli eretici spumanti
veleno contro il Sacramento dell' Ordine.

§. IV. E quì già in altro luogo notam-

---

re, che qualora desideri prove più estese potrà ri-
levarle da varj testi della scrittura e particolarmen-
te della 1. Epistola a Timoteo, e dalla tradizione
dei Padri. A tale oggetto vedasi s. Ambrogio *lib.
de dignitate sacerdotali cap.* 5., s. Girolamo *in Dia-
logo contra Luciferianos*, ove paragona l' ordinazione
al Battesimo, s. Agostino lib. 2 *contra Parmenianum
cap.* 13, Innocenzio Papa 1. Epistol. 18. *Ad Ale-
xandrum Episcopum Antiochenum*, Leone Magno E-
pis. 81. *Ad Dioscorum Alexandrinum* et Epis. 87.
Ad Episcop. Mauritaniae c. 1. finalmente per om-
metterne gli altri Anastasio II. nella Epist. *Ad Ana-
stasium Imperatorem cap.* 2. Oltre ai lodati Pontefi-
ci e Padri debbono aggiungersi tutti gli Antichi Pon-
tificali dei latini, e le vetuste Eucologie dei greci,
nei quali si fa menzione tanto dei riti, con i quali
si fà la sacra ordinazione, tanto della grazia che
per mezzo di questi riti medesimi si produce nell'
ordinando. Dunque nuova non fu la dottrina del
Tridentino allorchè anatematizzò coloro, che ardi-
scono negare essere l' ordine sacro sacramento della
nuova legge.

(1) Sess. 23. cap. 3.

mo che fra gli Eterodossi Lutero fu il primo nel suo pestifero libro *de captivitate Babylonica*, a dirigere le proprie armi contro l'Ordine sacro, negando essere il medesimo un Sacramento della nuova legge Quivi egli sfacciatamente pone a pareggio gli ordinati con il rimanente dei fedeli, aggiungendo di più che la loro elezione, eseguita ancora per mezzo dei Laici, dona loro il diritto di esercitare gli uffizj tutti di quelli, che Vescovi, Sacerdoti, e Diaconi sono per noi nominati. Conclude finalmente che revocando il popolo l'elezione farebbero gli ordinati ritorno, senza privilegio alcuno allo stato Laicale. A Lutero si unisce Illirico nel capo undecimo della Confessione Antuerpiense, e Antonio de Dominis nel libro della Repubblica Cristiana. (1)

§. V. Vomitò pure Calvino nel XVI. secolo, tre lustri circa dopo Lutero delle non meno ereticali bestemmie, dichiarando nelle sue istituzioni, che sembrali potersi l'ordinazione sacra annoverare fra i sacramenti, e che intanto egli non nomina che il Battesimo e l'Eucaristia, in quanto che questi sono a tutti communi, e frattanto annienta qualunque culto e-

(1) lib. 2. de Repub. Christi. cap. 14.

steriore, niega il capo visibile della Chiesa, i Vescovi, i Sacerdoti, le benedizioni, e qualsivoglia altra ecclesiastica ceremonia. (1) Tali Eretici sono stati vittoriosamente da infiniti scolastici confutati, onde a noi serva soltanto la prova irrefragabile del Tridentino che con la spada acutissima delle Censure trafigge chiunque ardisce negare l'esistenza di un tal Sacramento. „ Si quis dixerit Ordinem,
„ sive sacram ordinationem; non esse vere et proprie Sacramentum a Christo Do-
„ mino institutum, vel esse figmentum
„ quoddam humanum excogitatum a vi-
„ ris rerum Ecclesiasticarum imperitis, aut
„ esse tantum ritum quemdam eligendi mi-
„ nistros Verbi Dei, et Sacramentorum,
„ anathema sit. (2)

(1) Institut. lib. IV.
(2) loc. cit. can. 3.

SEZIONE II.

Del Ministro, da cui possono riceversi gli Ordini.

§. VI. Fino dai primi secoli della Chiesa tanto presso i latini, che i greci si è riconosciuto maisempre che l' uffizio di conferire il Sacramento dell' Ordine è assolutamente proprio, e ad altri non si appartiene che ai Vescovi. Le scritture in primo luogo ce ne presentan le prove, imperciocchè in esse leggiamo, dopo la consacrazione degli Apostoli fatta da Cristo, che da loro stessi ordinati furono i sette Diaconi eletti nel secondo Concilio di Gerosolima per l' imposizion delle mani: che Paolo oltre all' avere ordinato Timoteo,

ordinò (il che fece egualmente s. Barnaba) molti Sacerdoti ascritti al servizio di varie Chiese. (1) Secondariamente ce lo dimostra la tradizione costante dei Padri, fra i quali nomineremo il Grisostomo, da cui si conferma essere nel solo Vescovo la potestà di ordinare: (2) s. Girolamo, quale esclude i semplici Preti da tale uffizio: (3) Eugenio IV., che dichiara essere il solo Vescovo ministro dell'Ordine: (4) Il Tridentino, che pronunzia gli Anatemi contro coloro, che osano dire non essere i Vescovi superiori ai Preti, e che in loro la potestà non si trovi di conferire i Sacramenti della Confermazione, e dell'Ordine. (5) In terzo luogo la ragione mede-

---

(1) 1. Ad Timoth.

(2) *Sola Ordinatione superiores illi sunt*: (cioè i Vescovi) *atque hoc tantum plusquam Presbyteri haberi videntur*. Hom. XI. in Epist. ad Tim.

(3) *Quid facit Episcopus, excepta ordinatione, quod Presbyter non faciat*. *Ad Evagium* Epis. 85.

(4) In Instruct pro Armenis. ibi = *Ordinarius Minister hujus Sacramenti est Episcopus*.

(5) Sess. 22. cap 4 de Ordin., ibi .... *vel non habere potestatem confirmandi, et ordinandi*. Molto più potrebbe aggiungersi su tal proposito; serva solamente riferire ciò che dichiararono il primo, ed il secondo Canone di quelli attribuiti agli Apostoli, quali abbracciano la disciplina osservata in Oriente nei primi tre secoli della Chiesa: in essi così si legge: *Episcopus a duobus, vel tribus Episcopis Ordi-*

sima ne persuade, perciocchè per sicuro principio *nemo dat, quod non habet*: ma il semplice Prete non ha nella sua ordinazione ricevuta tal potestà, nè la pienezza del sacerdozio, quale è solamente ai Vescovi concessa, dunque non esso, ma il solo Vescovo può ad altri communicarlo. (1)

§. VII. Sebbene i soli Vescovi sieno ministri proprj dell'Ordine, nulladimeno, giusta la disposizione del Tridentino, non è permesso ai medesimi ordinare i sudditi altrui, sotto pena della sospensione dalla collazione degli ordini per il corso di un'anno, e per i suscipienti dalla esecuzione di essi, fintanto che al loro ordinario sembrerà conveniente. (2) Non in dis-

---

netur. Presbyter ab uno solo Episcopo ordinetur, et Diaconus, et reliqui Clerici. Può anche vedersi nel IV. secolo la 2. Apologia di s. Atanasio al Sinodo di Alessandria sotto Osio nell'anno 319. nella quale con maggior chiarezza viene ciò dimostrato.

(1) Oltre ai Cardinali Preti come si è indicato nel primo volume, ed agli Abbati, anche un semplice Sacerdote per delegazione del Sommo Pontefice può conferire la prima Tonsura, e gli Ordini minori.

(2) Sess. 23. cap. 8. ibi „ *Unusquisque autem a proprio Episcopo ordinetur: si secus fiat ordinarius a collactione ordinum per annum, et ordinatus a susceptorum ordinum executione, quamdiu proprio Ordinario videbitur expedire sic suspensus*.

simil guisa, anzi con più rigore era stato già anticamente decretato dal Sinodo di Nicea, perciocchè dopo avere ai Preti, ed ai Diaconi altamente inibito il regresso dalle loro Chiese senza un' espressa licenza del proprio Prelato, soggiunge al canone sesto decimo. „ Si quis autem ad „ alium (Episcopum) pertinentem audaciter invadere, et in sua Ecclesia ordinare tentaverit, non consentiente Episcopo, a quo discessit is, qui regulae „ mancipatur; ordinatio hujusmodi irrita „ comprobetur. „ Uniforme a questo è il decreto dei Padri del Concilio Cartaginese, (1) dell'altro sinodo Arausicano I. (2) del Sardicense, (3) e di quello di Aquisgrana. (4)

§ VIII. Giusta l' antica disciplina dai

---

(1) Can. 21. ibi „ Ut alienum Clericum, nisi concedente ejus Episcopo, nemo audeat vel retinere, „ vel promovere in Ecclesia sibi credita. „

(2) Can. 8., ibi „ Si quis alibi consistentem Clericum ordinandum putaverit, prius definiat ut cum „ ipso habitet, sic quoque non sine consultatione Episcopi, cum quo ante habitavit, eum qui forte tasse non sine causa diu ab alio ordinatus non est „ ordinare praesumat.

(3) Vedi Van Espen loc. cit. de Sacram. Ordinis pag. 253. num. V.

(4) Con. Aquisgran habitum anno 789. ibi..... *sancitum est ne Episcopus alterius Clericum ad se non sollicitet, nec ordinet.*

Padri non ammettevansi i titoli di origine e di domicilio. Tosto che alcuno era del nome di Cherico decorato, avvinto a quella Chiesa consideravasi (avvenga che nello stato laicale appartenesse ad altra Diocesi) (1) con perpetuo legame,

---

(1) Fu un tempo ai laici permesso senza l'assenso del Vescovo Diocesano ricevere la sacra ordinazione da qualunque altro Vescovo Cattolico. Ciò vien dimostrato da tutti i Canoni formati nei primi X. secoli, nei quali si parla dei soli Cherici *costituiti in minoribus*, e mai dei Laici. Quindi è appunto, che s. Agostino alludendo al già riportato Canone 21. de Conc. III. di Cartagine, dice nella sua Epistola 235 *Recense concilium ibi invenies de solis Clericis esse statutum, non etiam de LAICIS etc hinc institutum est, ut clericum alienum nemo suscipiat*. Oltre al non far di questi menzione nè meno Leone il grande nella sua Epistola 84., resta ciò comprovato dal fatto, imperciocchè Origene oriundo di Alessandria in Palestina fu ascritto fra i Cherici e consacrato Prete da i due Vescovi di Cesarea, e di Gerosolima Teotisto ed Alessandro: s. Girolamo dopo aver percorso le contrade di Aquileja, di Tracia, di Ponto, di Bitinia, della Galazia, e di Cappadocia fu ordinato da Paolino Vescovo di Antiochia, sebbene nato fosse in Stridona città dell'antica Pannonia, e fosse battezzato in Roma, ed anzi accettò l'ordine del Presbiterato a condizione di non essere ascritto a veruna Chiesa in particolare: s. Agostino nato a Tagaste egualmente senza dimissoria fu ordinato Sacerdote da Valerio Vescovo d'Ippona, e creato suo Coadiutore: si aggiunge a questi l'ordinazione del B. Martino nato in Pannonia, battezzato in Ambiano, e senza ricerca nè di Pa-

nè poteva esser da questo disciolto, se non che dalla esplicita volontà del Vescovo ordinante. Quindi è, che una somma discrepanza ritrovasi fra la disciplina, che vigeva anteriormente al Secolo X da quella dei secoli posteriori: imperciocchè la prima riconosceva un solo Vescovo, dal quale aveva il Cherico l'ordinazion ricevuta: la seconda oltre al benefizio ed all'origine, fino dal secolo XIII. per addizione di Bonifazio VIII. riconosce ancora il terzo titolo del domicilio: (1) finalmente il quarto della triennale familiarità con il Vescovo.

§. IX. Quattro dunque, come si è detto sono i titoli per i quali i Vescovi possono senza incorrere in veruna pena promuovere alla sacra ordinazione indipendentemente i sudditi altrui. 1. Per ragione di *origine* dell'ordinando, o del di lui genitore nel caso che egli accidentalmente sia nato o per causa di viaggio, o per motivo di uffizio in estranea diocesi: non si attende però l'origine della ma-

---

tria ne del luogo della spirituale rigenerazione, insignito del Chericato da Ilario Pittaviense.

(1) In Sexto de tempore ordin. ibi .... *Superior intelligitur Episcopus, de cujus Dioecesi Beneficium obtinet ecclesiasticum, seu habet, licet alibi natus fuerit, domicilium in eadem.*

dre, quando non si trattasse di prole illegittima. (1) 2. Per ragione di vero *Domicilio* quale dir non si potrebbe contratto con la sola dimora di un' intiero decennio, quando unito non vi fosse il pensiero costante di permanenza. (2) 3. Per ragione di *Benefizio* conseguito e pacificamente posseduto; avvertendo peraltro, che il medesimo, detratti gli oneri, sia di persestesso sufficiente al congruo mantenimento del Cherico benefiziato giusta la tassa sinodale, od in mancanza di questa, secondo la consuetudine della diocesi, o della provincia, tolta ogni facoltà di potere riparare alla deficienza coll'aggiunta anche di pingue patrimonio; (3)

---

(1) Innocenzio XII nella sua Costituzione, che cominc. *Speculatores Domus Israel* 4. Novemb. 1694. press: Luc. Ferrar. verb. *Ordo* ar. 3. num. 11.

(2) Innocenz loc. cit.

(3) E' d'uopo qui riportare, onde fra le diverse opinioni potersi attenere a quella più certa il §. VIII. della prefata Costituzione espresso nei termini seguenti. ,, Licet vero Clericus ratione cujusvis ,, Beneficii in aliena Dioecesi obtenti subjici dicatur ,, jurisdictioni illius Episcopi, in cujus Dioecesi Be- ,, neficium hujusmodi situm est, eam tamen de cete- ,, ro hac in re inconcusse servari volumus Regulam, ,, ut nemo ejusmodi subjectionem ad effectum susci- ,, piendi Ordines acquivere censeatur, nisi beneficium ,, praedictum ejus sit redditus, ut ad congruam vi- ,, tae sustentationem, sive juxta Taxam synodalem; ,, sive ea deficiente, juxta morem Religionis pro pro-

Finalmente per ragione di *triennale familiarità e servizio* prestato al Vescovo non suo. Per la verificazione di questo titolo richiedesi, che per tre anni continui e completi l'ordinando abbia dimorato con esso, ed a di lui spese sia stato alimentato come commensale domestico: E' d'uopo inoltre che il Vescovo istesso entro al termine di un Mese, seguita l'ordinazione conferisca all'ordinato il benefizio ancorche data gli avesse la semplice tonsura. (1)

§. X. Debbono essere i regolari ordinati dal Vescovo di quella diocesi, nella quale esiste il loro Convento. (2) che se

---

„ movendis ad sacros Ordines, detractis oneribus per „ se sufficiat; illudque ab ordinando pacifice possi„ deatur, sublata quacumque facultate supplendi, „ quod deficeret fructibus ejusdem Beneficii, cum „ adjectione patrimonii etiam pinguis, quod ipse Or„ dinandus in eadem, seu alia quavis Dioecesi obti„ neret: ac Episcopus sic ordinans, tam de testimo„ nialibus licteris, quam de redditu Beneficii hu„ jusmodi expressam in consueta collatorum ordinum „ attestatione mentionem facere debebit. „

(1) §. 12. della indicata Costituzione. Sono da tal privilegio esclusi i Vescovi Titolari.

(2) Benedetto XIV. nella sua Costituzione, che comin. *Impositis nobis* tom. 2. del suo Bollario pag. 159. ediz. venez. §. *Demum*. Restano eccettuati que' Regolari, ai quali dopo il Tridentino dalla Sede Apostolica fu nominatamente e direttamente concesso il privilegio di ricevere gli ordini da qualunque

questo assente si ritrovasse, o per qualunque motivo non tenesse ordinazione, in tal caso i loro Prelati in vigore dei privilegi singolari ottenuti e confermati da varj sommi Pontefici, (1) possono dirigerli senza eccettuazione a qualunque dei Vescovi Cattolici, purchè nelle loro lettere dimissoriali sieno da loro stessi inseriti gl' indicati motivi coll' attestazione autentica del Vicario Generale, o del Cancelliere o del Segretario dell' Ordinario medesimo. (2) Ella è cosa questa cosí necessaria, in guisa che quel Vescovo, al quale si presentano gli Esteri iniziandi, contento della semplice dimissoria prima della legalizzazione indicata, conferisse ai medesimi gli ordini, incorrerebbe nelle pene canoniche comminate contro quello, che senza annuenza all' ordinazione ammette il suddito altrui. (3)

§. XI. Non solo mortalmente delinquono quei superiori Regolari, che contro il decreto di Clemente XIII. con industria

---

Vescovo cattolico, come fu accordato ai Religiosi della Congreg di s. Gio. Evangelista nel Portogallo: ai Min. Osserv esistenti nell' Indiane regioni Occidentali; ed un tempo ai Gesuiti da Gregorio XIII. con sua Cost 7. che com. *Pium et Utile*.

(1) Clem. VIII., Inn. XIII, Bened. XIII.

(2) Bened. XIV in cit. Cons § *Praeterea*.

(3) Bened. XIV. *Cons. cit.* §. *Porro*.

e malizia trasferiscono i loro sudditi, onde sieno ordinati, da una Diocesi all'altra, ma di più incorrono *ipso facto* nelle pene dal decreto istesso, e da quello di Benedetto XIV. stabilite contro dei trasgressori, cioè dell'ammissione dei proprj uffizj, e dignità respettive, come pure della voce attiva e passiva: l'ordinato nella pena di sospensione, e l'ordinante in quelle già di sopra indicate. (1) Sono a queste egualmente soggetti tutti quei Prelati inferiori, che godono il privilegio di conferire ai loro sudditi la prima Tonsura, e gli ordini minori, subito che osino turbare in tal guisa l'altrui giurisdizione. (2)

---

(1) Ibidem.
(2) Innoc. XII. in dic. Cons. *Speculatore*.

SEZIONE III.

Della potestà di rilasciare le Lettere Dimissoriali, delle cautele che deggiono usarsi in tali circostanze in ordine alla probità ed alla Dottrina.

§. 12. *A tutti indistintamente può rilasciarle il Sommo Pontefice. I Vescovi legittimamente impediti. Il Capitolo Cattedrale in tempo di sede vacante. Con quali distinzioni.*

13. *Quando ciò possa farsi dal Vicario generale. Permesso non è agli Abati Regolari riguardo ai sudditi secolari.*

14 *Con quali cautele debba il Vescovo rilasciarle.*

15. *Dee assicurarsi della integrità dei costumi. Rigore dei Canoni.*

16. *Quando e per quali cagioni fu dal Tridentino mitigato, sebbene non abolito.*

17. *Indagini necessarie in ordine alla dottrina indispensabile nei ministri del Santuario.*

18. *Disposizioni della Legge Canonica.*

19. *Su di che particolarmente debba raggirarsi l' esame.*

§. XII. Nel solo sommo Pontefice la pienissima potestà si ritrova di rilasciare indistintamente ai Cristiani tutte le Lettere Dimissoriali per essere ammessi alla sacra ordinazione o generali per tutti gli ordini, o particolari per uno soltanto determinato, dirigendole a qualunque dei

Vescovi dell'Orbe cattolico. (1) Non meno per diritto ordinario ai Vescovi istessi (quando si trovino legittimamente impediti) è lecito concederle ai sudditi proprj, o tali essi sieno per ragione di origine, o tali addivenuti per motivo di domicilio, o di benefizio, o di triennale familiarità. (2) In tempo di sede vacante anche nel capitolo cattedrale per speciale indulto Apostolico, avanti l'elezione del Vicario capitolare, e quindi nel medesimo una facoltà simile si ritrova, (3) col-

---

(1) Le Dimissorie presso gli antichi si prendevano in un senso diverso. Essendo come si è detto i Cherici per mezzo della ordinazione legati al servizio di una data Chiesa non si potevano da questa disciogliere senza il consenso del Vescovo. Quindi è che chiunque bramava al servizio passare di un'altra Chiesa, chiedeva al Vescovo la dimissione perpetua. Se esso acconsentiva spedivasi la lettera, nella quale indicavasi, che il supplicante era dal Vincolo disciolto, per cedersi ad altro Ordinario in cui veniva trasferito su di quell'individuo un'intiero dominio. Ora questa lettera dicevasi *Dimissoria* dal verbo *dimettere*.

(2) Il Cherico costituito *in minoribus* dal Vescovo nella di cui diocesi ha avuta l'origine, o ha acquistato il Domicilio, può esser promosso dall'altro ove ha conseguito il benefizio, purchè abbia del primo la testimoniale *de vita et moribus*.

(3) Ex Cap 8 de offici: Archid. Questo privilegio, che era assai per l'avanti più esteso, fu alquanto ristretto dal Tridentino con decreto emanato

la distinzione però (come già fatto abbiamo nel Titolo IV. del primo libro) che *infra annum a die vacationis*, accordar le può solamente a coloro, che per titolo di benefizio già conseguito, o da conseguirsi per diritto, o per nomina, astretti sono al ricevimento degli ordini, non così agli altri privi di detto titolo, fintanto che non è l'anno intieramente completo. (1) Possono ben-i entro il decorso di esso spedir quelle Lettere che già nominate furono dal Vescovo defonto, perciocchè le concessioni graziose durevoli sono fintanto che o son revocate dal concedente, o dal di lui successore. (2)

§. XIII. Che se ai Vicarj capitolari è un tal privilegio concesso fino al giorno della conferma del nuovo Vescovo, non è al Vicario generale accordato, menochè nella circostanza o di averne avuta dall' ordinario medesimo una special commissione, o della di lui assenza in parte remota dalla Diocesi, che tale si giudica la distanza dai di lei confini di 20. miglia

---

sotto Paolo III. sess. 7. cap. 10 de reform. Vedi Van Espen p 1. tit. 9. c. 2 I Eccles. univ.

(1) *Ex Trident. et s. Congregat.*

(2) Cap. *Gratiose de Rescriptis in Sexto*, ibi *Quia sedes ipsa non moritur, gratia durabit perpetuo, nisi a successore fuerit revocata.*

italiane. (1) Nè meno gli Abbati regolari possono di questo godere in ordine ai loro sudditi secolari, ancorchè il loro territorio separato sia, ed intieramente disgiunto da qualunque Diocesi con il clero e col popolo, su del quale esercitino *pleno jure* la giurisdizione quasi Episcopale, essendo perciò, che riguarda l'ordinazione assoluto diritto del Vescovo più vicino. (2)

§. XIV. Avendo fin qui notato in chi risieda la potestà di spedire le Lettere Dimissoriali, è di mestieri adesso osservare con quali cautele debbansi dai Vescovi rilasciare. I Padri del Tridentino dopo aver dimostrato il vivo loro desio, che gli ordinarj, quando impediti da qualche infermità gravemente non sieno, di per se stessi conferiscano ai proprj sudditi gli ordini: *Episcopi per semetipsos ordines*

---

(1) Ex Cap. *Cum nullus* 3. de Temp. Ordinat. 126.

(2) Ex Benedic. XIV. Synod. Dioeces. lib. 2. c. 11. 12. 14. et 15. Anche rispetto ai loro sudditi regolari, non volendo conferirli di per se stessi la tonsura e gli ordini minori, non possono gli Abati dirigere le loro dimissorie ad altro Prelato simile, ma debbono per disposizione canonica direttamente inviarle al Vescovo Diocesano. Vedasi Luc. Ferr. alla parola *Abbas* num. 24. fino al 31. inclusive, ove oltre al Decreto del Tridentino, viene *Ad litteram* riportato quello della s. Congregazione dei Riti.

conferant: soggiungono, che nel caso d' impotenza non trascurino di sperimentare, e di accuratamente esaminare gli ordinandi prima, che ad altro Vescovo sieno da loro diretti: *quod si aegritudine fuerint impediti, subditos suos non aliter quam probatos et examinatos ad alium Episcopum ordinandos dimittat*. (1) Due cose quivi il Concilio prende particolarmente di mira; la probità del costume: la dottrina opportuna.

§. XV. Egli è dunque d'uopo che il Vescovo innanzi che rilasci le Dimissorie si assicuri dell' integrità dei costumi dei proprj suoi sudditi, imperciocchè come dice il Concil. Lateranense IV. *satius maxime in ordinatione Sacerdotum paucos bonos, quam multos malos habere ministros: quia si caecus caecum duxerit, ambo in foveam dilabuntur*. (2) Di quale importanza sia tale indagine agevolmente rilevasi quando agli antichi Canoni si rivolghino per un istante gli sguardi. Essi qualunque delitto grave, eziandio occultamente commesso dopo l' innocenza Battesimale, lo ammettevano come impedimento insormontabile per essere pro-

(1) Sess. 23 de refor. c. 3.
(2) Can. 27. sono queste parole d' Innoc. III.

mossi alla sacra ordinazione. *Si adversus fidelem*, dice il Can. 60, che chiamasi degli Apostoli, *aliqua accusatio intendatur vel fornicationis, vel adulterii, vel alicujus alias prohibitae actionis. et convictus fuerit, ad Clerum ne provehatur:* il Niceno I deponeva tutti i Preti ed i Cherici, che essendo caduti dopo il Battesimo, si avanzarono a ricevere gli ordini: (1) l' Eleberitano definì nella stessa guisa nel Canone trigesimo; (2) al quale uniformasi il diciannovesimo del Sinodo IV. di Tolosa. (3) Anzi tanto in oriente, che in occidente esclusi venivano eziandio quelli, che fatto avevano la pubblica penitenza per volontà loro, e non per demerito. mercecchè questa supponeva il delitto. *Ex poenitentibus*, dice il Concilio Cartaginese, *quamvis sit bonus, clericus non ordinetur* (4).

---

(1) *Quicumque de lapsis ad Ordinem Cleri promoti sunt per ignorantiam, hoc ecclesiasticae non praejudicat regulae: cogniti namque deponuntur*. Can. 9.

(2) *Subdiaconorum eum ordinari non debere, qui in adolescentia sua fuerit maechatus . . . Si aliqui autem sunt in praeteritum ordinati, amoveantur*. Can. 30.

(3) Per non estenderci di troppo si ommette l' indicato canone, nel quale in sostanza si enumerano i delitti, per i quali i Cherici esclusi sono dagli ordini.

(4) Con. Carth. can. 68. Vedasi l' Epistola 1. di Siricio cap. 14.

§. XVI. Che se nel X secolo si mitigò alquanto un sì austero rigore alla sacra ordinazione ammettendosi eziandio coloro, che stati erano penitenti notorj, (1) fu semplicemente per singolare dispensa, e non per abolizione dell'impedimento ecclesiastico quale non prima del XVI. secolo, per le urgenti pubbliche necessità della Chiesa (non mai per le private querele) tolto fu dal Sinodo Tridentino. A questo nulla ostante restò sempre a cuore, che quelli i quali ascriver volevansi fra gl'incliti di Sionne, rendessero prima a Dio la più rigorosa sodisfazione per i passati trascorsi, e saggi dassero al mondo di nuova vita e d'integrità di costumi. (2) Lungi adunque dal credere esser lecito nella urgente necessità di provvedere alle Chiese colla sacrilega promozione di Cherici indegni; *quia*, scrisse Gelasio I. *convenientia Ecclesiae ministeria reparanda sunt non inconvenientibus meritis ingerenda .... ne per occasionem supplendae penuriae Clericalis, vitia potius di-*

---

(1) Si consulti l'Epistol. 225 d'Ivone Ves. di Chartres, e l'altra di s. Anselm. V. di Conterbuy, dalla sostanza delle quali conchiude Graziano dist. 1. *Quorum autem peccata occulta sunt et satisfatione secreta secundum sacerdotis edictum purgata, in propriis ordinibus remanere possunt.*

(2) Sess. 24. cap. 6.

vinis cultibus intulisse, non legittimae familiae Domini putemur procurasse compendia. Imperciocchè siccome dice s. Leone scrivendo ai Vescovi Affricani, e riprendendo la loro facilità di ordinare gli indegni: *non est hoc consulere populis, sed nocere, nec praestare regimen; sed augere discrimen. Integritas enim Praesidentium salus est subditorum* (1).

§. XVII. Che se pria di ammettere i Cherici alla sacra ordinazione richiedonsi le indagini più scrupolose per ciò che riguarda la probità della vita, non meno

---

(1) Epist. 1. alias 87. Sebbene Natale Alessandro dietro l' esempio di s. Ambrogio, quale dall' esterno più fiate seppe penetrare nel cuore dei Cherici; far di essi presagi funesti, che quindi si verificarono, prenda motivo di ammonire gli esaminatori dei Vescovi, onde non ommettino la più attenta riflessione su i movimenti degli ordinandi, sul gesto, sul passo, sulla maniera di parlare, nulla dimeno non è questo bastante a fare un retto giudizio, poichè l' aspetto può soventemente deludere: in guisa che lo stesso Dio ammonì Samuele di non ungere in Re d' Isdraello il primogenito di Isai, dicendo ad esso: *ne respicias vultum ejus, neque altitudinem staturae ejus, quoniam abjeci eum, nec juxta intuitum ejus ego judico: homo enim videt ea, quae parent, Dominus autem intuetur cor.* 1. Reg. 16. 7. Onde fa d' uopo esplorare, non i delineamenti naturali (quali indicano molto, peraltro ai soli fisonomisti spregiudicati) ma gl' indizj esterni di quei vizj, che stanno nascosti entro i penetrali del cuore.

ve ne abbisognano rispetto a quella dottrina, che non può essere necessariamente disgiunta dai ministri del Santuario. Non sono essi i giudici assoluti nel popolo? *Si difficile, et ambiguum apud te judicium esse perspexeris.... venies ad sacerdotes Liviticì generis*. (1) Non sono i custodi della scienza, i depositarj della legge? *Labia Sacerdotis custodiunt scientiam, et legem ex ore ejus requirent*. (2) Nei Cherici dunque è necessaria la scienza, (3) come chiaramente raccogliesi dai Concilij, (4) dalla tradizione

---

(1) Deuteronom. 17.

(2) Malach. 2.

(3) Questa essenzialissima dote per ordin di Dio fu adombrata in quelle due parole *Urim e Thummim*, cioè *Doctrina et veritas*, che unite stavano al Razionale del sommo Pontefice degli Ebrei, sulle quali in questa guisa parla il Dot. s. Girolamo: *Idcirco in Sacerdotis pectore Rationale est, et in Rationali doctrina et veritas ponitur, ut discamus sacerdotem doctum esse debere, et Praeconem Dominicae veritatis*. Hjeron in cap. Malach.

(4) Così si esprime il Concil. Toletano IV. riportato da Graziano al cap. 36. „ Ignorantia Mater „ cunctorum errorum, maxime in Sacerdotib. Dei „ vitanda est, qui docendi in populis officium susce- „ perunt „. Il Concil. di Chalos (Cabillonense) II. „ Decernimus juxta sanctarum scripturarum Doctri- „ nam, ut Episcopi, et similiter (servata proportione) „ alii ordines Ecclesiastici assidui sint in lectione, „ et scrutentur Mysteria verborum Dei, quibus in

dei Padri, (1) e finalmente dagli uffizj medesimi che a loro si attribuiscono dalle scritture di pastori di popoli, di giudici delle anime, di medici, di osservatori, di legati finalmente di G. Cristo. (2)

§. XVIII. Accresce a tutto questo vigore la stessa Legge Canonica, quale altamente prescrive non potersi all'ordinazione promuovere gl'illitterati dichiarandoli, come altrove si è detto, irregolari, su dei quali luogo non ha la Pontificia dispen-

---

„ Ecclesia doctrinae fulgore splendeant, et verbo„ rum Dei alimentis animas sibi subditas satiare non „ cessent „. Quello di Aquisgrana al can. 20 parla in questa guisa: „ Tam doctrina, quam vita cla„ rere debet Ecclesiasticus Doctor: nam doctrina si„ ne vita arrogantem facit; vita sine doctrina inu„ tilem reddit. „ Finalmente il Tridentino alla sess. 23 comanda, che ordinati sieno soltanto quelli, nei quali si ritrova la scienza:, ad docendum Populum „ ea quae scire omnibus necessarium est ad salutem, „ atque ad ministranda Sacramenta diligenti exami„ ne idonei comprobentur. „

(1) I Padri giudicaro inabili ai sacri ordini gl'illitterati, ed essendo stati a questi promossi dall'incuria dei Vescovi, vogliono che sieno sospesi, fintanto che non si rendono ad esercitarli capaci. Così il Conc Roman sotto Eugen. II. presso Antonio Agostino lib 6. tit. 9.

(2) Così il Conc Lateranense Cap. *Utr'usque sexus*. Così presso Graziano *de Poenitentia* dis. 6. Così Ezechielle cap. 33: così finalmente in varj luoghi del nuovo Testamento.

sa: *Nemo*, dice Gelasio Papa presso Graziano, (1) *illitteratos ad Clericatus ordinem promovere praesumat, quia literis carens sacris non potest aptus esse officiis*. Niuno resta da questa escluso. Tutti i Sacerdoti generalmente considerati nella loro ordinazione ascoltano dal Vescovo consacrante le stesse parole: *Sacerdotem oportet offerre, benedicere, praesse . . . . sit doctrina vestra populo Dei spiritualis medicina*. (2) Anche quelli, ai quali non incombe il regime particolare delle anime debbono offrire il sacrifizio incruento: accomodare i costumi alle regole invariabili della scrittura e dei Canoni: difendere la religione cattolica dai morsi venefici degl'increduli: amministrare nel caso urgente il sacramento di penitenza. Ma e come si potrà tutto questo eseguire da coloro, che mancanti sono di scienza?

§. XIX. Concludesi dunque rendersi opportuno, che i Vescovi avanti di promuovere i Cherici alla sacra ordinazione esaminino i medesimi con ogni attenzione sulla dottrina delle scritture, (3) dei Cano-

---

(1) Dist. 36 cap. 1.
(2) Vedasi il Pontificale Romano.
(3) Rilevasi dai sensi dell' Apostolo 1. *ad Timoth.* 3.

ni dei Concilj, (1) su i misteri della religione Cristiana, su i sacramenti e sopra i precetti della morale teologia. (2) Questo scrutinio esser dee più, o men rigoroso secondo i gradi, particolarmente riguardo ai Cherici regolari, ne' quali per disposizione del sinodo Coloniense, mitissimo si richiede, trattandosi di quelli che conducono vita contemplativa spogliati affatto di desiderio di occupar posti luminosi nella ecclesiastica gerarchia essendo in essi come spiega la Glossa, più la bontà necessaria, che la dottrina. (3)

---

(1) Concil. Tolet. V. ibi *Scripturas sanctas et Canones meditentur*. Lo stesso inculca il Concil. III. Turonense sotto Carlo M., ma particolarmente s. Carlo negli atti *Milanes. lib.* 2. *tit. Quae ad Ord. et Exam. pertinent*, il Conc. di Orleans IV. can. 6., quello di Chalos sotto Leone III. can. 37., finalmente il Tridentino sess. 25. de reform. cap. 18. ibi: *Sciant universi sacratissimos Canones ab omnibus, et quoad ejus fieri poterit, indistincte observandos*.

(2) Ex Conc. Trident. ses. 23. de refor. c. 14. Lo stesso insegnò s. Carlo nel Concil. V. di Milano par. 3.

(3) Glossa in can. Legis Epist. 36. caus. 16. qu. 1. ad Verb. *Instrutio*:
= Sufficit Monaco quod tantum bonus vir sit, licet sit illitteratus =

APPENDICE

Giusta la definizione dei Concilj, e particolarmente di quello di Colonia dell'anno 1536. p. 1. cap. 15. tutti i Secolari e Regolari deggiono sottoporsi

SEZIONE IV.

Dell'Età, del Titolo, e degli Interstizj.

§. 20. Il solo Pontefice jure ordinario *può dispensar dall' età. Per singolar privilegio è ciò concesso con limitazione ai Vescovi della Germania. In qual pena incorre l' Ordinante avanti l' età prescritta, in quale l' ordinato.*

21. Diritto dell' ordinato per il servizio prestato alla Chiesa. In verun secolo fu alcuno promosso agli Ordini senza provvisione. Quando non si richiede alcun titolo.

22. Epoca in cui si cominciò a ordinare a Patrimonio. Quanto possa ammettersi dal Vescovo. Nel caso di alienazione quali sieno le opportune cautele.

23. Cosa sieno gl' Interstizj. Furono questi in uso fino dall' età degli Apostoli.

24. Non sempre furono eguali tali intervalli.

25. Quando ne fu temperato il rigore.

26. Determinazione del Tridentino.

27. Quando possa il Vescovo dispensare. A chi si estenda tal facoltà.

28. Per i trasgressori della Legge il Diritto Canonico non stabilisce veruna pena. Essi peccano mortalmente.

Avendo noi a sufficienza nel

---

all' esame: sono eccettuati però quelli che portano la qualifica di pubblico magistero, quando questo riguardi la scienza ecclesiastica, per cui in essi dubitar non si possa l' ignoranza di quell' ordine, che sono per ricevere.

primo nostro libro toccato quanto può riguardare l'età, che in ciascun promovendo gradatamente richiedesi, ed il titolo necessario per essere degli ordini sacri insignito, poco resta d' aggiungere su tal materia. Un breve discorso dunque faremo: 1. riguardo all'età: 2 riguardo al Titolo: 3. riguardo agl' Interstizj.

§. XX. Al solo sommo Pontefice appartiene *jure ordinario* dispensar sull' Età stabilita per il sacro Ordine del Presbiterato, ma per singolar privilegio sul difetto di un'anno soltanto, quando l'urgenza il richieda e l'utilità della Chiesa è ancora concesso agli Arcivescovi e Vescovi della Germania. L'ordinante sciente avanti l'età prescritta dai Canoni, dopo la sentenza del giudice resta dalla collazione degli ordini sospeso, e l'ordinato *ipso facto* dall'esercizio di essi fintanto che dalla s. sede non è stato assoluto (1)

---

(1) Per costituz. di Pio II. che comincia *Cum ex Sacrorum*. Quando tal delinquenza sia occulta può in vigore del Tridentino sess. 24. de refor. c. 6. assolversi dal Vescovo, sotto la clausula solita apporsi dalla S. Penitenzieria: *dummodo de praesenti habeat aetatem*. Se poi il delitto rendesi pubblico resta in forza della legge devoluta la causa alla S. Congr. dei Vescovi e dei Regolari. Card. Petra *tom. 5. comment. ad Constit. Pii* II. *n* 24 Vedi Ferrar. verb. *Ordo* Artic. IV. n. 12. pag. 293.

Quando però in veruna delle parti concorso non siavi dolo e malizia, il secondo soltanto rimane sospeso fintanto che alla conveniente età non è pervenuto In tale spazio di tempo esercitando l'ordine riceuto esente resterebbe dalla irregolarità, ma si renderebbe reo di colpa mortale.

§ XXI. Il diligente servizio, che nei primi X. secoli prestava l'ordinato alla Chiesa dava ad esso il diritto di quell'onesto sostentamento, che ora appelliamo noi benefizio. Negli antichi monumenti non leggiamo essere stato alcuno promosso senza la provvision conveniente. Fà di ciò fede il Canone I. del Concilio di Arles, il capo trigesimo della parte prima del primo Sinodo di Efeso, l'Epistola 86. di Leone magno, l'Epistola di s. Gregorio, (1) finalmente il Concilio di Frankfort del 794. Questa legge ebbe vigore eziandio nei secoli posteriori, come apparisce dal Concilio di Piacenza del 1095., (2) e dall'altro di Clermont dell' anno istesso, (3) ma con qualche modificazio-

(1) Epis. 42. ad Episcop: Siracusanum.

(2) *Con. Placen. ibi . . . . . ut sine Titulo facta ordinatio irrita habeatur.*

(3) Con. Claramont. ibi . . . . *ut omnis Clericus ad eum Titulum ad quem primum est ordinatus, semper ordinetur.* Vedi Iouvenin loc. cit. Dis. 8. de Sacram. rdin. c. III.

ne, perciocchè in quelli, che coartati erano dai Vescovi a ricevere l'ordinazione (come abbiamo notato essere accaduto a s. Girolamo promosso al Sacerdozio da Paolino Vescovo di Antiochia) titolo alcuno non richiedevasi.

§. XXII. Nel XII. secolo ebbe luogo la nuova disciplina di ordinare senza titolo ecclesiastico, ma con quello soltanto di Patrimonio. Fu adottata questa dai Vescovi appoggiati all'autorità dell'Concilio Lateranense III. celebrato sotto Alessandro III. (1) del Concilio di London del 1223., quale venne poi con stabilità confermata dal Tridentino decretando non potersi agli ordini sacri promuovere verun Cherico o senza sufficiente benefizio ecclesiastico, o senza il vero assoluto titolo patrimoniale, (2) quale ammetter si dee o-

(1) I Padri dell' indicato Concilio dopo aver decretato esser tenuto quel Vescovo, che ordinò il Cherico senza titolo, a somministrare del proprio al medesimo il conveniente sostentamento, *donec in aliqua ei Ecclesia convenientia stipendia militiae Clericalis assignet*, soggiungono. *Nisi forte talis qui ordinatur, extiterit, qui de sua, vel paterna haereditate subsidium vitae possit habere*. Questo Decreto è riportato nel Cor Canon. Cap. *Episcopus*: tit. *de praebendis, et de dignitatibus*.

(2) Sess. 21. c. 2. Il titolo fittizio, la convenzione con il Collatore del benefizio di renunzia dopo il ricevimento degli Ordini, o di non percepirne il

gni qualvolta il Vescovo lo giudichi espediente per l' utilità della Chiesa. (1) Allorchè è stato questo accordato, senza una espressa licenza dell' Ordinario non può dal Promosso alienarsi, quando ancora avesse esso conseguito un nuovo benefizio. (2) Nella circostanza di alienazione, pre-

frutto, inducono ipso facto la sospensione, e rendono inabile l' ordinato agli ordini maggiori, ed all' esercizio di quello già ricevuto fintanto che non è stato dispensato dalla S. Sede Apostolica Bened XIV. Inst. Eccl. 26 §. *Pro illis*.

(1) Synod Trident. sess. 21. ibi *Patrimonium vero, vel pensionem obtinentes ordinari posthac non possint, nisi illi, quos Episcopus judicaverit assumendos pro necessitate, vel commoditate Ecclesiarum suarum*. Non solo il Benefizio Ecclesiastico, ed il Patrimonio sono giusti titoli per ricevere gli ordini, ma ove vige la consuetudine come in Germania ed in altre provincie vi è quello eziandio della mensa per il quale o il Principe, o la Commune si obbliga di passare in sussidio al Cherico ordinato il necessario mantenimento, quando o per causa di vecchiezza, o per motivo d' infermità egli addivenga inabile a procacciarselo *Ex cap. 2. 4. et 16. de praebendis etc.*, come pure l' altro della povertà religiosa, con il quale sogliono ordinarsi i professi regolari. *Ex Pontific Rom.*

2) Sebbene giusta la disposizione del Tridentino e d' Innoc. XII. dal Benefizio debbansi detrarre gli oneri delle Messe, per decreto della S. Congregazione vien ciò rilasciato alla coscienza dei Vescovi, anzi essendo l' entrata di esso non sufficiente, può a quel che manca supplirsi con i beni patrimoniali, senza opposizione alla bolla *Speculatores* d' Innocen-

messa l'Episcopale annuenza, deesi nell' istrumento inserire essere stato l'alienante con quel titolo ordinato, di modo che senza una tale dichiarazione l'atto sarebbe invalido del tutto, ed inutile. (1) Passiamo all'Interstizj.

§ XXIII. Gl'Interstizj altro non sono, che un'intervallo di tempo fra l'una e l'altra ordinazione dalla Chiesa prescritto da osservarsi in vigor di precetto egualmente dal Vescovo, che dai Cherici, se pure per una qualche grave e ragionevole causa non v'intervenga la Pontificia dispensa. Egli è così antico l'uso di essi, che non senza ragioni più valide Lodovico Habert ne ripete l'origine dai medesimi Apostoli. (2) Questa legge di fatto, come ben rilevasi dalle due diverse Epistole di s. Cipriano, (3) e dal Concilio Sardicense è stata mai sempre nella Chie-

---

zio, perciocchè ivi il Pontefice tratta soltanto dell' ordinazione degli altrui sudditi. Cosi Bened. XIV. *Synod. Dioeces. lib.* 12. *c.* 9. *n.* 6., *et in Inst. Ecc.* 26. §. *Itaque rejectis*, ove vien riferita la decis. della S. Congreg.

(1) Ex Declarat. Sacr. Congreg. Ciò che si è detto dell'alienazione, accade egualmeute nella permuta dei beni, come può vedersi nell'opera citata *de Synodo Dioecesano*.

(2) De Ordine p. 1. §. *de Interstitiis*.

(3) Epist. 33., et Epist. 39.

sa osservata. I romani Pontefici la corroborarono con i più rigorosi decreti, fra i quali nel secolo IV. Siricio (1), nel V. Zozimo (2) Innocenzio I (3) e Gelasio suo successore. (4) Confermarono lo stesso i Concilj IV. e l'VIII. Ecumenico di Tolosa, il Bracarense, di Orleans, di Arles. Anche i Padri vetusti insisterono per la più esatta osservanza degli Interstizj, volendo i violatori deposti da quei gradi ai quali furono promossi: così decisero Adriano I. (5), Niccolò I. (6) e dietro ad essi Goffredo Vindacinense, (7) Idelberto Cenamatense, (8) finalmente (modificandola alquanto) i Padri del Tridentino ne firmaron la legge, che da quell'epoca ai giorni nostri è stata maisempre invariabilmente osservata. (9)

---

(1) Epis. 1. can. 9.
(2) Epis. 4.
(3) Epis. 4. ad Felicem Nucerianum Epis. cap. 5. ibi: *Ita sane, ut in eos tempora a majoribus constituta serventur.*
(4) Epis. 9.
(5) Epist. *ad Constantinum, et Irenem.*
(6) Epis. 1.
(7) Lib. 4. Epis. 11.
(8) Epis. 9. 12. et 13.
(9) Sess. 23. cap. 11. de refor. Questa savissima legge ha per oggetto l'esperimento degli ordinandi sì riguardo alla vocazione, alla probità dei costumi, come alla scienza ed idoneità per esercitare lodabil-

§. XXIV. Non sempre eguale fu nella Chiesa la disciplina riguardo alla lunghezza di tali intervalli, che il Vescovo Osio col nome appellò d'Interstizj. I piccoli fanciulli che dedicavansi al Tempio si ordinavano lettori avanti, che alla pubertà pervenissero. (1) Quelli che fra i Cheri-

---

mente il loro uffizio. Raccogliesi in primo luogo dalle espressioni di Osio Vescovo uno dei Padri del Sinodo Sardicense: „ Habebit autem uniuscujusque „ ordinis gradus non minimi scilicet temporis longi„ tudinem per quod et fides, et morum probitas, et „ constantia, et moderatio possit cognosci, et ipse „ divino sacerdotio dignus existimatus maximum ho„ norem assequetur. „ Vedi Van-Espen loc. cit. cap. V. pag. 277. n. II., secondariamente dall' Orazione 20. di s Gregorio Nazianzeno, dall' Epistola 110. di Gregorio Magno, da ciò che volle praticare per se medesimo s. Agostino supplicando Valerio Vescovo a volerlo trattenere nel Diaconato fino alla Pasqua ventura, onde rendersi più istruito per il ministero sacerdotale, finalmente dall' Epist. 4 a Rustico di s. Girolamo, ove inculcando l' Interstizio, adduce la ragione: *ne miles antequam Tyro, ne prius Magister sit, quam Discipulus*. Contro i Trasgressori di questa legge con fervido zelo elevò la voce il Nazianzeno dicendo: *Heri sacrilegi, hodie sacerdotes, heri prophani, hodie sacrorum antistites, veteres vitio, pietate rudes ac recentes, discipuli simul et magistri pietatis creantur.*

(1) Era uso antichissimo nella Chiesa chiedere dai genitori ai Vescovi il chericato per i loro teneri figli quali tosto che erano stati contradistinti colla recisione delle chiome e col ministero del Lettorato, venivano posti sotto gli sguardi del Vescovo

ci si ascrivevano nella compiuta adolescenza, fino al trigesimo anno esercitar si dovevano nell' ordine dell' accolitato, e del suddiaconato, quindi un lustro nel diaconato, finalmente un decennio nel presbiterato, dopo il quale era permesso di ascendere alla Cattedra Episcopale. (1) Nel secolo posteriore Zozimo Pontefice ordinò, che cinque anni percorressero dall' Esorcistato al Suddiaconato, 4. di vita irreprensibile al Diaconato, ed altri cinque al Presbiterato.

§ XXV. Compito il X. secolo si temprò alquanto il rigore degli Interstizj. Nel 1199. nel Concilio di Dalmazia al quale presiedè Innocenzio III. per mezzo dei suoi legati Apostolici fu determinato l' intervallo di un' anno fra ciascuno degli ordini sacri: Nel 1237. nel Concilio di London, che nei prossimi 4. tempi promossi fossero al Presbiterato quei diaconi che erano stati eletti Parrochi; finalmente nel 1274. fu definito dal II Sinodo di Lione, che i benefiziati aventi annessa la cura

---

per essere istruiti. *Ex Can.* 14. *Concilii Toletani* II.

(1) Vedasi l' Epistola 1. can. 9. di Siricio Papa. Dal Can. 5. dell' ottavo Sinodo Ecumenico rilevasi che anche in Oriente nello stesso secolo per più anni trattener ciascuno dovevasi negli ordini inferiori, avanti di essere promosso ai maggiori.

delle anime tenuti anzi fossero dentro al-l'anno *de jure* a ricevere l'ordine Sacerdotale. (1)

§. XXVI. Dalle determinazioni dei Sinodi prefati non molto in progresso si allontanò il Tridentino, perciocchè ordinò, primo: che gli ordini minori conferir si dovessero separatamente dopo l'esatto esercizio di ciascuno di essi, se pure per l'utilità della Chiesa sembrato non fosse all'ordinario altrimenti. (2) Secondariamente inibì potersi conferire il suddiaconato avanti che dall'accolitato percorso fosse lo spazio di un'anno. (3) Terzo: che niuno decorato venisse del diaconato senza l'assiduo esercizio per il medesimo spazio nell'ordine antecedente, ed in egual maniera del Sacerdozio. (4)

---

(1) Vedi Iouvenin loc. cit. cap. III pag. 587. n. 5.

(2) Sess 23 cap. XI. de reform. ibi: „ Minores „ ordine per temporum interstitia, nisi aliud Episcopo „ expedire magis videretur, conferantur .... Ac in „ unoquoque munere, juxta praescriptum Episcopi, „ se exerceant, idque in ea cui adscripti erunt Ec- „ clesia ... atque ita de gradu in gradum adscen- „ dant, ut in eis cum aetate vitae meritum, et do- „ ctrina major accrescat.

(3) Ibidem „ Hi vero non nisi post annum a su- „ sceptione postremi gradus minorum ordinum ad „ sacros ordines promoveantur, nisi necessitas, aut „ Ecclesiae utilitas, judicio Episcopi aliud exposcat. „

(4) ibid: „ Promoti ad sacrum subdiaconatus or-

§. XXVII. Può il Vescovo dispensare con tutti i suoi sudditi dagli Interstizj, non così con gli altrui quando espresso non sia nelle lettere dimissoriali. (1) Una tal facoltà di dispensare anche al Vicario generale si estende, al capitolo in tempo di sede vacante, ovvero al Vicario capitolare. (2) Allorchè alcuno dal proprio Vescovo ammesso viene *extra tempus* alla sacra ordinazione, aver si dee per tacitamente dispensato. Riguardo poi ai regolari se tal dispensa appartenga ai Vescovi, ovvero ai loro prelati variano i dottori. Alcuni di essi presso Barbosa dietro alla decisione della sacra congregazione sostengono esser ciò ai regolari inibito, al-

---

„ dinem si per annum saltem in eo non sint versati
„ ad altiorem gradum, nisi aliud Episcopo videatur
„ adscendere non permittantur. „ *Cap.* 13.) E prosegue al cap 14. „ hi sunt qui non modo in Diaco-
„ natu ad minus annum integrum, nisi ob Ecclesiae
„ utilitatem ac necessitatem aliud Episcopo videre-
„ tur, ministraverint. „

(1) Così la sacra Congreg. dei Vesc., Piasec. *in praxi nova Episcop.* p. 1. c. 1. n. 11. pag. 29., Barbos. *de offic. et potes. Episcop.* p. 2. alleg. 18. n. 9. ed altri:

(2) Così la sac Congr. dei Concilj, come riferisce Loreto *In controversiis inter Episc. et Regul.* n. 256. Tengono lo stesso Reiffenstuel, Quaranta, e Barbosa *in cit. alleg.* 18. *num.* 6. *super Trident. sess.* 23. *n.* 7.

tri difendono la sentenza contraria Facilmente però restano conciliate le due diverse opinioni. Fra i diversi regolari istituti dopo la celebrazione del Tridentino, alcuni ve ne ha, ai quali non è stato concesso di ricevere gli ordini sacri fuori del tempo stabilito, altri viceversa sono stati da varj Pontefici intorno a ciò benignamente privilegiati. Quindi è che rispetto a quelli, vera è la prima opinione, riguardo a questi vera è la seconda. (1)

§ XXVIII Qualsivoglia causa è sufficiente per dispensare dagli Interstizj per gli ordini minori, (2) onde vige in diverse Diocesi la consuetudine di conferirli tutti nel medesimo giorno. (3) La dispensa per gli ordini sacri richiede gradatamente più grave la causa. Sebbene nel Diritto Canonico non trovisi essere stata comminata alcuna pena per i trasgressori, tutta volta tanto l'ordinante, che l'ordinato peccano mortalmente. (4)

---

(1) Reiffenstuel lib. 1. decret. tit. 11. num. 157., La Croix lib. 6. p. 2. num. 2300.

(2) Barbosa *sup. Con. Trid. sess. cit. alleg.* 18. *n* 5.

(3) Refert Fagnanus lib. 1. Decretal. in cap. *de Eo 3. de temp. ordin. n.* 41. *et* 42.

(4) Barbos. cit. alleg. 18. n. 14.

APPENDICE

Alle sopra indicate condizioni onde lecitamente ri-

cevere gli ordini sacri e con ubertoso frutto spirituale aggiunger si dee l'essenzialissima, quale si è la vocazione divina. I ss. Padri sulle tracce dell'Apostolo Paolo al diletto suo Tito *Cap 5 v.* 22. inculcano ai Vescovi di esaminare lo spirito, che muove i Cherici a progredire nella carriera ecclesiastica. Questa dagli ordinandi stessi a Dio debbesi addimandare con lacrime incessanti e con fervorose non interrotte preghiere. E poichè nella solitudine particolarmente Iddio medesimo, come dimostrano le scritture, fa risuonare nel cuor di chi prega le sue voci amorose, perciò è che la sacra Congregazione con suoi varj decreti emanati per comando di Alessandro VIII. (*Cons.* 120. *quae incip Apostolica sollicitudo*) e di Innocenzio XI (*Encycl. ad univer. Italiae, Insular. adjacen. Ordinarios*) citati da Benedetto XIV. (*Lib. Inst. Eccl. Inst.* 104.) ordinò che alla sacra ordinazione (come pure alla professione religiosa) dovessero precedere dieci giorni di Esercizj spirituali. Sebbene tali decreti riguardino la sola Italia e l'isole adjacenti, tutta volta però prescritti sono, e voluti da tutti i Vescovi oltramontani eziandio, ben ravvisando essi quanto fia d'uopo, che i promovendi lungi da ogni altra cura riflettino l'altezza del ministero, a cui si dirigono, qual purità di cuore ed integrità di costume all'Ecclesiastico convenga, bilanciando le forze loro, se sufficienti sono a contenersi entro gli angusti limiti della sacerdotale moderazione.

SEZIONE V.

Nozione generica della Censura e sua divisione.

§. XXIX Appartenendo la censura, per divina communicazione, (1) all' Ecclesiastica potestà, per mezzo della quale l'uom Cristiano allontanato viene dalla partecipazione, o dall'amministrazione dei Sa-

(1) La potestà di fulminar le censure fu da Cristo alla mistica sposa communicata, primieramente in S. Pietro allorchè disse *Quodcumque ligaveris super terram erit ligatum etc.* second. negli Apostoli con quelle parole: *amen amen dico vobis*: *Quaecumque alligaveritis etc.* Matth. 16 finalmente quando comandò che i repugnanti alle voci della Chiesa, aver si dovessero per Etnici, e Pubblicani c. 18.

cramenti, crediamo esser questo il luogo più acconcio per parlare di essa. A *censendo* un tal nome deriva. Presso gli antichi romani tanto l'uffizio significava, quanto la sentenza del pubblico censore, con cui le delinquenze correggevansi dei cittadini, o s'imponeva loro la pena dovuta. Noi sotto questo vocabolo intendiamo soltanto la correzione, e punizione ecclesiastica, quale così dai maestri e dottori si definisce „ Correctio et poena quae„ dam spiritualis, ac medicinalis privans „ usu aliquorum bonorum spiritualium per „ ecclesiasticam potestatem inflicta Chri„ stiano delinquenti, ut a contumacia re„ cedat „.

§. XXX. Ella è adunque la censura a differenza delle temporali, una pena che affligge unicamente lo spirito non per rigor di vendetta, ma per rimedio medicinale, (1) per mezzo del quale l'ecclesiastica potestà privando il battezzato (2) non di tutti i beni spirituali, ma solamente di alcuni, il riscuote dal suo letargo, ed alla fedele obbedienza il richiama della Chiesa cattolica. Questa sotto diverse specie debbe considerarsi. Censura *a*

(1) Cap. *cum medicinalis* 1. *de sent Excom. in* 6.
(2) Cap. *Iudicatum* 5. dist. 89. Cap. *Decernimus* 2. *de Judic.*

jure, censura *ab homine*. La prima trovasi registrata nei Decreti dei Concilj, e nel Diritto Canonico: e non cessa colla morte del legislatore: la seconda è quella inscritta dalla sentenza o giudizio del superiore in certi casi particolari. E questa termina con lui medesimo. Tanto l'una, che l'altra diconsi *latae sententiae*, o *ferendae*. Quella incorresi tosto che sia commesso il delitto senza ulteriore dichiarazione; questa oltre la consumazione del delitto richiede eziandio la sentenza del giudice. La censura *ferendae sententiae* per modo si esprime di statuto comminatorio, quale ordinariamente espor si suole coi termini precisi: *Praecipimus sub poena excommunicationis*, o *suspensionis etc.* ovvero *sub interminatione anathematis* (1)

§ XXXI. Onde la censura possa avere il suo effetto debbono concorrervi i requisiti opportuni dalla legge richiesti co-

---

(4) La censura proferita *latae sententiae*, dice Cabassuzio, conoscesi dalle seguenti particole: *ipso facto*, *ipso jure*. *latae sententiae*, ovvero *statim*, *confestim* *continuò*, *ex tunc*, *illico*. *protinus*. Quella poi che ha origine *a jure* distinguesi dall'uso che fa il canone del tempo presente, o preterito: *Qui haec fecerit excommunicatur*, *suspenditur etc.* o *sit excommunicatus*, *sit anathema* = *suspendimus*, *judicamus* = *incidat in excommunicationem*, ovvero *habeatur pro excommunicato*, *suspenso etc.*

sì nel superiore, come pur nel subietto. E' di mestieri nel primo la potestà di giurisdizione o ordinaria o delegata nel foro esterno: (1) che proferisca egli soltanto la sua sentenza contro l' uomo viatore: (2) che sia questo sotto il suo assoluto dominio, e nella figliolanza della Chiesa; quindi è che ad eccettuazione

(1) La potestà di fulminar le Censure compete: primieramente *jure divino* al sommo Pontefice, ed ai Vescovi: Ex Cap *Perniciosam* 1., ex capite *Conquerente* 10. *de offic. ordinarii*, et ex Tridentino sess. 6. cap. 3., et sess 14. c. 4. de reform. *jure Ecclesiastico* ai legati della Sede Apostolica nei confini della loro legazione. *Ex cap. novit* 7 *de offic. legati*: ai Cardinali nelle Chiese del loro Titolo; *Ex cap. his quae* 11. Ai Capitoli Cattedrali, e quindi al Vic. Capitolare in tempo di Sede vacante. *Ex cap. unic. de Majorit. et obedien.* Et ex cap *Venerabilibus* 7. al Vicario generale del Vescovo: ai Superiori regolari non solo generali, ma ancor provinciali. Suarez *de Censur* disp. 2. sect. 2. la estende ancora ai superiori locali, ma a ciò si oppongono i Canonisti: finalmente ai Concilj generali, ed ai provinciali entro i limiti proprj.

(2) Il solo Viatore può essere il subjetto della censura, onde quando nel diritto Canonico leggesi essere stati scomunicati i morti, dee intendersi della dichiarazione della scomunica, nella quale incorsero avanti la morte senza esserne stati assoluti: così per il contrario allorchè leggesi essere stati i morti assoluti, vuolsi interpetrare, che attesi i segni dati di penitenza avanti di uscir di vita, possono seppellirsi in luogo sacro.

degli eretici, non possono legarsi con censura i catecumeni, i giudei, i pagani, gli infedeli: (1) come pure per privilegio di esenzione gl'imperatori, i re, le regine aggravar non si possono di questa pena dai Vescovi. (2) Finalmente è d'uopo (non parlando adesso della censura *a jure*) che il proferente premetta la trina e canonica ammonizione, in guisa che fra l'una e l'altra vi percorrino almeno due giorni, ovvero una soltanto coll'espressione che quantunque unica, sia valevole per tre, altrimenti non essendo l'ammonizione canonica valida sarebbe la censura ma ingiusta, (3) nel qual caso

---

(1) E' ciò confermato dal detto dell' Apostolo 1. ad Corinth. *Quid mihi de iis, qui foris sunt judicare?*

(2) In tal guisa insegnano i Dottori con Silvestro *verb. censura* n. 10 Palao *Trat.* 29 *disp.* 1. *pun.* 6. *n.* 3.

Nota. Essendo l'uso perfetto della ragione una delle condizioni richieste nel suddito, ne viene che esenti sieno dalle censure i piccoli fanciulli i dementi, non essendo questi capaci nè di vera colpa nè di contumacia. Sebbene gl' Impuberi esenti sieno dalla Censura *lata ab homine*, possono nulla ostante essere illaqueati dall' altra *lata a jure*.

(3) Dicesi ingiusta la censura allora che è stata proferita o per odio, o per invidia o per vendetta, ovvero perchè osservato non fu l' ordine sostanziale, o accidentale della legge. Quindi Tournely la distingue in censura *valida ed in giusta*, *in ingiusta*, *ed invalida*. Se l'innosservanza è solamente accidentale, allora la censura è del primo genere; se so-

reo di grave peccato si renderebbe il superiore medesimo.

§. XXXII. Per parte poi del subietto primieramente richiedesi che abbia egli consumato il delitto nel territorio del censurante (1) 2. che sia questo esterno e mortale (eccettuando la scomunica minore, e la sospensione da un qualche uffizio, come per E. dal celebrar la messa per un giorno, o per due, per il che ser-

---

stanziale o perchè manchi la giurisdizione, o perchè la colpa evidentemente non sussista o non sia stata bastantemente provata, o perchè sia stata ommessa l'ammonizione giusta la forma canonica, in tal caso è del secondo, cioè nulla ed ingiusta. La trina ammonizione (o l'unica nel caso urgente) onde possa dirsi in regola, dee essere in scritto con l'espressione della causa e del nome tanto del proferente, che del paziente, e letta al medesimo alla presenza dei testimonj. Che se esso maliziosamente si nascondesse o fuggisse, è sufficiente che sia affissa alla di lui casa, o alle porte della Chiesa, o in qualunque altro pubblico luogo. *Ex cap. Sacro* 48. *de sent. Excom. et ex cap. Quoniam* §. *Porro*. Si noti però che quì trattasi della scomunica, perciocchè la censura di sospensione e di interdetto, talvolta vengono imposte, non come mere censure, ma come pene vendicative, ed allora di mestieri non è la indicata comminazione. *Arg. Cap. Cum in cunctis* 7. §. *finaliter de Election.*, *et cap. Sacro* 48. *de Sent. Excom.*

(1) Se per m. di esempio il furto punito fosse con censura nella diocesi ma venisse altrove commesso, non incorrerebbe il delinquente nella medesima. *Ex cap Ut animarum* 2. *de Const. in* 6.

ve eziandio la trasgressione veniale) 3. Che sia il delitto completo, meno quei casi, nei quali la legge non solo vieta l'azione, ma la subornazione e l'eccitamento a commetterla : 4. che sia futuro, e non passato sul quale appoggiar non si può la censura, se pure il reo in esso non fosse perseverante: 5. finalmente che al delitto unita vi sia la contumacia. (1)

§. XXXIII. Tre sono particolarmente le cause, per le quali può essere alcuno dalla censura scusato. La prima è l'ignoranza invincibile sì della legge, come del fatto: (2) la seconda è l'impotenza fisica, come morale, onde in ragione della fisica impotenza chi non ha che restituire, non contrae la censura proferita contro quello, che ritiene la roba altrui; in ragione della morale è scusato colui, che per timor grave o della privazione della vita, della mutilazione, dell'infamia, del-

(1) Mancando la contumacia, manca il fine della censura, quale è quello di piegar l'ostinato all'obbedienza della Chiesa. Serve però, che vi concorra il disprezzo virtuale o interpetrativo, il che consiste nel fare un'azione già dalla Chiesa stessa vietata sotto la pena canonica.

(2) Che l'invincibile ignoranza della legge scusi dalla censura, purchè non sia crassa o supina lo abbiamo espressamente dal cap. *Animarum* 2. *de Constitutionib. in* 6.

la perdita totale dei beni di fortuna, trovasi coartato o a fare, o ad ommettere una qualche azione che è dalla legge o prescritta o vietata sotto pena della censura: (1) la terza finalmente è l'appello legittimo interposto al superiore dopo la comminazione della censura fattali dall' inferiore innanzi che abbia l'effetto. (2)

§. XXXIV. La censura *ab homine*, o qualunque altra riservata toglier non puotesi se non da quello che la fulminò, o dal di lui superiore, come il Papa rispetto a tutti i Prelati, il Generale a tutti i graduati dell'ordine, il Provinciale a quelli della provincia: (non così l'Arcivescovo riguardo ai Vescovi suoi suffraganei, meno che nella circostanza di appello, o di pubblica visita). (3) Può inoltre ri-

---

(1) La ragione di ciò si è, perchè la legge ecclesiastica regolarmente parlando non obbliga con pericolo della vita, o di altro grave danno. *Ex cap. 4. de regulis juris*; ibi: *Quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum*.

(2) L'appello fatto in tempo opportuno l'uso sospende della giurisdizione del giudice. *Ex cap. Romana 3., et ex cap. Si a Judice: de appellat. in 6.*

(3) Raccogliesi dal cap. *Nullus Primas 7. caus. 9. quaes. 3.*, e dal capo *Pastoralis 11. de Offic. Ordinarii*. Anzi ciò nè meno può fare il legato della Sede Apostolica, quale sebbene in certa guisa sia superiore del Vescovo, non dee tuttavolta ingerirsi (fuori di appello) nelle cause dei di lui sudditi. *Ex Conc. Trid. sess. 24. cap. 20. de refor.*

mettersi dal successore del censurante, dal di lui delegato, e finalmente dai confessori privilegiati. (1) Dalla scomunica non riservata, nè al foro contenzioso dedotta, può assolversi (per consuetudine omai ricevuta) da qualsivoglia Sacerdote, che autorizzato sia a rimetter le colpe gravi. (2) La scomunica *a jure* non deesi avere per riservata, quando non venga ciò dichiarato o nello statuto o nel canone. La sospensione poi, e l'interdetto almeno locale o generale è sempre per più probabile opinione al superiore riservato, nè da altri può rilasciarsi, se non da lui, o da quello che da esso a tal'uopo è stato autorizzato. (3)

§ XXXV. Quelle censure contratte con danno e pregiudizio di un terzo, rilasciar non si possono se non se sodisfatta la parte o realmente, o per mezzo di pegno, o

---

(1) Tali sono i regolari, quali possono assolvere da tutte le censure riservate al Papa *latis a jure* (con l'eccettuazione soltanto di quelle contenute nella bolla della cena, e degli altri 6 casi da noi già riportati nel tomo primo, entro l'Italia *et extra Urbem* con specialità riservati, per comando di Clemente VIII.) per privilegio concessoli da Paolo III. con la sua costit., che cominc. *Cum inter cunctas edit. 6. Junii* 1545

(2) Ex cap. *Nuper de senten. Excom.*

(3) Vedi Antoine tom. III de censuris et Irreg. cap. 1. quaes. VIII. pag. 65. edit. venet. 1782.

di mallevadore. In guisa diversa operando, l' assoluzione sarebbe valida sì (se pure nella facoltà di assolvere espressa non fosse la clausula: *satisfacta parte, aliter absolutio non teneat*) ma peccherebbe il confessore gravemente, e tenuto sarebbe al risarcimento del danno. Quantunque cessi la contumacia, e sia il reo già ritrattato e contrito, oblitterarsi non può la censura senza la formale assoluzione del superiore, essendo stata la contraria proposizione da Alessandro VII. condannata, e proscritta. (1) Questa assoluzione non essendo di sua natura sacramentale, non ha una formula determinata, ma è sufficiente, che ne indichino i termini la

---

(1) Praep. damn. *Quoad forum conscientiae, reo correcto, ejusque contumacia cessante, cessant censurae.*

Nota. Valida sarebbe ma illecita l' assoluzione data da chi è già premunito di facoltà ad un' assente, avvengachè fosse esso repugnante ed indisposto a riceverla, mentre la censura è una pena che toglier si può a piacere del censurante. In guisa che, se a grado fosse al medesimo di sciogliere un delinquente aggravato di varie censure, da una soltanto, rilasciando le altre nel suo pieno vigore è nelle sue facoltà, poichè fra le medesime non vi è alcuna necessaria connessione. *Ex cap. de senten. Excom.* Può di più rimetterle sotto una qualunque obbligazione le piaccia, *qua non impleta intra tempus praefinitum* tornino esse a rivivere, cioè torni di nuovo il trasgressore a contraerle. *Ex cap. cit.*

remissione. (1) Non così però proceder si dee nel foro esterno, perciocchè allora è d' uopo osservare la forma dal Rituale Romano prescritta.

§. XXXVI. Delle censure in genere noi abbiamo fino al presente parlato, è di mestieri adesso trattarne in particolare. A tre queste, giusta l'oracolo d' Innocenzio III. riduconsi (2), alla *scomunica* cioè,

(1) Nel foro della coscienza possono usarsi le seguenti formule. Per lo scomunicato „ Absolvo te a „ vinculo excommunicationis, quam incurristi pro„ pter tale factum (v. g. Haeresim) et restituo te „ communioni et unitati fidelium, et sanctis Sacra„ mentis Eccl., in nomine Patris ✠ etc.

Per il sospeso „ Absolvo te a vinculo suspensionis, „ quam propter tale factum incurristi, et restituo „ te executioni ordinum, et officiorum tuorum, vel „ beneficiorum, in nomine Patris ✠ etc.

(2) Innocen. III. c. *Quaerenti* 20. *de verb. signif.* ibi *Quaerenti quid per censuram Ecclesiasticam debeat intelligi, cum ejusmodi clausulam in litteris nostris apponimus; respondemus quod per eam non solum interdicti sed suspensionis et excommunicationis sententia valeat intelligi*; dalle quali espressioni raccogliesi non essere l' irregolarità una censura, ma una mera pena ecclesiastica, quale infligger si può, anche per una colpa leggera.

APPENDICE.

In ordine alle censure rendesi necessario legger di continuo il trattato *de Synodo Dioeces.* dell' immortale Pontefice sovente lodato lib VIII. cap. 45. nel quale riprova l' uso immoderato delle medesime

alla *sospensione*, all' *interdetto*. Formeremo dunque di esse il soggetto delle tre seguenti sezioni, alle quali aggiungeremo la quarta, ove della *degradazione* faremo brevemente parola.

SEZIONE VI.

Della Scomunica.

§. XXXVII. Ella è la Scomunica una censura, per mezzo di cui l'uomo Cristiano privato vien di quei beni, che communi sono fra i fedeli, e che dalla Potestà dipendono della Chiesa. (1) Questa nella legge canonica sovente *Anatema* si appella, che dal greco nel volgare idioma voltato, significa separazione. (2) La scomunica dunque e l' anatema in non altro differiscon fra loro, se non se nel

(1) Cap. *Omnis Christianus* 32. caus. 11. q. 3.
(2) Cap. 1. de sentent. excom. in 6.

rito, che usa la Chiesa per incutere maggior terrore nei delinquenti. Dodici sacerdoti circondano il Vescovo anatematizzante tenendo ciascuno in mano una candela accesa, quale al termine della sentenza, gettano in terra, e calpestano con i piedi nell'atto, che proferiscono delle formule esecratorie. Sono poscia spedite ad ogni Parrocchia le lettere contenenti il nome dei censurati, e la causa della censura. Questa è la ceremonia, che descritta ritrovasi nel Testo Canonico. (1) Quindi è che i contumaci ai comandi della Chiesa sono prima scomunicati, ed aumentandosi la lor pertinacia, aggiungesi l'anatema. (2)

---

(1) Cap. *Debent* 2. q. 3. ibi „ Debent duodecim „ sacerdotes Episcopum circumstare, et lucernas ar„ dentes in manibus tenere, quas in conclusione ana„ thematis, projicere debent in terram, et concul„ care pedibus: deinde epistola per Parochias mit„ tatur continens excommunicatorum nomina, et „ causam excommunicationis. „ Glos. ad verb. *conculcare* dice: *ne postea sumentur* (cioè le candele antedette) *ad aliquem usum, sed foras projicientur, ut sal infatuatum*.

(2) Per la retta intelligenza delle opere di alcuni Padri, è di mestieri avvertire che questo vocabolo è ambiguo, perciocchè prendesi in buona parte, e sinistra. Talvolta significa dono offerto a Dio per voto, ed alle pareti appeso del Tempio: altra per separazione da Dio a motivo di empietà. Vedasi l'

§. XXXVIII. Dividesi la scomunica in maggiore, e minore. (1) La maggiore nei primi secoli era una censura, per cui proibito veniva al Trasgressore, per altro penitente, qualunque ingresso nella Chiesa. (2) Oggi poi in vendetta di qualche grave misfatto privasi con questa il cristiano di tutti i beni spirituali, che communi sono al corpo mistico della Chiesa medesima, come pure recidesi da quello della civil società. (3) La scomunica minore, nella quale incorresi per la communica-

---

Autore delle ques. *ad ortodoxos int. oper. s. Justini q.* 120. leggasi l'Omelia 16. del Grisostom. sulle espressioni dell' Apostolo ai Rom. q. 3.

(1) Cap. *Si quem* 59. de sent. Excomun.

(2) Deesi qui notare che non tutti i gravi delitti solevansi anticamente castigare con la scomunica maggiore, perciocchè era necessario in primo luogo, che questi pubblici fossero, e scandalosi: *ubi peccatum non est evidens*, dice Origene *in Josue hom.* 20., *ejicere ab Ecclesia neminem possumus, ne forte eradicantes Zizania, eradicemus et triticum*. Secondariamente non tutti i pubblici scandalosi si eliminavano nell' istante dalla Chiesa, ma quelli soltanto, che incuranti delle correzioni perseveravano nel delitto con contumacia: *Neque enim*, dice il Grisostomo nel cap. 13. dell' Epistola di s. Paolo ai Corinti, *de iis qui peccabant, poenas statim sumpsit, sed semel atque iterum admonuit, et ne sic quidem in contumaces animadvertit, sed rursus admonet ac denuntiat dicens: tertio hoc venio ad vos.*

(3) Cap. *Si quem* 59. *de sent. excom.*

zione collo scomunicato denunziato, è egualmente una censura, per mezzo della quale il cristiano medesimo resta allontanato dall'uso passivo dei sacramenti. (1) Questa in quattro gradi nei primitivi tempi si distingueva. Il primo rimuoveva dall'uso della Eucaristia: il secondo da esso e dalla partecipazione delle preghiere dei consistenti: nel terzo aggiungevasi l'esclusione dalle preci, che far si solevano sopra dei Catecumeni: nel quarto inibivasi ogni ingresso entro la Chiesa.

§. XXXIX. I delinquenti come si è già detto nella antecedente sezione, possono incorrere nella scomunica o nell'istante della consumazione del delitto, ed allora dicesi *latae sententiae*, o dopo la dichiarazione del Giudice, ed appellasi *sententiae ferendae*. Può la medesima derivare dai Concilj e dai Canoni, o dalle Costituzioni Pontificie (come son quelle contenute nella Bolla della Cena, (2)) quale è durevole fintanto che dalla legittima autorità non vien revocata, e chiamasi *a jure*, o ha l'origine dal superiore, quasi per modo di precetto, che passa (onde per la morte di esso viene a cessare) e

---

(1) Ex eodem capit.

(2) Edit de Clemente XI., quale comincia *Pastoralis Romani Pontificis*.

questa addimandasi *ab homine*. Finalmente la scomunica può essere riservata e non riservata. (1)

§. XL Nei secoli primitivi tutti gl'illaqueati di scomunica erano vitandi senza frapporvi distinzione veruna. Oggi all'incontro per Costituzione di Martino V. confermata dal Concilio di Costanza (2)

---

(1) Venti sono le Censure al Sommo Pontefice riservate nella Bolla della Cena citata, come già riferimmo nel nostro primo volume al quale rimettiamo il lettore. Oltre di queste 11. ve ne sono egualmente riservate fuori della medesima contro i Prelati della Chiesa; 10 contro i Cherici secolari e regolari, altre 11. contro i soli Vescovi: 7. contro i superiori temporali 15 contro qualunque Cristiano. Fra le non riservate poi 4. se ne annoverano contro i Vescovi 9 contro i Cherici: 10. contro i regolari: 6. contro i padroni temporali: 8. contro i magistrati ed i giudici: 32 contro ciascun dei fedeli, dalle quali non solo può assolvere il Vescovo, ma qualunque confessore approvato, Ex cap *Nuper cit.*, non così dalle prime. Chi brama vederle con precisione, veda Lucio Ferrar. *verb Excomunic* art. II pag 141. Ed il Terzago Ves. di Narni Instuct. Tratt. pag 291. fino a 331. Ediz. Ven.

(2) La costituzione di Martino V., che comincia: *ad evitanda scandala*. è per testimonianza di Lodovico Habert §. 4. *de Excom.* q 3 per ogni dove ricevuta od approvata, quantunque soltanto leggasi nel Concilio di Basilea. Questa è citata da s. Antonino p. 3. tit. 25. c. 3., e nel suo trattato delle censure cap. 83 Nè osta la restrizione del decreto di Costanza fattane dallo stesso sinodo di Basilea nel quale vien dichiarato, che tutti gli scomunicati noto-

quelli soltanto deggiono allontanarsi, che caddero nella scomunica maggiore, e che sono denunziati, convinti, e sentenziati dal giudice ecclesiastico: inoltre i notorj percussori dei Cherici, quelli cioè, la di cui percossa non si può con alcuna tergiversazione occultare, nè scusarsi con verun suffragio della legge (1) Gli scomunicati dunque altri diconsi *Tollerati*, e da questi non vi è obbligo di allontanarsi, altri *non tollerati*, e con essi è vietato qualunque spirituale o civile commercio, meno che in alcuni casi, che noteremo in progresso.

§. XLI. Cinque sono le azioni nelle quali evitar si debbono gli scomunicati non tollerati sotto pena d'incorrere nella cen-

---

riamente sono vitandi, imperciocchè ciò seguì, come attesta il Card Torrecremata, che vi si trovò presente, dopo lo scisma, e tal decreto restò abrogato dalla costante contraria consuetudine.

(1) Rilevasi dal cap. *Statuimus* 3. *de sen. Excom.* Quindi è che lo scommunicato per la percussione del Cherico, quando celar la potesse o asserendo di essere stato in quell'istante soprafatto dal Vino, o di aver procurata semplicemente la sua difesa, o di essere stato allora ottenebrato da un subitaneo moto di sdegno: o che ignorava lo stato della persona ingiuriata, non sarebbe vitando, poichè quantunque sia la percossa notoria *notorietate juris*, richiedesi ancora la notorietà del fatto. Raccogliesi dalle espressioni della Bolla citata *sine aliquo juris suffragio excusari possit*.

sura minore. (1) Queste racchiuse si trovano per facilità nei seguenti notissimi versi.

Si pro delictis anathemate quis feratur
Os, orare, vale, communio, mensa negatur.

Os significa qualunque familiare discorso o a bocca o in scritto o per cenni, o per nunzio. *Orare*: la communicazione con esso negli esercizj sacri, nelle orazioni; messe (2) ed uffizj divini. *Vale*: qualunque

(1) Ex cap. *Excommunicatos* 17. caus. 11. q. 3. Chiunque communica con essi coadiuvando alla loro contumacia ed al delitto per il quale restarono spiritualmente illaqueati, porgendoli o ajuto, o consiglio, oltre alla colpa grave incorrerebbe nella scomunica maggiore. Ex cap. *Nuper* 29., et ex. cap. *Quod in dub.* 30. *de sen. excom.*

(2) Alla presenza degli scomunicati non può celebrarsi. Dandosi la circostanza, che alcuno di essi entrasse nel Tempio nell'atto del divin sacrifizio; tutti i fedeli ascoltanti dovrebbero nel momento uscir dalla Chiesa, altrimenti peccherebbero gravemente partecipando *in divinis* con esso, ed incorrerebbero, come superiormente si è detto, nella scomunica minore. Il Sacerdote Celebrante dovrebbe farlo ammonire, acciò si allontanasse, e se nominatamente avvertito rimanesse nella sua ostinazione, caderebbe in una nuova scomunica riservata al Pontefice. Così Clemente XI. *de sent. excomm.* Se poi per la sua invincibile prepotenza ciò non potesse ottenersi nè pur con la forza, quale usar dovrebbesi ancorchè il delinquente fosse ecclesiastico, in tal caso farebbe di mestieri tralasciar subito i divini mi-

saluto onorifico ed amichevole anche tacito e solamente espresso con uno stringer di mano. *Communio* ogni società nell'abitazione, nei contratti, negli affari giudiciarj ed in qualsivoglia altro esercizio. *Mensa* finalmente indica non doversi con lui prender cibo o bevanda, ancorchè ei dimorasse nell'abitazione istessa, collegio o monastero.

§ XLII. Avvenga che rigorosamente vietato sia qualunque commercio con lo scomunicato vitando, tuttavolta dietro le tracce dell'Angelico (1) i Teologi noverano alcuni casi, nei quali da Canoni viene questo a chiunque permesso. Cinque essi sono nel presente verso contenuti.

Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.
Per *Utile*: intendesi il mutuo ma reale vantaggio così spirituale, che temporale tanto per la parte del delinquente, che del Communicante. (2) Per *Lex*: la legge matrimoniale, in ragione di cui se l'u-

---

steri, quando il Sacerdote istesso giunto non fosse fino al Canone, e secondo altri, fino alla consacrazione, poichè allora dovrebbe proseguire fino alla sunsione del calice, e subito dopo portarsi a terminare la Messa in sagrestia, o tralasciare ciò, che rimane, se questa non esistesse. Ex cap. *Excomunicatos* 17. caus. 11. q. 3.

(1) In supplem. q. 23. ar. 1.

(2) Ex Cap. *Cum voluntate* 54. *de Sen. excom.*

no dei coniugi trovasi censurato, è tutta volta lecito all'altro chiedere e rendere il debito, communicar fra di loro nel governo e nella direzione della casa, ed in qualsivoglia altra occupazione. (1) Per *humile* vien significato lo stato di subordinazione, in vigor del quale può il figlio conversare col Padre, il servo con il Padrone, il Religioso con il suo Prelato, il Cherico con il Vescovo. (2) Per *res ignorata* viene a denotarsi l'ignoranza o della legge o del fatto, purchè crassa non sia ed affettata. (3) Per *necessitas* finalmente intendesi qualunque indigenza o abbia questa di mira lo spirito o il corpo, o riguardi la fama o i beni di fortuna tanto dell'innocente, come del reo.

§. XLIII. Sebbene dai Teologi molti ne sieno noverati, dai Canonisti a soli otto riduconsi gli effetti della scomunica maggiore. Priva primieramente dei communi suffragj della Chiesa, in guisa che senza colpa mortale non si può in pubblico pregare per i censurati: (4) II. del-

---

(1) Ex cap. *Si vere* 24. *loc. cit.* et ex cap *Quoniam multos caus.* 11. q. 3. Et ex cap. *Inter alia.*

(2) Ex cap. *Quoniam multos caus.* 11.

(3) Ex cap. *fin. de constit.* in 6.

(4) Sebbene lo scomunicato resti privo dei suffragj, delle indulgenze e di qualunque altro bene spi-

l'uso passivo dei sacramenti, onde fuori della necessità di evitar lo scandalo (essendo scomunicato tollerato) o l'infamia, o altro gravissimo danno non può senza grave sacrilegio riceverli: (1) III. dell'uso attivo di essi: (2) IV. della facoltà di celebrare i divini uffizj e di assistere ai medesimi: (3) V. dell'abilità di acquistare dignità, e benefizj: VI. dell'uso e dell'esercizio di giurisdizione: (4) VII. della comunione politica e forense con i fedeli:

---

rituale, tutta volta ad esso permettesi l'ascoltare le prediche all'oggetto, che si ecciti alla vera penitenza, ed alla obbedienza pronta alle voci della Chiesa. Ex cap. *Responso* 43. loc. cit. E' pure ad esso permesso, anzi è strettamente obbligato alla recita delle ore Canoniche, se ecclesiastico, ed a chiedere con segrete orazioni la divina misericordia. *Ex Reg.* 86. *in* 6.

(1) Ex cap. *Cum illorum* 32., et cap. *Si quem* 59. I Sacramenti dal med. ricevuti illecitamente sarebbero però validi (meno quello di penitenza) e ricevendo quello dell'Ordine, incorrerebbe nella sospensione dell'ordine ricevuto. *Ex cap. Mox.* Il conferente poi peccherebbe mortalmente, incorrerebbe nella scomunica minore, e finalmente nell'interdetto dall'ingresso della Chiesa: Ex cap. *Episcoporum* 8. *de Privilegiis* in 6. quando però non vi fosse la giusta causa, come sopra si è detto.

(2) Cap. *Latores* 4. *de Clerico excommunicato*, *ministrante*.

(3) Cap. *Alma Mater* 24. *de sen. Exc.*

(4) Ex cap. *Postulatis*.

(1) dell' Ecclesiastica sepoltura. (2) Gli effetti della scomunica minore son due: la recezione passiva dei sacramenti, l'elezione passiva alle dignità, ed ai beneficj. (3)

---

(1) Ex cap. *Decernimus* 8. nel quale viene al censurato inibito l' esercizio di Giudice, di Avvocato di Attore e di Testimone così nelle cause civili, che criminali. Ciò però debbe interdersi dei soli non tollerati.

(2) Ex cap. *Sacris* 12. *de sepulturis*.

(3) Cap. *Celebret* 10. *De Clerico excommun.* In ordine al ministro ed all' assoluzione della scomunica rimettiamo il lettore alle note della Sezione superiore.

Nota. L' illaqueato di Scomunica maggiore occulta, legittimamente assoluto nel foro interno, può nell' esterno communicar coi fedeli *in Divinis*, *et Politicis*. Essendo la Censura notoria e pubblica, remosso lo scandalo, dee celebrare, se Sacerdote soltanto occultamente, osservando ciò, che gli viene nel foro esterno vietato. Che se poi la sua delinqnenza recata viene all' ecclesiastico Tribunale del Giudice, avvengachè nel foro interno di mestieri non abbia di assoluzione, è in libertà del medesimo di procedere contro di lui, e costringerlo a riceverne la remissione anche nel foro esterno. *Ex declarationib. var. Sac. Congr.* Vedi Ferr. Art. VIII. n. 2. verb. *Excommunicatio* pag. 149.

Il perseverante nella scomunica maggiore, specialmente *lata ab homine* per il corso di un' anno, rende il reo sospetto di eresia, poichè si congettura, che egli sinistramente pensi dell' ecclesiastica potestà. *Ex Tridentino*.

APPENDICE.

Poichè la più frequente scomunica nella quale da' molti s' incorre si è quella del Canone per la percussione del Cherico, aggiungeremo poche, ma pure interessanti parole in ordine alla medesima. Questa così si appella perchè fulminata nel Canone 15. del Concilio II. Lateranense concepito nei termini seguenti e riportato nel Capo *Si quis* 29. q. 4. „ Si „ quis suadente Diabolo, cujus sacrilegii reatum in„ currerit, quod in Clericum, vel Monachum vio„ lentes manus injecerit anathematis vinculo subja„ ceat et nullus episcoporum illum praesumat absol„ vere (nisi mortis urgente periculo) donec Apo„ stolico conspectui praesentetur, et ejus mandatum „ suscipiat „. Da tali espressioni apparisce quanto appresso.

1. Che allora in tal Censura s' incorre, quando copulativamente concorrono la grave ingiuria, la volontà tendente ad offendere il Cherico, o il Monaco, l' esterno effetto, o sia la lesione così nel corpo, come nell' onore.

2. Che qualunque azione ingiuriosa unita al tatto fisico o mediato o immediato colla mano, col piede o con qualunque altro strumento atto ad offendere: o togliendo dalle mani dell' Ecclesiastico una qualche cosa con sdegno, o lacerando le di lui vesti: o arrestando il cavallo ove risiede ferendolo, o uccidendolo (il che come notò Innocenzio II. Cap *Nuper cit.*) l' ingiuria in tale incontro è gravissima relativamente all' onore; tutto è bastante per incorrere nella scomunica.

3. Che sebbene sotto la parola *Clericum* intendasi qualunque Tonsurato: *Ex cap. cum contingat*, restano esclusi però i Cherici Bigami, e quelli che congiunti si sono con donna non vergine: Cap. *unic. de Bigamis*, come pure quei Cherici, che si rendo-

no complici di gravi scelleratezze, come di latrocinj e sedizioni ec. o che non vestono l'abito ecclesiastico, o che realmente son degradati, non godendo essi il benefizio del Canone.

4. Che la percussione violenta; di cui si parla deesi in tre maniere considerare. *Lieve*, *mediocre*, *ed enorme*. La prima è quella che non lascia nell' offeso veruna macchia. La seconda quella che produce l'Ecchimosi o sia contusione: La terza comprende qualunque ferita notabile, mutilazione ec. Ex cap. *Cum illorum cit.*

5. Che la percussione quantunque non grave ed enorme di persestessa, deve nondimeno giudicarsi per tale o per rapporto al luogo, o per ragione della dignità della persona. Per il primo intendesi qualunque locale sacro, il teatro, il foro e simili. Per la seconda, il Vescovo, l'Abate, il Maestro, e qualunque altro qualificato. Ex cap. *Qui laevis* 17. q. 4.

SEZIONE VII.

Della Sospensione.

§. XLIV. Molti erano i Vocaboli, con i quali presso gli antichi indicavasi quella censura, che noi col nome di sospensione appelliamo. *Suspendere* usarono i Padri del Concilio Trullano, (1) ed Epaonense (2): *Segregare* i Canoni Apostolici. (3) ed il Concilio di Ancira: (4) *Abstinere* i Padri latini, fra i quali s. Cipriano ed i Padri del Sinodo di Tolosa: *Arceri et moveri* il Concilio Eleberitano. (5) Le moltiplici specie, nelle quali tali

---

(1) Can. 13.

(2) Canone 3.

(3) *Episcopus, vel Presbyter . . . qui cum Haereticis comprecatus est segregetur*. Can. 45.

(4) Can. 18.

(5) Cyprian. Epist. 55. ad Cornelium: Eleb. Patr. can. 21.

Censure anticamente suddividevansi, lo studioso lettore potrà rinvenirle presso Morino. (1)

§. XLV. Nell'odierna disciplina definiscesi la sospensione una censura ecclesiastica, colla quale viene al Cherico inibito l'esercizio di alcune azioni, altronde all'ordine suo competenti. Può essere questa *Totale* o *parziale*. La totale priva affatto dell'uffizio e della percezione di tutti i frutti beneficiali (2) la parziale toglie soltanto una parte di essi, o una qualche attribuzione appartenente all'uffizio medesimo: come dall'ascoltare le confessioni, o sè Vescovo dalla collazione unicamente degli ordini, ferma e state ogni altra sua potestà. (3)

---

(1) Lib. 2. *Exercit. Exercitatione* 8.

(2) Ex cap. *Tuarum* 11. *de privileg*, et Clementin. 1. *de decimis*.

(3) La sospensione adunque per intelligenza maggiore altra è dall'ordine per cui il Cherico privato resta soltanto dell'uso degli ordini ricevuti, cioè celebrare, benedire ec. Altra è dalla giurisdizione, per cui non può fulminar censure, accordare Indulgenze, delegare ec. Altra è dal benefizio soltanto, per la quale privato viene dei frutti di esso, dal che se ne deduce, che il solo Cherico può essere il subietto della sospensione. In tre maniere può rimettersi la sospensione, per mezzo dell'assoluzione della consumazione della pena, e della rilassazione o dispensa. La prima ha luogo allora che la Censura

§. XLVI. La sospensione imposta senza alcuna limitazione, non potendosi dalle circostanze congetturare se il benefizio riguardi, o solamente l'uffizio, giudicar si dee come *totale*, mercechè la proposizione indefinita, equivale all'universale (1) Può questa egualmente, siccome le altre censure, avere la sua derivazione a *jure et ab homine*. Quelle che diconsi a *jure* imposte sono a varie persone per la trasgressione di alcune cose contenute nel diritto commune, e nelle Costituzioni Apostoliche. Venticinque sono i casi ne quali restano sospesi i Vescovi: nove i capitolari: quarantacinque i Cherici, dieci i Regolari. (2) Quelle che si appellano *ab*

è inflitta senza determinazione di tempo: la seconda se è proferita *ad tempus*, la terza se è perpetua in pena di una passata trasgressione.

(1) Cap. *Cum bonae* 3 *de Aetate et qualitat.*, Et Clementin. 1. §. *Quibus de Privilegiis*.

(2) Le indicate Censure si potranno estesamente vedere nella Bibliot. Canon. Jurid. morale di Lucio Ferrar *Verb. suspensio* Art. II pag. 170. Sette sono i casi più frequenti, nei quali incorresi nella sospensione dei quali sebbene in varj luoghi abbiamo fatta menzione, sarà utile tutta volta qui ripeterli sommariamente.

1. V' incorre dunque in primo luogo chiunque riceve dal Vescovo non suo la sacra ordinazione, non premunito della dimissoria occorrente, come pure ricevendola dal Vescovo proprio ma in altrui Dio-

homine inflitte sono dal superiore o per un certo tempo, terminato il quale, di persestessa cessa ancor la censura, o indeterminativamente, o sotto una qualche condizione.

---

cesi, senza annuenza dell' ordinario, ovvero con titolo fittizio, o per *Saltum*. o illaqueato di Censura, o fuori dei tempi stabiliti dal Diritto Canonico, o senza la legittima età, e dopo aver contratto il Matrimonio avvenga che ancor non consumato. In tutte le indicate circostanze resta il trasgressore sospeso dall' esecuzione degli ordini ricevuti, ed esercitandoli addiviene irregolare. Ex cap. *Vel non*, *Cum quidem Ex Tridentino ses.* 23. *cap.* 8. *de reform. et ses.* 6: *c.* 5. *loc. cit. Extravag.* = *Antiquae de voto*.

2, Chi nel giorno istesso riceve due ordini sacri, o il solo suddiaconato con gli ordini minori.

3. L' ordinante e l' ordinato simoniacamente. *Ex Cons. Pii V. Cum primum*, *et Extrav. Pauli II. de Simonia*.

4. Il Parroco o altro Sacerdote, che congiunge due individui in matrimonio della greggia non sua. *Ex Tridentino sess.* 24. *c.* 1. *de refor.*

5. Gli occupanti i beni e l' entrate della Chiesa o di qualunque luogo pio. Ex cap. *Quia saepe de elec. in* 6.

6. I Simoniaci ed i rei di sodomia, i provocatori del duello, come pure gli accettanti. *Ex const. S. Pii V.* 5. *et* 72. *in ordine et ex cap.* 1. *de Cheric. pugnan. in duello*.

7. Gli apostati dall' ordine religioso, particolarmente se nello stato di Apostasia ricevesse gli ordini. *Ex cap. fin.* 3. *de Apost*

Dee qui notarsi che i Vescovi non incorrono nella sospensione, nè nell' interdetto proferito *a Jure*,

§. XLII. Onde il peso discernere di questa censura sono da attentamente considerarsi le espressioni, colle quali vien proferita, e quali di esse in tal materia odiosa debbansi prendere strettamente. Il sospeso soltanto dall'uffizio, non è da reputarsi in egual foggia sospeso dal benefizio: perciocchè pene sono esse diverse e separabili fra di loro. Quando nel decreto di sospensione una parte soltanto esprimesi dell' uffizio, resta l' altra nel suo pieno vigore. Il sospeso dall' ordine, non è dalla giurisdizione: il Vescovo per E. in questa guisa sospeso, può ad altri delegare la facoltà di assolvere, quantunque ciò far non possa di per se stesso. Quegli che è sospeso dall' ordine superiore, non è dagl' inferiori: tutto all' opposto però il sospeso dai minori egualmente lo è dai maggiori, mentre ove non è lecito il meno, resta il più viemaggiormente inibito.

---

se non quando in questo si fà di essi particolarmente menzione. Così stabilì Innocenzio IV. nel Conc. Gener. di Lione, il di cui decreto è riportato nel Cap. 4. *de sentent. Excommunicat. in 6.*

SEZIONE VIII.

Dell' Interdetto.

§ XLVIII. Nei primi cinque secoli della Chiesa in uso non fu la censura dell' interdetto, non essendo questa nominata in veruna guisa nei Concilj Ecumenici, nè particolari anteriori a quest'epoca. Una qualche somiglianza di esso ebbe luogo nei sei secoli successivi. Nelle opere di s. Gregorio V. di Tours celebre scrittore del sesto secolo leggesi, che a cagione della sanguinosa strage seguita entro i limiti della Chiesa di s. Dionisio, ne furono serrate le porte, ed interdetta la celebrazione dei divini Misteri: Dai capitolari di Francia rilevasi che nel IX secolo Icmaro Vescovo tentò legare coll' interdetto la Chiesa di Lione: nell' XI. Eparchio Monaco nella sua Cronica scrive che Alduino Vescovo Lemovicense mediante l'iniquità pertinace del popolo: *constituit Ecclesias et Monasteria cessare a divi-*

no cultu et sancto servitio: s. Gregorio Papa VII. colla stessa censura legò intieri regni, e fu di eccitamento ad altri Vescovi di seguirne l'esempio: Le Chiese pure Gallicane l'usarono nel XII. secolo, come dagli antichi monumenti manifestamente apparisce: (1)

§. XLIX. Giusta l'attual disciplina è l'interdetto una censura, per la quale l'uomo viene allontanato dalla partecipazione di alcuni sacramenti da tutti gli uffizj divini e dalla ecclesiastica sepoltura. (2) Dividesi in locale, personale, e misto. (3) L'interdetto *locale* lega soltanto il luogo proibendo quivi l'esercizio dei divini misteri: il *personale* è immediatamente contro della persona per mezzo di cui inibita restagli la partecipazione dei medesimi: il *misto* finalmente comprende l'uno in egual modo che l'altra. (4) Le prime due specie d'interdetto si suddividono in generali ed in particolari. L'interdetto locale generale affligge una intiera

(1) Vedi Iouvenin dis. 12. q. 5. de Censur. in spec. cap. V. art. 1. pag. 737.

(2) Cap. *Non est nobis* 11. *de spon. et mat.*

(3) Cap *Quod in te de Poenit. et Remis.*

(4) Cap. *Praesenti* 10., Cap. *Si Civitas.* 17. de sent Excomm. in 6., Cap. *Si sententia* 16. de sent. Excomm. loc. cit.

comunità, una provincia ovvero un Regno. Il *Particolare* una Chiesa o diverse esistenti entro i limiti della stessa città. (1) Il *Personale* generale dicesi quelso, che abbraccia una congregazione, una società, o gli abitanti tutti di un intiero paese: il particolare ferisce una sola persona, o alcune singolarmente.

§ L. Premesse queste necessarissime distinzioni, onde conservare la brevità e la chiarezza prefissaci, assegneremo diverse regole, nelle quali in gran parte esaurita resterà la materia. Reg. I. L'interdetto fulminato contro di una intiera città non si limita ai suoi recinti, ma estendesi ai subborghi ed agli edifizj alla medesima appartenenti. (2) Reg. II. L'interdetto proferito dal Vescovo contro la città devesi osservare eziandio dagli esenti. Reg. III. L'interdetto generale locale non comprende le persone, onde queste possono intervenire ai divini misteri in altri luoghi esenti dalla censura, e per il contrario dal personale non resta legato il locale. Reg. IV. Interdetta una qualche communità, restano dall'interdetto illaqueati ancor gl'innocenti. (3) Reg. V. Interdet-

---

(1) Cap. *Cum in partibus* 17. *de verbor. significat.*
(2) Cap. *Si Civitas* cit.
(3) Cap. *Si sententia* 16.

ta la città, o la diocesi si considera interdetta ancora la cattedrale. (1) Reg. VI Interdetto il popolo non dee giudicarsi interdetto il clero, nè viceversa interdetto il clero, può riguardarsi avvolto in tal censura anche il popolo, quando altrimenti non venga espresso nella sentenza. (2) Reg. VII. Sotto il generale interdetto del clero, non si comprendono i religiosi di entrambi i sessi, senza particolare espressione, nè i Vescovi. quando non sieno nominati. (3) Reg. VIII. L'interdetto speciale personale richiede la colpa grave e propria. Per il locale, o il personale generale è sufficiente, che la colpa istessa sia stata contumaciemente commessa dal capo, o da altri membri costituenti il corpo sociale. Reg. IX. L'interdetto locale quantunque possa proferirsi da tutti quelli ai quali compete scomunicare e sospendere, non è nelle facoltà dei superiori regolari. (4) Reg. X. Dal privilegio di assolvere dalle censure, resta eccettuata

---

(1) Cap. *Si civitas* loc. cit.

(2) Cap. praef. *Si sententia*.

(3) Cap. *Si quis suadente* 17. q. 4. et cap. *Super specula* 10., et Cap. *Quia periculosum* 4. de sent. Excomm.

(4) Cardin. de Luca de Jurisdition. disc. 99. n. 2; et ex declarat. sacrae Congregat. Episcop. et Regul. in Neapolitana cens. 21. Junii 1697.

quella dell' interdetto, che non può essere disciolto se non da quel superiore, che ha piena giurisdizione nel foro esterno.

§. LI. Siccome già dalla stessa definizione rilevasi, tre sono gli effetti dell'interdetto. 1. La privazione di alcuni sacramenti: 2. dei divini uffizj: 3. dell' ecclesiastica sepoltura. Deesi circa il primo effetto notare, che in tempo ancor d' interdetto non solo ai fanciulli, ma ancora agli adulti può amministrarsi a cagion di pericolo il Sacramento del Battesimo, e della Cresima: (1) ai sani di corpo in qualunque circostanza quello della penitenza. (2) ed anche del matrimonio tranne le pubbliche solennità che sogliono accompagnarlo: agl' infermi aggravati la sacra eucaristia, e se di questa incapaci, l' estrema unzione. (3) In ordine al secon-

---

(1) Cap. *Quod in te* 11. A tale oggetto può farsi il Catechismo la benedizione del fonte, e nel Giovedì Santo la consacrazione del Crisma. Cap. *Responso* 19

(2) Si eccettuano però gli scomunicati, e quegli che diedero causa all' interdetto, se pure non avessero sodisfatto per il commesso delitto, o data cauzione idonea, o giurata di sodisfare quanto prima sarà loro possibile. Cap. *Alma Mater* 24. *de Sen. Exco.* in 6

(3) In tempo d' interdetto può amministrarsi il Viatico agl' infermi così disponendo il cap. *Permittimus* 57. *loc. cit.*, e nella circostanza d' impotenza l' Olio santo, come al cap. *Quod in te* 11.

do effetto debbesi intendere la celebrazione della Messa, la recita delle ore canoniche in coro, ed altre pubbliche funzioni. (1) Rispetto al terzo finalmente

---

(1) Ex cap. *Responso*: nella proibizione di qualunque sacra funzione, non vi è compresa la recita privata delle ore Canoniche, alla quale anzi deesi rigorosamente sodisfare da chiunque è ad essa tenuto, quantunque sia legato dalla censura dell'interdetto.

I Cherici, e Religiosi non interdetti possono e debbono siccome per l'avanti celebrare quotidianamente nelle loro Chiese la messa ed i divini uffizj con voce sommessa, ed a porte serrate, (esclusi sempre i Censurati) e senza strepito di Campane. Inoltre è permesso il suono delle medesime nelle solennità di Natale, di Pasqua di Resurrezione, di Pentecoste e dell'Assunzione di M. Vergine, nei quali giorni a porte aperte possono solennemente celebrare i divini misteri (remossi gli scomunicati e quelli, che cagionarono l'interdetto) qual privilegio da Martino V. e da Eugenio IV. fu esteso ancora alla festa del Corpo del Signore, ed a tutta l'ottava, e da Leone X. alla solennità della Concezione di Maria ed agli otto giorni consecutivi. Questo sommo Pontefice in detti giorni ammette ancora gl' interdetti, e quelli che dierono causa alla censura, purchè non si appressino all' Altare, nè alla Comunione, eccettuati sempre gli scomunicati. Cap. *Alma Mater*. Si avverta però che tal privilegio riguarda soltanto l'interdetto locale generale, non il locale particolare nè il personale ancor generale, poichè in ordine a questi dal citato Capo Canonico *Alma Mater* niente è stato variato di ciò che fu stabilito nel diritto antico, cap. *Permittimus*. Tali privilegi a favore dei Regolari dell'ordine di s. Fran-

esclusi sono dalla sepoltura ecclesiastica gl'innocenti, i fanciulli, e i dementi.(1)

§. LII. I volontarj violatori dell' interdetto siccome rei sempre di colpa mortale per la trasgressione *in re gravi* del precetto ecclesiastico, a varie pene debbono soggiacere giusta il disposto dalle leggi canoniche. Quindi è, che irregolare addiverrebbe un cherico o religioso se così censurato osasse esercitare qualunque atto degli ordini già ricevuti. Nella scomunica riservata al Pontefice incorrono quei, che al governo presiedono tempora-

---

cesco furono ampliati ancor da vantaggio da varj Pontefici, come può vedersi presso Lucio Ferraris ver. *Interdictum* Art. VI. p. 155 Ed. indic. n. 15.

(1) Cap. *Quod in te* 11. *de Poenit. et Remis.* Da questa legge vengono eccettuati i Cherici non interdetti personalmente, che non hanno originata la Censura, nè in veruna guisa violata. Questi possono avere sepoltura in luogo sacro, senza però alcuna solennità e suono di campane. *Ex cap. sup. cit.* Come pure in tempo d' interdetto locale generale i forestieri che non sono stati compresi nella sentenza, nel caso di morte possono essere trasportati in altro luogo, non interdetto. Cap. *Si sententia* 16. *loc. cit.* Deesi inoltre notare che se per caso contro la proibizione della legge fosse stato alcuno interdetto sepolto in luogo sacro, disumar non si dee, poichè ciò non ritrovasi prescritto nella legge, siccome disponesi in ordine agli Scomunicati. C. *Sacris* 12. *de sepulturis.*

le, qualora osino obbligare i Cherici alla pubblica celebrazione dei divini uffizj in luogo interdetto, ovvero facendo ostacolo nel tempo dei sacri misteri all' espulsione dei censurati: (1) Incorrono pure nella scomunica riservata al Vescovo quelli, che fuori dei casi stabiliti dalla legge seppelliscono i cadaveri in luogo sacro. (2) Anche quei religiosi che godono l' esenzione restano scomunicati subito che trascorrino a violare l' interdetto locale generale osservato dalla Chiesa matrice del luogo, fulminato o dal Papa, o dagli ordinarj siccome delegati apostolici. (3)

---

(1) Ex *Clementina* 2. *de sent. excom.*
(2) *Ex dic. Clem. de sepulturis.*
(3) *Loc. cit. de sent. excom.*

SEZIONE IX.

Della Degradazione.

§. LIII. La Degradazione altra è *verbale*, altra *reale*. La verbale (che deposizione suole appellarsi) è quella che si eseguisce per sola e semplice sentenza, colla quale il Cherico delittuoso dichiarasi deposto perpetuamente dall' esecuzione degli ordini. (1) Per questa però non resta privato il Cherico del privilegio del foro e del canone, (2) nè annullato il carat-

(1) Cap: *At si clerici* 4. de judiciis, Cap. *Ut clericorum* 13. de vita et hones. Cleric., Cap *Insinuatum* 3. de Simon., et Cap. *Degradatio* 2. de poenis in 6.

(2) Barbosa de off. et potes. Epis. n. 3. Reiffenstuel lib. 5. Decretal. tit. 37. num. 34.

tere che è già indelebile. (1) Quindi è che in tale stato, ancorchè fosse eretico il Sacerdote usando la materia, forma e intenzione validamente consacrerebbe, ed assolverebbe in articolo di morte il penitente. Dal che concludesi che essendo egli restituito agli ordini chericali, non avrebbe di mestieri di nuova ordinazione (2) La Degradazione *reale* o sia *attuale* tale dicesi quando oltre alla sentenza di Deposizione mediante l'incorreggibilità del Cherico delinquente, viene esso attualmente spogliato di ogni ordine chericale di benefizio, di uffizio per mezzo della detrazione dell'insegne ecclesiastiche prescritta dal Diritto Canonico: per la qualcosa consegnasi il medesimo liberamente alla curia secolare, onde punito sia conforme al disposto dalle leggi criminali e civili. (3) Il Cherico degradato perde il privilegio del foro e del canone, quantunque la Chiesa nel consegnarlo al braccio laicale non desista d'intercedere effi-

---

(1) Cap. *Ostenditur* 30. dist. 4. de consac.

(2) Cap. *Accedens* dist. 50., et cap. *Ad Abolendam* verb. *Praerogativam de Haereticis*, ed in altri luoghi.

(3) Cap. *Cum non ab homine* 10. *de Judiciis*, cap. *Novimus* 27. de verb. signific., et cap. *Degradatio* 2. de poenis.

eacemente per esso, onde liberato sia dalla morte. (1)

§. LIV. La Degradazione reale è attribuzione propria del Vescovo, onde far non si può da quello, che peranche non è consacrato, a differenza della verbale, per la quale è sufficiente l'elezione e la conferma di esso: (2) anzi tal potestà estendesi ancora al suo vicario generale, ed al capitolo in tempo di sede vacante. (3) Negli antichi secoli non poteasi eseguire la degradazione, ne la semplice deposizione senza numero determinato di Vescovi. Dodici erano di mestieri per deporre dall'ordine Episcopale: (4) Tre per la degradazione di un sacerdote, di un diacono, e di un suddiacono, da poichè fu questo annoverato fra gli ordini sacri. (5)

---

(1) Ex eodem Cap. *Novimus*: ibi: *Pro quo debet tamen Ecclesia efficaciter intercedere, ut citra mortis periculum circa eum sententia moderetur.*

(2) Per const. di Urbano VIII. che comin. *In suprema*, Barbosa *De potestate* n. 24., Glossa comunemente ricevuta in Cap. *Trasmissam* 15. de elect. verb. *de talibus*.

(3) Con Trident. sess. 13. c. 4. de reform e la ragione si è perchè la verbale deposizione non è atto dell'ordine come la *Reale*, ma di semplice giurisdizione.

(4) Capit. *Si quis tumidus* 3., et Cap. *Felix Episcopus* 4. caus. 15. q. 7.

(5) Cap. *Miramur* 7. *de servis non ordinandis*. Co-

Uno finalmente per quella di un cherico costituito *in minoribus*. (1) Dopo però il Tridentino può il Vescovo attualmente degradare usando in vece altrettanti abati mitrati, ed in mancanza un egual numero di persone provette ed addottrinate costituite in ecclesiastica dignità. (2)

§ LV. In quelle lacrimevoli circostanze nelle quali dopo la deposizione è d'uopo procedere alla degradazione reale devesi attendere esattamente alla forma prescritta da Bonifazio VIII. riportata nel capo *Degradatio*. Per appagarne non per tanto l'onesta curiosità di chi è mancante di Pontificale romano, ne riferiremo almeno i riti più rimarcabili.

---

sì avea decretato il Concilio II. di Cartagine dell' anno 390. *can.* 10. riferito da Graziano *ca.* 4. *quaes.* 7., qual determinazione fu dal III. Cartaginese sinodo rinnovata nel 397. *can.* 8., dietro la quale così si espresse il Concilio II. di Spagna: *Episcopus Sacerdotibus ac ministris solus honorem dare potest, auferre solus non potest.* Questo antico statuto fu confermato da Bonifazio VIII. nel detto cap. *Degradatio* temperandolo soltanto riguardo agli ordini minori, dai quali dichiarò poter degradare il solo Vescovo, senza ulteriori solennità.

(1) Cap. *Si autem* 5. caus. 15. q. 7., et cap. *Degradatio* 2. *de poenis*.

(2) Rilevasi dal Concilio Tridentino sess. 13. de caus. Episcop. e dalla dichiarazione della s. Congregazione presso Fagnano lib. 3. Decretal. in cap. *Aqua* 9. de Cons. Eccl. n. 31.

§. LVI. Stabilito il necessario locale, ove deesi tal funzione eseguire, apparecchiata la mensa, e tutto ciò che rendesi opportuno, viene quivi condotto il degradando. Con l'ajuto dei Cherici indossa le sacre vestimenta cominciando dalla cotta, e progredendo fino all'insegne dell'ultimo ordine, di cui è ancor decorato. Il Vescovo degradatore fra tanto vestito di ammitto, camice, di rossa stola e piviale, ed ornato la testa di semplice mitra e la mano armata di pastorale, si avanza al luogo predetto, ed assidendosi nel Faldistoro, rivolgesi al popolo, al giudice secolare, ed agli assistenti. Il delinquente reggendo sulle mani gli strumenti spettanti agli ordini proprj, come se pubblicamente esercitar gli dovesse, si prostra dinanzi al Pontefice. Questi allora in lingua volgare, notifica al popolo la causa della degradazione, e quindi pronunzia in latino la sentenza. Poscia con adequato strumento leggermente rade il pollice e l'indice delle mani, nella sacra ordinazione già delibuti, e cominciando dall'ordine maggiore toglie ad esso le vesti sacre scendendo fino alla prima tonsura, (1)

(1) Il Vescovo con le forbici comincia a radere il capo al Cherico degradato, il che vien proseguito per mezzo del Barbiere a tal'uopo presente.

nell'atto, che proferisce diverse formule significanti la degradazione medesima. (1)

§ LVII. L'adulterio, il concubinato, la simonia notoria, lo stupro violento, l'incesto, il furto ed altri delitti di somigliante gravezza erano giusti motivi per la deposizione verbale. (2) Della degradazione poi, per la quale il Cherico spogliato viene della sacerdotal dignità, ne abbiamo i documenti nella ottantesimaterza Novella Giustinianea, da cui rilevasi la consegna, che di esso vien fatta al braccio secolare, sebbene però osserva Gotofredo (3) che non sempre i Cherici degradati furono consegnati in potere della Curia, onde fosse ad essi data la morte, od altra pena capitale, come suol di presente costumarsi, ma bensì spogliati dell'onore e del grado Ecclesiastico, e di ogni prerogativa aggregavansi al collegio di qualche città. nel quale non a differenza

(1) Sebbene il degradante debba proferire le formule già stabilite nel Pontificale Romano, giusta la costituzione di Urbano VIII sono queste ad arbitrio, purchè atte sieno ad incutere terrore: ibi, *Poterit autem Episcopus in Degradatione hujusmodi uti verbis aliquibus ad terrorem illius appositis, quae in collaotione ordinum sunt prolata etc*

(2) Ex cap. *At si Clerici 4. de Judiciis*.

(3) *Ad Legem 39. tit. 2. l. 16. Codic. Theodosian.*

dei laici venivano costretti a sostener quegli uffizj, ai quali tenuti erano gli altri concittadini, o meno ignobili o più vili in conformità della lor delinquenza. Oggi però non è si frequente la degradazione reale, alla quale devenir non si può per qualsivoglia delitto, per cui vien dalle leggi stabilito l'ultimo supplizio, ma deve esser tale, a cui per espression del diritto ecclesiastico e per le sanzioni Pontificie annessa sia la pena della degradazione medesima. Tali delitti sono i seguenti.

§. LVIII. L'Eresia e molto più l'Apostasia dalla fede specialmente con ricaduta e con pertinacia: (1) fra gli eretici di simil sorte sono punibili coll'attuale degradazione quelli che negano il mistero della SS Trinità, o la Concezione di Cristo per opera dello S S; la Sua Morte, la Verginità di Maria. (2) Secondo: La falsificazione delle Lettere Apostoliche: (3) Terzo: La cospirazione contro del proprio

---

(1) Cap. *Al Adolendam* §. *Praesenti*, Cap. *Excommunicamus* 1. §. *Damnati ab Haereticis*, Cap. *Quoniam* 1. *et Super eo* 4. *eod. tit in* 6.

(2) Per Costituzione di Paolo IV. rinnovata da Clemente VIII. 97. Boll tom. 3

(3 Cap. *Ad falsariorum* 7 *de Crimine falsi.*, et Cap. *Novimus* 27. *de verb. signific.*

Vescovo: (1) Quarto: L'assassinio: (2) Quinto: La sollecitazione ad turpia nella Sacramental Confessione, quando accompagnata sia da circostanze aggravanti: (3) Sesto: Il delitto nefando contro natura frequentemente commesso: (4) Settimo: La celebrazione della Messa, o il ricevimento della Sacramental Confessione da chi non è stato promosso all'ordine sacro del Presbiterato. (5) Ottavo: Il conio, la tosatura o altra alterazione delle monete d'

---

(1) Cap *Si quis* 11. *quae.* 1. L'Abate Panormitano però nella Gloss. al cap. *At si clerici*, Silvestro al Cap *Degradatio*, ed altri al cap *Novimus* insegnano non potersi il Cherico degradare per tal delitto, quando non sia incorreggibile.

(2) Cap. 1. *De homicidio* in 6.

(3) Il Sacerdote reo di tal delinquenza può degradarsi in vigore della costituzione di Gregorio XV. *Bull. tom.* 3. Deesi però notare che dall'epoca, in cui fu pubblicata non vi è verun' esempio, che per tal delitto, avvengachè accompagnato da gravissime circostanze, sia stato alcun degradato, il che osserva il Cardinale Albizio nel suo trattato *de incostantia in fide* p. 1. n. 13, onde egli conclude essere tal costituzione fatta soltanto per incutere timore in un'affare di tanto peso. Vedasi Benedetto XIV. *de Synod. Dioeces.* loc. cit. cap. VI.

(4) Per costituzione 95. di s. Pio V., che comin. *Horrendum* Bollar. tom. 4. p. 3. pag. 33.

(5) Per le costituzioni di Clemente VIII. di Urbano VIII. confer. con nuova costit. di Benedetto XIV. 97. *Bollar. tom.* 1. *pag.* 342.

oro e di argento mettendole quindi in commercio nei regni e provincie d'Italia. (1) Nono: Il furto esecrabile della SS. Eucaristia: (2) Decimo: La procurazione dell'aborto di feto animato o per se direttamente, o per mezzo di altri seguito l'effetto: (3) A questi aggiungono alcuni il maleficio, il sortilegio, dal quale derivata ne sia di alcuno la morte. Sebbene questi i delitti sieno contemplati singolarmente nella legge, tuttavolta non può il Vescovo degradare niuno deï Cherici quantunque delittuoso, nè consegnarlo alla curia secolare, senza avere procurato con reiterate pene correzionali la di lui resipiscenza. (4)

(1) Per la costit. di Urbano VIII. che comin. *In suprema* Boll. tom. 4.

(2) Per le Costituzioni di Innocenzio XI. e di Alessand. VIII: e di Ben. XIV. 95. Boll. t. . p. 314.

(3) Per Costit. di Sisto V. che com. *Effrenatum*. In questa comprendesi tanto il feto animato che inanimato, ma fu limitata in progresso soltanto all'animato dall' altra costituzione moderatoria di Gregorio XIV. che princip. *Sedes Apostolica*, anzi da essa tolta fu la riserva particolare, ed accordata la facoltà agli ordinarj di assolvere dalla incorsa scomunica. *Ex cit. Bened. XIV.*

(4) Queste pene sono prescritte nel cap. *Cum ab homine*, quali usar si possono moderatamente dai Vescovi per raffrenare i frequenti delitti dei proprj Cherici, ma non può peraltro da essi inserirsi nel sinodo Diocesano la pena di Degradazione reale. Benedetto XIV. loc. cit.

TITOLO VII.

Del Matrimonio.

PROLOQUIO

A quel Sacramento grande, siccome dall' Apostolo viene appellato, a motivo della sua estensione, e per le significazioni misteriose, che in se stesso racchiude, mercè la divina grazia siam pervenuti. (1) La materia che dinanzi agli occhi ci si presenta, per testimonianza dello stesso s. Padre Agostino, non può essere nè più ardua, nè più difficile: (2) tuttavolta le orme attentamente battendo dei più cele-

---

(1) Varie sono le significazioni mistiche del sacramento del matrimonio: La prima l' abbiamo dall' Apostolo istesso, cioè l' unione indivisibile di Cristo colla Chiesa sua sposa. I ss. Padri inoltre vi ravvisano rappresentata l' unione del verbo coll' umanità, del sangue con l' acqua che sgorgò dal trafitto costato del Salvatore, finalmente dell' anima con Dio.

(2) L. *de Adulterinis Conjug.* cap. 25. *Quaestionem de conjugiis obscurissimam, et implicatissimam esse non nescio: nec audeo profiteri omnes ejus sinus, vel in hoc opere, vel in alio a me adhuc explicuisse, vel jam posse, si urgear, explicare.*

bri Canonisti, e Teologi peritissimi procureremo riunire, per quanto è in noi, ciò che rinverremo nei diffusi loro trattati di vie più interessante, conservando sempre la solita brevità e precisione. Pria però di porre il piede in questo campo si esteso, premetteremo le opportune nozioni degli sponsali, quali debbono costantemente precedere il Matrimonial sagramento.

SEZIONE I.

Degli Sponsali.

§ 1. Derivazione etimologica del nome.
2. Condizioni che si richiedono per il valore di essi.
3. Età richiesta dai Canoni.
Quando restano invalidi. Interpetrazione del testo Canonico.
4. Quando si hanno per ratificati gli sponsali contratti dagli Impuberi.
5. Non è necessaria la presenza del Parroco nè dei Genitori per la validità.
6. Possono i Genitori contrarre per i figli Quando restano essi obbligati. E' sempre valida la promessa, quando sia espressa con frasi communi.
7. Entro qual tempo obblighi al matrimonio. Come ne sia punita la trasgressione.
8. Cosa dee premettersi. Qual debba essere il giudizio del Giudice.
9. Per quali cause possino disciogliersi gli sponsali.

§. I. Dal verbo *Spondere*, quale suona

lo stesso che spontaneamente promettere ha avuto origine il nome di *Sponsali*, perciocchè per inveterato costume la fanciulla da maritarsi, dal Padre, dai Tutori, o dai fratelli promettesi all' uomo, per la qualcosa *sponsori* essi addimandansi, e la femmina *sponsa* che importa il medesimo, che donna *promessa*, (1) onde è che gli sponsali propriamente detti da Niccolò Pontefice si definiscono: *repromissio nuptiarum futurarum*, (2) nel che convengono i Dottori tutti dai quali sono appellati: *futuri Matrimonii mutua deliberata promissio signo sensibili expressa inter personas de jure habiles*. (3)

§. II. Al valore dunque degli sponsali molte sono le condizioni, che si ricercano. Richiedesi primieramente che la promessa di matrimonio futuro vera sia, seria e non simulata: (4) 2. che sia deliberata, sce-

---

(1) Sanchez lib. 1. *de sponsalibus* pag. 2. edit. venet. 1726.

(2) Cap. *Nostrates* 30. q. 5., L. *Sponsalia* 2. *ff. Sponsalibus*.

(3) In tre maniere prendonsi gli sponsali, 1. per promessa di matrimonio futuro: 2. per matrimonio non consumato: 3. per regalo che suol presentarsi dallo sposo alla sposa. Strettamente considerati però tener si debbono nel primo senso. Vedasi Sanchez; *loc. cit.*

(4) L. *Obligationum* 3. *ff.* de act. et alleg. ex cap.

vra da ogni grave timorè, e da qualunque errore in ordine alla persona: (1) 3. che sia tal promessa manifestata sufficientemente con parole, o con altri segni esteriori: (2) 4. che sia mutua e reciproca fra i contraenti, (3) 5. Che le due persone sieno abili in conformità di quanto dispone la legge, (4) cioè che non vi

---

Sponsal. unic. in 6., cap. *Ubi non est* 1. caus. 30. q. 2 Quello che con finzione, per giuoco, o con dolo promette ad una femmina di sposarla, quantunque nel foro interno tenuto non sia ad osservar la promessa a' forma di quanto vien disposto nel cap. *Tua nos* 26. *de sponsalibus*, e nel cap. *Humanae aures* 11. caus. 22. q. 5., nei quali se ne deduce la ragione: ibi: *Quia non debet aliquis verba considerare sed animum et intentionem:* Nulladimeno pecca mortalmente promettendo in tal guisa, ed è tenuto a risarcire all'intiero danno cagionato. Ex cap. *Si culpa* 9. *de Injüriis et damno dato*, e concordano il cap. *Si Rixati* 1., il cap. *Si quis* 2. il cap. *Si hos* 3. ed altri testi. Nel foro esterno però deesi presumere la promessa seria e verace onde è da condannarsi il promittente al mantenimento (se pure non provasse legittimamente la simulazione ed il giuoco) perciocchè giusta il principio della leg. *Labeo* ar. 7. §. 2. ff *de supellectili legata*: ibi: *Nemo existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit*.

(1) Cap. *Dilectus* 24., Cap. *Tua nos* 26. cit, L. *Furor* 8. ff *de Sponsalibus*.

(2) L. *Cum in plures* 60. §. *Locato* ff *Locati*.

(3) Cap. *Sponsalia* 1. cit.

(4) *Doctores communiter*.

sia impedimento perpetuo, e che concorra l'età stabilita.

§. III La sufficiente e legittima età richiesta dai Canoni così nel maschio, che nella femmina, è il settennio completo; (1) quindi è che antecedentemente contraendo coll'assenso eziandio dei genitori per ambe le parti, invalidi *ordinariamente* sarebbero gli sponsali, quando dai medesimi giovani, giunti a tale epoca, vicendevolmente non venissero confermati. (2) Nè vale l'obietto, che dal testo *Tua nos* resta il figlio obbligato tosto che all'età conveniente sia pervenuto all'adempimento degli sponsali ma eziandio all'effettuazione del matrimonio, perciocchè questo testo intender si dee per sentimento dei più celebri Canonisti, che il figlio è all'adempimento tenuto *ratione honestatis*, non già *ratione necessitatis*.

§. IV. Due impuberi superiori al settennio allorachè hanno gli sponsali con-

---

(1) Cap. *Litteras* 4., Cap. *Accessit* 5., Cap. *Ad dissolvendum* 13. *de desponsatione impuberum* in 6., Cap. *Ubi unic.* caus. 30. q. 2. etc.

(2) Cap. *Si infantes unic. de Despons Impub.* Si è detto ordinariamente, poichè *extraordinarie* possono essere validi anche tali sponsali se la malizia e l'accortezza superi in alcuni l'età. Sanchez lib. 1. disp. 16. n. 9., Reiffenstuel lib. 4. Decretal. tit. 2. n. 4.

tratti in valide forme fino alla pubertà discioglier non si possono fra di loro. Uno dei contraenti pervenuto alla medesima, obbligato non è di aspettare il secondo, potendo frangere a suo grado il legame. (1) Che se ciò non accade si hanno per ratificati gli sponsali, particolarmente ricevendo il nome di sposo, continuando la stessa familiarità, o presentando, o accettando regali. (2) Nel foro interno ed esterno ha vigor questa legge, quando però concorso non vi sia il giuramento. (3)

§. V. Nè la presenza del Parroco, nè dei testimonj nè il consenso o consiglio dei genitori (quale unicamente fa d'uopo onde sian leciti) richiedonsi per la

---

(1) Cap. *De illis* 7. § *Si vero*, Sanchez lib. *de sponsalibus* disp. 51. n. 9. E' però da notarsi che se uno dei contraenti si trovasse in istato di pubertà, esso non può disciogliersi, ma bensì l'altro quando vi sia pervenuto. Il termine stabilito dalla legge per la disdetta, è di giorni tre, passati i quali intendonsi anche per l'altra parte gli sponsali ratificati. L. *Sententiis* 3. *cod. de errore Advocatorum.*

(2) Sanchez cit. disp. 51. n. 14. Fra i Donativi, che si appellano coll'antico vocabolo *Arrhae* o sieno pegni, era sopra di ogni altro stimabile l'Anello, che dall'uomo davasi alla donna avanti le nozze. Daremo di questo estesamente le notizie istoriche, allorchè parleremo dei riti del matrimonio.

(3) Cap. *Ex Litteris:* ibi: *Qui juravit eum aliqua contrahere si non subest impedimentum, per censuras.*

validità degli sponsali (1) I genitori medesimi possono contrarre per i proprj figli puberi e impuberi, e se essi o espressamente, o tacitamente acconsentono senza mettervi opposizione, restano da questi obbligati, e da un tal legame la giustizia ne nasce di pubblica onestà. (2) Viceversa contraddicendo non hanno gli sponsali verun valore, come egualmente non lo hanno, se a ciò indotti si fossero per timore dai genitori incusso per ingiusto motivo, o da chiunque altro presiedesse al loro governo, ancorchè firmati venissero col giuramento, (3) quale *ex*

---

(1) Sebbene nei Manuali di Cambray, e di Malines venga diversamente disposto, per decisione della S. Congregazione dei Concilj presso il Sanchez lib. 1. disp. 12. n. 2., non è fra noi necessaria la presenza del Parroco, nè dei Testimonj per la validità degli sponsali come pure non lo è l'assenso dei Genitori, *ex cap. Sufficiat* 2. *caus.* 27. *q.* 2., *et ex cap. Veniens* 13, *et ex Tridentin. ses.* 24. *de refor. Matrimon. c.* 1. Debbono però i figli ricercarne il consiglio, quantunque non sempre son tenuti a seguirlo. Cap. *Aliter* 1. *caus.* 30. *q.* 5, *et cap. Honorantur Parentes* 13. *caus.* 32. *q.* 2. Bened. XIV, *Instit. Ecc.* 46., *et Synod. Dioeces. lib.* 12.

(2) Cap. *Si infantes unic.* §. *Porro de desponsat.* dal Testo rilevasi, che possono i genitori contrarre anche per i figli assenti, ed inconsapevoli di tali disposizioni.

(3) Cap. *Ex Litteris* 11.; Concorda il sentimento di molti Dottori citati da Sanchez lib. 4. *de Matrimonio* disp. 19. n. 2. et 3.

genere suo non supplisce al libero e diretto consenso, che sostanzialmente richiedesi: quindi è che per esso non fa di mestieri l'assoluzione, essendo nullo affatto, ed invalido. Dire però si dovrebbe diversamente, quando il timore fosse lieve, e di poco momento. (1)

§. VI. Premesso che d'altronde non costi della contraria intenzione, e che l'accettazione ed il consenso concorra dell'altra parte, nel foro esterno (generalmente parlando) si hanno per contratti gli sponsali, allora che espressi sono con quelle frasi, quali giusta l'intelligenza comune importano la vera e sicura promessa di matrimonio (2) e. g. *Io vi prometto, io mi obbligo, vi dò parola, che vi prenderò per mia sposa e consorte*. (3) Questa promessa ancorchè esternata non sia a viva voce, ha il valore medesimo signi-

---

(1) Così i Dottori comunemente sul cit. cap *Ex litteris* 11.

(2) Cap. cit. *de Sponsalibus*, leg. *Labeo* 7. ff. *de supellectili legata*, leg. *semper in stipulationibus* 34. ff. *de regulis Juris*.

(3) Così il Sanchez con altri molti dal medesimo riportati: sarebbero però dubbiose espressioni qualora si dicesse, = *voglio con voi contrarre gli sponsali* = *vi prometto amore e fedeltà costante* e simili, quando queste unite non fossero ad altre espressioni più significanti e sicure. Così l'autore cit.

ficata per lettera, o per mezzo di azioni e di segni equipollenti al suono delle parole. (1) Nel foro interno poi si giudicano gli sponsali validamente contratti, quando alle azioni si uniscono le circostanze esprimenti la volontà (giusta la commune costumanza) di chi promette. (2)

---

(1) Cap. *Cum apud* 23. *de spons.* dal quale rilevasi, che anche il muto può contrarre gli sponsali, ibi. *Cum quod verbis non potest*, *signis valeat declarare*, e concorda il cap. *Tuae* 25, ed il cap. *si Infantes*.

(2) Ex L. semper 34. ff. *de reg. Juris*. Concorrendo qualche antecedente discorso di matrimonio, il mandare e ricever regali secondo il costume degli sposi: il presentare seriamente la mano, e accettarla si giudicano contrassegni dimostrativi la volontà sì nell'uno, come nell'altro di contrar gli sponsali. *Sanchez loc. cit.* Anticamente fra tali segni si annoverava anche il bacio reciproco dei contraenti, qual costume osservasi anche oggi giorno fra i Greci. Vedi Devot. *Instit. Canon. tom.* 2. *pag.* 181. *ed. rom.* 1802. Se tali segni son certi, e non ammettono dubbiezza deve essere condannata la parte repugnante all'adempimento della promessa: se considerate tutte le circostanze rimangono questi dubbiosi, ed equivoci, per il che resta incerto se contratti sieno gli sponsali allora il Giudice, deferito il giuramento, deve assolvere. quello che costantemente nega e si oppone, perciocchè nel dubbio giusta la L. *Arianus* 47. ff. *de obbligationibus et actionibus* deesi propendere a favore più della libertà, che della obbligazione, come ancora perchè nelle cose ambigue è d'uopo ricorrere alla mente del proferente, e credere

§. VII. I veri sponsali, quantunque occulti entro al termine stabilito obbligano all' effettuazione del Matrimonio sotto pena di colpa grave, se pure non ostasse una qualche legittima causa: quindi è che se dal delittuoso indugio di una delle parti nascesse all' altra qualunque danno, dovrebbesi dalla prima intieramente risarcire, mercechè giusta il legale assioma: *qui occasionem damni dat, damnum fecisse videtur*. (1) Che se nella convenzione il termine non fosse stato indicato, effettuar allora dovrebbesi il matrimonio alla richiesta di uno dei contraenti quanto più presto e comodamente potesse farsi. (2) Quegli che l' adempimento ricusa (niun legittimo ostacolo frapponendosi) di questo preciso dovere, può e deesi obbligare con i competenti mezzi stabiliti dalla legge, o sieno gli sponsali, o no con giuramento firmati, perciocchè egli è uffizio del giudice coartare il promittente al compimento della promessa. (3)

---

almeno quello, che egli conferma col giuramento. Cap. *In tua* 6. §. *Qui matrimonium etc.*

(1) Cap. *Mora sua* 25. *de Reg. juris* in 6. ibi = *Mora sua cuilibet est nociva*, Cap. *Si culpa* 9. *de injuriis et damno*, L. *Qui occidit* 30. §. 3. ff. *ad legem Aquiliam*.

(2) Sanchez lib. 1. *de Sponsalibus* dis. 27. n. 2.

(3) In Cap. *Praeterea* 2. *de spon.* ove si stabilisce,

§. VIII. Innanzi però che a questo proceda dee premettere l'ammonizione, e quindi aggiungere le minacce; (1) che se nè meno a queste si arrende, può passare alla multa pecuniaria, alla carcere, ed altre pene afflittive, e finalmente alle censure. Se a fronte però di tali violenti mezzi rimane la parte nella negativa tuttavia persistente non si può ulteriormente costringere, se particolarmente in essa si scorge una ferma avversione, da cui preveder si possono le inimicizie, le percussioni, gli scandali. (2) Nè pure astringer si debbono all'effettuazione degli sponsali gli affini ed i consanguinei, che sotto la condizione contrassero della dispensa Apostolica, perciocchè questi dichiarati furono nulli ed invalidi dalla Congregazione del Concilio. (3)

§. IX. Gli sponsali validamente contratti disciogliér si possono per varie legitti-

---

che *Hi qui de matrimonio contrahendo pure et sine omni conditione fidem dederunt commonendi sunt, et modis omnibus inducendi, ut praestitam fidem observent.*

(1) Ex cit. cap. *Ex litteris* 10. *de sponsal.*

(2) Così la Ruota Rom. *p.* 4. *recentior.* tom. 3. dec. 651. n. 10., et 11., et p. 15. dec. 145. n. 6. Vedasi Ferraris verb. *Spons.* pag. 143. a n. 61. ad 74.

(3) In Brugnaten Spons. 26. Januar. 1799.

me cause: 1. Per il mutuo consenso dei contraenti libero spontaneo e non estorto con frode. (1) 2. Per la recessione o giusta o ingiusta di una delle parti nel qual caso l'altra (quando così le piaccia) può liberamente recedere. (2) 3. Per la partenza di uno dei contraenti, inconsapevole o contradicente l'altro, in lontane regioni, con animo di non tornare. (3) 4. Per una considerabile dilazione nell' effettuare il matrimonio, oltre al termine già prefisso. (4) 5. Per l'ingresso di uno

---

(1) Cap. *Praeterea* 2. *de spons.* giusta l'assioma legale riportato nel cap. *Omnis* 1. *de Reg. juris* ivi: *Omnis res per quascumque Causas nascitur per easdem dissolvitur.*

(2) L. *Qui fidem* 16. *de transationib.*, *et* cap. *Frustra* 75 *de regula juris* = *Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam servare recusat.*

(3) Ex cap. *de illis* 5. *de spons*: ibi, *si sponsus de futuro ante copulam ad remota se transfert, sponsa libere cum alio contrahit* = e sebbene il Gius Civile vuole l'indugio di due anni, il Gius Canonico non prescrive alcun termine, quantunque Benedetto XIV. *Inst. Eccl.* 46. §. *Attamen* vuole, che in una simile circostanza si abbia ricorso al Vescovo, quale stabilisca un tempo conveniente, in cui debba l'assente restituirsi, passato il quale l'altra parte rimane nella sua pienissima libertà.

(4) Cap. *Sicut* 22. *de sponsal.* Questa dilazione favorisce soltanto la parte innocente; rimanendo sempre l'obbligazione nell'altra di adempire alla fatta

degli sposi in religione, rispetto all'altro, che rimane nel secolo. (1) 6. Per il ricevimento dell'ordine sacro, quale però è sempre illecito dopo aver contratti gli sponsali. (2) 7. Per il matrimonio validamente con altra persona effettuato, sebbene fossero stati gli sponsali giurati. (3) 8. Per

---

promessa, subito che non voglia essa recedere dal suo diritto. Non essendovi poi determinazione di tempo, al Giudice appartiene la decisione. Così Innocenzio *in Cap Veniens*.

(1) Rimanendo per la professione religiosa sciolto il matrimonio rato, maggiormente per ambe le parti restono disciolti gli sponsali. Ciò si raccoglie dal cap *Ex publico 7. de convers coniug.*

(2) Ex Cap. *Presbyteris* 8. dist. 27. et *Extravag. Jo n XXII antiq. concer unic. de voto*, et *Conc. Triden.* sess. 24. can. 9. = Deesi inoltre notare, che il voto semplice di castità non scioglie gli sponsali per parte di chi emette il voto medesimo, ma solamente per l'altra. E la ragione si è perchè chi assume uno stato incompatibile con l'altro, siccome è la continenza assoluta e il matrimonio, presumesi che renunzi al proprio diritto. Barbosa in cap. *Veniens* 5.

(3) Cap. *Sicut* 22., cap. *Si inter* 31., cap. *Duobus modis*, tale unione però, sebbene valida è sempre illecita. Molti fra i Dottori di gran nome sostengono, che tornando egli, per causa di morte della comparte all'antico stato, torni a rivivere l'obbligazione dei giurati sponsali, ma altri infiniti di un'egual credito difendono l'opposta sentenza, appoggiati al Cap *Quaeris* 120. dis. 4. *de Consec.* ove viene espresso che l'obbligazione una volta estinta; *non amplius reviviscit*.

la sopravvenienza di un' impedimento dirimente, come di affinità contratta fra gli sposi mediante la copula di uno di essi con persona consanguinea dell'altro in primo o secondo grado. (1) 9 Per la fornicazione dell'uno o dell'altro contraente con una terza persona. (2) 10. Per la giu-

---

NOTA. I primi sponsali legittimamente contratti, non restono disciolti per altri sponsali posteriori. ancorchè nei secondi accaduta vi fosse la copula, Arg. L. *Non dubium* 5. *Cod. de legibus*.

(1) Siccome durante l' impedimento, giusta il Tridentino *sess* 24. *de reformat. matrim. cap.* 4. non si può validamente contraersi il matrimonio, così in tal caso gli sponsali non hanno verun valore. Quello però, per di cui colpa nacque l'impedimento, quando così voglia la parte innocente, è tenuto a impetrare a spese proprie dal Sommo Pontefice la dispensa. L. *Non fraudantur* 134 §. 1. ff. *de reg. Juris*, ove dicesi che ninno, per il delitto proprio può rendere la sua condizione migliore.

(2) La fornicazione di uno rende libero l'altro, poichè negli sponsali si sottintende la condizione; *nisi contra legem sponsalium feceris* = come pure perchè il delinquente frange la fede, e si rende sospetto di conservarla in futuro, per il che succede una considerabile mutazione. Cap. *Quemadmodum* 25. *de Jurejurando* nel qual testo comprendesi ancora l'occulto commercio con estranea persona antecedente agli sponsali, e quindi dalla comparte scoperto. Di più: Ella è opinione di Canonisti e Teologi di gran nome, che se la sposa ad altri permette che a lei fatti sieno tatti impudici, e dati baci ed amplessi, possa lo sposo recedere dalla promessa. San-

sta opposizione dei genitori, che tale sarebbe allorchè il futuro matrimonio ridondasse in obbrobrio di essi, in disonore della famiglia e dei parenti. (1) 11. Per una notabile sopravveniente alterazione o dei beni del corpo, o di quelli di fortuna, o dell'animo. (2) Per i testè ripor-

---

chez *loc. cit. disput.* 55. *n.* 5. *ed altri molti*, perciocchè dicono essi contrassegni son questi di una vita oscena ed impura. Che se poi la parte offesa a fronte di tal procedere avesse copula con l'altra, verrebbe con tale azione a renunziare al proprio diritto, ed a rinnuovar gli sponsali, e per conseguenza all'obbligo di adempirli. Vedasi Lucio Ferraris *loc. cit.* pag. 148. n. 105., ad 111.

(1) Benedetto XIV. *loc. cit.* §. *Itaque*.

(2) Ex cap. *Quemadmodum* 25. *de Jurejurando*. A quattro possono ridursi quelle notabili mutazioni, che si addimandano dell'animo, e che sufficienti sono allo scioglimento degli sponsali, a cinque quelli che si dicono del corpo, a quattro finalmente quei che si appellano di fortuna. Notiamole partitam.

Mutazioni dell' animo; I. La grave infamia originata o dall'omicidio proditorio, o dall' adulterio, o dal furto o da qualunque altro mostruoso delitto. II. La somma proclività al giuoco, al vino ed alle meretrici. III. Il conoscimento di una notabile asprezza di costumi e crudeltà di cuore. Cap *Litteras* 13 *in fine de restit. spoliat.* IV. L' odio, ed una straordinaria avversione nata fra i due contraenti. Cap *Praeterea* 2., et Cap *Requisivit* 17. *de sponsal.*

Mutazioni del Corpo. I. Una grave malattia non prevista, una paralisi, una epilepsia, il morbo gallico, la tabe ec. Cap. *Quemadmodum cit.* II. La per-

tati e simili motivi possono disciogliersi gli sponsali eziandio con giuramento firmati, senza sentenza del giudice, ancorchè essi fossero pubblici, nel caso soltanto per altro che le cause non ammettino dubbiezza, poichè in diversa guisa dovrebbe dirsi se queste fossero incerte, ed equivoche.

---

dita di un' occhio, di una mano, di un piede. III. L'alito pestilente della bocca. *Rata p.* 4. *recent tom* 2. *decis.* 493. *n.* 74 IV. La variazione delle fattezze del volto, specialmente nella sposa dopo gli sponsali. V. La sopravveniente impotenza nell' uomo, e la sterilità nella Donna.

Mutazioni dei beni di fortuna: I. Il fallimento dei genitori o l' impossibilità nei tutori di pagar la dote convenuta. Cap. *de illis* 3 *de conditionib appositis*. II. Il passaggio non preveduto dello sposo dalla ricchezza alla mendicità. III. E poichè le sostanze tanto dell' uno, che dell' altro debbono servire per sostener gli oneri matrimoniali così sarebbe giusto motivo di scioglimento, ancorchè questa decadenza di beni di fortuna succedesse in entrambi le parti contemporaneamente. IV. La certezza, ovvero il fondato timore di essere sì l' uno, che l' altro diseredato dal padre. *Rota* loc. cit. decis. 669. n. 57.

NOTA. Quella parte, che ingiustamente tenta disciogliersi dai contratti sponsali è nel preciso dovere di restituire all' altra i ricevuti presenti, (Arrhae) che ricevè in simile circostanza: che se ancor questa fatti avesse equipollenti ed anche maggiori regali, a motivo dell' ingiustizia commessa, non ha diritto di riesigerli. Al contrario poi quando vi concorressero le legittime cause.

Vedasi Van Espen Jus Eccl. univ. tom. 2. p. II. sec. I. Tit. XII. *de spons.* , *et matrimon.* pag. 356.

SEZIONE II.

Delle Denunzie.

§. X. Ella è disposizione savissima dei Sacri Canoni, onde venire in cognizione di qualche occulto impedimento, che potesse esistere fra due individui, faciente ostacolo al matrimonio, che in tre giorni festivi continui *inter Missarum solemnia*, allorchè il popolo ritrovasi congregato ed unito, se ne facciano le denunzie. (1) Questi giorni non debbono immediatamente succedersi (siccome accade nella Pasqua, nella Pentecoste, e nel Natale) ma colla interruzione di uno o due giorni feriali.

---

(1) Cap. *Cum inhibitio 3. de clandestin. despons.*; Trident. sess. 24. *de reformat. matrimon.* c. 1.

(1) In tal guisa seguita la pubblicazione, non effettuandosi per il corso di due mesi il matrimonio, una o due volte almeno è di mestieri ripeterla, giusta il giudizio del superiore. (2)

§. XI. Venendo effettuato il matrimo-

---

(1) Concil. Colonien. III. tit. cens. cap. 32. ibi: *Tribus diebus festis a se invicem distantibus*. Il simile viene stabilito nel Conc. IV. di Magonza. Le denunzie non possono farsi nei giorni feriali, e su di ciò non può il Vescovo dispensare non dovendo l'inferiore alterare la legge emanata dal superiore, cioè le disposizioni conciliarj. Cap. *Cum inferior de majoritat. et obedienc:* Sono bensì permesse nei giorni, così detti, di mezza festa, allorchè il popolo suole concorrere al Tempio: anzi non è di essenza, che ciò si faccia nel tempo della Messa, e dentro i recinti della Chiesa, poichè può essere circostanza opportuna il Vespro solenne, le processioni, le prediche ec. mentre lo spirito della legge, è soltanto che si renda il matrimonio alla moltitudine manifesto. *Barbos. de offic. et potes. Episc. n.* 15. Tali denunzie ordinariamente dai Canonisti *Banni* si appellano, sebbene la nozione di tal vocabolo varia sia presso gli scrittori, poichè alcune fiate fu preso come esprimente = *Editto pubblico* = altre = *Multa giudiciaria* = altre finalmente: *Distretto e giurisdizione*. La Chiesa Gallicana lo riguardò sempre come indicante *Proclamazione Matrimoniale*, il che fu ripetuto da Innocenzio III. nel Concilio Lateranense cap. 27. *de sponsalib.* et cap. *de clandestinis despons.*

(2) Così fu deciso dalla S. Congregazione al riferire del Bellarmino *ad cap.* 1. *sess.* 24. *Concil. Trident. de reformat. matrim.*

nio (quando non vi sia l'opportuna dispensa) senza le indicate denunzie, oltre alla grave colpa, che commettono i contraenti, il Parroco e i testimonj, sono state dalla Chiesa contro dei trasgressori comminate rigorosissime pene. Fra queste la prima è la illegittimità della prole, quando coll'impedimento, eziandio ignorato dai coniugi, sia procreata: la seconda la difficoltà somma di conseguir la dispensa: la terza una penitenza gravosa da imporsi (non essendo determinata dal Testo Canonico) a proprio arbitrio dal Giudice, ancorchè tali impedimenti non esistessero. (1)

§. XII. Quei Parrochi che trascurano d'inibire le unioni clandestine, o che ommesse le proclame, ardiscono di assistere alle medesime, incorrono nella sospensione (*ferendae sententiae*) dal proprio uffizio per un triennio, e ad altre pene soggiacciono giusta la gravità della loro trasgressione da stabilirsi dal Giudice. (2) E'

---

(1) 1. Cap. *Cum inibitio* §. *Si quis.* 2 Conc. Trident. sess. 24. de reformat. Matrim. cap. 5. 3. cap. *Cum* citato §. *Sane*, cap. *de causis de offic. delegat.*

(2) Cap. *Cum inibitio* §. *Sane*, Conc Trident. sess. 24. *de reform* cap. 1. *Nota*.. Se per timore, o per probabile sospetto che maliziosamente impedito venisse, pubblicandosi, il matrimonio, furono ommesse le denunzie, devono onninamente farsi entro il

poi nell' autorità degli ordinarj punire i testimonj eziandio con la multa pecuniaria per decisione della Congregazione dei Concilj.

§. XIII. Dal Parroco dei contraenti, o dal di lui sostituto debbonsi far le proclame; quindi è che essendo essi di due diverse Parrocchie, in entrambi dovrà pubblicarsi il prossimo matrimonio, e se dimorato avessero ancora in altre Diocesi, dovranno dimostrare il loro libero stato legalizzato nelle forme giusta l'istruzione pubblicata dalla suprema e generale inquisizione nel dí 21. Agosto 1670. e confermata da Clemente X. con sua Bolla, che comincia *Cum alias*, e secondo l'Enciclica della Sacra Congregazione diretta a tutti gli ordinarj sotto il 21. Ottobre 1699.

§. XIV. Allorchè una giusta e legittima causa concorra, competesi primieramente il dispensare dai Banni all' Ordinario, al di lui Vicario Generale, ed in tempo di sede vacante, al Vicario Capitolare. (1) Secondariamente (cheche altri ne dicano) agli Abati, che hanno il

---

corso di otto giorni, innanzi che sia questo consumato. Così il Tridentino nel luogo citato.

(1) Cap. *Romana* §. 1. *de appell.* in 6.

territorio separato, su del quale esercitano la Giurisdizione quasi Episcopale senza dipendenza di altro Diocesano. (1) Terzo: all'Arcivescovo in tempo di visita, o solamente nel caso di appello. rispetto ai sudditi del suo suffraganeo. Si è superiormente notato; quando concorra una legittima causa: mercechè in mancanza di essa peccherebbero dispensando: è bensì vero però non essere di mestieri, che essa sia giudicialmente discussa dal superiore, ma basta soltanto, che per mezzo della informazione ne conosca la sussistenza: (2) e conosciuta non può egli senza ingiustizia negarla, ed in tal caso aprirebbe la strada all'appello. (3)

§. XV. Fra le molte cause che dir si possono legittime, le principali son le seguenti: 1. il pericolo d'impuro commercio fra due concubinarj determinati di legit-

---

(1) Leg. *More majorum* ff. *de jurisdict.*, cap. *Ordinarji S. de off. ordin.* in 6.

(2) Sanchez *loc. cit.*, Barbosa *loc. laud.* n. 61.

(3) L'ordinario è tenuto sotto pena di colpa grave a dispensare dalle denunzie, ogni volta che da tal dispensa ridondi il bene comune, o il bene del privato, o serva ad evitare un qualche male notabile risguardante o l'anima, o il corpo, o la fama. Sanchez *de Matrim. lib.* 3. *disp.* 10. *n.* 6. 10. *ad* 12.

timamente congiungersi: 2. il timore di prossima morte nel concubinarjo desideroso di riparare alle sue spirituali ruine col matrimonio: 3. la circostanza di dovere uno dei contraenti partire per lontani paesi, di riparare all' onore della femmina deflorata, e di legittimare la prole: 4. la persuasione del pubblico, che due che vivono in concubinato, sieno legittimamente congiunti: 5. il dubbio probabile che il futuro matrimonio possa essere ingiustamente impedito: 6. La disparità fra i due contraenti di età, di ricchezze, di natali, di qualità: 7. quando si dovessero congiungere personaggi e magnati: 8. la prepotenza di un tutore della fanciulla determinato ostinatamente di maritarla con uomo ignobile e di contrario suo genio: 9. la prossimazione del tempo, in cui non possono celebrarsi le nozze: 10. la seguita deflorazione della vergine, la di lei gravidanza, ed il pericolo del suo disonore: 11. la probabilità che possa lo sposo cangiarsi di volontà: 12. quando dalle Proclame, o dalla dilazione che esse richiedono, potesse avvenirne qualche molestia o danno considerabile a se, od ai parenti: 13. quando dall' esecuzione sollecita dell' unione venissero ad estinguersi le dissenzioni; gli odj i rancori: 14. finalmente

quando vi è la certezza, che non esiste veruno impedimento. (1)

---

(1) Reiffenstuel, Barbosa, Sanchez *lib.* 3 *disp.* 9. *n.* 3 5. 7. 14. 18.

Nota. Se alcuno dopo le denunzie giungesse a scoprire qualche impedimento o impediente, o dirimente fra i due contraenti, è tenuto sotto grave colpa a manifestarlo, nè viene da ciò scusato da qualunque danno avvenir ne potesse ad un terzo, nè dal naturale sigillo, purchè la persona che glie lo ha affidato, sia degna di fede; non così in circostanza contraria, o se non si ricordasse con precisione da chi lo intese. Sanchez *lib. disp.* 13. *num.* 7., Barbos. *loc. cit.*

In ordine ai Matrimonj di coscenza, che in Germania si appellano *Marganatica*, quali si eseguiscono senza proclama, vedasi Benedetto XIV. *Costit.*, *quae incip. satis vobis*.

SEZIONE III.

Della Natura, Materia, Forma e Ministro del Matrimonio.

§. XVI. Da *Mater* e *Munium* ebbe origine il nome di matrimonio. La prole di fatti, osserva il Pontefice Gregorio IX. ella è alla madre avanti il parto gravosa, di dolore nel parto, laboriosa dopo di esso, imperciocchè alla medesima incombe fino ad una certa età nutrirla pazientemente, ed attentamente educarla. A tale oggetto giustamente si appella *Matrimonio* piuttosto, che *Patrimonio*. (1) Dice-

(1) Gregor. IX. cap. *Ex Litteris* de convers. Infidel. ibi „ Matri quippe Infans ante partum onero-

si ancora *Conjugio*, in quanto che il marito e la moglie sono sotto lo stesso giogo unitamente costituiti. Addimandasi in oltre *Consorzio*, mentre con tale unione l' uno viene a rendersi partecipe della sorte dell'altro, ed a farsi communi le cure, le molestie le sollecitudini, recandosi sollievo a vicenda. Si nomina in quarto luogo *Connubio*, qual vocabolo deducesi a *Nubendo* cioè *Velando*, perciocchè anticamente costumavasi, che le fanciulle da consegnarsi agli sposi si coprivano con spesso velo che il nome portava di *flammeo*. Dal medesimo verbo *nubo* o dal ricoprir della faccia nell'atto di ricevere la benedizione in segno di pudore; e per nascondere la vetustà e la bellezza incitamento della libidine, derivata è la voce di *Nozze*. (1) Quindi l'Apostolo prescrive alle

---

„ sus, dolorosus in partu, post partum laboriosus; „ ac ex hoc legittima conjunctio Maris et Foeminae „ magis Matrimonium, quam Patrimonium nuncupa- „ tur. „

(1) In tal guisa sentono gl' interpetri del 16. versetto del cap. 20. della Genesi, ove dicesi, che Abimelecco Re di Gerrara restituendo ad Abramo Sara sua moglie da lui creduta germana a lei disse: *Ecce mille argenteos dedi fratri tuo; hoc erit tibi in velamen oculorum ad omnes, qui tecum sunt, et quocumque perrexeris memento te deprehensam*, il di cui senso è il seguente = Io dò a quest' uomo, che tu chia-

donne il non deporre mai il velo preso in tal circostanza, con qual segnale viene indicata ancora la debita suggezione ai proprj loro mariti. (1)

§. XVII. Tanto nel Diritto Canonico, che Civile il matrimonio si definisce *Maris et Foeminae conjunctio individuam vitae consuetudinem retinens* (2). Ma poichè questa definizione è diretta a indicare soltanto il vincolo, altra ne porteremo, che questo abbracci, il sacramento

---

mi fratello mille Sicli di argento (cioè giusta il calcolo dell'erudito Le Pelletier seguito dal Calmet e dal Niccolai 1600. lire di Francia 16. 8.) affinchè secondo l'uso di questo paese ti procacci un convenevol velo, onde avvisati sieno i tuoi servi, che tu siei la moglie del lor Signore, e gli stranieri, che tu siei maritata.

(1) La dottrina di s. Paolo nelle 1. ai Corinti 4. 5 6 10. vien così comentata da s. Isidoro lib. 2. de offic. cap 19 *Foeminae dum maritantur, ideo velantur, ut noverint se semper maritis suis subditas, et humiles esse debere* „ . . . . Hinc refertur in Genesi „ Rebeccam Isaaco desponsatam, statim atque cum „ venientem procul conspexit pallio te cooperuisse . . . „ quem locus s. Ambrosius explicans: nec illud otiosum est, inquit, quod cum veniret Rebecca vidit „ Isaac deambulantem . . . descendit, et caput suum „ obnubere coepit docens verecundiam nuptiis praeire „ debere; inde enim et nuptiae dictae, quod pudoris gratia puellae se obnuberent „

(2) In cap. *Illud* II. *de Praesumptionibus*, *et Caus.* 17. q. 2. §. 2. et §. 1. *de patria potestate*.

insieme e il contratto. „ Matrimonium est
„ individua conjunctio Maris et Foeminae
„ legittimo contractu firmata, a Deo au-
„ ctore naturae instituta in signum conjun-
„ ctionis Christi cum Ecclesia, habens pro-
„ missionem gratiae ad uniendos simul
„ conjugum animos, et prolem piè, ac
„ sancte educandam in fide Christiana „
(1).

§ XVIII. In tre aspetti riguardasi il matrimonio. In *Legittimo*, *Rato*, e *Consumato*. Dicesi legittimo quello, che si contrae giusta il Diritto delle Genti, e l' istituzione delle Leggi Civili. Tale è quello degl' infedeli. Chiamasi l'altro *Rato* perchè non solo secondo il disposto delle leggi istesse civili e naturali si perfeziona, ma eziandio a norma dei decreti della Chiesa Cattolica: Finalmente appellasi consumato, perchè per la congiunzione dei corpi si conseguisce l'ultimo atto, e ciò non solo in ragione di contratto legittimo, ma eziandio di Sacramento. Questi tre generi di matrimonj differiscono fra di loro nella stabilità. Può il primo disciogliersi in ragione della fede, cioè per

(1) Si uniformano nella sostanza Marcanzio tom. 3. Tribun. seu speculi p: 3., ed il Concina de Matrim. cap. 1.

la conversione di uno dei conjugi infedeli: (1) il secondo in favore della religione per mezzo della professione solenne: (2) il terzo *quoad vinculum* non è dissolubile. (3)

---

(1) Epist. 1. ad Corinth. cap. 7., cap. *Si infidelis* 2. Cau. 18. q 2., Cap *Quanto* 7. *de divortiis*.

(2) Cap. *Verum* 2., et cap *Ex parte* 14. de convers. Conjug. Inoltre viene ciò espressamente definito dal Tridentino sess. 24. *de Matrimon.* cap. 6. ibi: „ Si quis dixerit Matrimonium ratum, non consumatum per solemnem religionis Professionem alterius conjugum non dirimi; Anathema sit. „

(3) Il matrimonio rato e consumato differiscono fra di loro anche in ordine alla significazione. Il primo indica la congiunzione di Cristo coll'anima del giusto per mezzo della grazia, che disciogliesi per il peccato: l'altro denota la congiunzione di Cristo colla Chiesa per l'assunzione della carne, e per l'unione ipostatica, quale è assolutamente insolubile. Questa insolubilità del matrimonio consumato rilevasi dalle parole stesse di G. Cristo. *Matth.* 19. ibi: „ Quod Deus conjunxit homo non separet „ dall'Apost. ai Rom. 7. *Mulier, vivente viro, alligata est legi*, e nell'altra 1. ai Corinti 7. *His qui matrimonio juncti sunt praecipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere, quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari.* Ciò viene confermato dal Tridentino alla sess. 24. can. 5. *Si quis dixerit propter haeresim, aut molestam cohabitationem, aut affectatam absentiam a conjuge dissolvi posse matrimonii vinculum: Anathema sit;* E lo stesso nel Can. 7. ibi: *Si quis dixerit Ecclesiam errare, cum docuit, et docet juxta Evangelium, et Apostolicam doctrinam propter adulterium alterius conjugis matrimonii vincu-*

§. XIX. Il solo matrimonio contratto fra i cattolici è vero sacramento, perciocchè quello, che contraevasi nell'antica legge, e che di presente fra gl'infedeli contraesi, quantunque valido e legittimo sia in ragion di contratto, non lo è in vigore di sacramento, al qual grado elevato fu da Gesù Cristo probabilmente allorchè disse: *quod Deus conjunxit homo non separet*, e di cui soltanto capaci son quelli, che han ricevuto il Battesimo. (1) Nè vale l' Obietto che esso istituito fu fino dall'origine del mondo nello stato dell'innocenza, perciocchè allora lo fu solamente come insolubil contratto coerente all'ordine cosmologico della natura per la propagazione del genere umano. (2)

---

lum non posse dissolvi etc. Anathema sit . Questa è la vera dottrina, che dai cattolici debbesi costantemente seguire, e non già il costume degli antichi Greci e Romani, che frangevano questo vincolo nella circostanza o di sterilità, o di manìa nelle mogli, tuttochè non facessero ciò di proprio arbitrio, ma per sentenza firmata dai censori, dopo la discussione della causa. E' da osservarsi però, che nè meno i Romani per i primi sei secoli dierono un simile riprovatissimo esempio, essendo stato il primo fra essi Spurio Cornelio, quale per testimonianza di Valerio Massimo l. 2. cap. 1. repudiò la moglie per motivo della sterilità.

(1) Ex conc. Flor. *In Decr. unic. et Trid:* sess. 7.

(2) Il matrimonio di Adamo e di Eva, e gli altri

§. XX. Tre sono le proprietà principali del matrimonio, la Fede, la Prole, il Sacramento.(1) Per la prima intendesi l' unione (alla quale opponesi la poligamia) e l' indissolubilità. (2) Per la seconda il

---

celebrati nello stato di caduta natura avanti la venuta di Cristo contenevano il mistero, ma non conferivano la di lui grazia, e conseguentemente non erano veri Sacramenti. In ordine a tal proposito odasi Innoc. III. Epis. 219. l. 3 ivi: „ Matrimonium, „ quod ante peccatum in Paradiso a Domino insti- „ tutum, praeter propagationis humani generis fru- „ ctum, illud ineffabile sacramentum conjunctionis „ scilicet ad sanctam Ecclesiam Dei, ad fidelem ani- „ mam, et ipsius verbi ad humanam naturam nosci- „ tur figurare, Apostolo testante, qui de bono Ma- „ trimonii agens, inquit. Ego autem dico magnum „ in Christo et Ecclesia Sacramentum „ Vedi Viator. a Coccaleo *Tentam. Theolog. mor.* tom. 6. de sacram. matrim. dis. 1. cap. 5. proposit. 1. pag. 13.

(1) S. Agostino lib. 9. Genes. c. 7. e concorda il Concilio Fiorentino nel luog. cit.

(2) La Poligamia distinguesi in due maniere in *successiva* cioè, e *simultanea*. La prima è il nuovo connubio dopo la morte della Comparte, ed appellasi *Bigamia*: la seconda è l' unione di un sol' uomo con più mogli contemporaneamente. La Bigamia lecita è per definizione della Chiesa contro i Montanisti, e i Novaziani conforme alla Dottrina dell' Apostolo 1. *Corinth* 7. *Mulier alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit;* e la definizione del Conc. Fiorentino: ivi: *Declaramus non solum secundas, sed tertias et quartas atque ulteriores nuptias ... licite contrahi posse*. La *Poligamia simultanea* nella Donna è proibita *jure naturae invariabili*, perciocchè si oppone al

ricevimento, e la cristiana educazione dei figli; per il terzo vien significata tanto la grazia seconda santificante, tanto la grazia sacramentale. A queste proprietà, o beni primarj del matrimonio, aggiungonsi gli altri fini secondarj, cioè il rimedio all'incontinenza: (1) la conciliazione del vero amore fra i coniugi: la sofferenza, con cui più miti rendonsi le miserie della carne, già descritte dall' Apostolo delle genti.

§. XXI. Moltiplici sono le sentenze di varj rinomati Dottori dal Tournely riferite in ordine alla *materia* e alla *forma* del sacramento del matrimonio. (2) Noi

---

fine primario, cioè alla procreazione della prole: Per parte dell' uomo è soltanto vietata dal Gius naturale *variabile* in quanto che è in contradizione con il precetto: *Relinquet homo Patrem, et Matrem, et adhaerebit Uxori suae, et erunt duo in carne una*, il che avvenir non potrebbe essendo insieme più mogli riunite. Che se gli antichi Patriarchi, cominciando da Abramo l' usarono, ciò fu per una singolar dispensa di Dio per la necessaria moltiplicazione del genere umano, cessata la quale fu alla medesima da Cristo derogato. *Matth.* 19.

(1) Secondo il detto dell' Apostolo 1. *ad Corinth.* 7. num. 2. ivi: *Propter fornicationem autem* (cioè per evitarla) *unusquisque suam uxorem habeat, et unaquaeque suum virum habeat;* ed al n. 9. *Melius est enim nubere, quam uri.*

(2) *In materia et forma matrimonii statuenda* (di-

senza troppo diffonderci seguiremo il sentimento dell'Angelico, quale con risposta generica, così ragiona. „ Sacramentum „ Matrimonii perficitur per actum ipsius, „ qui sacramento illo utitur, sicut Poeni- „ tentia. Et ideo sicut poenitentia non „ habet aliam materiam, nisi ipsos actus „ sensui subjectos, qui sunt loco materia- „ lis elementi, ita est de matrimonio. „ (1) La materia remota dunque di esso i corpi sono degli abili contraenti: la prossima la tradizione dei medesimi, cioè l' atto coniugale, che è la materia del contratto, circa la quale nulla rinnuovò Gesù Cristo, allorchè lo elevò al grado di sacramento.

§. XXII. La forma poi, giusta il sentimento di una gran parte dei Teologi, con Caterino, (2) nel mutuo consenso consiste dei contraenti per mezzo di parole espresso, o per mezzo di azioni e di segni equipollenti, che importino, e denotino la tradizione dei corpi: altri all'incontro di

---

ce Melchior Cano lib. 8. de loc. Theolog. c. 5.) *adeo sunt incostantes et varii*, *adeo incerti et ambigui*, (cioè i Teologi) *ut impetus futurus sit*, *qui in tanta illorum varietate ac discrepantia rem aliquam certam*, *constantem exploratam conetur efficere*.

(1) In supplem. q. 42. a. 1. ad 2.

(2) De Matrim. q. 1.

gran nome, seguaci di Vittoria, (1) nelle parole la collocano del Sacerdote. La controversia rimane tutt' ora pendente, nè per anche dalla Chiesa è stata perentoriamente decisa. Entrambi le sentenze hanno i suoi sostenitori. Benedetto XIV. facendo di esse l'esposizione con sfoggio di dottrinali, non concede la palma nè all' una parte, nè all'altra, e solo si determina ad esortare i Vescovi a non inserire nei loro sinodi cosa alcuna, che ad esse possa arrecar pregiudizio. (2)

§ XXIII. Dalla riferita indecisa dottrina, egualmente derivane l'altra risguardante il ministro di tal sacramento. Altri vogliono (e ciò fin dall'epoca, in cui celebravasi il Sinodo Tridentino) che questo sia il solo Sacerdote, per le parole del quale, siccome forma, il contratto meramente civile consacrasi, e la virtù acquista di produrre la grazia ex *opere operato*: (3) altri al contrario sostengono essere i medesimi contraenti. La sentenza di questi appoggiasi all' espressioni del Concilio Fiorentino: „ Septimum, est Sacramen-

(1) In summa de Matrim. n. 245.
(2) Vedi Benedet. XIV. de Synodo lib. 8. c. 13.
(3) Bened. XIV. loc. cit. riporta le due questioni estesamente con tutti i dottrinali teologici ed istorici, onde al medesimo rimettiamo il nostro leggitore.

„ tum matrimonii... causa efficiens matri-
„ monii regulariter est mutuus consensus
„ per verba de praesenti expressus „: e secondariamente in quelle del Tridentino:
„ Clandestina matrimonia libero contra-
„ hentium consensu facta, rata et vera es-
„ se matrimonia, quamdiu Ecclesia irrita
„ non fecit: „ Ora dicono essi con somma probabilità, i padri del Tridentino non avrebbero dichiarati veri e rati simili matrimonj, se creduti non avessero i medesimi veri sacramenti, come costa dalla dichiarazione di Innoc. III. (1) Se dunque si prova, che il matrimonio senza la presenza del Sacerdote contratto fu, ed è tutt'ora (ove non fanno resistenza le leggi) vero sacramento; necessariamente se ne deduce, che i soli contraenti sono i ministri di esso, e non già il Sacerdote, quale altro non è, che un'autentico testimone. (2)

---

(1) Inn. III. in cap. *Quanto de divortiis*.

(2) Non giova obiettare col Tridentino, che il Sacerdote quegli è che congiunge i Contraenti, dicendo: *Ego vos in matrimonium conjungo*, imperciocchè così egli dice approvativamente, e non efficacemente, essendo in di lui libertà l'usare anche altre parole, purchè esprimino l'approvazione: *vel aliis utatur verbis* (Concil. loc. cit.) In somma l'espressioni che usa il sacerdote racchiudono questo senso; *Ego conjungo vos, idest tamquam testis necessa-*

rius, declaro vos conjunctos, seu firmo et ratam habeo conjunctionem vestram. Tanto è ciò vero, che dalla stessa s. Congr. del Concilio così vien dichiarato: *Etsi Parochus nihil dicat, constat tamen matrimonium, modo partes contrahant, et Parochus sit praesens, et intelligat quod agitur, licet dissentiat, et contradicat.* Dunque può conchiudersi colla massima probabilità, che i soli contraenti sono i ministri del sacramento del matrimonio.

SEZIONE IV.

Della distinzione degli impedimenti del Matrimonio, e quindi degl' impedienti.

§. XXIV. Lutero, Calvino, Marco Antonio de Dominis, e comunemente i novatori tutti arrogantemente pretesero negare alla Chiesa la potestà di stabilire gl' impedimenti matrimoniali. Launoju nel suo trattato *de regia in matrimonium potestate* tenta con ogni sforzo possibile annichilar quei Canoni, che dal Tridentino a tal' uopo formati furono contro l' eretica pravità, rivolgendo il poter della Chiesa, senza distinzione alcuna siccome premette l' Angelico, (1) nella potestà sol-

---

(1) Parlando il santo Dottore nel lib. 4. *contra Gentes* del matrimonio in questa guisa si esprime: „ In quantum igitur ordinatur ad bonum naturae, „ quod est perpetuitas speciei, dirigitur in finem a „ natura inclinante in hunc finem; et sic dicitur es„ se naturae officium. In quantum vero ordinatur „ ad bonum politicum, subjacet ordinationi legis „ civilis. In quantum igitur ad bonum Ecclesiae or„ dinatur, oportet, quod subjaceat regimini Eccle-

tanto dei Principi. L'empietà di tal dottrina è stata fino all'evidenza ultima confutata da sommi Teologi e Canonisti, onde su di ciò non ci estenderemo gran fatto, e soltanto con perfetta adesione uniti staremo all'invariabili decreti della Chiesa, quale anatematizza gl'indicati eretici, e chiunque con temerario ardire ne seguisse le tracce. (1)

§. XXV. La Chiesa adunque con potestà illimitata ha determinati gl'impedimenti del matrimonio di doppio genere,

---

„ siastico. Essendo dunque i rapporti del matrimonio altri in ordine alla natura, altri alla repubblica, ed altri alla Chiesa, ne deriva che esso può essere circoscritto da certe diverse leggi, oltre le quali non possa oltrepassarsi. Queste leggi sono altrettanti impedimenti, dei quali altri ne suggerì la natura, altri il bene della società, altri finalmente l'utilità della Chiesa. Considerato dunque come semplice contratto possono avervi luogo le leggi civili, come rato, cioè come sacramento, è solamente soggetto alle leggi della Chiesa.

(1) „ Si quis dixerit (così il Tridentino can. 4.) „ Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta „ Matrimonium dirimentia, vel in his constituendis „ errasse; anathema sit „. E nel can. 12. „ Si quis „ dixerit, causas matrimoniales non spectare ad Ju„ dices Ecclesiasticos, anathema sit „. L'assoluta potestà della Chiesa di stabilire gl'impedimenti matrimoniali rilevasi ancora dal Cap. *Tuam 3. de ordine cognationum*, dal cap. *Ex litteris* 1. *de consanguinit. et affinit.*, dal cap. *Multorum* 10. *Caus.* 35. *q.* 6.

altri dei quali diconsi *impedienti*, altri *dirimenti* si appellano. I primi rendono il matrimonio soltanto illecito: i secondi nullo ed invalido. Giusta l'antico Diritto sei sono i meramente impedienti (dei quali ora trattiamo) nei seguenti versi compresi:

Ecclesiae vetitum, nec non tempus feriatum
Atque Cathechismus, crimen, sponsalia, votum
Impediunt fieri, permittunt juncta teneri.

§. XXVI. La proibizione dunque della Chiesa per legittima causa emanata o dal Romano Pontefice, o dal Vescovo, o dal Parroco per evitare scandali o reprimere dissenzioni, è il primo di tali impedimenti: (1) Il tempo, nel quale vietate sono le solennità matrimoniali, il secondo: (2) la cognazione contratta nel supplemento

---

(1) Arg. cap. 1. 2. 3. *de Matrimonio contracto contra interdict. Ecc.*, et cap. finalm. *de Clandest. despons.*

(2) Il tempo in cui proibite venivano la solennità delle nozze, era anticamente molto più esteso. Ciò apparisce dal cap. 8. 10. ed 11. caus. 33 q. 4, e dal capo. *Cappellanus* 14. *de feriis*. Dal Tridentino fu limitato e ridotto dall' Avvento fino al giorno dell' Epifania, e dalla feria 4. delle Ceneri fino all' ottava di Pasqua inclusivamente.

delle ceremonie del Battesimo privatamente conferito, il terzo: (1) la mutua promessa di future nozze, il quarto: (2) la reità di enormi delitti, il quinto: (3) fi-

---

(1) Cap. *Contracto* 5. *de Cognatione spirituali*, cap. *per Cathechismum* 2 in 6.

(2) L. 1. ff. *de sponsalibus*, cap. *Nostrates* 3. *Caus.* 30.

(3) Cap. *Si quis* 1., cap. *Veniens* 2. *de eo qui cognovit Consanguineam*, cap. *Statutum* 23. *Caus.* 17. et cap. *Qui Presbyterum de poenit. et remissionib.* Nella Glossa a questo ultimo testo si leggono individuati i delitti. che costituivano l' impedimento impediente racchiusi nei versi seguenti.

,, Incestus, Raptus Sponsatae, mors mulieris,
,, Susceptus propriae Prolis, mors Presbyteralis,
,, Vel si poeniteat solemniter, aut monialem,
,, Accipiat, prohibent haec conjugium sociandum ,,

Il primo ed il secondo di tali delitti non han di mestieri di spiegazione: il terzo denota l' uccisione della propria moglie, non con animo di contrar con altra il matrimonio (poichè in tal caso l' impedimento sarebbe dirimente) ma per sola odiosità e per vendetta. Rilevasi dal cap. *Interfectores*, e dal cap. *Quicumque* 32. *q.* 11. Per il quarto intendesi la cognazione spirituale proveniente dal Battesimo e Cresima, quando uno dei coniugi regge o i figli proprj, o della comparte, ciò facendo senza necessità, e con animo in progresso di non rendere il debito. Cap. *de Eo* 3. q. 1. Il quinto significa l' uccisione del Sacerdote assistente al matrimonio: il sesto indica la penitenza degli antichi Canoni, durante la quale impedita veniva l' unione matrimoniale, in pena dei commessi trascorsi. Cap. *Fin.* 30. *q.* 2. il settimo finalmente è il temerario coniugio con una mo-

nalmente il voto semplice di castità, o di ingresso in religione, il sesto. (1) Degli assegnati sei impedimenti impedienti, 4. soltanto se ne considerano nel Gius novissimo, attesochè tanto quello del Catechismo, che del delitto da lunghissimo tempo andati sono in dissuetudine. (2)

---

naca o altra Vergine a Dio consacrata, presumendo di toglierla allo sposo celeste per farsela propria. Cap. *His erg.* 28. q. 1.

(1) Cap. *Consulit* 4. et cap. *Rursus* 6. *Qui Clerici vel voventes etc.*, et cap. unic. *de Voto* in 6.

(2) Gl' impedimenti impedienti, che oggi si considerano, sono compresi nel verso seguente

„ Sacratum tempus, vetitam, sponsalia votum „

SEZIONE V.

Degl' Impedimenti dirimenti.

§. XXVII. Nell' antico diritto dodici erano gl' Impedimenti dirimenti, nell'odierno se ne noverano quattordici, essendo che dal Tridentino aggiunta fu l' assenza

del Parroco, e di due Testimonj. (1) Sono questi ne seguenti versi dall' Angelico, (2) e da Scoto riportati, per facilità di memoria compresi.

Error, Conditio, Votum, Cognatio, Crimen,
Cultus disparitas, Vis, Ordo, Ligamen, Honestas.
Si sit affinis, si forte coire nequibis,
Si Parochi, aut duplicis desit praesentia testis.
Raptaq: sit Mulier, nec parti reddita tutae
Haec facienda vetant connubia, facta retractant.

Questi impedimenti rendono nullo il matrimonio allorchè lo precedono, non così allora quando è seguito, poichè essendo stato valido una volta, è durevole fino alla morte di una delle comparti.

Errore.

§. XXVIII. Ciò non pertanto premesso con più chiarezza esponghiamo ciascuno di essi. Doppio è, giusta i Canonisti, l' impedimento dell' errore, antecedente cioè, e concomitante. L' antecedente lo appellano *dolum dantem causam contractui.*

(1) Sess. 24: cap. 1. et 6. *de reform. Matrim. et Raptus.*

(2) Par. 3. q. 50. Supplem. ar. 1.

Il Concomitante *dolus incidens*. Onde è che tale errore può nel matrimonio accadere o circa la persona, o circa la qualità e condizione di essa. Il primo si è, quando uno dei contraenti erra nella persona colla quale intende di contrarre. Questo scioglie il matrimonio non solo in vigor del Gius positivo, (1) ma eziandio naturale, (2) ancorchè non sia questo con il dolo congiunto. Se poi questo errore fosse circa le qualità di essa, come le ricchezze, la chiarezza del sangue, la virtù, la verginità in tal caso non lo dirime, sebbene uno dei contraenti ne avesse data la causa, mentre tali accidenti non tolgono il consenso assoluto sulla persona, che è l' obietto sostanziale di questo contratto. (3)

---

(1) Cap. *Tua nos* 26. *de Sponsalib.*, et cap. *Quod autem* caus. 29. q. 1. ibi *Error personae consensum, conjugii non admittit*.

(2) Arg. l. 8. et 9. *Cod. de jure et fact. ignoran.* Cap. *Sufficiat*. 2. caus. 27. q. 2., cap. *Cum locum* 14. *de Sponsalib.*

(3) Cap. *Cum in Apostolica* 18. *de Spons.* Così è, regolarmente parlando, perciocchè potrebbe accadere in contrario, cioè che tali qualità, essendo designative, nella sostanza passassero del contratto, e costituissero il principale oggetto del necessario consenso, nel qual caso l' errore annullerebbe il Matrimonio, così chi dicesse = ti prendo per mia moglie

Condizione.

§. XXIX. All'indicato impedimento i giurisperiti uniscono l'altro della *Condizione*, perciocchè l'uno si contiene sotto dell'altro. L'ignoranza della condizione servile, presso i romani dirimeva il coniugio, quando non vi concorreva la volontà dei proprj padroni, il che per molti secoli, e precisamente fino al XII. riconobbe anche la Chiesa Cattolica, come rilevasi dal Concilio di Chalos (Cabillonense) II. riferito da Graziano. (1) Ora in vigore soltanto di Legge Ecclesiastica può la condizione di vero servaggio, o schia-

---

purchè tu sia di nobil prosapia, altrimenti non intendo sposarti, = non sussistendo l'onesta condizione, verrebbe a mancare il consenso, senza del quale nullo si rende il contratto. *L. Cum ad praesens* 37. *ff. de rebus credit. et L. cum in secundo princ ff. de injusto raptu*. Concorrono s. Tommaso *in* 4. *dist.* 30. *q.* 1. *a.* 2. *ad* 5. e s Bonaventura *in* 4. *dis.* 30. *in expositione litterae* presso il Sanchez *lib.* 7., *dist.* 18. *n* 21. In altre circostanze l'errore delle qualità non costituisce l'impedimento. Ciò raccogliesi particolarmente dal Cap *Quod autem* caus. 29. ibi. *Error fortunae et qualitatis non excludit consensum quae nubit pauperi putans illum esse divitem, non potest renuntiare priori conditioni, quamvis erraverit.... similiter qui ducit in uxorem meretricem, vel corruptam, quam putabat esse castam vel virginem non potest eam dimittere et aliam ducere*.

(1) *Caus.* 26. *q.* 2. *c.* 8. Concorda s. Basilio sull' Epist. canonica *ad Amphilochium can.* 42.

vitù il matrimonio annullare nelle sole due circostanze, quando cioè è questa totalmente ignota alla parte: quando la parte, che ignora la servitù dell'altra non si trovi pure essa nel medesimo stato: (1) in altri casi contrarj non resta alterato in veruna guisa il contratto.

Voto.

§. XXX. Il voto di perpetua castità, non già semplice, poichè questo giusta la decisione di Celestino III. *matrimonium impedit contrahendum, non tamen dirimit jam contractum*, ma il solenne fatto in faccia della Chiesa per la professione validamente emessa in qualche religione approvata, è oggi impedimento dirimente. (2) „ Si quis dixerit „ così il Triden-

---

(1) Cap. *ad nostram* 4. *de conjugio servorum*, cap. *Si quis ingenuus* 4. caus. 29 q. 2.

(2) Furono mai sempre riprovati dai Canoni i matrimonj contratti da persone per l'avanti a Dio consacrate. Contro di queste fulmina gli anatemi il Sinodo Calcedonense can. 16. Le condannarono i Principi Cristiani, e stabilirono gravissime pene contro coloro che sollecitassero simili unioni. Ciò si rileva dal Codice Teodosiano *lib.* 9. *tit.* 25., dalla Costituzione di Gioviniano riportata nel Codice Giustiniano *L.* 5. *de Episcopis et Clericis* presso Graziano *de Poenitentia* dis. 1. c. 6.

Dall' Epistola d' Innocenzio I. diretta a Vitricio Rotomagiense sembra, che nei primitivi secoli non fossero riguardati siccome invalidi i matrimonj con-

tino „ Regulares castitatem solemniter pro-
„ fessos posse matrimonium contrahere ,
„ contractumque validum esse non obstan-
„ te lege Ecclesiastica , vel voto, Anathe-

---

tratti dai monaci e dalle vergini a Dio consacrate.
Ecco le sue parole : „ Quae Christo spiritualiter nup-
„ serunt , et velari a sacerdote meruerunt , si postea
„ vel publice nupserint , non eas admittendas esse ad
„ agendam poenitentiam , nisi is , cui se junxerunt ,
„ de seculo recesserit . „ A questo si aggiunge , che
l'indicato Canone del Sinodo nominato non ingiunge
la separazione di tali uomini , nè s. Leone , che vi
presiedè per mezzo dei suoi legati , condannò i diver-
si monaci che a quell' epoca eransi ammogliati allo
scioglimento , ma interrogato da Rustico Vescovo Nar-
bonense prescrisse ad essi soltanto la pubblica peni-
tenza . Epis. 2. presso Graziano . *Caus.* 20. *quaes.* 3.
c. 1. S. Agostino pure nel suo libro *De bono vidui-
tatis* c. 10. si oppone agli Affricani dai quali soste-
nevasi , che tali maritaggi meritavano non già il no-
me di nozze , ma di adulterj . La sentenza del s.
Dottore è seguita da s. Bernardo lib. *de praecepto
dispens.* c. 17. , e da Graziano caus. 27. quaes. 1. c. 17.

Gli antichi non ammettevano veruna distinzione
fra il voto semplice e solenne . Sembra che a questa
dasse luogo lo stesso Graziano circa alla metà del
secolo XI. in cui esso viveva , perciocchè da quel
tempo cominciarono a parlarne i Pontefici , e final-
mente Bonifazio VIII. in *cap. unic. de voto , et voti
redemption.* in 6. ne determinò la disciplina dichia-
rando : „ Illud solum votum debere dici solemne ,
„ quantum ad post matrimonium contractum diri-
„ mendum , quod solemnizatum est per susceptionem
„ sacri ordinis , aut per professionem religiosam . „
Questa decisione è riportata nel corpo canonico .

„ ma sit. „ E nel Canone 6. „ Si quis
„ dixerit matrimonium ratum, non consu-
„ matum per solemnem professionem reli-
„ gionis alterius coniugum non dirimi;
„ Anathema sit. „ (1)

Ordine.

§. XXXI L' ordine sacro rende inito il matrimonio, che contratto venisse dopo il ricevimento di esso, siccome definì Giovanni XXII (2) al contrario del voto solenne di religiosa professione, quale non solo è impedimento dirimente rispetto al matrimonio posteriormente contratto, ma eziandio lo discioglie ancorchè rato, purchè non sia consumato. (3) Ciò non solo raccogliesi dagli antichi Canoni, (4) ma ancora dagli statuti recenti del Tridentino, quale non volendo decidere la questione, che vige fra i dottori cattolici, se l'ordine sacro cioè dirima il matrimonio in vigor di voto, ovvero di semplice legge ecclesiastica, giudicando sufficiente definire, che gl' iniziati agli ordini sacri te-

(1) Sess. 24. c. 9. *de Matrim.* 6.

(2) In Extravagante *Antiquae de voto*.

(3) Cap. Verum 2., cap. *ex parte* 14. *de convers. Conju.* Conc. Triden. sess. 24. indicat.

(4) Cap. unic. *de voto* in 6., cap. *Diacono* 1., cap. *Ex litterarum tuarum tenore* 2. *Qui Clerici vel voventes*, cap. *Si quis Clericorum* 1. *de Clericis conjugatis*.

nuti sono ad osservare la castità, ed essere invalido il matrimonio da essi contratto, usò nella sua decisione a scanso di equivoci l'alternativa *non obstante lege ecclesiastica vel voto*. (1)

Cognazione.

§. XXXII Triplice è la *cognazione* che impedisce il matrimonio. *Carnale* che dicesi consanguinità: *Spirituale* che appellasi *Compaternità*: *legale* che si addimanda *Adozione*. Ella è la prima un vincolo di persone, delle quali una dall'altra discende, o ambedue dalla medesima, come da commune e vicino stipite per generazione carnale. E poichè i discendenti dallo stipite istesso possono essere o più vicini, o remoti, quindi è che nella consanguinità osservar si deggiono i gradi tanto per linea retta, che collaterale. La prima è una serie ordinata di persone, delle quali una procede dall'altra (2) La seconda è quella, che contiene le persone discendenti dallo stipite istesso, ma niuna delle medesime dall'altra discen-

(1) Van-Espen *Jus Eccles univers.* tom. II. p. 2. sec. 1. tit. 13. *de impedim.* pag. 405.

(2) Allorchè questa linea voglia misurarsi estendendosi da padre a figlio e nipoti, appellasi linea retta dei discendenti. Se poi si ascende dal figliuolo al padre, dal nipote all'avo, al bisavolo, al trisavolo, si chiama linea retta degli ascendenti.

de. (1) Se queste dallo stipite indicato egualmente si scostano, dicesi *linea indiretta eguale*; *ineguale* se la distanza è dissimile. (2)

§. XXXIII. Tre sono le regole per computare i gradi della consanguinità. Reg. I. In linea retta tanti sono essi, quante sono le persone, levato lo stipite, dal quale cominciasi a computare. (3) Reg. II.

---

(1) *Linea trasversalis seu collateralis est earum personarum, quarum una non procedit ab altera, licet omnes procedant ab eodem stipitè, ut fratres, consobrini et hujusmodi.*

(2) Queste due linee potranno meglio comprendersi nella figura di numero 2.

(3) FIGURA I.

1.	Francesco	=	Trisavolo
2.	Antonio	=	Bisavolo
3.	Tizio	=	Avo
4.	Domenico	=	Padre
	= Pietro stipite =		
1.	Porfirio	=	Figlio
2.	Ipolito	=	Nipote
3.	Pancrazio	=	Pronipote
4.	Stanislao	=	Abnipote

Per comprendere qual distanza passi fra Francesco e Pietro (computati i medesimi, e le persone intermedie) sì troveranno cinque individui: si detragga lo stipite, cioè Pietro, rimangono quattro: dunque fra Francesco e Pietro vi corrono quattro gradi. Onde è che Domenico si trova congiunto in primo grado con Pietro, poichè tolto il medesimo (che è lo stipite) non resta, che una sola persona, cioè Domenico, in secondo con Tizio, in terzo con Antonio, in quarto con Francesco. La medesima regola dovrà tenersi nella linea discendente, per la quale si troverà che Porfirio è in quarto

Nella linea collaterale eguale tanti gradi fra se distanti sono due persone, quanti ciascuna di esse è distante dal prossimo commune stipite. (1) Reg. III. Nella collaterale ineguale tanti gradi sono fra se distanti, quanto è distante la più remota di esse dal commune stipite. (2) La consanguinità in linea retta dirime il matri-

---

grado con Stanislao, in terzo con Pancrazio, in secondo con Ipoliro.

(1) FIGURA II.

= Pasquale =

1.	Tiburzio	fratello e sorella	Rosa	1.
2.	Carlo		Giuseppa	2.
3.	Gaetano		Elisabetta	3.
4.	Benedetto		Caterina	4.
=	Giovanni	in verun grado	Anna	=

Questa linea trasversale o sia collaterale nell' antico Diritto Canonico estendevasi fino al settimo grado: *Cap. Nullum* 7:, *Cap. Consanguin.* 17. *caus.* 35. *quaes.* 3. ibi. *De consanguinitate sua uxorem nullus ducat usque post generationem septimam*, di presente non oltrepassa il quarto grado per disposizione del Concil. Lateranense sotto Innocenzio III. c. 30., come vedesi nel cap. *Non debet* 8. *de Consang. et Affinit.*

(2) Dall' indicata figura comprendesi, che Tiburzio è consanguineo in secondo grado con Giuseppa, pérchè questa che è la persona la più remota dallo stipite, (Pasquale) è distante due gradi da esso, sebbene Tiburzio non sia distante da Pasquale se non se un solo grado: così discendendo di grado in grado, il medesimo Tiburzio è in terzo grado con Elisabetta, in quarto con Caterina.

monio probabilmente per legge di natura in qualsivoglia grado fino all'infinito: in linea collaterale soltanto fino al quarto grado, nel primo dei quali, secondo alcuni, per gius naturale, negli altri tre per statuto Ecclesiastico: onde è che il sommo Pontefice anche nel secondo può dispensare. (1)

---

(1) Così l'indicato Concilio Lateranense ibi: *Quartum gradum.....de cetero non excedat; quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio generaliter observari*, il che è stato confermato dal Tridentino sess. 24. c. 5.

Dee osservarsi però, che sebbene nella linea trasversale ineguale nell'accennata maniera si computino i gradi in ordine a riconoscere l'impedimento, nulladimeno per ottener la dispensa nei gradi di consanguinità è di mestieri esprimere nel memoriale non solo il grado più remoto, ma ancora il più prossimo allo stipite, onde si dirà primo in secondo, primo in terzo ec. E ciò in vigore della dichiarazione di s. Pio V. *Const. incip Sanctissimus*, di Urbano VIII. e d'Innocenzio X. ambedue in un Breve che principia *Alias pro parte*.

Nota. Le tre accennate regole per computare i gradi nella linea trasversale tanto eguale, che ineguale sono soltanto valevoli, trattandosi di matrimonio, in Gius Canonico: poichè se si avesse per oggetto la successione ad una qualche eredità tanto nel Diritto Canonico, che civile si osserva soltanto l'unica seguente regola: *Tanti sono i gradi, quante sono dall'una, e dall'altra linea le persone, tolto lo stipite*, dalla quale rilevasi che nella computazione si conduplicano i gradi: *V. G. Due fratelli si disce-*

§. XXXIV. La Cognazione spirituale che ha origine dal Battesimo e Cresima, è un' impedimento stabilito dalla Chiesa, quale prudentemente ha voluto per la conveniente reverenza verso i patrini, che anche dalla spirituale generazione, nasca la spiritual cognazione dirimente il matrimonio. (1) Nel gius antico suddividevasi la cognazione spirituale in *paternità*, *compaternità*, *confraternità*, per il che comprendevasi un numero di persone più esteso, ma per il gius recente stabilito dal Tridentino (2) questa non si contrae 1. che dal battezzato, o cresimato col battezzante e confermante: 2. dal battezzato o cresimato col patrino e con la matrina: 3. Dal medesimo patrino e matrina con il padre e la madre del battezzato e confermato, e con lo stesso battezzante e cresimante.

§. XXXV. La cognazione finalmente legale, che così si appella perchè stabilita dalle leggi, (3) e quindi ricevuta e rin-

---

stano due gradi fra di loro, perchè con il padre, che è lo stipite sono tre persone. Cap. ad sedem 2. *caus.* 35. *q.* 3. Vedi Ferraris verb. *Impedim. matrim.* p. 57.

(1) Cap. *Quamvis de cognat. spiritu.*

(2) Sess. 24. *de reformat. matrim.*

(3) L. Adoptivus 14. ff. *de ritu nupti:* et § 1. et 2. *Inst. de nup.*

nuovata per mezzo dei Sacri Canoni, (1) è quella che nasce dalla adozione perfetta, e si definisce *extraneae personae in filium legittima assumptio*. (2) Altra è la *paternità*, altra la *fraternità* altra l' *affinità legale*. La prima è una cognazione inducente l'impedimento in linea retta fra l'adottante, come padre legale, e l'adottato come figlio, e i discendenti dell'adottato istesso fino al quarto grado: questa cognazione è sempre dirimente, ancorchè l'adozione venisse sciolta per mezzo dell'emancipazione: (3) La seconda è una cognazione in linea trasversale, quale induce l'impedimento fra i figli naturali legittimi dell'adottante e l'adottato, come fratelli e sorelle legali; questa non è sempre durevole, ma solamente fintanto che dura l'adozione, cioè fino alla morte dell'adottante, e dopo una legittima emancipazione: (4) la terza finalmente è quella che nasce fra l'adottante e fra la moglie dell'adottato, viceversa fra l'adot-

---

(1) Cap. *Si quis* 1. *de cognation. legal.*, cap. *Ita diligere* 1., cap. *adoptionem* 6. caus. 30. q 3.

(2) S Thom. qu. 57.

(3) Arg. §. 1. *Instit. de nupt.*, L *Quin etiam* 55. ff. *de ritu nup.* c. *Ita diligere* 1. caus. 30. q. 3.

(4) Cap. *Si qui.* 1. *de cognat. legal.*, L. *qui in adoptionem* ff. *de adopt.*

tato e la consorte dell'adottante: (1) questa cognazione è sempre permanente e dirime il matrimonio ancorchè sciolta sia l' adozione. (2)

Delitto.

§. XXXVI. Alla cognazione ne segue il quinto impedimento del Delitto. Quattro sono le delinquenze, che dirimono il matrimonio. 1. L'omicidio di una delle com-

---

(1) L. *adoptivus* 14. ff. *de ritu nupt.*

(2) Cap. cit. ibi: *Adoptivus filius si emancipetur, eam, quae patris adoptivi uxor est ducere non potest, quia Novercae locum habet.*

Nota. Per costituire la cognazione legale richiedonsi varie condizioni: 1. che l'adottante sia maschio, non potendo la femmina legalmente adottare, senza speciale autorizzazione del Principe: *s. Thom. ad 3*: 2. che l'adottante sia *sui juris*, e maggiore di età di cinque lustri: 3. che non sia al matrimonio perpetuamente impotente: *s. Thom. ad 4 per eum qui habet perpetuum impedimentum ad gignendum non potest haereditas transire ad posteros .... et ideo ei non competit adoptare, sicut nec naturaliter generare*: 4. che non sia minore di età di quello, che vuole adottare: lo stesso Dottore *ad 5*: 5. che siavi l'attuale presenza dell'adottante, e dell'adottato: 6. finalmente che vi concorra la pubblica autorità.

È in oltre di mestieri avvertire, che sotto il nome di figlio dell'adottante, compresi non sono gli altri adottivi o illegittimi, quindi è che gli adottati possono fra di loro contrarre il matrimonio senza veruna dispensa.

parti: 2. l'omicidio coll'adulterio: 3. l'adulterio colla promessa di futuro matrimonio: 4. l'adulterio col matrimonio. Tre condizioni richiedonsi, affinchè l'omicidio disgiunto dall'adulterio induca l'impedimento. 1. Che tanto l'uomo, che la donna quali vogliono contrarre, entrambi alla morte concorrino del coniuge innocente:(1) 2. Che la morte effettivamente succeda per vicendevole macchinazione: (2) 3 Che la cospirazione diretta sia dall'intenzione di unirsi in matrimonio; onde non servirebbe se la morte seguisse per altro fine, come di odio e vendetta. (3) Altre condizioni egualmente richiedonsi, acciò abbia luogo l'impedimento nel secondo delitto dell'*omicidio unito coll'adulterio*, che sia cioè deliberata l'unione coll'adultero, avvenga che da una delle parti s'ignori esser concorsa tale intenzione nel commettere l'omicidio; che l'adulterio preceda la morte: e che il medesimo perfetto sia, e consumato. (4)

---

(1) Cit. cap. *Laudabilem* 1: *de convers. infidelium*.

(2) Cap. *Si quis vivente* 5. caus. 31. q. 1.

(3) Loc. citat.

(4) Cap. *Si quis* cit., et cap. *Significasti* 6. *de eo, qui duxit in matrimonium*, ove spiega la Glossa non esser bastante la copula attentata, ma deve esser tale quale richiedesi nell'uso del matrimonio, e la ra-

§. XXXVII. Concorre il terzo delitto allorachè l'adultero, o l'adultera o avanti, o dopo la copula *completa* si promettono seriamente, e a vicenda di contrarre il matrimonio, tosto che seguita sia la morte della comparte, da loro però non macchinata: (1) bene inteso, che tanto dall'uno, che dall'altro non s'ignori essere ambi coniugati. (2) Finalmente il quarto delitto di *adulterio col matrimonio* intendesi quando l'adultero (vivente la legittima moglie) in paese straniero contrae con altra adultera *per verba de praesenti*, o l'adultera viceversa. Questo secondo matrimonio (così impropriamente detto) se sia stato con piena scienza consumato, anche dopo la morte della prima moglie, o marito impedisce ai medesimi di legittimarne la detestabile unione. (3)

---

gione che ne adducono i Canonisti si è: *quia non obest conatus, ubi injuria non habuit effectum* cap. *adolescens* 30. *de sponsalib.*

(1) È di mestieri che v'intervenga la seria ed accettata promessa di futuro matrimonio dell'altra parte, poichè il solo adulterio non induce impedimento. Cap. *Significasti* 6. et cap. *Veniens* 7.

(2) Cap. *Propositum* 1. *de eo, qui duxit in matrimonium*: ove leggesi: *quia tamen mulier erat inscia, quod ille aliam haberet uxorem viventem.*

(3) Cap. cit. *Propositum* 1., cap. *Cum haberet* 5., cap. *Veniens* 7., cap. *Si quis* 8. *de eo etc.* Per mag-

Disparità di Culto.

§ XXXVIII La diversità del Culto annulla il matrimonio fra il battezzato, ed il non battezzato, (1) non in forza della legge di natura, come rilevasi dall'antico Testamento, (2) ma soltanto in

---

giore intelligenza di questo quarto delitto; si ponga che Francesco nel mese di Gennajo sposi in Napoli Berta quindi abbandonandola si porti a Roma, ove per mezzo di falsi testimonj provato lo stato libero in faccia della Chiesa nel mese di Marzo sposi Maria Questo matrimonio contratto in Roma ognun vede che è invalido per ragione del legame antecedente. Nel mese di Ottobre giunge ad esso notizia che Berta è morta; Egli resta libero, ma non può tuttavolta sposar legittimamente Maria per ragione del delitto commesso.

NOTA.

L' impedimento del delitto non è gius di natura, nè divino, come raccogliesi dalla Scrittura, e precisamente da Davidde, quale dopo l' adulterio e l' uccisione di Urìa sposò Bersabea di lui consorte, ma di sola legge ecclesiastica, il che apparisce dal cap. *Si quis vivente*. Quindi è che se due infedeli nel tempo della loro infedeltà commettono un tal delitto, convertitisi poi alla fede, potrebbero contrar matrimonio liberamente: non così però se l' indicato delitto fosse stato commesso da un cattolico e da un' infedele; e la ragione si è, perchè allora un tale impedimento stabilito dalla Chiesa direttamente per il primo, ridonda ancora nel secondo.

(1) Cap. *Cave* 15. Caus. 28 q. 1.

(2) Nella legge di natura Esaù si unì con varie

vigore di legge ecclesiastica non scritta, cioè per una universale, ed antichissima consuetudine indotta fino dal secolo VI. Quindi è che s. Monaca antecedentemente a tal' epoca si congiunse con un' infedele. (1) e s. Clotilde con il Re Clodoveo non ancor battezzato. Per legge egualmente ecclesiastica lecito non è il matrimonio fra la donna o l'uomo cattolico, con la donna o l'uomo eretico quando possa concorrervi il pericolo di sovversione; con tutto ciò tosto che sia questo remosso, poste alcune condizioni, per dispensa del Sommo Pontefice viene alcune fiate permesso per commune utilità della religione, siccome fece Urbano VIII. ad Enrica della stirpe Borbonica, allorachè si congiunse con Carlo eretico Re d'Inghilterra. (2)

Violenza.

§. XXXIX. La Violenza altro non è,

---

femmine Cananee *Gen.* 16., Giuseppe con Assenet Egiziana *Gen.* 41. Nella legge scritta Mosè sposò Sefora Etiope *Esod* 2. Salomone molte idolatre 3. *Reg. c.* 1. *et* 2, Ester Assuero Caldeo *Est.* 2.

(1) August. lib. 6. Conf. c. 9.

(2) Vedasi Benedetto XIV. libro VI. cap. 7. de Synodo Dioeces., V. s. Tomm. in 4. dist. 30. q. unic. art. 1., l' Abate in cap. *Si conditiones* 7. *de conditionibus appositis* n. 5., Sanchez lib. 7. dist. 72, n. 2.

nel senso nostro, che un certo timore atto ad indurre l'uomo e la donna a contrar matrimonio, il che non farebbero, quando fossero entrambi lungi da questo. In due aspetti debbesi considerare. Come timor grave cadente (giusta la frase dei Canonisti) su dell' uomo costante; in lieve cadente sull'uomo debole ed incostante. A costituire il primo, quattro condizioni si rendono necessarie: 1. Che il mal che si teme sia grave di per se stesso, e non soltanto nella immaginazione di chi lo concepisce: 2. Che abbia per fondamento una valida ragione: 3. Che chi lo incute abbia il potere di mandare ad effetto, ciò, che minaccia: 4. finalmente, che il paziente in guisa alcuna possa far resistenza all' agente per evitare il male che teme. (1) Inoltre il timore altro dicesi giustamente incusso, altro ingiustamente: (2) altro derivante da un' estrinseco impel-

---

(1) Cap. *Cum dilectus 6. de his, quae vi, metusve causa fiunt.*

(2) Dicesi il timore giustamente impresso, allorachè dall' autorità minacciata viene una qualche grave pena nel caso che dal delinquente non si adempia ciò, a cui è tenuto per dovere di giustizia, come sarebbe sposare, o dotare una fanciulla, dopo averla violata: quando dunque questo dover di giustizia non siavi, ingiustamente dovrà dirsi incusso il timore.

lente, altro da una causa intrinseca libera. (1) Il matrimonio adunque contratto per un grave timore esterno ingiustamente impresso, *ipso jure* è nullo ed invalido, mercechè toglie affatto il volontario e il consenso. (2) Al contrario è valido se il timore, quantunque grave, viene giustamente incusso, o se ha la sua origine da una causa interna, cioè concepito per propria passione, e per motivo naturale. (3)

Legame.

§. XL. Chiunque legato ritrovasi in matrimonio o sia consumato, o rato semplicemente, non può, siccome è già manife-

---

(1) Timore estrinseco si appella allorchè da uno viene minacciata ad altr' uomo la morte, o la mutilazione o la carcere nel caso che non aderisca alla volontà del minacciante: l' intrinseco al contrario riconosce il solo giudizio di quello che teme.

(2) Cap. *Cum locum* 14. *de sponsalib.*, ove dicesi che chiunque è per contrar matrimonio *plena debet securitate gaudere*, *ne per timorem dicat sibi placere*, *quod odit*, *et sequatur exitus*, *qui de invitis solet nuptiis provenire*. Concorda il cap *Veniens* con il sentimento di molti dottori s. Tomm., s. Bonaventura, Covarruvia, Reiffenstuel, quali sostengono, che il timor grave ingiustamente incusso annulla il matrimonio di gius di natura.

(3) Cap. *Sicut nobis* 17. *de Regularibus*, cap. *Ex Litteris* 10. *de sponsalib.*, cap. *Pervenit* 2. *de Adult. et stup.*

sto congiungersi con altra fintantochè il primo sussiste. Quindi è che non è sufficiente l'assenza per lunga serie di anni, nè la voce che può spargersi della morte seguita della comparte, ma deve aversene un'assoluta certezza, siccome stabilisce il Diritto Canonico in conformità della replica di Clemente III. La cosa è di per se stessa chiarissima, onde non richiede più estesa spiegazione. (1)

Pubblica Onestà.

§. XLI. L'Onestà pubblica è una propinquità, che nasce in vigor di legge ecclesiastica dagli sponsali validi, e dal matrimonio rato. (2) Questo impedimento nell'antico diritto dirimeva il coniugio fra la sposa, ed i consanguinei della sposa, e viceversa fino al quarto grado. (3) Gli sponsali *de futuro* e *de praesenti* ancorchè fossero invalidi (menochè per difet-

(1) Cap. *in praesentia Extrav. de sponsa et Matrim.*, Cap. *Dominus* 2. *de secundis nuptiis*.

(2) In cap. *Juvenis*, 3. cap. *ad audientiam* 4. cap. *Sponsam* 8. *de sponsalibus et matrim.* Tale impedimento viene ammesso ancora dal Gius Civile, ed ebbe anche luogo fra gli stessi gentili. Di fatti sembra inconveniente, che da un figlio si sposi una donna già promessa a suo padre, o che una fanciulla si unisca ad un'uomo, che avea contratti gli sponsali con sua sorella.

(3) Cap. *Sponsam* 8.

to di consenso) inducevano simile impedimento. (1) Oggi al contrario è di mestieri, che questi sian validi, nel qual caso annullano il matrimonio soltanto nel primo grado. Non così il matrimonio rato, per cui in egual maniera l'impedimento fino al 4 grado si estende, ancorchè fosse esso invalido (purchè tale invalidità proveniente non fosse dalla mancanza di consenso) non avendo su di ciò il Tridentino fatta variazione veruna. (2)

Età

§ XLII. Onde abbia il matrimonio la sua validità per legge ecclesiastica si richiedono nell'uomo anni quattordici, e nella donna dodici compiti, come in altro luogo si è detto. (3) Questo impedimento però tolto esser potrebbe dalla circostanza in cui la malizia supplisse alla mancanza di età: quindi è che dal capo *de illis* vien dichiarato valido il matrimonio

---

(1) In Cap. unic. *de Sponsalib.* Che se insorgesse questione se dagli sponsali validi disciolti per unanime consenso delle parti nasca l'impedimento di pubblica onestà, rispondesi affermativamente, essendo così stato definito dalla Congr. del Concil. il 6 Giugno 1658. con approvazione di Alessandro VII. Sommo Pontefice. Presso Fagnano lib. 4. Decretal. in cap *ad Audientiam*.

(2) Sess. 24. *de reformatione matrim.* cap. 3.

(3) Cap. 10. *de Desponsation.*

di due persone prossime alla pubertà, il che pure lo insegna l'Angelico s. Tommaso, le di cui parole esser non possono più chiare: *Si aliquis ad perfectionem debitam ante tempus praedictum perveniat, ita quod vigor naturae et rationis defectum aetatis suppleat, matrimonium non dissolvitur*. (1)

Affinità.

§. XLIII. L'affinità è una vicinanza di persone originata dalla copula carnale o sia lecita, o illecita purchè sia sufficiente alla generazione. Tanto la prima, che la seconda annulla il matrimonio: l'una fino al quarto grado, l'altra fino al secondo inclusive. (2) Giusta la definizione del Concilio generale Lateranense IV. sotto Inn. III., l'affinità non partorisce affinità, il che estesamente dimostra Benedetto XIV. dalla Dottrina del quale rilevasi ancora la varietà delle antiche Leggi in ordine ad un simile impedimento. (3) Due Fratelli dunque possono congiungersi con due sorelle, ovvero uno con la madre, l'altro con la sua figlia. Dall'unione di Giacobbe con Lia e quindi con Rachele di lei

---

(1) In suppl. q. 58. ar. 5.
(2) Cap. *ne debet* 8. *de consang. et affin.*
(3) De Synod. Dioeces. lib. 9. cap. 13. n. 2.

germana: dalla legge del Deuteronomio, con cui prescrivesi, che morendo un fratello senza successione, l'altro superstite tenuto sia a congiungersi colla vedova, raccogliesi evidentemente che questo impedimento non dalla legge di natura, come alcuni erroneamente opinarono, ma è stato indotto dalla sola legge ecclesiastica.

Clandestinità.

§. XLIV. Allora appellasi clandestino quel matrimonio, quando alla celebrazione del medesimo manca la presenza del Parroco, ed almeno di due Testimonj. Questo è nullo in vigore del Decreto del Tridentino. (1) Sotto il nome di Parroco vengono compresi, primo il Papa in tutto l'orbe cattolico: i Legati a latere e Nunzj nelle loro provincie: i Cardinali nei loro titoli: i Vescovi nelle respettive diocesi, e tutti quei Sacerdoti delegati alla cura di quella data Parrocchia. (2) Il Parroco proprio di uno degli sposi, coll'assenso dell'altro è sufficiente, onde dir non si possa il Matrimonio Clandestino. (3) Anzi può egli assistere non solo validamente:

---

(1) Sess. 24. de reform. matrim. cap. 1.

(2) Barbosa sup. Trident. sess. 24. de ref. mat. cap. 1. et lib. 2. de off. et pot. Epis. alleg 32.

(3) Così definì la Sac. Congr. del Concil. presso il Sanchez lib. 3. disp. 19. n. 4.

ma anche lecitamente in altrui Chiesa senza annuenza al matrimonio privato senza solennità e benedizione pubblica di uno dei proprj suoi Popolani. (1)

Impotenza.

§. XLV. Non già l'impotenza di generare, ma l'inabilità al compimento dell' atto coniugale è impedimento dirimente. (2) Dividesi questa in naturale o intrinseca, in accidentale od estrinseca. Nasce la prima dal difetto di natura: la seconda per artifizio dell'uomo. La naturale può esser *perpetua*, quale superar non si può se non con pericolo della vita o per mezzo di un miracolo: e *temporale*, quale può togliersi con gli ajuti dell'arte medica, o con quelli della Chiesa. Finalmente suddividesi in *assoluta* nell'uomo rispetto a qualunque donna, e nella donna riguardo a qualunque uomo: in *respet-*

---

(1) Perez *de Matrim.* dis. 40. sect. 2. n. 7. ed il medesimo Sanchez lib. 3. dis. 19. n. 19.

(2) *Tit. de frigidis etc.* Quindi è che le sterili ed i vecchi quando capaci sieno alla copula possono contrarre il matrimonio, essendo allora per essi rimedio alla concupiscenza, che è il fine secondario, come pure ciò possono fare i moribondi, al che anzi sono tenuti, quando lo esiga l'onore della concubina, la legittimazione della prole, e la salute dell' anima propria. Sanchez *de Matrim. lib. 7. disp.* 92. *n.* 26. *et* 105. *n.* 3. con altri molti.

tiva cioè relativamente alle altre persone. La *perpetua* impotenza o naturale o accidentale, o assoluta o respettiva impedisce ed annulla il matrimonio tanto per legge ecclesiastica, che di natura. (1) Come pure la perpetua antecedente o sia stata questa per l'avanti conosciuta o ignorata, essendo contraria alla natura, ed essenza del matrimonio, ed ai diritti di esso, ai quali non può renunziarsi dalla comparte: quindi è che Sisto V. decretò nulle affatto ed invalide tali unioni o scientemente, o ignorantemente formate. (2)

§. XLVI. L'impotenza temporale non dirime il matrimonio. Nel dubbio che sia questa temporale o perpetuá dalla legge concedesi un'intiero triennio per fare l'esperienza se possa o nò aversi la copula perfetta. Deesi questo cominciare a computarsi dal giorno della passata copula, non dal contratto matrimoniale. Se dopo tale esperimento ambi i coniugi nel foro esterno confessano esservi l'impotenza perpetua per parte di uno di essi, il matrimonio loro non può annullarsi nè per pro-

---

(1) Ciò costa dal cap *Accepisti* 1. dal cap *Quod sedem* 2. dal cap. *Ex litteris* 3. dalla leg *Impossibilium* 185. *de Regul. Juris*, e dal cap. *Nemo potest* 7. *de Reg Jur.* in 6

(2) Constit. incip. *Cum frequenter*.

pria autorità, nè del giudice, se prima non è stato adempito a quanto prescrivono i Canoni. (1) Primieramente deve esigersi dall' uomo e dalla donna il giuramento: il primo di avere in tale spazio procurata la copula, e la seconda di essersi prestata debitamente, ma senza verun effetto. Debbono inoltre per parte di ciascuno dei coniugi giurare sette parenti, od in mancanza sette dei loro circonvicini, cioè 14. persone costumate e di buona fama, quali attestino di credere intimamente; che dagli indicati e cogniti Coniugi deponesi il vero. (2) Se poi uno di essi affermasse, e l'altro negasse l'impotenza perpetua, allora farebbero soltanto di mestieri sette di essi per la parte dell' affermante. (3) Se compito il triennio l'uomo dubbiosamente impotente nieghi avere avuta la copula perfetta, e la donna per l'opposto affermi, (ed al tempo istesso non apparischino sicuri segni di tale inabilità) dee credersi alla moglie affermante per il valore del matrimonio, e così viceversa. (4)

---

(1) Cap. *Accepisti* 1. *de frig. etc.*
(2) Cap. *Litterae* 7. *de frig. et malef.*
(3) Sanchez lib. 7. disp. 100. n. 13.
(4) Cap. *Si quis* 3. caus. 33. q. 1. et cit. Cap. *Accepisti*.

§. XLVII. Se poi l'antecedente impotenza perpetua evidentemente apparisse, onde premessa la visita delle parti, non potesse revocarsi in dubbio, allora il matrimonio potrebbesi dichiarare nullo e disciolto nell'istante, senza premettere l'esperimento e le prove testimoniali. (1) Ma presupposto che mediante l'allegata *anaphrodisia* resti il matrimonio disciolto, e quindi il coniuge impotente unitosi con altra femmina, compia con questa la copula: cosa dovrebbe farsi in tal circostanza? Dovrebbesi disciogliere il secondo e reintegrarsi il primo matrimonio, (2) quando peraltro cessata non fosse tale riconosciuta impotenza per mezzo di miracolo, o di opera soprannaturale, ovvero fosse questa respettiva in ordine cioè a quella data femmina, in cui esiste l'angustia dei vasi, e non rispetto all'altra di differente organizzazione; (3) poichè in tal caso resta sempre annullato il primo e confermato il secondo. (4)

---

(1) Cap. *Fraternitatis* 6. *de frigid. et malef.* n. 11 Sanchez lib. 7. disp. 107. n. 4. Cap. *Litterae* 7. cit. e concorda il capo *Laudabilem* 5.

(2) Concorrono gl' indicati cap. *Fraternitatis* et *Litterae etc.*

(3) Sanchez lib. 7. cap. 99. n. 18.

(4) Gloss. in cap. *Accepisti verb. reparare*; s. Tommas. in 4. dist. 35. q. unic. a. 3.

Ratto.

§ XLVIII. Questo decimoquarto ed ultimo impedimento non può meglio spiegarsi, che con riportare il decreto del Tridentino, che lo ha stabilito: „ Il Sa„ crosanto Concilio (eccone le precise pa„ role) decreta non potersi dar matrimo„ nio tra il rapitore e la rapita per tut„ to quel tempo, che resterà essa in po„ tere del rapitore. Che se poi separata „ da esso, e costituita in luogo sicuro e „ libero acconsentirà ad averlo per suo „ marito, egli pure l'abbia per sua con„ sorte: Nulla ostante però lo stesso rapi„ tore, e tutti quelli che prestarono aju„ to o consiglio sieno *ipso jure* scomuni„ cati ed infami perpetuamente ed inca„ paci di tutte le dignità, e se saranno „ Cherici decadano dal proprio grado. „ Inoltre sia il rapitore obbligato a dota„ re decentemente e ad arbitrio del giu„ dice la donna rapita o congiunto o nò „ siasi con la medesima. „ (1)

---

(1) Sess. 24. *de reform.* c 6. onde il Ratto dir si possa impedimento dirimente dee concorrervi la violenza. secondo alcuni, sulla sola femmina o sia questa fisica per *violentam manuum injectionem* ovvero morale per *minas etc.* quindi è che se il rapimento seguisse di volontà e consenso della femmina istessa *etiam invitis et reclamantibus parentibus*, non sareb-

be dirimente: nè pur lo sarebbe quando fossero già stati contratti fra il rapitore e la rapita gli sponsali, ovvero quando il rapimento non già il matrimonio ma avesse soltanto di mira lo sfogo della libidine. Sanchez *lib. 7. disp 13. n 4.* concordano il Lessio, Reiffenstuel, Barbosa, La-Croix ed altri.

Il Ratto nelle forme indicate dirime il matrimonio, avvenga che la rapita non sia vergine, ma deflorata, vedova, maritata ed anche meretrice, purchè condotta sia e trasportata da un luogo ad un'altro, poichè essendo ritrovata nella casa propria viene soltanto spinta e portata in altra stanza dell'abitazione medesima, non vi concorre l'impedimento. Sanchez *loc. cit.*

Quanto gravi ed acerbe fossero le pene stabilite presso i Romani contro i rattori può agevolmente osservarsi nelle leggi di Costantino M., e di Costantino suo figlio, di Graziano, quali riportate sono nel Codice Teodosiano lib. 9. tit. 24. *de raptu virg. vel viduar.* e nella legge unic. del Codice Giustinianes. Ved. Van-Espen *loc. cit. pag.* 429.

SEZIONE VI.

Di ciò che concerne la facoltà di dispensare.

§. XLIX. Avvengachè gl' impedienti indotti dalla legge umana, da questa istessa si possino distruggere, tutta volta nei primi secoli i Sommi Pontefici con somma difficoltà recedevano da quelle regole, che erano già stabilite dai Canoni. L' espressioni di Zosimo, di Osmida e di Gelasio esistenti presso Graziano ne offro-

no una prova la più convincente. (1) Il primo fra gli altri dispensò Innocenzio III. con Ottone IV. e la figlia di Filippo Duca di Svevia non senza gravissime cause, per utile della Religione e dei popoli. (2) In progresso l'uso di tali licenze, come altri l'appellano, addivenne assai più fre-

(1) Vedi Van-Espen Jus. Eccles. univer. tom. 2. p. 2. sec. 1. tit. 14. p. 428. ed Neap. 1766. n. IV.

(2) Essendosi nel 1198. Ottone IV. (detto per antonomasia il superbo) figlio di Enrico Duca di Sassonia prepotentemente fatto incoronare Re dei Romani, dopo la morte dell'Imperatore Errico IV fratello di Filippo Duca di Svevia, inviò questi un poderosissimo esercito contro di lui e dopo diversi fatti di arme nel 1206. restò Ottone intieramente sconfitto. Per arrestare il progredimento di tanti eccidj non videro mezzo più proficuo i Grandi dell' Impero, i Vescovi ed i Legati che progettare l'unione matrimoniale fra Ottone istesso e la figlia di Filippo suo inferocito avversario. Ostava però a tal progetto il grado 4. di consanguinità. Allora fu che Innocenzio III. soccorrendo ai mali del debellato Monarca, derogò alla legge e s'interpose per la pace, a condizione peraltro, che Ottone fondasse due vastissimi monasteri, e compensasse la piaga che veniva a ricevere l' Ecclesiastica Disciplina con larghissime elemosine e con pubbliche fervorose orazioni. Cristiano Lupo presso Van-Espen *loc cit.* Dopo tale benigna annuenza del citato Pontefice si allentò appoco appoco talmente il rigore, in guisa tale, che nel Secolo XII. concedevansi le dispense con tanta frequenza, che s Bernardo ammonì Eugenio III. stato già suo discepolo che non fosse tanto facile a discioglier la legge. *De considerat. lib.* 2. c. 4.

quente, talchè il Tridentino considerando la benignità, con cui condescende la Chiesa, comminò pene non lievi contro coloro che con temeraria arditezza contraggono scientemente il matrimonio nei gradi proibiti, (1) senza averne prima ottenuta dalla suprema autorità l'opportuna dispensa.

§ L. Da non altri può questa, come in più luoghi dichiarò il Concilio Lateranense IV. (2) accordarsi, che dal Sommo Pontefice quale può dispensare sopra qualunque impedimento impediente o dirimente indotto dalla Legge Ecclesiastica non solo, ma eziandio dal gius divino, quando peraltro tragga l'origine dalla umana volontà, e riferiscasi a Dio, come appunto accade nel voto solenne. (3) Quindi Celestino III. dispensò con Costanza figlia di Ruggiero re di Sicilia monaca professa, quale nell'età di anni 50. unitasi in matrimonio con Errico VI. addivenne madre di Federigo II. Alessandro III. ad istanza del Doge di Venezia dispensò con Giustiniano Sacerdote Monaco dell'ordine

---

(1) Sess. 24. Cap. 5. *de ref. matr.*

(2) Cap. 19. 20. 57. Colon. 42. 62. 63. titol. 7. *Collec. Harduini*.

(3) Cap. *Proposuit* 4 *de concessione Praebendae*, cap. *Non est* 5. *de voto n.* 1. Concordano l' Abbate *n.* 5. s. Tommaso *in* 4. *Dist.* 38. *q.* 11. *a.* 4. *quaestiuncula* 1. *in corpore*, Sanchez *lib.* 8. *disp.* 6. *n.* 2.

di s Benedetto, onde potesse prender moglie: Gregorio XIII. con il fratello del Cardinale Lojose francese Sacerdote professo e Provinciale dell' ordine dei Cappuccini: Alessandro VIII. con il Conte Francesco Leopoldo Canonico Suddiacono di Passavia, e con molti altri, che si tralasciano per brevità. (1)

§. LI. E' inoltre di potestà Pontificia dispensare nel matrimonio semplicemente rato, come di fatto dispensarono Gregorio VII. Martino V., Eugenio IV., s. Pio V., Gregorio XIII. ed Urbano VIII, (2) non così in quello dei Cattolici già consumato. (3) Nè meno può il Papa, rigorosamente parlando, togliere quegli impedimenti, che sono di gius divino naturale in ordine all' origine indipendenti dalla umana volontà, essendo che questo è superiore a qualunque potestà creata, ancor

---

(1) Presso Fagnano; Reiffenstuel, Bartolomeo a S. Fausto ed Orsaja.

(2) Rota Rom. decis. 101. n. 7. par. 2. *in una Burgensi dist. matrim.*, cap. *Ex publico* presso Sanchez lib. 2. dis. 4. Anzi al riferire dell' Orsaja l'indicato Gregorio XIII. in un sol giorno disciolse (consenzienti e supplicanti le parti) 14. matrimonj rati. 2. *par.* 1. *discep.* 3. *per totum et tom.* 3. *p.* 2. *discep.* 21.

(3) Matth. 19. *Quod Deus conjunxit homo non separet.* Arg. Cap. *Debitum* 5. *de Bigamis*.

Pontificia. (1) Può egli bensì siccome suc-

---

(1) Cap. *Sunt quidam* 6., cap. *Contra statuta* 7., cap. *Omne* 8. *caus.* 25. *quaest.* 1., cap. *Super eo* 4: *de Usuris*, cap. *Cum ad Monasterium* 6. *de stat. Monach.* Quindi è che non può dispensare sull' impedimenti dell' *Errore circa la persona*, dell' *Impotenza perpetua* = di consanguinità nel primo grado della linea retta, e del *legame*.

Vige fra i Teologi e Canonisti questione, se il matrimonio fra il fratello e la sorella sia vietato dal Gius di natura divino o umano. S. Tom., Gonzalezio e Ponzio con altri molti riconoscono tal proibizione dal solo gius positivo, altri in contrario.

Ciò che dalle istorie rilevasi con certezza si è, che nei primitivi tempi, mediante la necessità della propagazione dell' umana specie permesso era il conjugio fra i fratelli e sorelle, consobrini e consobrine, zii, avoli, e nipoti. Nella Legge Mosaica i matrimonj in linea retta ascendente o discendente erano in qualunque grado proibiti: *Levit.* 18. nella collaterale vietate venivano le nozze fra fratelli e sorelle propriamente dette, fra il nipote e la zia, con così fra lo zio con la figlia del fratello o sorella.

Nel Nuovo Testamento soffrì la disciplina diverse variazioni; imperciocchè alle leggi della Chiesa, vollero intrudervi le loro gl' Imperatori Cristiani. Teodosio Seniore vietò il conjugio fra i consobrini permesso dalle leggi dei suoi antecessori, (S. Agostino *l.* 15. *de civ. Dei c.* 16. ed Aurelio Vittore presso Tournely) del che fa menzione s. Ambrogio dist. 48. Questa legge convenientissima nel 405. fu revocata da Arcadio e da Onorio, e ripristinata l' antecedente. Ma ciò non piacendo alla Chiesa nei due Sinodi Agatense, e Turonense secondo *Can.* 567. *et Can.* 21 appellò tali nozze incestuose. Nel cadere del Secolo VI. s. Gregorio M. riprovò la revoca della

cessore di Pietro e Vicario di Cristo con pienezza di potestà interpetrarlo e dichiararlo, onde in qualche caso grandemente particolare per alcune gravissime circostannon obblighi. (1)

§ LII. Ai Legati a *latere*, ed ai Nunzj Apostolici nelle provincie loro per privilegio, nel foro esterno, si compete la potestà di dispensare, siccome ai Vescovi nelle loro Diocesi. A questi però ordinariamente dal Sommo Pontefice si accorda-

---

indicata legge Teodosiana ed allora vennero proibite espressamente le nozze fra i consanguinei fino alla settima generazione. Tal disciplina fu permanente fino all' Anno 1215, in cui il Lateranense IV. limitò la proibizione fino al quarto grado soltanto. Da queste variazioni ebbero origine i diversi sentimenti: la più probabile opinione però si è che la consaguinità nel primo grado annulli il matrimonio *jure naturae*, al che serve di prova l' inespugnabil costanza di tutti i Pontefici nel negare una simil dispensa, quantunque reiteratamente richiesti per il lungo corso di 18. Secoli. Vedasi su di ciò Benedetto XIV. nella sua Epistola, quale comincia: *Aestas anni in append altera ad Tom. 4. Bullarum ejusdem* §. 13. Nè giova l' obiettare, che Abramo prese per sua consorte la propria sorella, mercechè Sara era figlia di Aaram suo fratello, onde ne deriva esser sua nipote; che se Caino sposò la sorella, ciò avvenne per la necessità mediante il difetto delle altre femmine, urgendo l' altro precetto naturale più forte, di conservare cioè il genere umano.

(1) Cap. *Licet* 25. *de Testibus*, cap. *Quarto* 18 *de Jurejurando*.

no alcune facoltà speciali, fra le quali primieramente di graziare sull' impedimento tanto di consanguinità, che di affinità in terzo e quarto grado semplice e misto con i poveri e miserabili: secondariamente ancora nel secondo semplice e misto nei matrimonj contratti fra gli Eretici convertiti (purchè per altro non giunghino al primo) dichiarando legittima la loro prole: in terzo luogo nell' altro di pubblica onestà proveniente dagli sponsali; quarto sull' impedimento del delitto lungi però la macchinazione di morte dell' uno e dell' altro coniuge: quinto sulla cognazione spirituale, meno che fra il lavante ed il levato dal Sacro Fonte: sesto finalmente sull' ammissione del diritto di chiedere il debito. Inoltre i Nunzj della Spagna per privilegio ad essi concesso da s. Pio V. nel 1571., e da Gregorio XIII. nel 1579. dispensar possono con gli Ebrei in tutti gradi non proibiti dal Gius Divino. Questa dispensa che possono essi accordare per il foro esterno, deesi spedire in scritto con l' espressione della potestà delegata, del tenore di essa, e del tempo al quale si estende, quale ordinariamente è un quinquennio, altrimenti, siccome nota Benedetto XIV., nulla sarebbe ed invalida.

§. LIII. Che se indipendentemente da simili speciali concessioni, concorrendo una giusta causa, possono i Vescovi dispensare nell'uno, e nell'altro foro nei due primi impedimenti *sacrato tempore. et vetito*, e sul voto semplice di castità o di ricever gli ordini sacri, quali non cadono sotto la Pontificia riserva; (1) regolarmente parlando per altro non è nella potestà loro ordinaria rilasciarne alcuno dei dirimenti, perciocchè essendo questi indotti o per legge del Sommo Pontefice o per decreto del Concilio Ecumenico toglier non si possono dall'inferiore. (2) Nulladimeno nel caso di grande ed urgentissima necessità nel foro della coscenza possono dispensare sugli impedimenti tutti dirimenti indotti dalla legge ecclesiastica quando peraltro concorrino le circostanze seguenti: cioè se l'impedimento sia occulto: se il matrimonio sia pubblico: se sia contratto con buona fede e con ignoranza dell'impedimento medesimo: se dalla separazione fosse assolutamente

---

(1) Extravagant. *Et si Dominus de poenitent. et remiss.*

(2) Cap. *Inferior* 4. dist. 21., cap. *Cum inferior* 16. de Majorit: et Obedient., et Clementina, *Ne Romani* 2. *de electione*, ove espressamente dicesi: *Lex superioris per inferiorem tolli non potest*.

per nascere un grave scandalo. Possono anzi ancora accordare somiglianti dispense avanti la celebrazione del matrimonio se vi fosse il grave pericolo della salute dell' Anima, o dell' incontinenza o di qualunque altro male spirituale. (1)

§. LIV. Fuori delle menzionate circostanze, onde ottenere la dispensa sugl'impedimenti dirimenti, fa di mestieri ricorrere a Roma, e precisamente alla *Dateria* per il foro esterno, per l' interno alla sacra *Penitenzieria*. Dovendo dirigersi al primo Tribunale, deve indirizzarsi la supplica (quale suol concepirsi in latino,

---

(1) Le indicate dispense come abbiamo accennato hanno soltanto il loro valore per il foro della coscenza, quindi è che se l' impedimento per l'avanti occulto venisse a rendersi palese, e portato fosse al foro contenzioso, converrebbe ottenerne nuova dispensa dal Sommo Pontefice, se pure non si trattasse di quelli, come si è detto, in cui i Vescovi possono dispensare per diritto ordinario.

Nota. Alcuni fra i Canonisti sostengono nei mendicanti, ed in altri regolari per privilegio concesso da varj Pontefici, la potestà di dispensare nel foro della coscienza sopra alcuni impedimenti dirimenti occulti, e specialmente sul primo grado di affinità, seguito già il matrimonio. Su di ciò potrà il lettore consultare Luc. Ferar. nella sua Bibliot. Verbo *Impedimenta matrimonii* pag. 78. n. 32. Il D. Concina *de impedimentis* c. 4 n 3. con i molti autori dal medesimo citati. Bened. XIV. *de Synod. Dioeces*. c. 30. e 31. *de ordinar. Episcop. potestate*.

ma chiaro, idioma, avvengachè anche in italiano non venga rigettata) direttamente al Sommo Pontefice. (1) In essa esprimer si debbono primieramente i nomi dei dispensandi, e di ambedue la diocesi, con la legittima causa, per cui si addimanda l'indulto: (2) secondariamente il grado di consanguinità o affinità indicando il più remoto con il più prossimo: (3) 3. la co-

---

(1) Le formule che sogliono usarsi in somiglianti suppliche possono vedersi presso Aniceto Reiffenstuel nel suo Diritto Canonico in cal. l. 4. ed anche presso il P. Gabriello Antoine tom. 3. par. 2. pag. 42. Ediz. Venet. 1782 ovvero presso Corrado *prax. dispensat. Apostolic lib. 7. cap. 2. et* 3. o presso Tommaso Sanchez *lib* 8 *disp.* 24. *et* 25.

(2) Varie sono le cause. per cui accordar si sogliono le dispense sugl' impedimenti riferite dal Tournely q. 10, quali ordinariamente si riducono alle seguenti: 1. la conservazione della famiglia, o dei beni di conseguenza: 2. L' angustia del luogo, o la ristrettezza della dote per cui la femmina non può maritarsi, che con il proprio consanguineo di egual condizione di nascita; 3 L' età della donna superiore all' anno vigesimo quarto: 4. la copula seguita fra la consanguinea o l' affine. 5. Il matrimonio rato e consumato con buona fede: 6. l' estinzione di grave inimicizia fra i consanguinei, ed affini; 7. lo stabilimento della pace fra di due famiglie in discordia.

(3) Non esprimendo il grado più prossimo per ottenere la dichiarazione che questo non osti, come decretò s. Pio V. nella sua Costit., che cominc. *Sanctissimus in Christo* tom. 2. Boll. Cher. pag. 193.,

pula seguita fra la consanguinea e l'affine, se fu questa pubblica, ovvero occulta, (1) e se maliziosamente commessa per facilitar la dispensa: (2) 4 La moltiplicità degl' impedimenti o di diverso o del medesimo genere: (3) 5. La buona, o la

---

illecita sarebbe la dispensa, ma non invalida: così Benedet. XIV. nel Decret. annes. alla Costituz, che cominc. *Et si matrimonialis* tom. 4. *Bull*, deesi eccettuare però il caso, in cui il più prossimo grado non espresso fosse il primo: che se per errore fosse stato espresso il più vicino, quando gli Oratori fossero consanguinei o affini nel più remoto, sarebbe valida l'ottenuta dispensa.

(1) Ho detto che dee esprimersi se la copula è notoria, poichè rimanendo occulta non può presumersi, che la Chiesa pietosissima Madre intenda che debba questa manifestarsi con infamia del delinquente e sovente con pericolo della vita. Così Sanchez lib. 8. disp. 25. n 12, Reiffenstuel n. 192. Ma dovrà ricorrersi forse in tal circostanza alla Sacra Penitenzieria? Pikler tit. 16 lib 4 n 39 con molti altri Teologi e Canonisti lo nega. Il Sanchez, dal quale vengono citati, giudica che debbasi assolutamente ricorrere al nominato Tribunale, insegnando di più far di mestieri spiegare la consanguinità o affinità pubblica, su della quale già per mezzo della Dateria ha il Sommo Pontefice dispensato.

(2) Essendo stata taciuta nella supplica la prava intenzione, converrebbe ricorrere alla S. Penitenzieria per la convalidazione della dispensa. Benedetto XIV. Cons. *Pastor bonus* tom. 1. 342. §. 41. p. 379. ed. rom.

(3) Appellerebbesi impedimento di diverso genere, allorchè uno fosse consanguineo insieme ed affine;

mala fede o di entrambi, o di un solo nel contrarre il matrimonio, cioè con la notizia dell' impedimento: 6 Se il matrimonio istesso fu clandestino e senza le necessarie proclame (1) 7. se la cognazione spirituale è originata dal Battesimo o dalla Cresima, se questa è semplice o doppia: 8. finalmente se dalla separazione sia per seguire veramente lo scandalo, o dalla coabitazione il pericolo d' incontinenza.

§. LV. Per il foro interno, come superiormente notammo, deesi ricorrere alla sacra Penitenzieria, dirigendo la supplica all' Eminentiss. e Rev. Cardinale Penitenziere maggiore. A differenza di quelle inviate alla Dateria, omettesi in questa il nome e cognome dell' oratore, come pure della Diocesi: (2) non è necessario, che

---

del genere istesso, quando si combinasse la consanguinità per parte del padre e della madre della sposa: o la doppia affinità, mediante la copula avuta con due sorelle della sposa medesima. Se uno però di tali impedimenti fosse pubblico, e l' altro occulto, nella supplica dovrebbesi esprimere soltanto il primo e ricorrere per il secondo alla S. Penitenzieria.

(1) Chiunque reo si rendesse di tal delinquenza precluderebbe a se stesso la strada alla speranza di essere sulla medesima graziato. Così il Tridentino sess. 24. de reform. matrim. c. 5.

(2) L' espressioni che si usano per la direzione sono le seguenti = *Dignetur Emin. vestra responsum dirigere* (qui si nomina il luogo) *ad me infrascriptum* =

vi si esprima il grado più prossimo, quando non fosse il primo: nè il numero delle copule avute colla consanguinea della sposa, ancorchè queste ripetute fossero dopo ottenuta la dispensa, e non peranche dal delegato eseguita. Nel rimanente non diversifica dalle superiori, dovendosi anche in questa esprimersi con precisione l' impedimento occulto, che fa ostacolo al matrimonio.

§. LVI. Ai soli insigniti di laurea dottorale in qualche università od accademia in Teologia, o in Diritto Canonico è permesso aprire le lettere dispensatorie. Che se qualcun'altro non in tal guisa qualificato presumesse disserrarle, peccherebbe mortalmente, non però perderebbero esse il loro valore, purchè mandate fossero ad effetto da un laureato. (1) Per singolare indulto di Gregorio XIII., (2) anche ai Regolari mendicanti sebbene non licenziati (annuenti però gli Oratori) è lecito dissigillarle, purchè approvati sieno dall' Ordinario e dai lor Superiori, per ascoltare le confessioni dei secolari, qual privilegio non ammise il proprio vigore nella soppressione dei Gesuiti, ai quali no-

(1) Bened. XIV. Inst. Eccl. 87. § *Quod si litterae*.
(2) Const. *Exponi nobis*, tom. Bullar. Cherub. fol. 457.

minatamente fu da principio concesso. Ma poichè non in tutti i luoghi sono essi, nè i Teologi laureati, anche da qualunque Confessore approvato, ed eletto dagli Oratori può aprirsi il Rescritto Apostolico. (1) Anzi dandosi la combinazione fatale, che egli pria di eseguirlo, morisse, o che fosse a ciò inabile per naturale imperizia, può dagli istessi presceglierşi altro soggetto insignito dello stesso carattere. (2)

§. LVII. Avanti che l'eletto dagli Oratori mandi ad esecuzione la dispensa, fa di mestieri che egli attentamente percorra la lettera, consideri le clausule in essa contenute, ed esamini i supplicanti sulla verità dell'esposto, al quale deesi attendere esattamente. (3) Che se in tale

---

(1) A tale oggetto si usa la formula, che appresso: ,, Et quia in Oratoris loco nullus reperitur Confessarius, Theologiae Magister, vel Canonum Doctor, vel alius ad exequendum privilegiatus, dignetur, Emin. vestra, providere, ed disponere, ,, ut etiam alius exequi valeat ,,

(2) Il Confessore approvato soltanto per gli uomini, non può aprire le dispense riguardanti le femmine, nè l'approvato per le sole femmine, quelle che appartengono agli uomini. Bened. XIV. *lib. Instit. Eccl.* 87. §. *Sed jam.*

(3) Non fa d'uopo l'esame, quando al confessore nota sia la verità del fatto. Essendone poi inconsapevole, e tralasciando una simile indagine, a sentimento del Sanchez, ancorchè esistesse la verità, sa-

esame ravvisasse l'errore commesso circa la causa finale, o la condizione necessaria, converrebbe, che nuovamente facesse ricorso alla S. Penitenzieria per ottenere le lettere, che si appellano *perinde valere* dal convalidare la grazia anteriormente ottenuta: il che pure dovrebbesi praticare allorchè il delitto occulto addivenisse palese. nella qual circostanza uopo sarebbe che l'Ordinario, per evitare lo scandalo, separasse i conjugi fintanto che non avesse la dateria dispensato. (1)

§. LVIII. Non possono mandarsi ad esecuzione le lettere *commissorie*, (2) se

---

rebbe invalida la dispensa. E la ragione si è, perchè le parole *si ita esse per diligentem examinationem inveneris*: importano la forma, quale non osservata cade la validità della commissione. Al contrario, dice egli (n. 26) dir si dovrebbe quando l'espressione dell' indulto fosse semplicemente: *Dispenso si ita est*: Dal che si raccoglie essere oggi valevoli le dispense, anche ommesso l' esame (sussistendo sempre la verità), poichè la frase attual della curia è semplicemente *si res veritate nitantur*. Tuttavia reo si renderebbe di colpa mortale, qualora le necessarie indagini non premettesse.

(1) Quando lo scandalo non fosse da temersi, cerziorato l'ordinario della ottenuta dispensa, potrebbe in tal caso tacere. Così insegna Bened. XIV. lib. Inst. Eccl. 87. § cit. *Sed jam.*

(2) Le dispense matrimoniali, quali come si è detto, anticamente rare fiate si accordavano, rilasciavansi in forma semplicemente *graziosa*. Oggi in

non se nell' atto della Sacramental Confessione: quindi è che il latore deesi prima necessariamente accusare di quelle trasgressioni dopo l' ultima sua confessione commesse, ancorchè queste, relazione alcuna non abbiano colla materia, su di cui dee cader la dispensa (1) Ciò chiaramente raccogliesi dall' espressioni delle lettere istesse, ove dicesi „ Nos discretionis tuae „ committimus, quatenus si est ita, di„ ctum latorem, audita prius ejus Sacra„ mentali Confessione, ac sublata occasio„ ne.... Absolvas hac vice in forma Ec„ clesiae consueta : „ (2) sebbene sembri,

conformità del decreto del Tridentino è stile della Curia Romana tanto dalla Dateria, che dalla Penitenzieria spedirle soltanto in forma *Commissoria* così propriamente appellata, perciocchè con esse ad altri viene communicata l' Apostolica facoltà. Van-Espen loc. cit. *de dispensation Matrim.* pag. 432: n. 1. Queste lettere di dispensa costano di tre parti; Nella prima si contiene la commissione di dispensare per autorità Apostolica sull' impedimento: Nella seconda vi è riportato l' esposto al s. Padre degli Oratori onde dicesi *Narrativa*: La terza finalmente racchiude la grazia che intende di accordare il Papa sotto alcune condizioni, per cui *Dispositiva* viene addimandata. Vedasi l' indicato Autore a pag. 435.

(1) Vedi Antoine *de matrimonio* tom 3. par. 2. pag. 49.

(2) Proferita la forma dell' assoluzione consueta, aggiungesi immediatamente: „ Insuper Auctoritate „ Apostolica mihi specialiter delegata, dispenso te-

che abbia in contrario opinato il dottissimo P. Tommaso Sanchez, come nella sua

---

„ cum super impedimento (puta) primi, vel 2. gra-
„ dus ex copula illicita a te habita cum sorore mu-
„ lieris, cum qua contrahere intendis, proveniente:
„ ut praefato impedimento non obstante, matrimo-
„ nium cum dicta muliere, publice, servata forma
„ Con. Tridentini contrahere, consumare, et in eo
„ remanere licite possis et valeas. In nomine Patris
„ etc. „ Insuper eadem auctoritate Apostolica pro-
„ lem, quam ex matrimonio susceperis legittimam fo-
„ re nuntio et declaro. In nomine etc. „ Se poi la dispensa venisse concessa per rimanere nel già contratto, dovrebbe dirsi „ Dispenso tecum super im-
„ pedimento, E. G., primi affinitatis gradus ex co-
„ pula illicita, quam cum sorore tuae putatae conju-
„ gis antea habuisti, ut illo non obstante, renovato
„ consensu etc. „

Et pariter prolem quam suscepisti et susceperis etc. Quindi *Passio Domini nostri etc.*

Si noti che se la prole peranche non fosse nata in vigore di tali parole legittimata resterebbe nel foro della coscenza a tutti gli effetti tanto temporali, che spirituali al contrario essendo nata avanti il matrimonio nello stesso foro la legittimazione non si estenderebbe, che ai soli effetti spirituali, onde nè meno occultamente potrebbe questa succedere all' eredità.

Si noti in secondo luogo, che se una sola parte fosse conscia dell' impedimento, e questo fosse diffamatorio, come sarebbe la copula con la madre o con la sorella della sposa putativa, in tal caso la parte ignara dovrebbesi destramente informare della nullità dell' antecedente consenso, in guisa tale però, che venir non potesse in cognizione del delitto

rinomatissima opera può riscontrarsi (1)

---

commesso. In ciò si consulti Reiffenstuel nell' append. al suo lib. 4. delle Decretali n. 596, e Benedetto XIV. nelle sue Istituzioni Ecclesiastiche, *Instit.* 87. §. *Manus Paulus*. Se le circostanze poi non permettessero al confessore usare la rinnuovazione del consenso nei modi insinuati dai citati dottori, dovrebbesi far ricorso alla sacra Penitenzieria.

Si noti in terzo luogo, che per convalidare il matrimonio nullo mediante l' impedimento dirimente occulto, non è di mestieri la presenza del Parroco e dei Testimonj, avvenga che nel rescritto siavi la Clausula *servata forma Concilii*. Bened. XIV. ibidem §. *Magno studio*.

Si noti in quarto luogo, che essendo stata ommessa per inavvertenza la legittimazione della prole, potrebbe a questa supplirsi qualunque volta anche per mezzo di altro confessore, se il primo eletto morisse.

Si noti finalmente che eseguita la delegazione sotto pena di scomunica *latae sententiae* debbonsi lacerare le lettere commissorie, e bruciarle o toglierne il Sigillo. E' bensì permesso copiarle, e ritenerle così per propria istruzione.

(1) Lib. 8. *de Dispensat.* Disput. XXVII. pag. 101. Edit. Venet. 1726. In d. Autore potrà vedersi la materia magistralm. trattata.

SEZIONE VII.

Dei Riti, con i quali si celebra il Matrimonio.

§. LIX. Il Matrimonio mai sempre presso tutti i Cattolici si è celebrato per mezzo di certi riti, e di alcune determinate preghiere alla presenza del Sacerdote. Varia ne è stata la disciplina giusta l'esigenza dei tempi, e dei luoghi: e poichè questa differenza niente offende la parte sostanziale e la validità del Sacramento, i Padri istessi del Tridentino niuna cura si presero onde renderla per ogni dove uniforme, ma anzi decretarono, che il Sacerdote nel congiungere gli sposi altre formalità non usasse, che quelle prescritte dal proprio rito di ciascuna provincia. (1) Meraviglia dunque non fia se fra la

(1) *Sess.* 24. *C.* 1. *de reform. matrim.* Avvengachè non sieno di essenza, il lasciar tali riti sarebbe gravemente illecito e delittuoso. I sacri Canoni con tutto il rigore ne condannano la trascuranza, e minac-

disciplina delle Chiese Orientali, e quella dell'Occidentale non si ritrovi una perfetta eguaglianza. Riporteremo i riti di entrambi nei suguenti Paragrafi.

§. LX. Per decreto d'Innocenzio III. confermato dal Tridentino, presso i latini dopo gli sponsali, debbonsi al matrimonio premettere le denunzie. Ciò non si costuma fra i Greci, mercecchè gli sponsali, la scritta, le benedizioni, l'anello, i regali, le pene ed il maritaggio, tutto in un sol giorno si compie. (1) Eccone il sacro rito. Celebrato il sacrifizio incruento, rimane il Sacerdote entro al Sacrario; si stanno alle porte genuflessi gli sposi, l'uomo a destra a sinistra la femmina. Sulla Sacra Mensa *in cornu Evangelii* apparecchiati due Anelli, uno d'oro e l'al-

---

ciano ai coniugi le divine maledizioni. Il Sinodo di Malines prescrive che il matrimonio, siccome gli altri sacramenti, non si celebri che nella Chiesa: *tit.* 9. *cap.* 6. *ann.* 1609. L' Antuerpiese, che si contragga particolarmente nel giorno di Domenica e di festa: *tit.* 10. *cap.* 9. in fine l' Audomarense vieta espressamente di compierlo nelle case private *tit.* 10. *cap.* 12.

(1) Alessio Imperatore decretò il primo, che al matrimonio precedessero gli sponsali, ma poichè questi giusta la greca disciplina solevansi fare solennemente nella Chiesa nell' atto del matrimonio, i Vescovi Orientali ricusarono di osservarlo e confermarono i loro riti.

tro d'argento, in guisa che uno riguardi il lato destro, e l'altro il sinistro. Muovesi il Sacerdote, ed ad essi lentamente appressandosi, segna loro triplicatamente la fronte, ed in mano gli pone due ceri accesi, introducendoli nel Santuario. Giunti al luogo stabilito incensa informa di croce i medesimi, dicente il Diacono *Benedic Domine etc.* Recitate quindi alcune preci prescritte nell'Eucologio, prende il Celebrante gli anelli, pone quello d'oro in mano dell'uomo, e l'altro della donna, dicendo tre volte (prima all'uomo) *Subarrhatur servus Dei N. propter ancilla Dei N., in nomine Patris etc. nunc et semper et in saecula saeculorum.* Poscia alla donna: *subarrhatur ancilla Dei N. propter servum Dei N. in nomine Patris etc.* Proseguendo la sacra funzione, con gli anelli istessi segna loro nuovamente la testa, e quindi pone nel dito destro dell'uomo il più prezioso, l'altro inferiore in quello della femmina. Frattanto il Paraninfo dell'amore, e della coniugale concordia (1) fattosi conciliatore fra i due sposi novelli, toglie l'anello d'oro al pri-

(1) Fa di questo menzione il Concil. Cartaginense IV. Egli è come un testimone, e quasi custode della castità e pudicizia dell'uno, e dell'altro conjuge, che è quanto dire un'assistente alla congiunzio-

mo, ponendolo in dito dell' altra, e così viceversa, (1) accomodando in tal guisa la dignità e l' animo virile dell' uomo, alla delicatezza ed alla infermità della donna. Tali sono le ceremonie principali, che nella Chiesa Orientale circa al matrimonio si osservano. (2)

---

ne che si fa nella Chiesa e rappresentante lo stesso Dio primo Pronubo del matrimonio.

(1) Questa commutazione di anelli dimostra primieramente alla donna, che ella prende parte nel dominio dei beni del marito, per la conservazione dei quali dee prendersi tutta la cura: secondariamente indica la renunzia, che fanno entrambi della padronanza del proprio corpo, e della propria volontà, l' uno assoggettandola all' altro: anzi in Moscovia a tale oggetto dopo che lo sposo ha dato l' anello alla sposa, questa ad esso bacia i piedi, promettendoli con questo rito suggezione ed obbedienza. Pad. Chard.

(2) Dopo le indicate funzioni nelle Chiese Orientali con frequenza sogliono gli sposi coronarsi. Questo antichissimo costume vien rammentato da Tertuliano nel suo libro *de corona militis* cap. 23. dicendo: *Coronant et nuptiae sponsos*. In simile circostanza sono i medesimi introdotti nel tempio con cero acceso. Il sacerdote precede essi con il turribile recitando alcune preci, con le quali implora dal Cielo la benedizione delle nozze: poscia a voce alquanto elevata, dice l' Orazione, che comincia: *Domine emitte etc.* Al termine di essa prendendo le corone, una ne pone sul capo dello sposo, dicendo *Coronatur servus Dei N. propter Ancillam etc.*, e l' altra in quello della sposa: quindi triplicatamente gli bene-

§. LXI. Descriviamo brevemente adesso il rito della Chiesa Latina. Costituitisi gli sposi nel tempio, ad essi si appressa il Parroco, esplora la volontà loro, e ne ricerca espressamente il consenso, alla presenza almeno di due testimonj. Intesa la replica affermativa impone ad essi di congiunger la destra, quale avvolta, giusta il Rituale di Malines con la stola, ed invocata la Triade sacrosanta, dice: *In nomine Patris etc. inchoetur mysterium.* (1) Secondo poi quello Romano. *Ego co-*

---

dice, ripetendo *Domine Deus noster gloria et honore corona illos*. Il senso mistico di tale azione rilevasi dalla 9. Omilia di s. Giov. Grisostomo *in c.* 1. *ad Timoth.* ove così si esprime: *Propterea sponsorum capitibus imponuntur in victoriae signum, quia libidini insuperabiles redditi, jam ad thalamum accedunt, quia voluptate devicti non sunt. Si vero voluptati captivus seipsum meretricibus dederit, cur de reliquo coronam gestat ipso capite superatus?*

Seguita l'incoronazione recasi il nappo di cristallo con il liquore o sia vino: il Sacerdote lo benedice, quindi lo distribuisce prima all'uomo, poscia alla donna, quindi frange il vaso invitandoli con tal ceremonia a contemplare la fragilità delle terrene cose, e la brevità degli umani contenti. Questo antichissimo costume vien rammentato da Polidoro Virgilio lib. 1. *de inventione rerum* c. 4. presso Goario, e da Simeone di Tessalonica. Questo è il rito della Chiesa Greca.

(1) Vedi Van-Espen loc. cit. tit. XII. de sponsalib. et matrimon. pag. 383.

njungo vos in matrimonium, *In nomine etc.* Ne segue poscia la benedizione dell' anello, quale per mano del Parroco ricevuto lo sposo, nel dito annulare sinistro lo colloca della comparte, dicendo il Sacerdote: *In nomine Patris*, *et Filii*, *et Spiritus Sancti*. *Amen* (1).

---

(1) Questo rito poco diversifica dall' altro prescritto dal Rituale di Malines, meno che in esso dopo che il Sacerdote ha cosperso con l' acqua benedetta l' anello, egli medesimo lo pone in dito alla sposa, dicendo: *accipe annulum fidei matrimonialis in nomine SS. Trinitatis*, *ut illum portans*, *sis armata virtute caelestis benedictionis*, *et proficiat tibi ad salutem aeternam*.

Qui credo di mestieri, siccome nella prima sezione di questo VII. Tit. promisi al mio cortese lettore, di dare al medesimo dell' anello un picciol numero di notizie riguardanti l'istoria. Questi dunque, giusta la sua istituzione fu un tempo un singolar distintivo dei Cavalieri Romani, che addivenne quindi commune anche ai cittadini, quali in proporzione delle loro finanze lo arricchirono di gemme e di pietre preziose. I Greci antichi, ed anche gl' istessi Romani costumarono portarlo nella mano sinistra per poterla nascondere, siccome pretendono alcuni, provando nel suo principio un non sò che di rossore. Aulo Gellio nel suo lib. 10. c. 10., riflette che l' anello portavasi in un dito determinato, cioè in quello, che è prossimo al minimo, adducendone una ragione appoggiata ad una congettura di Appione da lui dedotta dalle osservazioni anatomiche de' Sacerdoti Egiziani, quali, dice egli asseriscono aver ritrovata una sottilissima vena di questo dito, che direttamente comunicava

§ LXII. **Tutto che le formule della benedizione nuziale: che oggi inserite ritrovansi nei rituali sieno alquanto recenti, ed in varie Chiese molto diverse, tutta volta ella è questa antichissima, e da molti**

---

con il cuore. Ciò vien ripetuto eziandio da Isidoro *Off. Eccles. lib. 2. cap. 19. apud Gratianum* con queste precise parole. *Unde et quarto digito* (parlando della sposa) *annulus idem inseritur, quod in eo vena quaedam, ut fertur, sanguinis ad cor usque perveniat*. Altri però più verisimilmente sostengono, che l' accennata situazione dell' anello, rispetto alla mano manca, traesse origine dall' uso, a cui fu diretto di suggellar le scritture, al quale oggetto era fornito di pietra incisa, che agevolmente lasciava l' impronta nelle tavolette incerate.

Questo Anello in progresso fra i Greci e gli antichi Romani davasi in luogo di pegno in tutte le loro contrattazioni, il che faceano pure gli Ebrei, come rilevasi dalla Genesi 38., giusta le osservazioni del Baronio all' anno 57., e come narra dei primi Plinio lib. 33. cap. 6. Histor. natur cap. 5. pag. 16. edit. paris. 1685. E quindi è appunto, che per fissarne le promesse sponsalizie si cominciò ad usare l' anello, quale nell' età dell' indicato Plinio era di ferro senza alcuna gemma, ed a quella di Tertuliano era di oro finissimo. *Cum aurum* dice egli nell' Apologetico cap. 6., *nulla norat praeter unico digito, quem sponsus oppignorasset pronubo annulo*. Questo costume, che adottarono ancora i primitivi Cristiani, viene rammentato da Clemente Alessandrino nel suo Pedagogo Cristiano lib. 3. cap. 11., in cui dice, che davasi dallo sposo alla sposa *non ornatus gratia sed ut obsignaret, quae domi erant*, in segno cioè della domestica economia, che assumer dovea, per la qual cosa per testimonianza di Festo, conse-

secoli fra i Cattolici usata. Oltre al Sinodo IV. di Cartagine ed altri molti Canoni da Graziano citati, fa di essa singolar menzione Clemente Alessandrino, mentre fa parola delle chiome fittizie muliebri, quasi impedienti la medesima. „ Cui „ autem, dice egli, manum imponit pre- „ sbyter, cui autem *benedicit*? Non mu- „ lieri, quae est ornata, sed alienis ca- „ pillis, et per hoc alii capiti „ (1) Questa benedizione facevasi, come riferisce Ugone Menardo nelle note al Sacramentario, (2) dopo l' Orazione Domenicale, al che allude Tertulliano, dicendo: „ sufficia- „ mus ad enarrandam felicitatem ejus Ma- „ trimonii, quod Ecclesia conciliat et con- „ firmat oblatio, et obsignat benedictio. (3)

§ LXIII. Compiuta in tal guisa la celebrazione del matrimonio, il Pastorale più fiate citato, al Parroco, o al Sacerdote delegato insinua dolcemente, che egli alla presenza del popolo (con le cautele opportune) esorti i novelli conjugi a seguir le orme del buon Tobia, ed il con-

---

gnavansi alla medesima anche due chiavi nuove. Presso i Cristiani negli anelli sponsalizj vi si scolpiva un segno di fede, che era un geroglifico di amore e di concordia. Così il Baronio *loc. cit.*

(1) Presso lo stesso Graziano *loc. cit.*

(2) Pag. 414.

(3) Lib. 2. ad Uxorem cap. 8.

siglio dei Canoni, (1) mediante la riverenza del Sacramento, e della benedizione già ricevuta di rimanersi cioè per due o tre giorni occupati nella preghiera, di conservare la castità, onde in tal guisa siccome figli dei Santi, possano alla perfin consumare il coniugio cristiano con il timor santo di Dio, sapendo entrambi: „ vas suum possidere in sanctificatione, et „ honore, non autem in passione deside- „ rii, sicut gentes, quae ignorant De- „ um. „ (2)

---

(1) Così si esprime il Sinod. IV. di Cartag. *loc. cit.* presso Graziano „ Qui (sponsus et sponsa) cum ac- „ ceperint benedictionem, eadem nocte, pro reve- „ rentia ipsius benedictionis, in virginitate perma- „ neant. „ Sono qui da notarsi le parole *pro reverentia*, dalle quali parole dee rilevarsi, che colpa alcuna non vi è, operando in contrario, essendo che l'esortazione dei Canoni, racchiude meramente il consiglio, come lo esprime lo stesso Pastorale di Malines, dicendo: *ad Sanctorum Canonum consilium*. Questi, oltre all'indicata continenza vuole avvisati i conjugi a vivere nel maritaggio santamente e a ricordarsi, che la potestà dell'uno, sul corpo dell' altro, è solamente diretta alla generazione nella maniera dalla natura ordinata, e non altrimenti. Vedasi la prop. 9 condannata da Inn. XI. *Opus conjugii ob solam voluptatem exercitum penitus caret culpa ac defectu veniali*: vedansi pure il Card. Gaetano *in summula peccatorum* verb. *Matrimonium*, cap. *Usus Matrimonialis*; Navarro *in Manual. cap.* 16. *n.* 24. presso Conigliati trat. XIV. *de Matrim.* §. XI., ed altri moralisti. (2) 1. Thess. c. 4. v. 5.

SEZIONE VIII.

Della separazione del Matrimonio in ordine al Talamo ed Abitazione.

§. LXIV. Avvengachè la Chiesa Cattolica tenga costantemente che il matrimonio dei fedeli rato e consumato indissolubile sia in ordine al vincolo, può tuttavolta senza alcun dubbio per alcune legittime cause discioglierai quanto al toro, ed alla coabitazione. Noi dunque non parliamo adesso del matrimonio rato, dissolubile come altrove si è detto o per l'ingresso in religione, (1) o per particolare

---

(1) *Si quis dixerit Matrimonium ratum non consumatum per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dirimi, anathema sit. Trident. sess. 24. can.* 6. Un bimestre viene accordato dai Canoni ai conjugi onde potersi determinare se consumar debbono il matrimonio rato, ovvero se debbono entrare in religio-

dispensa del Sommo Pontefice, (1) ne del consumato, che nell'antica legge annullavasi con il libello di repudio, per divina dispensazione a cagione dell'ostinata durezza del loro cuore accordato agli Ebrei da Mosè. (2) mentre di presente non ha luogo la frazione del vincolo nè fra i Cattolici, nè fra gli Eretici, nè fra i Giudei, nè fra i Pagani, (3) essendo che da Cristo revocata fu una simile accidentale dispensa, e restituito il maritale legame alla pristina sua indissolubilità: (4) della

---

ne. Cap. *Ex public. 7. de convers. conjugat*. Non si discioglie però per il posteriore ricevimento dell'ordine sacro, non trovandosi nei canoni verun decreto decisivo in contrario, il che vien dichiarato da Giovan. XXII. *in Extravag.* Antiquae de voto, et voti redempt.

(1) Che nel Pontefice si ritrovi la potestà di disciogliere il matrimonio rato lo dichiarò nel 16. di Luglio 1599. una particolare congregazione deputata da Clemente VIII. composta di 14. soggetti maggiori d'ogni eccezione, Dottori nei Sacri Canoni ed in Sacra Teologia. Così definì ancora più volte la Congr. del Concil. *in una Seguntina* dei 17. Settembre 1609. *in una Peurarien.* 20. Maggio 1613, *in una Augustan.* dei 16. Mag. 1518. se ne osservi la pratica nel §. LI. della VI. Sezione.

(2) Deuteronom. 24.

(3) Benedetto XIV. tanto nel Sinod. Dioces. lib. 13. cap. 22. n. 4., quanto nella Costit. *Apostolici Ministerii* tom. 2. fol. 150. edit. Roman. §. *Nuper.*

(4) *Matth.* 14. *v.* 8. e 9. Che il Matrimonio an-

separazione bensì noi ragioniamo che il toro riguarda unicamente, o il talamo insieme e la coabitazione.

---

che degli infedeli in vigor di contratto sia indissolubile, non può revocarsi in questione senza nota di errore, perciocchè siccome porta la quasi commune opinione, e segnatamente di Vasquez citato da Benedetto XIV., non meno di quello dei Cattolici, rappresenta la inseparabile unione di Cristo con la sua Chiesa; e quindi è appunto che se ambi i conjugi infedeli si convertono alla fede, sono tenuti a rimanere nel loro vincolo (trattandosi del matrimonio consumato) quale non può disciogliersi dall'autorità Pontificia. Per la qual cosa un' infedele poligamo, avvengachè con esso ricevessero il Battesimo tutte le sue mogli di second' ordine, dovrebbe abbandonarle, e ritenere solamente la prima. Se poi uno soltanto dei conjugi infedeli dalle tenebre passasse alla Religione Cattolica, sarebbe dissolubile il matrimonio quando esso non potesse abitare con l' altro senza ingiuria, e contumelia del Creatore, e ciò per privilegio e dispensa di Cristo fatta in favore della credenza Cristiana sul monte, mentre prolissamente parlava agli Apostoli rappresentanti la Chiesa, e promulgata da s. Paolo con quelle parole: *quod si infidelis discedit, discedat, non enim servituti* (cioè al vincolo del conjugio che appella servitù) *subjectus est frater, vel soror in hujusmodi*.

Questa circostanza allora si avvera quando la parte infedele ascoltar non vuole il nome SS. di Dio, di Gesù, della Vergine senza dispregio: se lo bestemmiasse o impedisse di rendergli il dovuto culto ed onore: se sovvertir volesse la famiglia, e revocarla dalla fede, o indurla a qualche delinquenza. Cap. *Quando 7. de divortiis*, onde la Glossa al citato cap. ne racchiude la sostanza nei versi seguenti:

§. LXV. Che possa questa lecitamente eseguirsi ben lo dimostra la pratica universal della Chiesa, e l'espressa definizione del Tridentino: „ Si quis dixerit, così nel Canone 8 „ Ecclesiam errare, „ cum ob multas causas separationem inter conjuges quo ad thorum, seu quo „ ad cohabitationem ad certum incertumve tempus fieri posse decernit, anathema sit „ (1) Queste cause a sette generalmente riduconsi. La prima è il mutuo consenso delle comparti, concorrendo il quale può la donna assumere l'abito monacale, e l'uomo indossare le lane religiose, ovvero ricevere gli ordini sacri (2).

Desere spernentem, vel blasphemare volentem,
Vel te credentem scelus ad mortale trahentem:
Nam sunt absque mora, sic vincula rupta priora.

Tale scioglimento però non deve eseguirsi subito dopo il ricevimento delle acque battesimali, ma è d'uopo prima interpellare il conjuge infedele, se ancor esso vogliasi convertire. A tale oggetto devesi accordare anche l'indugio (quando sia richiesto) a deliberare, e ciò ottima cosa sarebbe il farlo giuridicamente. Onde è che se la parte convertita nell'istante contraesse con altro, sarebbe nullo questo secondo legame; così Benedetto XIV. *Synod. Dioecesan.* lib. 6. c. 4. n. 3., e nella citata Costituzione *Apostolici Ministerii*. Nel caso poi che la parte Infedele si ritrovasse in lontani paesi, dovrebbe ricorrersi al Sommo Pontefice.

(1) Sess. 24.

(2) Può ancora uno dei medesimi rimanere nel se-

La seconda è la caduta di uno dei conjugi nell'eresia o nel gentilesimo: (1) la terza il pericolo della salute spirituale per l'incitamento al peccato: (2) la quarta la sevizia di una delle parti: (3) la quinta il

---

colo purchè peraltro emetta il voto di perpetua continenza. Cap. *Cum sis* 4. *de convers conjug.*, Cap. *Ad Apostolicam* 13. *eod tit.* Richiedesi però un'età ed una condizione non sospetta di pericolo di incontinenza. Cap. *Uxoratus* 8.

(1) Quando il delinquente si converta, la parte innocente è in dovere di riceverlo, allora che il divorzio seguito sia per propria autorità: viceversa però essendo stato fatto per autorità della Chiesa, nel qual caso l'innocente può assumere l'abito religioso anche dopo il ravvedimento del reo. Cap. *De illa vero* 6. *de divortiis*, cap *Mulier* 21. *de conv. conjug.* Non volendo poi entrare in religione dee obbligarsi a riunirsi con la comparte. Cap. *Mulier* 21. *eod tit.* Così la Glossa al testo comunemente ricevuta.

(2) Giusta l'opinione di varj Dottori di gran nome, quì comprendesi la Sodomia e la bestialità o attiva o passiva, quantunque altri strettamente interpetrando la legge siccome penale, negano essere tali delitti causa sufficiente per il divorzio. Sanchez *lib.* 10. *disp.* 17. *n.* 10. Cap. *Quae sint de divort.*

(3) Le sevizie dell'uomo contro la donna debbono essere tali, che ella non possa coabitare con il medesimo, senza pericolo della vita, o di grave danno: Cap *Ex trasmissa* 8., cap. *Litteras* 13. *de restitut. spoliat.* onde non è bastante una piccola percussione, ed anche considerabile quando non esista il pericolo della reiterazione: così viceversa l'uomo insidiato dalla propria moglie può separarsi dalla medesima. L. *Ut vim.* 3. *de justi. et jur.*, L. *Itaque* 4. ff. *ad Leg. Aquil.*

voto di liberare la terra santa: (1) la sesta un qualche morbo contagioso, o qualunque altro grave pericolo del corpo, onde per giudizio dei medici o di altri periti possa dalla copula derivarne una perigliosa infezione: (2) la settima finalmente è l'adulterio colpevole di una delle comparti medesime (3).

§. LXVI Il coniuge innocente può di propria autorità nell'uno o nell'altro foro divorziar con il reo tanto in ordine al

---

(1) Per una si pia e giusta causa può l'uomo, anche contradicente la moglie emettere ed adempire il voto, ed in tal caso fare il divorzio *Ad tempus*, cioè fino al suo ritorno. Cap. *Ex multa* 9. *de voto* §. *In tanta*.

(2) Dovrebbesi diversamente ragionare, quando il pericolo fosse di un male poco considerabile: Cap. *Pervenit* 1., cap. *Quoniam* 2. *de conjug. Leprosorum*. Lo stesso dir si dovrebbe allorchè alcuno spontaneamente contrasse con persona, che già sapeva essere affetta di morbo gallico, o da altro malor contagioso, poichè allora presumesi aver ceduto al proprio diritto; siccome quello, che sciente dal vizio della merce, pur tuttavolta l'acquista. Così comunemente i dottori con Sanchez loc. cit. n. 21. Barbosa in cap. *Quoniam* 2. n. 4.

(3) Si è detto per l'adulterio colpevole, mercechè non sarebbe legittima causa l'adulterio materiale, come tale appellar si dovrebbe allorchè la donna venisse violentemente assalita, o con inganno sotto la sembianza del proprio marito. Cap *Itane* 3. Caus. 32. quaest., et can. *In lectum* 6., caus. 34. q. 1.

letto maritale, quanto alla commune abitazione, se l'adulterio è veramente notorio: riguardo al solo debito, se questi è occulto, essendo in tal caso *quo ad cohabitationem* di mestieri la sentenza del giudice (1) Non essendo poi nè fisicamente, nè moralmente sicuro, non può l'innocente negare il debito al reo, per tale semplicemente presunto. (2) Quantunque sia in libertà della parte innocua, eziandio pronunziata la sentenza di separazione rimettere l'altra nel pristino perduto diritto, (3) non è però in obbligo di ciò fare, ancorchè l'adultero premessa avesse la più rigida penitenza per molti anni, mentre per quanto esso con questa abbia

---

(1) Cap. *Ex trasmissa* 8. *de restit. spoliator.*, cap. *Significasti* 4. *de devortiis*.

(2) Il semplice sospetto non è bastante per togliere al marito il cognugale diritto, di cui è in possesso, perciocchè *in dubio melior est conditio possidentis*. Cap *In pari* 65. *de Reg Juris in* 6. Così tengono comunemente i Dottori con Sanchez lib. 10. dis. 12. n. 30., e concorda il cap. *Multi* 18. c. 2. q. 1. ed il capo *Oves* q. caus. 6. quaes. 1.

(3) *Ex Reg. Juris* 61. *Quod ob gratiam alicujus conceditur, non est in ejus dispendium retorquendum*; ma il divorzio che concedesi in favore dell'innocente, si volgerebbe in aggravio quando ancor esso venisse privato del suo diritto sul corpo del cognuge reo, dunque ancor dopo la sentenza può il primo rimettere nei suoi diritti il secondo,

cancellata la colpa, rispetto a Dio, non ha annullata l'ingiuria riguardo all'uomo: (1) onde è che se la medesima parte rea dissentisse può l'altra abbracciare la profession religiosa essendoli a grado, il che far non potrebbe quando o tornasse a chiedere, o rendere il debito, ovvero posteriormente ancor essa cadesse nella medesima trasgressione. (2)

§. LXVII. Non sarebbe lecito all'uomo separarsi per cagion di adulterio dalla sua propria consorte, qualora egli stesso prostituita l'avesse o con l'iniquo esternato consiglio, o per tacito detestabil consenso: (3) mercechè giusta la regola del Gius: *Scienti et consentienti non fit iniuria*; (4) quale appunto richiedesi nel divorzio (5) E' quì però d' avvertirsi, che dir

---

(1) Così la Glossa in cap. *Admonere* 8. *caus.* 33. *q.* 2, *verb. Poenitentia* Arg. L. *fugitivus* ff *de Ædil.*

(2) Cap. *Constitutus* 15., cap. *Veniens* 16. *de convers. conjug* cap. *Quam periculosum* 8. caus. 7. q. 1. Cap. *Sicut* 1. Concordano tutti i Teolog. e Canonis. siccome prova Sanchez lib. 10. *de matrimon*: Disp. 10. Vedasi s. Agos l 1. de serm Dom. in m c. 28.

(3) Cap. *Discretionem* 6. in eo, *qui cognovit Consang. Uxoris*, ibi: *Cum adulterium ei non possit objicere, qui eam adulterandam tradidit*.

(4) Reg 27. Juris in 6.

(5) Vi sarebbe sempre il consentimento presunto ancorchè il marito sciente dell'adulterio della moglie tacesse e non facesse opposizione, mentre ciò

non potrebbesi prostituita dal marito la moglie, allorchè il medesimo dalla propria abitazione la eliminasse, ed ancorchè a lei negasse i necessarj alimenti, mentre essendo questa una causa indiretta, non lo priverebbe del diritto di separarsi, rilasciandolo in esso Alessandro III., nulla ostante che l'adultera per scusa l'allegasse di sua delinquenza (1). E tanto basti in ordine al Divorzio. (2)

---

potrebbe, e dovrebbe fare, poichè per l'altra regola 43. del Gius in 6. *Qui tacet consentire videtur*, e per la leg *Cum quid* ff *Si certum petatur*. „ *Taciti et expressi idem est judicium*.

(1) Cap *Significasti* 4 *de Divortiis*, ibi *Ad eam recipiendam praefatus vir cogi non debet etc.*, e la ragione vien riportata nel cap. *Itane* 3. caus. 32 q. 5. ibi *Potius quaelibet mala tollerare decernat, quam malo consentire*; e concorda il cap. *Sacris* 5 *de his, quae vi, metusve*, e la L. *Palam* 43. § *non est* 5. ff. *de ritu Nupt.*

(2) Il lettore potrà vedere la materia diffusamente trattata dal P. Tommaso Sanchez lib. X. *de Divort.* dalla pag. 245. alla p. 314. Edit. venet. 1726.

SEZIONE IX.

Della Dote.

§ LXVIII. Fu già costumanza tanto presso gli antichi ebrei, che fra i vetusti romani considerar la dote siccome una compra, in virtù della quale lo sposo rendeasi soggetta la sposa e faceale contrarre una strettissima obbligazione di vivere al di lui impero soggetta, e di riconoscerlo come suo proprio signore. Quindi è che per *coemptionem* erano i maritaggi appellati, cioè per vicendevole compra. Nel primo ingresso, che facea in casa dell'uomo la sposa, tre monete recava, (oltre

ad una qualche dote, che riceveva dal Padre) (1) una delle quali consegnava al marito in atto di comprarlo: l'altra sul piede in segno di sua subordinazione, che deponeva presso gli Dei Penati, per implorar l'amor dello sposo: la terza finalmente in una borsa particolare si conservava. Non sì tosto il giovane domandava in moglie al padre la figlia, che a lui presentava dei considerevoli regali, quali non potea da lui stesso ripretendere se non se nel caso di volontario adulterio. (2)

§. LXIX. Oggi la dote a cui dall' asse paterno ha diritto la figlia, giuridicamen-

---

(1) Che negli antichi tempi si accordasse dal padre un qualche assegnamento dotale alla figlia, sembra che si rilevi ancora dal Genesi 31. 14. nelle espressioni di Lia e di Rachele: *Numquid*, dicono esse, *habemus resi lui quidquam in facultatibus, et haereditate domus patris nostri?* Se il marito veniva a morire il primo la vedova riprendevasi le doti, ed impiegavale dove più le piaceva, senza che i figli o i parenti del morto consorte potessero avervi sopra veruna pretensione.

(2) Se il marito colta avesse in adulterio la moglie, ed uccisala, come allora portavan le leggi, non solo riteneasi le due indicate doti, ma di più dal padre dell'adultera si facea restituire i regali datigli allorchè ne fece la chiesta. Così si riscontra in Omero, *Odyss.* lib 8. ver. 319., così in Plinio, *Amphiteat. act.* 2. sc. 2.; così finalmente in Valerio Mas. lib. 8. c. 2.

te e civilmente considerata, è un bene consistente o in denaro o in altra cosa mobile o immobile dato al marito o direttamente dalla moglie, o da qualunque altro in di lei nome, onde sostenere i pesi, che dietro traesi il matrimonio, cioè di alimentar la medesima, ed i figli, che quindi sono per nascere. (1) Questa in due aspetti riguardasi: o come *profettizia*, o come *avventizia* Concedesi la prima dal padre, o da altro ascendente paterno alla figlia, che ritiene sotto la sua potestà, ovvero da altro ad intuito di esso: (2) la seconda è quella che non proviene dal primo, nè dal secondo, ma da altra persona disgiunta. (3)

§. LXX. Allorchè la dote viene costituita da cose mobili, in numero determinato, peso e misura, appartiene assolutamente al marito, cosicchè può a suo grado di essa disporre, con la strettissima obbligazione peraltro, sciolto per la morte che sia il matrimonio, di restituirla per mezzo degli eredi nel suo genere, e quan-

---

(1) L. *Dotis* 1. ff *de jure Dotium*, L. *Plerumq.* 10. §. 3. ff *eod.*

(2) L. *Profectitia* 4. ff. eod., et L. *unica* Cod. *de rei uxoriae actione*.

(3) L. *unica* §. *Accedit Codic. eod.*

tità, (1) onde è che avendola a rigorosa stima ricevuta, deteriorando o venendo a perire, deteriora e perisce per lui. (2) La donna conserva il dominio diretto nel fondo dotale, quale giammai passa nell' uomo: morto il marito *ipso jure* il dominio civile, che esso vi aveva, nella donna si trasferisce e si consolida col naturale. (3)

§. LXXI. Il fondo immobile non caduto sotto la stima talmente spetta alla moglie, che il marito non può alienarlo, nè ipotecarlo. (4) Sebbene nella legge civile non sia per l'alienazione di esso nè meno bastante il di lei assoluto consenso, è tuttavolta valevole nella Legge Canonica subito che vi concorra il di lei giuramento *de non repetendo*. (5) L'usufrutto an-

---

(1) Leg. *Si res in Dotem* 42. ff *de jure dotium*.

(2) L. *cum dotem* 10 cod. *de jure dotium*, L. *Plerumque* 10. ff *de jure citat.* ibi: *Plerumque interest viri* (le cose dotali) *non esse extimatas, ne periculum rerum ad eum pertineat*.

(3) Rota par. 8. decis 259 n. 1., e par. 15 decis. 277 n. 16., L. *Dotis* ff *soluto matrimonio*. Concordano molte altre decisioni della R. R. e particolarmente la 349. n. 9 p. 15., la 190. n. 7., la 277. n. 17.

(4) Princ. Instit. *Quibus alienare licet vel non*. Il che vien confermato da infin. decis. della Ruota.

(5) Cap. *Cum contingat* 28. *de Jurejurando*, dal quale vien moderata la causa addotta dal Gius Civile: *ne sexus Muliebris fragilitas in perniciem substantiae ejus convertatur* Cit. Instit.

che delle cose immobili non stimate si appartiene all' uomo, se poi il lucro non fosse della natura dei frutti, si aspetta unicamente alla Donna. (1)

§. LXXII. Dopo la sentenza definitiva del giudice, la donna viene a perdere la proprietà della dote, mediante l'adulterio e passa nel marito, similmente per lo stesso delitto ammettesi dal marito il dominio e la propritù della donazione, quando peraltro non si fossero reconciliati a vicenda. (2) Sciolto il matrimonio la fi-

---

(1) L. *Si ex lapicidinis* 12. ff *de jure Dotium*. Avrebbe per E. il marito il diritto all' usufrutto di una selva cedua ricevuta per dote, ma non può ritenersi il lucro derivante dall' alienazione delle piante annose e grandissime in essa esistenti ancorchè fossero state divelte, ed atterrate dalla furia dei venti L. *fructus* 7. §. 12. ff *Soluto matrimonio*.

(2) L. *Dotem* 24. cod. cit., L. *Consensu* §. *Si vero causam* Cod. *de repudiis*, Cap. *Plerumque* 4. *de Donat. inter virum*, *et uxorem*, ibi: „ Si mulier ob „ causam fornicationis judicio Ecclesiae, aut propria „ voluntate a viro recesserit, nec reconciliata postea „ sit eidem dotem, vel dotalitium repetere non va„ lebit, „ Vedasi Sanchez lib. 10. *de Matrimon.* dis. 8. n. 12. Avendo qui per incidenza rammentata la donazione fra i conjugi, torna in acconcio dir poche parole sulla validità della medesima. Sebbene giusta i Teologi e Giuristi ff *de donat. inter vir. et uxor.* sia riguardata, ordinariamente parlando, di niun valore, atteso il trasporto di amore, da cui possono a tale atto essere indotti con detrimento dei fi-

glia di famiglia vedova ha il pieno gius sulla sua dote avventizia tanto quanto alla proprietà o dominio, come all'usufrutto privativamente ancora in ordine al padre, (1) il che dir si deve egualmente rispetto alla profettizia, poichè il genitore nel costituirgliela intende farne ad essa un libero dono. (2) Premorendo poi la medesima all'uomo, a lui l'usufrutto appartiene, ai figli la proprietà ed il diretto dominio. (3)

§. LXXIII. Ella è indispensabile obbligazione del padre, se pure non gemesse sotti i colpi della miseria, di costituire

---

gli, la sostengono però in alcuni casi valida sì, ma non irrevocabile. 1. quando sia confermata dal giuramento del donante: 2. quando seguita sia la consegna della roba donata, e quindi la morte del donante: 3. quando sia questa remuneratoria: 4 quando questa accade fra gl'Imperatori e le Imperatrici: 5. quando è diretta a riparar le ruine delle communi abitazioni: 6. quando il donante per tale atto non resti privo di onesto sostentamento: Così gli Autori presso Viat. da Coccagl. *Ten. Theo. mor.* tom. III. pag. 88. edit. Lucae 1779. Deesi però considerare la sopravvenienza della prole giusta la L. *Si unquam* 8. cod. *de revocand. donation.*

(1) Oltre al molti autori citati dal Ferraris, raccogliesi dalla L. *cujus ff soluto matrimonio.*

(2) Menochius *de praesuntionib.* lib. 3 *praesunt.* 29. *n.* 80.

(3) L. 1. cod. *de bonis mater.* Rot. p. 3. decis. 126. sub n. 2., p. 1. dec. 348. n. 25.

alla propria figlia una dote ai suoi averi corrispondente, subentrando essa in luogo degli alimenti, che egli alla medesima è tenuto strettamente a prestare (1) Nè da ciò dispensato verrebbe, avvenga che la figlia istessa o fornita fosse di beni avventizj, o di tal dote non fosse stata fatta menzione nel contratto sponsalizio, (2) o non vi fosse concorso il paterno consenso, (3) quando però la donna all'età di 25. anni sia pervenuta, (4) e l'uomo, con cui si è congiunta non sia, giusta il commu-

---

(1) L. ult. cod. *de dotis promission:* ibi „ Neque „ enim leges incognitae sunt, quibus cautum est omni- „ no paternum esse affectum dotem pro sua dare, „ progenie. „ L. *qui liberos* ff *de rit. nupt.* ibi: „ Qui „ liberos injuria prohibent uxorem ducere, vel nu- „ bere, vel qui dotem dare nolunt, coguntur in ma- „ trimonium collocare et dotare „

(2) Gloss. in L. *Obligamur* v *Lege* ff *de action. et obligat.* Così l' Abbate in c. 1. *de sponsalib. impub.* in 6., così Sanchez lib. 4. disp. 26. n. 3.

(3) Ripa in L. 1. ff *Soluto matrimonio*, Reiffenstuel lib. 4. *Decretalium* tit 20. n. 39.

(4) Sebbene nei regni delle Gallie sieno le leggi in favore del genitore, hanno però alcune limitazioni da cui ne è temperato il rigore, poichè viene da esse stabilito, che abbia luogo soltanto il disposto da esse nel caso che o il figlio contragga il matrimonio avanti il compimento dell'anno trigesimo dell'età sua, e la figlia del vigesimo quinto. In età maggiore possono essi contrarre senza ammettere i proprj diritti, anche dissenzienti i genitori; non però inconsapevoli. In altri regni, ove non sono in vi-

nè opinare o per costume o per genere infame, (1) e niuno di quei casi concorravi, nei quali il padre acquista il diritto di disredarla. (2)

§. LXXIV. Qualora l'impotenza sia tale, che costituisca il genitore medesimo nella impossibilità di dotare la figlia, è tenuta a ciò fare la madre primieramente con i suoi beni parafrenali, ed in mancanza anche con i dotali con il consenso del marito. Il fratello medesimo se non per rigorosa giustizia, almeno per titolo di carità è tenuto a sovvenir la sorella, anche essendo cherico con una parte dei suoi beni patrimoniali, non per arricchirla, ma soltanto per onestamente collocarla. (3)

---

gore le leggi, deesi consultare quella della natura, e della Carità. Vedasi Patuzzi n. 4. cap. VIII. Le leggi Canoniche stabiliscono, che contraendo la figlia in età minore dei 25. Anni, non sia il Padre tenuto rigorosamente a somministrarli la dote, ma soltanto quegli alimenti, che non dovrebbe nè meno negare ad un figlio sconoscente ed ingrato. Cap. *Cum haberet de eo, qui duxit*, L. *Qui a liberis* §. *Si vel parens* ff. *de liberis agnoscendis*, Sanchez lib. 4. dis. 26 n. 19 (1) L. *Cum haberet cit.*

(2) Sanchez lib. 4. dis. 26.

(3) Patuzzi loc. cit., dal quale si richiama l'avviso di s. Ambrogio *de offic* lib. 1. c. 10. riportato ancora da s. Tommaso 2. 2. q. 185. ar. 7. ad 2. ibi: *Haec est approbanda liberalitas, ut proximos seminis sui non despicias, si esigere cognoscas, non tamen, ut illos ditiores fieri velis ex eo, quod tu potes conferre inopibus*;

TITOLO VIII.

Della celebrazione delle feste.

SEZIONE I.

Della istituzione delle medesime.

§. I La potestà che ebbe già un tempo la Sinagoga di istituire certi giorni, che festivi addimandansi, (1) la riconob-

---

(1) Oltre alle sette feste solenni istituite da Dio, e comandate a Mosè, *Levit.* c. XXIII, altre ne furono ordinate dai legislatori del popolo Ebreo, come la festa *delle Sorti* istituita da Mardocheo: *Ester* c. IX. la memoria della liberazione da Oloferne persecutor d' Isdraello *Jud.* c. XVI. L' encenia o sia la dedicazione dell' altare per la vittoria riportata da

be egualmente la Cattolica Chiesa, a cui la comunicò G. C., allorchè disse: *sicut me misit pater, et ego mitto vos*. Molti ella di fatti ne istituì fin dai secoli primitivi, nei quali congregati entro i sacri Templi i fedeli, venerarono profondamente i principali misteri di religione. La più antica fra le feste è la Domenica detta per eccellenza giorno del Signore dagli Apostoli stabilita in luogo del Sabato, da Dio medesimo agli Ebrei rigorosamente comandato dal Sinai. (1)

§. II. Antichissime pure sono le solennità della Pasqua, e della Pentecoste, poichè furono la continuazione della Pasqua, e della Pentecoste giudaica. Istituita fu la Pasqua antica in ricordanza della liberazion d'Isdraello dalle catene di Egitto, e del passaggio dell' Angiolo sterminatore: la nuova in memoria del risor-

---

Giuda Maccabeo sopra Nicanore; cap. XV. solennizzata poscia da G. Cristo medesimo.

(1) Fa di questo giorno menzione l' Evangelista s. Giovanni nel suo rapimento nell' Isola di Patmos; *fui in spiritu Dominica die* s. Giustino che viveva nel II Secolo nella sua Apologia dimostra all' Imperatore Antonino che in questo giorno i fedeli si riunivano per offerire il divin sacrifizio: Tertuliano parla di una maniera assai chiara della Domenica nel suo lib. *de Idolatria* cap. VII., e nel cap. XIV. del suo Apologetico diffusamente s. Agostino nel cap. XIII. della sua Epistola *Ad Januar.* presso Graziano:

gimento di Cristo, da cui restò debellato il Faraone di Averno, e del passaggio, che ei fece dalla morte alla vita gloriosa. Fra i Cattolici deesi questa solennizzare nella prima Domenica, che immediatamente sussegue alla Luna XIV. dopo l'Equinozio di primavera, giusta la regola approvata dal Sinodo di Nicea del 325. contro gli Asiani, quali pretendevano seguire l'ebraico costume, che porta a festeggiarla nel quattordicesimo giorno del mese di Nisan. (1)

---

(1) Di troppo converrebbe estendersi, volendo qui riferire le fierissime controversie insorte fra le Chiese Orientali, e la Chiesa Romana in ordine alla celebrazion della Pasqua. Serva solamente accennare, che i Quartodecimani (che così furono essi appellati) e particolarmente i loro Vescovi furono per la lor pertinacia da Vittore Sommo Pontefice scomunicati. Niente si scossero però ai colpi delle censure, ma anzi viemaggiormente infelloniti, sostennero doversi questa celebrare contro gli oracoli del Vaticano nel 14. della Luna di Marzo in qualunque giorno accadesse. Fulminò anch' esso il Concilio Niceno contro gli oppositori, e decretò, che dovesse celebrarsi la Pasqua invariabilmente la Domenica, che sussegue la Luna XIV., e cadendo questa in tal giorno, dovesse trasferirsi alla Domenica successiva. Con tutto questo peraltro fino all' emendazione del Calendario Romano eseguita giusta il sistema di Luigi Lilio medico romano, e celebre mattematico per Bolla del 24. Febbrajo 1582. di Gregorio XIII. seguirono sempre nuovi sconcerti, ed equivoci, mercè

§ III. Le feste dell' Ascensione e della Natività di G Cristo, sembra che stabilir non si possa, se istituite fossero dagli Apostoli, perciocchè nel Catalogo che ne fa il s. Padre Agostino, non si trovano queste menzionate. Varj Scrittori opinarono avere avuta l' origine la solennizzazione del giorno onomastico del Salvatore nella decadenza del Secolo III. cioè all'età di Diocleziano Imperatore. Quello, che non ammette dubbiezza alcuna si è, che in Occidente fino dai tempi antichissimi si costumò invariabilmente di celebrarla. (1) Rammemora questa solennità siccome già promulgata, ed ovunque ricevuta s. Agostino, (2) ed altri vetustissimi documenti testificano essere stata stabilita precisamente nel 25. giorno del mese di dicembre. (3)

---

chè sovente accadeva che alcune Chiese celebravano questo giorno quando più presto, ed ora più tardi. Nell' anno 458. rilevasi dall' epistola 110. t. 2. c. 1. pag. 401. ed rom. di Leone M, che fra la Pasqua dei Romani, e quella degli Alessandrini vi corse la differenza di 8 giorni. Su di ciò si consulti il Devoti Inst. Can. tom. 2. lib. 4. adnot: 1. al §. III. del tit. V. pag. 271. ed. rom. 1802.

(1) Chrysost. Hom. *in diem Natalis Christi* t. 2. n. 1. pag. 355. ed. paris. 1718.

(2) Epist. 55. cap. 1. opp. tom. 2. col. 169, et serm. 287. t. 7. col. 282. et 1152. ed. maurin ven. 1756.

(3) Si consulti il Devot. loc. cit. p. 267. ann. 2.

§. IV. Non così però sembra che fosse nelle Chiese Orientali, perciocchè nella prima età del Grisostomo non se ne faceva menzione, come egli stesso si esprime nella sua Omilia detta in Antiochia nel 386. per la prima volta in ordine a questa solennità, mentre per l'avanti in una sola festa comprendevasi il Natale e l'Epifania. La prima Chiesa a riceverla separatamente, sembra che fosse la Costantinopolitana. Lo spirito di religione, con cui allora si celebrò fu ferventissimo. Il Sinodo Agatense in simile circostanza inibì ai Cherici di allontanarsi dalle Chiese, a cui erano ascritti sotto le pene più rigorose, nel che concordarono il primo di Orleans (1) l'Epaonense, ed il Toletano XIII. (2)

§. V. Antichissima pure costa essere l'istituzione delle feste dei Martiri. Dall'Epistola dei Smirnesi, diretta ai Filomeliensi raccogliesi, che nel II Secolo la memoria si celebrò di s. Policarpo loro antichissimo Vescovo, e discepolo di s Giovanni Evangelista, ed il giorno fu stabilito della sua festa. (3) Nel Secolo III.

(1) Can. 25. Col. 547.
(2) Can. 8. Col. 1473.
(3) *Apud Eusebium* Histor. Eccles. l. 4. c. 15. p. 102. ed. Vales. Cantabrirg. 1720. Tali feste sono pu-

dal suo ritiro, ove a cagione della persecuzione di Decio, erasi refugiato, s. Cipriano fra le altre sue paterne cure, scrisse al suo Clero Cartaginese, che con ogni diligenza riunisse le gesta di quei costanti cristiani, che tolleravano il martirio, ed a lui le indicassero, con il giorno preciso della lor morte, *ut* dice egli, *celebrentur hic a nobis oblationes*, *et sacrificia*, *ob commemorationes eorum*. (1) Della venerazione in somma dei Martiri e degli Apostoli diffusamente ne parla s. Agostino, confutando le calunnie dei Manichei, che i cattolici censuravano, siccome adoratori dei morti. (2)

§. VI. Ella è del tutto oscura l'epoca precisa, in cui si cominciarono a celebrare con distinzione le solennità della Vergine. Ciò che è certo si è, che nel secolo VII. in moltissime Chiese fu ricevuta la festa dell'Annunziazione di Maria, del

---

re rammemorate da Tertuliano *de Cor. Milit. c. 3. p.* 102. *ed. Paris.* 1675.

(1) *Ep.* 34. *p.* 48. *et Epis.* 37. *p.* 51. Ed. Paris 1666.

(2) *De civit. Dei lib.* 8. *c.* 27., *et contr. Faustum* lib. 20. cap. 31., col. 346. tit. 8. Ed. Ven. 1733. Anche Eusebio nella vita di Costantino lib. 4 cap. 23. testifica, che molto avanti l'età di S. Agostino celebravasi comunemente nei giorni assegnati la memoria dei Martiri.

che ne fa amplissima fede il Sinodo Trullano,(1) ed il X. Toletano,(2) il di cui primo Canone prescrive doversi questa celebrare non con pompa minore di quella della nascita del divin Salvatore, perciocchè era quella la solennità dell'Incarnazione. (3) Da ciò chiaramente comprendesi il perchè negli antichi monumenti le feste della Vergine non si ravvisano precisate. L'Incarnazione del figlio, era reputata dai Padri festa della Madre, nel di cui castissimo seno degnato si era il divin Verbo discendere. (4) Le altre solennità della Vergine non tutte istituite furono nell' epoca istessa, ne propagate contemporaneamente in tutte le Chiese.

§. VII. Alle feste communi in tutti i regni e province, molte ve ne sono particolari stabilite dai Vescovi respettivi,

---

(1) Can. 52.

(2) Can. 1.

(3) Ecco le parole precise del Sinodo indicato: „ Ex pari enim honore constat, ut sicut Nativitatem „ Filii sequentium dierum insequitur dignitas, ita festivitatem Matris tot dierum sequatur sacra solemnitas: nam (ed eccone la ragione) quod festum est Matris, nisi Incarnatio Verbi? cujus utique ita debet esse solemne, sicut est et ejusdem „ Nativitas Verbi. „

(4) Vedasi Van-Espen loc. cit. tit. II. *de celebr. festorum* pag. 510. a N. VI. ad IX.

(1) onde Gregorio IX. nel cap. V. *de feriis* dopo avere enumerati i giorni festivi, ne' quali sospender si deggiono le operè servili, soggiunge la clausula universale „ Ac diebus Dominicis, ceterisque so„ lemnitatibus, quas singuli Episcopi in „ suis Dioecesibus cum clero et populo „ duxerint solemnitate venerandos „ (2) Essendo che però queste feste istituite dai sommi Pontefici, e dai Vescovi moltiplicate si erano in tal maniera, che ai miserabili i mezzi toglievano di procacciarsi l'onesto sostentamento, di mestieri si

---

(1) Quantunque *de jure communi* sia nel potere dei Vescovi, convocato il Clero ed il Popolo, d'istituire i giorni festivi, (*cap. 5. dist. 3. de Consecr.*, *et cap. Conquestus de feriis*, *et Synod. Trid. ses. 25. cap. 12, de Regularib.*) oggi tuttavolta, quantunque tal potestà sia nello stesso pieno vigore, si devono astenere dallo stabilirsi d'intiero precetto, siccome vengono avvertiti da Urbano VIII. colla sua Costituz., che cominc. *Universa* 270. § 3. del Boll. tit. 3. par. 341., dal tenor della quale deducono i Canonisti, che le promesse, ed i voti, che frequentemente soglionsi fare dalle Università e Magistrati di osservare sotto rigoroso precetto la festa di qualche Santo, e di digiunare nella di lui vigilia, non obbligano il popolo; il quale per altro può spontaneamente adempir la promessa, ma che non è permesso astringerlo con alcuna pena all'astinenza dalle opere servili. *Barbos in Collect. decision. Apostolicar. verb. festum in communi* n. 8.

(2) Si consulti Graziano *dist.* 3. *c.* 1. *de Consecr.*

fu, che la suprema autorità il novero ne resecasse, riducendone una parte alla obbligazione soltanto di ascoltare la Messa. Ciò fece, oltre al Sinodo Trevirense del 1549 Urbano VIII. (1) e finalmente Benedetto XIV. alle pressanti reiterate istanze dei Vescovi. (2)

§. VIII. Le feste d'intiero precetto, che debbonsi attualmente osservare ferme sempre le Domeniche tutte dell'anno, sono la Circoncisione, l'Epifania, la Purificazione, l'Ascensione al Cielo, il Corpo del Signore, (3) i santi Apostoli Pietro e Pao-

---

(1) Nella Bolla per l'osservazione delle feste dell'anno 1642 che comincia *Universa per orbem*, come sopra 164. nel Boll. rom.

(2) Const. *Non multi* 63. Bull. tom. 2. pag. 308.

(3) Ebbe questa festa principio nella Città di Liegi, allora che la B. Giuliana dell'Ordine dei Cistercens. manifestò al Vesc. Roberto ed a Giacomo Arcidiacono di quella Chiesa, che poi fu Urbano IV., una celeste visione, narrata dal Can. Giov. Chapeavilio nel tratt. *de vera origine festi Corporis Christi* presso Lucio Ferr. Bibl. verb. *festa* p. 194.

Ritiratosi il d. Pontefice in Orvieto per evitare l'invasione dei Saracini chiamati in Italia da Manfredi Tiranno della Sicilia, avvenne il caso sorprendente della ridondanza del Sangue prezioso del Calice sul Corporale per la miscredenza di un sacerdote del Castello di Bolsena. Questo miracoloso accidente determinò Urbano ad estendere per tutto il mondo cattolico l'indicata solennità: Innumerevoli sono in tal giorno le sacre Indulgenze parte accordate dal mee

lo, l'Assunzione di M. Vergine (1) la di Lei Natività, (2) tutti i Santi, la Concezione. (3) Si deggiono a queste aggiungere tutti quei Santi canonicamente eletti siccome titolari di regni, città, e terre, nella ricorrenza dei quali è duopo

---

desimo, parte da Clemente V. nel Conc. di Vienna (*Clementin. unic. de Reliquiis et venerat. sanctor.*), da Martino V. pres. Bajseldi all' anno di Cristo 1429. n. 2., e da Eugenio IV. siccome attesta s. Antonio. Vedasi il Trident. sess. 13. c. 5. *de Sacramento Eucharis.* ed il can. 6.

(1) La festa dell' Assunzione fra le altre solennissima per essere preceduta dalla vigilia con l' obbligo del digiuno è notata nel Capitolare di Carlo Magno lib. 1. cap. 158., e nel Martirologio per ordine del medesimo da Usuardo Monaco Benedettino sotto il nome di *Dormizione*. Vedi Van Espèn loc. cit. pag. 511., dal num XII. al XIV.

(2) Il tempo della istituzione della festa della Natività di M. V. è del tutto incerto. All' età di s. Bernardo senza meno si celebrava, come lui stesso testifica nella sua Epist. 174

(3) Dalla stessa Epistola di s. Bernardo rilevasi, che la festa della Concezione della B. Verg. in alcune Chiese inferiori si cominciò a celebrare nella Francia, ma non generalmente ricevuta, quindi in processo di tempo si propagò ad altre Chiese, nelle quali da prima osservavasi non per obbligo, ma per semplice devozione, poscia passò ad esser di precetto, siccome avverte il Tommasino lib 1. cap 6. n. 19. finalmente addivenne ovunque commune in vigore del decreto di Clemente XI. promulgato il 6. Dicembre 1708., che comincia *Commissi nobis*.

che gli abitanti da ogni opera servile rigorosamente si astenghino. (1)

---

(1) In ordine all'elezione dei Santi in Patroni, la S. Congregazione dei riti per ordine di Urbano VIII. il di 23. Marzo 1630. emanò un decreto, la sostanza del quale è la seguente. 1. Che non possino eleggersi in patroni se non se quelli che la Chiesa venera, non già come Beati, ma come Santi. 2. Che l'elezione del patrono della città debba farsi per mezzo dei suffragj dal popolo, e ciò mediante non i soli rappresentanti primarj, ma il generale consiglio del luogo, e con il pieno consenso dell'ordinario e del Clero. Lo stesso dee osservarsi riguardo all'elezione del titolare di un regno: cioè con il suffragio di tutte le città della provincia. 3. Finalmente che le cause dell'elezione sieno presentate alla Sacra Congregazione, onde sieno esaminate, e quindi *causa cognita* sia da essa approvata, e sanzionata l'elezione medesima.

SEZIONE II.

Dell' obbligazione di astenersi dalle opere servili.

§. 9. *I veri Cristiani esser dovrebbero mai sempre occupati nel divino servizio.*
10. *Sono in tai giorni interdette le opere servili.*
11. *In progresso furono proibite le cure del foro dalle leggi civili ed Ecclesiastiche.*
12. *Si eccettuano quelle opere tollerate dalla legge e dalla consuetudine:*
13. *Quali opere si appellano servili.*
14 e 15 *Quali cause esentino dall' obbligazione;*

§. IX. Avvengachè per sentimento unanime dei Padri i veraci cristiani aver non dovrebbero giorni per il divin culto prescritti, mentre in ciascuno uopo sarebbe, che quel Nume supremo, che gli creò profondamente adorassero, (1) tutta volta considerando la Chiesa essere omai così scarso il novero di quei ferventi cattolici, che un perpetuo Sabbato osservino: (2)

---

(1) S. Agos. lib. 10. *de civit. Dei,* alla dottrina del quale riflettendo il Cardinal Baronio, *Ex his,* dice, ... *inferri posse videtur ea potissimum ratione in Ecclesia antiquitus institutum, ut dies hebdomadae omnes feriae nomine dicerentur.*

(2) Grisost. hom. ... *Omne tempus est tempus diei festi Christianis.*

compassionevole verso gl' intiepiditi suoi figli, determinò alcuni giorni precisi, come superiormente si è detto, ne' quali abbandonata ogni cura terrena, e da ogni tumulto lontani, riconoscessero il grande Iddio col sacrifizio di un cuor contrito e compunto, attendendo unicamente all' interesse sommo, difficilissimo, irreparabile dell' eterna salute. (1)

§. X. Dai non interrotti esercizj di pietà, a cui ciascun cristiano è nei giorni festivi strettamente tenuto, con chiarezza rilevasi non potersi in esso fare opera al·

(1) Tali sono i sentimenti dell' Apostolo s. Paolo: *Operam detis et quieti sitis, et ut vestrum negotium agetis*. Affinchè i fedeli santificassero questi giorni festivi decretarono i Padri in varj Concilj e segnatamente in quello di Tours dell' 813. che distribuito in diverse ore l' uffizio divino pubblicamente si celebrasse dai Sacerdoti, affinchè vi assistessero i Laici, al che astretti furono ancora dai Capitolari dei Re di Francia lib. 6. c. 205. L' adempimento di questa legge formava il primo oggetto d' indagine per il Vescovo, o Arcidiacono, o Arciprete in occasione di visita pastorale. Presso Reginione *De Eccles. Discip. lib. 2. de Inquis. n. 52.* Di più nel secolo XI. fra i decreti del re Ferdinando e della regina Sancia promulgati l' anno 1050. con il consenso dei Vescovi della Spagna nel Sinodo Cajacense al cap. 6. leggesi „ Sexto vero titulo admonemus ut „ omnes Christiani die sabbati advesperascente, ad „ Ecclesiam concurrant, et Dominica matutinas, „ missas et omnes horas audiant „.

cuna, che servile addimandasi. (1) Nel Codice Giustinaneo leggonsi particolarmente le seguenti parole: *Omnes judices, urbanaeque plebes, et cunctarum artium officia venerabili die solis quiescant*. (2) Dalla venuta di Cristo il primo regnante, che ne facesse rigorosissima legge, credesi dal dotto autor delle Note, essere Costantino. (3) Comunque siasi però ella è cosa certa, che nei giorni di Domeni-

---

(1) *Sabbatizare* (dice il Catechismo Rom. p. 3. num. 15.) *cessare et quiescere latino vocabulo appellatur, qua significatione factum est, ut sabbati nomine dies septimus diceretur, quoniam absoluta, perfectaque mundi universitate, Deus ab omni opere, quod fecerat, requievit*. E quindi è che dopo avere Iddio comandata di esso la santificazione soggiunge nel cap. viges. dell' Esodo: *Non facies omne opus in eo tu, et filius tuus, et filia tua: servus tuus, et ancilla tua, jumentum tuum, et advena, qui est intra portas tuas*. *Quibus verbis* (il med. Catechismo al n. 31. soggiunge) *ad id primum instituimur, ut quaecumque divinum cultum impedire possunt, omnino vitemus: facile enim perspici potest, omne servilis operis genus prohiberi, non quidem ea re, quod sua natura, aut turpe aut malum sit, sed quoniam mentem nostram a divino cultu, qui finis praecepti est, abstrahit*.

(2) *Tit. de Feriis*.

(3) *In Epist.* 3. *lib.* 11. *s. Gregorii* aggiungendo: „ Alii Imperatores non tam de opere, quam de judiciis statuerunt: Sic Theodosius, ut in die Dominico emancipare, ac manumittere liceat, reliquae causae, vel lites quiescant. „

ca e di festa più strettamente proibivasi l'esercizio delle cure forensi, di quello che dalle leggi si vietasse l'occupazione delle opere manuali, sì perchè poteansi quelle agevolmente differire, come pure perchè più d'ogni altra cosa distraggono ed allontanano la mente dalla considerazione dei divini Misteri.

§. XI. Nei susseguenti secoli inibironsi tali opere eziandio dalle leggi ecclesiastiche e civili, e primieramente dal capitolare del re Carlo di Aquisgrana dell'anno 789., (1) dal Concilio di Parigi del 1429., dal Concilio III. di Milano sotto s. Carlo, dal II. finalmente di Cambray con i quali concorda l'editto di Filippo II. nel sinodo nominato. (2)

§. XII. Da tutte le leggi, adunque altamente si vietano nei giorni festivi le

---

(1) *Lib.* 1. *Capitul. cap.* 39. ibi: „ Statuimus quo„ que secundum, quod in lege Dominus praecepit, „ ut opera servilia diebus Dominicis non agantur, „ sicut et bonae memoriae genitor meus in suis Sy„ nodalibus edictis mandavit „ . . . . . Aggiungendone la ragione: „ Ut omnimodis honor, et requies „ die Dominico persolvatur. Sed et ad Missarum „ solemnia ad Ecclesiam undique conveniant, et lau„ dent Deum pro omnibus bonis, quae nobis in illa „ die fecit. „

(2) Concorda il cap. 1. ed ult. *de Feriis*, e la costit. di Pio V. che cominc. *Cum primum*.

opere servili, meno che quelle, che dalla legge, o dalla legittima consuetudine son tollerate, come cuocer cibi, purgar letti, lavare utensili, ed altre di simil genere. (1) Diconsi poi servili quelle opere corporali, che dagli indigenti e dai servi (per cui appunto ne è derivato un tal nome) (2) si esercitano o per la necessità o per il comodo del corpo, cioè qualunque esercizio, che meccanico o rurale addimandasi. Non così però deesi dire delle arti liberali, come leggere, scrivere e simili, percioocchè queste dirette sono al raffinamento dell'ingegno, ed alla cultura dell'animo. (3)

§. XIII. La caccia, la pesca, la pittu-

---

(1) Cap. 3. *de feriis*. Non sono eccettuati dalle opere servili gli esercizi rurali. Si concedono tuttavia quando vi concorra la vera, non affettata necessità. In tal circostanza però deesi al superiore domandare l'opportuna facoltà, quale suole il Vescovo communicare ai Parrochi di campagna in ordine alle opere rusticali, quali sono caricar carri, raccoglier messi e frutta, segar erba, adunar fieno e simili quando sovrasti il pericolo di tempesta. Lambertin. *Inst. Eccl.* 55. §. 33.

(2) Vedi Van-Espen loc. cit. Sec. II. Tit. II. N. VI. p. 520.

(3) *Nullius spiritualis actus exercitium est contra observantiam sabbati, puta si quis doceat verbo vel scripto*. S. Thom. 2. 2. q. 122. ar. 4. ad 3.

-ra, il viaggiare (1) opere sono in egual maniera servili, in quanto che ordinate sono all'utilità corporale. Quindi dal Sinodo di Meaulx dell'anno 845. nei dì festivi espressamente si vietono la pittura, e la caccia, qual proibizione similmente cade su della pesca, come bene apparisce dal capo *de feriis*, in cui se ne concede l'esercizio nel caso di somma necessità. (2)

---

(1) Quantunque il viaggiare precisamente considerato siccome un passaggio da un luogo all'altro, o a piede, o a cavallo o in carrozza non sia opera servile, essendo ciò naturale, ed a tutti commune: tuttavolta è sempre esercizio servile il guidare il giumento, il carro o il naviglio col carico, mercechè in tali giorni permesso non è cominciare tali azioni, quantunque permesse sieno, allorchè sono state intraprese antecedentemente alla festa, ovvero quando vi concorra la necessità o il danno, che può da più lungo indugio avvenirne. Lambert Inst. Eccl. 55. §. 23.

(2) ,, Si tamen ,,(dice lo stesso Autore nel luog. cit. lib. 13. cap. 18. §. 10.) ,, necessitas urgeat piscandi, et quod statutis anni diebus fiat transitus ,, piscium, quo elapso temporis articulo piscatio eorum nulla fieret, tunc pauperioribus piscatoribus ,, datum est, ut operi illi incumbere possint, dummodo id non praestent die Nativitatis Domini, Epiphania, Paschatis, Ascensionis, Pentecostes, et Corporis Christi, juxta ac olim concessum fuit Trevirensibus ab Alessandro III.

In ordine ai mercati ed alle fiere si consultino le due Apostoliche Costituzioni dello stesso Benedetto XIV., la prima delle quali comine. *Paternae Caritatis* tom. 1. Bul. p. 378., la seconda *Ab eo tem-*

§. XIV. Quattro sono ordinariamente le cause, le quali esentano dall'obbligazione di astenersi dall'opere servili. 1. La necessità propria, o di altri: 2. la carità verso Iddio: 3. l'amore del prossimo: 4. la legittima suprema dispensa. Per la prima scusati vengono i poveri, premessa l'assistenza ai divini uffizj, (1) e la remo-

---

re pag. 582. Sono inoltre da considerarsi attentamente le opere insigni del nominato Pentefice, e precisamente *de Synodo Dioec.* lib. 13. cap. 17. n. 7. c. 16. n. 10. = Inst. Ecc. 45. 64. 76., ove parla dei balli, dell'arte dei molinari e di tutto ciò che concerne l'osservanza delle feste.

(1) Fra gli uffizj divini tiene il primo luogo il sacrifizio della Messa, quale deve ascoltarsi dai fedeli, sotto pena di grave colpa, intieramente. Ex c. 62. *de consecrat.* dist. 1. ibi: = *Missas die Dominico saecularibus totas audire speciali ordine praecipiunt; ita ut ante benedictionem sacerdotis egredi populus non praesumat*, non solo in ordine al sacrifizio, ma eziandio riguardo alla liturgia, cioè preci, lezioni e ceremonie, onde nel cap. *Omnes fideles de consec.* dis. 1. dicesi = *Qui autem non perseverant in oratione usque dum Missa peragatur . : . . convenit communione privari*, e tutto ciò da un solo sacerdote eseguito, avendone Innocenzio XI. condannata la contraria proposizione: *Satisfacit praecepto Ecclesiae de audiendo sacro, qui duas ejus partes, immo quatuor simul a diversis celebrantibus audit*. Richiedesi inoltre per la sodisfazione del precetto l'intenzione di ascoltarla, siccome azione sacra, con cui rendesi a Dio il culto supremo: secondariamente l'umana presenza fisica: in terzo luogo la presenza morale; onde il Cle-

zion dello scandalo, quando altrimenti provvedere non possino all' indigenza della propria famiglia: i servi e le ancelle dal comando coartate dei propij padroni, quando a questi non sia loro permesso l' opporsi senza notabile nocumento, bene inteso però, che ciò rare fiate succeda, e che l'esecuzion del comando non cada in disprezzo della legge e della religione: i costruttori di ponti, fontane e strade, allorchè la sospensione del lavoro porti pregiudizio alla pubblica utilità: finalmente i contadini nei casi sopra accennati, ed i sarti nell'occorrenza di esequie solenni, o di nozze, purchè non abbiano volontariamente ritardato il lavoro, al giorno festivo.

§. XV. Scusa in secondo luogo, come si è detto la pietà verso Dio, in ordine a quelle opere, che al divin culto prossimamente appartengono, non così quelle che lo riguardano remotamente: quindi se è lecito ornar gli Altari, ed i Templj, non lo è formar gli ornamenti, o costruir di essi ancora gratuitamente le mura. Anche la carità verso il prossimo induce una causa legittima, onde potersi senza ve-

---

ro Gallicano nel 1700. condannò come eretica la seguente proposizione „ Ecclesiae precepto (di ascoltar la Messa) satisfit per reverentiam exteriorem, „ animo licet voluntarie in aliena, immo in prava „ cogitatione defixo. „

runa colpa nei servili esercizj impiegare; onde è che per tale oggetto, non è in giorno festivo vietato l'apparecchio dei medicinali opportuni per l'uso degl'infermi, mercechè giusta l'oracolo di G. C. *licet die sabbati benefacere proximo indigenti*. (1) Esenta finalmente dall'obbligazione di astenersi da alcune opere l'indotta consuetudine tollerata dal Vescovo: così in alcuni luoghi e provincie permesse sono e la caccia e la pesca per moderato sollievo, terminati i pubblici divini uffizj: la compra e la vendita di cose di tenue rilievo specialmente necessarie al vitto quotidiano: l'esercizio dei barbieri verso i campagnoli ed artefici, quali in altri giorni occupati si trovano nei loro lavori. (2) L'osservanza in somma del

(1) Matth. 13.

(2) „ In Dioecesi, ubi adest consuetudo exercen„ di artem barbitonsoriam, etiam die festo, permit„ ti potest, sed tantummodo definitis diebus, non „ vero omnibus; opus est tamen servile, nec nisi et „ consuetudine tollerandum. „ Bened. XIV. *Instit. Eccl.* 43. Il Sinodo di Parigi del 1429. c. 25. condanna siccome abuso l'esercizio di tal mestiere, come pure quello dei manescalchi, senza l'urgente necessità, ed ordina ai Vescovi di prenderci l'opportuno riparo.

APPENDICE.

Verte fra i Teologi la questione, se con qualunque peccato grave si violi la festa, cosicchè aggiunga questo una nuova specie di malizia mortale contro

sabbato in ordine alle circostanze del tempo, del modo e del luogo per la massima parte (sono i sensi del Lambertini) rilasciati furono alla saggia determinazione dei Prelati.

---

la religione. Negativamente sostengono i primi, mercecchè dicono essi, il peccato non è propriamente opera servile, ma soltanto il senso metaforico, non essendo questo proprio dei servi, ma commune a chiunque: convengono essere opposto assai più al fine del precetto, ma dissentono essere contra la sostanza di esso: quindi concludono, che la circostanza del giorno sacro, accresce di per se stesso la malizia veniale = All'opposto sentono i secondi, e sostengono la loro proposizione primieramente con l'autorità di s. Agostino serm. 22: *Ille vero observat sabbatum, qui non peccat: ita enim praecipitur: omne opus servile non facietis. Omnis qui facit peccatum servus est peccati*. Di s. Gregorio Niss. *hom.* 7. *in Eccl. Quaerendum est ergo quid sibi velit praeceptum otii sabbati? ..... ut nihil agamus illorum, quorum opus est vitium* dal cap. 1. *de feriis: Omnes dies dominicos cum omni venerationi decernimus observari, et ab omni illicito opere abstinere*. Concordano s. Tomm. 2. 2. q 122. a. 4. ad 3., s: Antonino p. 1. tit. 14. c. 4. §. 4. Altri finalmente (e questi hanno molti seguaci) distinguono quei peccati che includono una opposizione speciale al precetto, ed adempimento di esso: come l'ubriachezza quale per lungo tempo priva della potestà prossima di vacare nelle cose divine, come pure la sedizione ed altri simili, quali contraggono una certa specie di malizia mortale contro la religione. Questi convengano, che violano assolutamente il precetto, al contrario sostengono degli altri: aggiungendo, che i Padri citati parlano del fine del precetto, e del di lui mistico senso....

TITOLO IX.

Del Digiuno.

SEZIONE I.

Nozione del Digiuno, del merito di esso, delle condizioni e della sua istituzione.

§. 1. *Cosa sia il Digiuno. Derivazione e etimologica. Divisione di esso.*
2. *Egli è una virtù degna di remunerazione.*
3. *Quante condizioni caratterizzano il Digiuno.*
4. *E' questi pervenuto a noi per implicita preordinazione divina.*
E' prescritto dalla legge di natura, Divina ed Apostolica.
5. *E' eccettuato il giorno di Domenica. Se ne adduce la ragione.*

§. I. Genericamente considerato, il Digiuno altro non è, che un'astinenza dal cibo. Dal secondo intestino tenue degli Animali traggono alcuni l'etimologìa di un tal nome, in quanto che questi angusto, sottile e quasi di continuo vacuo ritrovasi. (1) Il digiuno in quattro aspetti riguardasi, come astinenza dalle opere viziose, ed allora digiuno spirituale addi-

---

(1) Sporter tom. I. Append. ad 3. praecep. Decalog. Sect. 1. n. 2.

mandasi: (1) come una moderazione e parsimonia nell' uso dei cibi per temperanza, e si nomina morale: (2) come assoluta privazione di qualunque commestibile o potabile, e dicesi naturale: (3) fi-

---

(1) Cap. *Jejunium* 24. dist. 5. *de Consecrat.* Di un tal digiuno ne parla Jsaja nel cap. 58. ibi: „ Nonne hoc est magis Jejunium quod elegi? Dissolve „ colligationes impietatis, solve fasciculos deprimen„ tes: „ onde s. Agostino nel trat. 17. *in Joann.*, così precisamente si esprime. „ Jejunium magnum „ et generale est abstinere ab iniquitatibus et illici„ tis voluptatibus saeculi. „ E san Basilio *hom.* 1. *de Jejunio* „ Verum, dice, jejunium est ab omnibus „ vitiis esse alienum. „ Questo digiuno spirituale dee essere mai sempre congiunto con quello Ecclesiassico, onde il Grisostomo *Hom.* 3. *ad popul. Antioc.* dice „ Non os tantum jejunet, sed et oculus, „ et auditus, et pedes et manus et omnia corporis „ nostri membra jejunent. Jejunent manus a rapina „ et avaritia mundae: jejunent pedes ad illicita spe„ ctacula cursum reprimentes: jejunent oculi discen„ tes numquam formosis obtutibus insilire, nec alie„ nas curiose pulchritudines spectare. „ E s. Gregorio Nisseno „ Propter munditias animae sunt indi„ cta jejunia: quid confert jejunium corporis nisi „ mens pura sit?

(2) Appellasi ancora digiuno filosofico, con cui si modera l' appetito secondo la regola della retta ragione.

(3) S. Agost. *Epist.* 118. *ad Jannuar.* ibi: „ Pla„ cuit Spiritui Sancto, ut in honore tanti Sacramen„ ti, prius in os Christiani Corpus Dominicum intra„ ret, quam reliqui cibi, nam ideo per universum „ orbem mos ille servatur. „ Concordano il Conci-

nalmente come astinenza da più refezioni, e da un certo genere di cibi in alcuni tempi stabiliti per onorare Iddio, e per tener mortificata la carne per amor suo, e questi si appella digiuno ecclesiastico, del quale precisamente intendiamo parlare.

§. II. E quì non deesi richiamare in questione (cheche ne abbiano, delirando, detto gli eretici) non esser questo un atto di virtù degno di merito o di sempiterna remunerazione; (1) perciocchè il

---

lio Affricano c. 8., quello di Macon (Matisconense) c. 6. l'altro di Auxerre (Antesiodorense) cap. 19, finalmente il Toletano 7. c. 1.

(1) Stravagantissimi sono stati in ordine al digiuno i delirj degli Eretici. Alcuni inibirono varj cibi siccome immondi in odio di Dio creatore delle cose tutte visibili, ed invisibili. E questi furono nel primo secolo gli Ebioniti seguaci di Ebione Mome ebraico indicante *povero*, nel II. gli Encratiti discepoli di Taziano, e gli Eustaziani, finalmente i Priscillanisti condannati nel 410. dai Concilj di Saragozza, e da diversi altri di Spagna. In progresso nuove sette proibirono le carni non solo, ma ancora il vino reputando tali generi immondi. Ciò particolarmente fece, dietro le tracce dei Manichei eretici del III. secolo, Maometto Cirenese, promulgandone ai suoi seguaci la legge. In maniera totalmente opposta combatterono contro la Chiesa Cattolica i Niccolaiti i Valentiniani, e nel IV. Secolo i Gioviniamisti, quali rigettarono affatto la proibizione dei cibi, sostenendo non essere in potestà di alcuno il vietarli nè

solo appartenere alla temperanza è di per se stesso bastante, onde annoverato sia fra le virtù meritorie. I ss. Padri parlando del Digiuno, molto promettono, purchè giusta il fine richiesto sia esercitato. Quindi i sacri Teologi dietro le orme loro, e le tracce infallibili delle divine scritture evidentemente dimostrano essere esso di merito singolare ed efficacissimo per ottenere i beni temporali, la preservazione dalle spirituali ed umane sciagure: la fuga dai corpi degli spiriti immondi; la sodisfazione per i peccati: per placar finalmente lo sdegno di Dio, ed acquistare la Patria beata. (1)

---

in perpetuo, nè a tempo, nè a qualsivoglia persona. Questo errore fu abbracciato nel Secolo XIII. da Lutero e 15. anni dopo da Calvino. Insegnarono questi non essere i digiuni meritorj, ed essere condannabile la Chiesa per aver legate le coscienze con questa legge.

(1) Se tutti riferir si volessero i Sacri Testi comprovanti l'efficacia del digiuno, converrebbe estendersi di troppo. Basti il rammentare, che il popolo ebreo per mezzo di esso fu prodigiosamente liberato dal furore di Oloferne: *Judith.* cap. 4. Che Ester con il digiuno superò le maligne insidie del suo fiero nemico Amanno: *Esther cap.* 4. finalmente che Giosafat placò lo sdegno di Dio intimando il digiuno alla Tribù di Giuda. *Paralipom. cap.* 20. *Jejunavimus*, leggesi in Esdra c. 8. *et rogavimus Deum nostrum super hoc, et evenit nobis prospere.* Nè dicasi

§. III. Onde il digiuno possa tale appellarsi, tre cose in esso necessariamente richiedonsi: 1. L'astinenza da certi cibi. *delectum ciborum*, siccome il Tridentino favella, (1) fra i quali qualunque genere si comprende di carni, (2) e nella Qua-

---

che il digiuno sia stata una semplice invenzione degli uomini, perciocchè Iddio medesimo lo comandò ai Niniviti, onde placare la sua divina giustizia, e quindi lo inculcò per Gioele cap. 2. *Convertimini ad me in toto corde vestro in Jejunio et in fletu*.

(1) Sess. 23. c. 21.

(2) Cap. *Statuimus* dist. 4., cap. *Utinam* dist. 76. Concil. Tolet. 8. c. 9. I Padri tutti Greci e Latini attestano essere stato sempre nel digiuno vietato l'uso delle Carni. Fra questi particolarmente si noverano il Basilio hom. 3 *de Jejun*, Teofilo Alessandrino *Epis.* 3., Cirillo Gerosolomitano *Catech.* 4., il Grisostomo hom. 1. in Genes *de Jejunio Quadragesim.* Fra i Latini (quali sono innumerevoli) S. Agostino serm. 1. Dom. Quadrag. 64., s. Girolamo *in cap.* 10 *Daniel*, Gennadio Massiliens. in lib. *de Eccl. Dogmat cap.* 68. L'Eretico Dalleo confutato dottamente dal Cotellerio *de jejunio Quadragesim.*, sostiene, che l'astinenza dalle carni fu sempre libera, nè comandata dalla Chiesa: ma i cattolici oppongono varj decreti dei Concilj, ed in primo luogo del Toletano 1. presso Buccardo lib 19 c. 71., quale così si esprime „ Quicumque in Quadragesimae „ diebus esum carnium praesumpserit attentare, non „ solum erit reus Resurrectionis Dominicae, verùm „ etiam alienus ab ejusdem diei sancta communione: „ et hoc illi cumuletur ad poenam ut in ipsius an- „ ni curriculo ab omni esu carnium abstineat, quia „ sacris diebus abstinentiae oblitus est disciplinam „

resima le ova e i latticini (1) 2. l'esclusione di più refezioni, essendo che per perpetua consuetudine della Chiesa, questa deve essere unica, e moralmente continuata: (2) 3. finalmente, l'ora determi-

---

Questo Decreto fu rinnuovato dal Sinodo Toletano IV ed VIII *Non quia carnes malae sunt, prohibentur*, (son parole di s. Isidoro lib. 1. de Off. Div. cap. 46.) *sed quia illarum epulae luxuriam carnis gignunt: sunt enim fomes, et nutrimentum omnium vitiorum*.

(1) Alessandro VII. nel 18. Marzo 1666. condannò la seguente proposizione: „ Non est evidens, quod „ consuetudo non comedendi ova et lacticinia in Qua„ dragesima obliget. „ L'uso di mangiar latticini, ed uova in tempo di digiuno non è in tutti i luoghi lo stesso; imperciocchè in alcuni sono tali cibi vietati soltanto in Quaresima: in altri non sono permessi nè meno nei digiuni fra l'anno: in altri finalmente oltre l'uova e i latticini o per privilegio, o per consuetudine viene usata ancora la pinguedine o sia lardo porcino, siccome nota la Glossa al cap. *Presbyter* dist. 82. *verb. sagimine*, e l' Abbate in cap. *Consuluit* n. 2. *de Judaeis* onde è che dee starsi alla consuetudine e privilegj dei luoghi particolari. Fuori del tempo, in cui la Chiesa universalmente vieta i latticini etc, ne possono usare anche i regolari, giusta la determinazione del Capitolo generale dei Cappuccini del 1596. approvata dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari: *In Consentina* 15. *Julii* 1606. *et in Fosculan.* presso Piton *Constit.*, *et Decis. Pontific. ad Regulares tom.* 2. *n.* 1672.

(2) La contraria proposizione „ In die Jejunii qui „ saepius quid comedit, et si notabilem quantitatem „ in fine comederit, non frangit jejunium „ fu con-

nata della refezione medesima, quale sebbene in Quaresima far dovrebbesi sull'imbrunir della sera, e negli altri digiuni fra l'anno, nell'ora di nona, tuttavolta la Chiesa Madre amorosa mediante l'infermità e la declinante natura dei figli suoi, annuì che prender si potesse nell'ora sesta prossima al mezzo giorno, fermo sempre il nome di cena in memoria dei rigori dei vetusti cristiani, per il quale oggetto stabilí, che nella Quaresima si dicesse il Vespro, e negli altri giorni di digiuno Nona, avanti sempre la meridiana refezione. (1)

§. IV. Quantunque il Digiuno sia stato determinato dalla autorità della Chiesa, egli è peraltro pervenuto ai fedeli per implicita preordinazione divina. (2) Non già dal genio umano, ne da un certo spi-

---

dannata nel sopra indicato anno 1666. da Alessandro VIII.

(1) La consuetudine di prendere la refezione nei giorni di Digiuno all' ora del mezzo giorno ebbe principio circa il Secolo XIII. in cui fioriva s. Tommaso d' Aquino. Così opinò l' Angelico 2. 2 quaes. 147. ar. 7. Nella disciplina adunque moderna non devesi anticipare alle ore 11., nè notabilmente posticipare alle 12. Così benedet. XIV. nella sua costituzione che cominc. *Si fraternitas* inserita nel tom. 1. del suo Bollar. fog. 356. ediz. Rom. in replica al 3. quesito.

(2) Concilio di Mainez (Muguntin.) cap. 47.

rito di tirannide, siccome empiamente gli Ariani, i Beoguardi, e quindi i Luterani e i Calvinisti opinarono, ma prescritto viene dalla legge emanata dalla natura, siccome dice l'Angelico, (1) da Dio medesimo e dagli Apostoli. La natura primieramente lo insinua, poichè per mezzo di esso a se stessa promette, oltre all'equilibrio dell'umano organismo, freno alla ribelle concupiscenza, calma delle passioni irrequiete dell'animo, la più facile contemplazione delle cose celesti, l'estinzione finalmente dei vizj: (2) secondariamente lo vuole Iddio, mentre fino dalla creazione dell'universo là nel Giardino di Eden lo intimò ai progenitori nostri, vietando loro il frutto sotto pena irremissibil di morte, quindi lo impose per il Pro-

---

(1) „ Unusquisque ex naturali ratione tenetur tantum jejuniis uti, quantum sibi necessarium est ad „ praedicta. Et ideo jejunium in communi cadit sub „ praecepto legis. „ 2. 2. quaes. 147. a. 3.

(2) S. Agostino *de utilitate jejunii c.* 3. „ Si jumento forti insideres, si equoutereris, qui se „ gestiendo posset praecipitare, nonne ut securius „ iter ageres, cibaria ferenti subtraheres, et fame domares, quem fraeno non posses? Caro mea jumentum meum est: iter ago in Jerusalem: plerumque me rapit, et de via conatur excutere. Via „ autem mea Christus est: ita exultantem non cohibebo jejunio: „

feta Gioele , (1) finalmente presuppose questa legge Cristo medesimo allorchè disse: *cum jejunas, unge caput tuum*: (2) in terzo luogo ne determinarono il tempo ed il modo gli Apostoli e quindi i loro successori, cioè i Vescovi facendone il precetto positivo (3) a tutti i fedeli di entrambi i sessi sotto la pena nel caso di trasgressione, di peccato mortale, (4) quan-

---

(1) ,, Convertimini ad me in toto corde vestro in ,, jejunio et fletu ,, Joel. 2.

(2) Matth. cap. 6. Quindi è che la Chiesa istessa nelle sue orazioni confessa e riconosce G. C. Signor nostro autore del digiuno, dicendo ,, Perfice quaesu- ,, mus Domine, benignus in nobis observantiae san- ,, ctae subsidium, ut quae te auctore facienda cogno- ,, vimus etc. ,, Ed in altro luogo ,, Populum tuum ,, quaesumus Domine, propitius respice, et quos ab ,, escis carnalibus praecipis abstinere etc. ,,

(3) ,, Sed determinatio temporis ,, (soggiunge l' Angelico nel luogo cit.) ,, et modi jejunandi secun- ,, dum convenientiam, et utilitatem populi christia- ,, ni cadit sub praecepto juris positivi, quod est a ,, Praelatis Ecclesiae institutum: et hoc est jejunium ,, Ecclesiae, aliud vero est naturae. ,,

(4) Che il precetto del digiuno obblighi per se stesso *sub mortali* rilevasi dalla dottrina dei Santi Padri, fra i quali di s. Basilio *Orat.* 11. *de jejunio*, di s. Gregorio Nazianz. *Epis.* 74., di s. Girolamo *Epis.* 54., di Cirillo Alessandrino *hom.* 1., finalmente da varj Concilj, e dal consenso unanime dei Dottori; quindi Alessandro VIII. condannò la proposizione: ,, Frangens jejunium Ecclesiae ad quod tene- ,, tur, non peccat mortaliter, nisi ex contemptu,

do non ne venissero dispensati da una qualche legittima causa. (1)

§. V. Nella istituzione del Digiuno (at-

„ vel inobedientia hoc faciat, puta quia non vult se „ subjicere praecepto. „

Nota. In ordine alla questione se i regolari esenti obbligati sieno, sotto grave colpa a sodisfare il digiuno comandato dal Vescovo in tutta la diocesi, potrà consultarsi Bened. XIV. *de Synod. Dioeces.* lib. 13. c. 4. n. VI. dalla dottrina del quale, e dei molti autori da esso citati, rileverà il lettore non essere i medesimi ordinariamente tenuti, quando non portasse altrimenti la contraria consuetudine.

(1) Varie sono le cause, per cui può essere alcuno esente dalla legge del digiuno. I. *L' impotenza fisica*, ed in questa si trovano gl' infermi, i convalescenti, le gravide e le nutrici, ec. Ex cap. *Consilium* 2. *de observatione jejunorum*. II. *L' impotenza morale*, ed in essa si considerano i giovani minori del 21. anno: i poveri mendicanti, e tutti quelli che non hanno da reficiarsi a sufficienza una volta al giorno. Benedetto XIV. *Instit.* 15. §. *Illud.* III. La fatica incompatibile con il digiuno; sotto il qual peso sono tutti quegli artefici, che compiono i loro lavori, con il moto delle mani e dei piedi, e di tutta la macchina, ancorchè tal faticoso lavoro non fosse necessario per il proprio sostentamento, purchè ciò non sia in frode della legge, avendo così dichiarato Eugenio IV. l' anno 1440. *apud Basseum verbo Jejunium* 2. n. 7. IV. La *Pietà*, onde i predicatori quotidiani, i lettori occupati in continui studj, i confessori assidui dalla mattina alla sera, ed insomma tutti quelli che restano veramente defatigati, richiesta la debita dispensa, sono esenti dal digiuno. Vedi Ferrar. verb. *Jejunium* Artic. II. a n. 8. ad 34.

tesa l'Eresia dei Manichei, quali in dispregio della Resurrezione gloriosa del Salvatore, e per altre loro diaboliche superstizioni, dicevano esser l'osservanza di esso necessaria in Domenica) la Chiesa, quantunque per se stesso lecito sia, (1) stabilì non doversi ciò fare in tal giorno, (2) onde non solo lo eccettuò nel corso Quaresimale, ma ordinò ancora che cadendo in Domenica il digiuno di qualche vigilia, anticipar si dovesse nel sabato precedente. (3) Dal che rilevasi che se al-

---

(1) Cap. *Utinam* 11. dist. 76.

(2) Così nel 65. Canone degli Apost. c. *Jejunium* 14. et cap. *Ne quis jejunet* 15. dist. 3. *de consecr.*, et cap. *Quadragesima* 15. dist. 5. *de cons.*

(3) Cap. *Ex parte* 1., cap. *Consilium* 2. *de observat. jejun.*

APPENDICE

Possono dispensar dal digiuno in tutto l'orbe cattolico il Sommo Pontefice: nell'estensione della loro diocesi tante generalmente urgente la necessità quanto particolarmente per legittima causa i Vescovi. Benedet. XIV. *in sua constit. non ambigimus.* tom. 1. Bull. fog. 48. *ed. roman.* Rispetto ai loro sudditi i Prelati Regolari per privilegio di Eugenio IV. e di Clemente VII in ordine ai Parrocchiani il Parroco nell'assenza del Vescovo o del suo Vicario generale.

Nota. I dispensati dall'astinenza delle carni per astenia di forze per ricuperar le quali fa di mestie-

cuno, o per penitenza imposta, o per voto volontario al digiuno tenuto fosse per il corso intiero dell'anno, le Domeniche sempre si suppongono eccettuate.

---

ri la seconda refezione, debbono giudicarsi esenti dalla legge del digiuno, al contrario però non riguardando la dispensa la debolezza. Bened. XIV. Const. *Cognovimus* del 18. Maggio 1742. tom 1. del Bol. fog. 164. Tali dispensati non posson far uso che di carni salubri, come decretarono Clemente XI. nel 1702. ed il nominato Pontef. Cons. *Non ambigimus*, nè mangiarne la sera nella colazione. Cons. *Si fraternitas*, senza special dispensa del Vescovo, nè pure in Quaresima nelle Domeniche (quando non vi sia l'indulto generale) Così nella sua Enciel., che comincia *Appetente* 20. Dicembre 1659. ad Patriarch. etc. Clemente XIII.

SEZIONE II.

Del Digiuno in particolare ordinato dalla Chiesa, e primieramente dell' astinenza Quaresimale.

§ VI. In memoria del digiuno di Mosè, di Elia e finalmente di Cristo, in cui trascorse lo spazio di 40. giorni là nel Deserto, fu istituita l'astinenza quaresimale. (1) Sebbene asserir non si possa essere stata questa comandata dal divin Salvatore, (2) egli però senza meno ne volle

(1) *Quadragesima sane jejunorum habet auctoritatem, et in veteribus libris ex jejunio Moysis, et Eliae, et ex Evangelio, quia totidem diebus Dominus jejunavit, Evangelium non dissentire a lege et Prophetis* Epis. 19. or. 55. *ad Januarium* c. 15.

(2) Vedasi il Tommasino trat. *de Jejun.* p. 1. ar. 4.

dare alla Chiesa sua sposa l'esempio, nel quale la medesima persistendo, lo intimò a tutti i fedeli suoi figli. (1) Egli è adunque fuor di questione, giusta l'universale principio del s. Padre Agostino: *quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est; non nisi auctoritate Apostolica rectissime creditur*, (2) che dalla tradizione Apostolica la Quaresimale osservanza riconosce l'origine, mercecchè sempre fu questa nel-

---

(1) Il digiuno della Quaresima fu consacrato da Cristo, osservato dagli Apostoli, e da loro tramandato alla Chiesa universale: *Concil. sennonen.* cap. 7. Quindi è che dietro alla scorta degli antichi Canoni e dei Padri vetusti rettamente può dirsi essere tale osservanza in ragion del digiuno, di *Gius Divino*, in ragione del tempo di tradizione apostolica: Così insegnano Martino Ajala *de tradit. part.* 3. *de Jejun. et Quadrages.* il Cardin. Varmens. *de Caeremonia tempore sumpt.* c. 1., finalmente il Fagnan. lib 3. *Decretal.* in cap. 1. Explic. 3. *de obser. jejunor. n.* 31. La Quaresima osservata da G. C. ebbe principio dal 6. giorno di Gennajo fino al 14. di Febbrajo. Noi frequentemente si comincia, quando questa ebbe termine. Il tempo però non è sempre il medesimo. Così il Bellarmino tom. 3. lib. 2. *de bonis operib.* cap. 16. lit. C. E la ragione l'adduce lui stesso, perchè, dice, la Chiesa volle piuttosto digiunare dopo il Signore, che insieme con esso, onde seguire le sue vestigie, unendo a questa celebre astinenza una celebre solennità. Vedi s. Agostino Epis. 119. cap 15.

(2) Contr. Donatist. lib. 4. cap. 24. *de Baptismo*.

la Chiesa in vigore, nè in verun Concilio se ne trova l'istituzione. (1)

§. VII. Diversifica la disciplina in or-

---

(1) Benedetto XIV. nella sua 15. Notificazione rammemora l'opinione di Anastasio Bibliotecario essere stata cioè questa astinenza istituita da Telesforo Papa, quale viveva nella metà del Secolo II, ma al tempo istesso dimostra non esser ciò vero, mercechè i primitivi Cristiani prima che fossero convocati i Concilj con tutto il rigore l'osservavano, ed il primo di Nicea menzionando la Quaresima ne parla come cosa a tutti nota comunemente. Leggesi di fatti nel Canone V. in questa guisa „ Concilia vero „ celebrentur, unum quidem ante Quadragesimam „ Paschae.... secundum vero circa tempus autumni „ Del digiuno antecedente la celebrazione della Pasqua parlane ancora Eusebio *Hist. lib.* 5. *c.* 23., come pure nella vita di Costantino *lib.* 3. *cap.* 18., fanno pure parola di esso, siccome cosa già stabilita il Concilio Gangrense dell'anno 324. can. 19., quello di Laodicea del 364. quale anzi emanò molti decreti in ordine a questo digiuno della Quaresima, e particolarmente nel quarantesimo nono in cui in tal tempo vieta l'offerta del pane fuori del Sabato e della Domenica, e nel cinquantesimo secondo le solennità delle nozze e della nascita. Tutti i Padri Greci come Latini, di cui troppo sarebbe tesserne il catalogo lo hanno riguardato, siccome proveniente dalla tradizione Apostolica. Fra questi potranno vedersi s. Girolamo *Epist.* 54 *ad Marcellum*, s. Leone *Ser.* 45. *de Quadrages.*, il Basilio, Teofilo, Cirillo Alessandrino, Pietro Grisologo, ed altri, quali anzi lo referiscono direttamente all'istituzione divina, ma debbonsi però intendere i loro sentimenti nella maniera, che abbiamo sopra indicata.

dine alla Quaresima fra la Chiesa Orientale ed Occidentale. Nella prima vien prolungata a sette settimane, avendo dalla Quinquagesima il suo principio. Ciò accade perchè gli Orientali non digiunando i sabati, meno che quello dell' ultima settimana, vengono a sottrarre, comprese le sette Domeniche, 14. giorni. Si astengono in queste dall' uso di quei pesci, che hanno il sangue, fuori delle due solennità dell' Annunziata, e delle Palme: anzi in alcuni luoghi, anche dall' olio, se non sempre, almeno nella prima settimana, e nella feria quarta e sesta della Maggiore. (1) Nella seconda, cioè nella Chiesa romana sole sei settimane formano il corso Quaresimale, alle quali sono stati aggiunti i quattro giorni precedenti, probabilmente, secondo alcuni, da Gregorio M., o secondo altri da Gregorio II: per compiere (detratte le Domeniche) il novero quadragenario del Digiuno da G. C. medesimo consacrato. (2)

---

(1) Goario *In notis, in praesanctificatum officium n.* 27.

(2) Dalla stessa Omilia di Gregorio M. 11. *in Genes. c.* 2., raccogliesi con certezza, che fino all' età sua si osservò la Quaresima di 36. giorni. Da tale accrescimento dee eccettuarsi anche adesso la Chiesa di Milano, nella quale celebrandosi l' uffizio secondo il rito Ambrosiano, comincia la Quaresima

§. VIII. Nei secoli primordiali la Quaresimale osservanza tanto fu fra i cattolici austera, che non solamente la facevano consistere in una sola parca refezione, e nella privazione delle carni, (1) dei latticini, (2) e del vino, ma inclusive del-

---

il Lunedì dopo le Ceneri, ed ai 4. giorni primi si supplisce nelle Rogazioni. *Conc. Mediol.* 1. *p.* 2 *tit. de jejunio.*

(1) Un singolar monumento della Quaresimale osservanza lo abbiamo in s. Gregorio Turonense lib. 5. c. 4. pag. 205., quale si formalizza nel vedere un vecchio soldato infermo in detto tempo fare uso delle carni.

Nel tom. 1. col. 181. ed. venet. 1772. dei Capitolari di Francia presso Baluzio al cap. 4, leggesi la condanna di morte per quello, che per dispregio del Cristianesimo mangiato avesse la carne nella Quaresima. Eccone il testo preciso „ *Quis sanctum Quadragesimale Jejunium pro despectu Christianitatis contempserit, et carnes comederit, morte moriatur.* Dall' Autore medesimo rilevasi, che Carlo M. acremente riprese un certo scoto sacerdote, perchè aveva mangiato carne nei giorni di digiuno. Maggiori erudizioni potranno vedersi in Natale Aless *Hystor. Eccl. Diss.* 4. *a.* 2., in s. Agostino *de morib. Eccl. Cath. cap.* 33. *n.* 70., nell' Autore delle Costituzion. Apostolic. l. 5. c. 18.

(2) La primitiva disciplina altamente vietava nella Quaresima ai Cristiani l' uso dei latticini. Raccogliesi con chiarezza nel Canone cinquantesimo del Concil di Laodicea celebrato nell' anno 315., le di cui parole sono le seguenti. *Non oportet in Quadragesimae quinta feria ultimae Hebdomadae jejunium dissolvi, et totam Quadragesimam inhonorari; sed per*

l' acqua. (1) Questo digiuno non si scio-

---

totos hos dies jejunare, et escis abstinentiae convenientibus, idest aridioribus uti. Meglio ancora si rileva dalla risposta del Pontefice s. Gregorio data ad Agostino Vescovo d' Inghilterra registrata nel cap. *Denique* dis. 4. ibi: *Par autem est, ut nos qui his diebus a carne animalium abstinemus, ab omnibus quoque sementinam carnis trahant originem jejunemus a lacte videlicet, caseo et ovis*. Ed ancor più chiaro apparisce dal Can. 56. del sesto Concilio Trullano adunato nel 681. sotto Giustiniano Imperatore, quale sebbene non sia stato mai ricevuto dalla Chiesa, siccome dice il Cardin. Lambertini nella sua XVI. Notificazione pag. 68. n. 4. tutta volta la dottrina, che contiene non è in ogni sua parte riprovata dalla s. Sede, non come insegnata da quei Vescovi illegittimamente congregati, ma come insegnata dagli antichi Padri, e dai Sinodi più venerabili. A tutto ciò si uniforma la dottrina dell'Angelico 2. 2. q. 147. a. 8. .... *In jejunio autem Quadragesimal. interdicuntur universaliter etiam ova, et lacticinia. Circa quorum abstinentiam in aliis jejuniis diversae consuetudines existunt apud diversos, quas quisque observare debet secundum morem eorum, inter quos conversatur*.

(1) Fruttuoso Vescovo di Tarracona essendo per comando di Emiliano nella metà del Secolo III. spinto al martirio in giorno di digiuno, non peranche giunta l' ora vespertina ricusò di refrigerarsi le labbra con un sorso di acqua. Vedasi Baillet tom. 4. delle vite dei Santi nell' Istor. della Quaresima.

Il Coteller. n. 18. p. 325. con i più autentici monumenti dimostra a qual segno di volontario rigore progredì il digiuno fra i primi fervorosi Cattolici, quali non contenti di usare il vitto arido, (Xerophagìa) che consisteva in pane, sale ed acqua, ed

glieva ancor nei tempi a noi più vicini, se non se all'imbrunir della sera. (1) Se qualche abuso insorgeva, pronta era la provida madre a ripararne la benchè menoma alterazione. (2)

---

in legumi per tutto il corso Quaresimale, passavano di più alcuni due giorni, altri tre, ed altri fino sei giorni della settimana maggiore senza gustar nessun cibo, riducendosi alla spossatezza ed al deliquio. S. Epifan. *In exposit. fidei*.

Ho detto volontario rigore, mercechè gli Apostoli nell'inculcare il digiuno, mai pretesero una simile pericolosa astinenza, ma intesero di adottare soltanto l'uso degli ebrei, quali in tai giorni una sola fiata all'imbrunir della sera si reficiavano: *Omnes filii Israel venerunt in Domum Dei, et sedentes flebant coram Domino, jejunaveruntque die illo usque ad vesperam*. Iudic. c. 20. v. 26. e nel secondo dei Re c. 1. vers 11. *David vestimenta sua scidit, omnesque viri, qui cum eo erant, et planxerunt, et fleverunt, et jejunaverunt usque ad vesperam*, e tale è stato mai sempre il precetto della Chiesa: quale, come spiega s. Tommaso vuole raffrenata la concupiscenza, ma non pregiudicata la natura: *Jejunium ab Ecclesia instituitur ad concupiscentiam refrenandam, ita tamen, quod natura salvetur*.

(1) S. Bernardo nel suo serm. 5. *de Quadrages.* dopo aver parlato dei digiuni dei Monaci, che facevansi dentro al corso dell'anno, e che protraevansi fino all'ora di nona, passa a ragionare della Quaresima con questi precisi termini: *nunc usque ad vesperam jejunabunt nobiscum simul universi Reges, et Principes, Clerus et Populus, nobiles et ignobiles, et simul in unum dives et pauper*.

(2) Essendosi in alcuni luoghi nel progredimento

§. IX. Da alcuni Teologi e Canonisti varie ragioni speciali si assegnano della istituzione del digiuno quaresimale. Primieramente, dicono essi, perchè si verificassero le parole di G. Cristo: *Venient autem dies, cum auferetur ab eis sponsus, et tunc jejunabunt*:(1) Secondariamente, perchè si preparassero i Cristiani a celebrare il mistero solenne della gloriosa resurrezione del Salvatore: (2) Terzo: perchè castigato il corpo ribelle colla macerazion del digiuno più degnamente i fedeli istessi si cibassero nella Pasqua delle carni dell'Agnello immacolato. (3) Quarto: perchè da essi in ciascun'anno si

---

del tempo introdotta la consuetudine di usare nelle Domeniche* le carni cominciarono ad abusarne i più intemperanti Cristiani in sì fatta guisa, che nell'intiero giorno, alla metà della notte proseguivano a divorarla fino alla nausea. Un sì depravato costume fu dalla Chiesa corretto colla total proibizione di questo cibo, avvengachè nelle Domeniche non vi fosse il digiuno. Rilevasi dal c. *Denique* 6. dist. 4.

(1) Matth c. 9 alle quali parole soggiunge Tertuliano: *Certe in Evangelio illos dies jejuniis determinatos putant, in quibus ablatus est sponsus: Et hoc esse jam solos legittimos jejuniorum Christianorum.*

(2) S. Leone serm. 10 *de Quadrages.* ivi: *Cognoscimus ad celebrandum Paschae diem merito nos per quadraginta dierum jejunia praeparari, ut digni possimus divinis interesse Mysteriis.*

(3) Lo stesso s. Leone serm. 4:

pagassè a Dio la decima della lor vita. (1) Quinto: perchè immitatori fossero, almeno in parte, siccome dice il Grisostomo, del digiuno dei due santi Profeti, e del sofferentissimo figliuol di Dio (2) Finalmente perchè con più fervore, ed efficacia non solo per se, ma eziandio pregassero pei Catecumeni, quali lavar dovevansi nel Sabato Santo nelle onde battesimali. (3)

§. X. Dai monumenti lasciatici dai vetusti Padri della Chiesa comprendesi, che nei primi secoli, oltre alla Quaresimale osservanza, digiunavasi ancora nella feria 4 e 6 di ciascuna settimana nel decorso intiero dell'anno, ad accettuazione di cinquanta giorni, cioè dalla Pasqua alla Pentecoste. (4) Nella prima, perchè gli em-

---

(1) S. Gregorio M. Hom. 16 in Evangel. 36. giorni, di cui era formata la Quaresima, moltiplicati per 10. costituiscono quasi l'intiero Anno, cioè 360. giorni.

(2) S. Giov. Grisostomo hom. 1. in Genes. 7.

(3) S. Ambrog. serm. 57.

(4) Raterio Verones. *orat. Synodic. ad Presbyteros* 15. *colon.* 420. *ed. veron.* 1765. La Chiesa romana non ha mai condannato l'uso degli Orientali, di eccettuare cioè dai loro digiuni il giorno di sabato introdotto fra di essi ad oggetto di viemaggiormente allontanarsi dalla suprestiziosa e vana osservanza dei settari di alcuni eretici del secolo II., anzi tollera fra i Greci l'uso delle carni, quando ciò succeda

pj giudei in essa decretarono la morte di G. C., nella seconda, perchè in questa ne effettuarono le sacrileghe determinazioni. (1) In tali giorni però prendeasi la

senza scandalo, e nelle loro province. Bened. XIV. Const. *Et si Pastoralis* 57. §. 9. n. 8. Bull t. 1. p. 110. Questo costume sembra, che fosse in vigore nell'età primordiale anche nella Chiesa romana, ma fin dal secolo IV. si riguardò costantemente il sabato, come giorno di vigilia, onde è errore di alcuni Canonisti l'attribuire ad Innocen. I. che visse nel V., la proibizione delle carni, perciocchè egli altro non fece, che confermare la legge, che già da lungo tempo esisteva. In ordine a questo digiuno varia fu in diverse Chiese la disciplina. In Affrica alcune digiunano in tal giorno, altre no, siccome attesta s. Agostino nella sua Epistola a Casolano cit. n. 32. Così accadeva nella provincia di Milano, ed in varie altre della Spagna, e ciò rilevasi dal Concilio Cajacense c. 11. t. 8. p. 1. Coll. Herduin. col. 1028. Nel ravvolgersi degli anni cominciò a tralasciarsi un tal digiuno, e però s. Gregorio VII. nel Concil. romano c. 31. dis. 1. *de Consecrat.*, giudicò di non dovere richiamare in vigore il perduto lodevol costume, ma credè bastante l'ammonire i Cristiani, che nel giorno di sabato si astenessero dalle carni. Onde è che interrogato poscia Innocenzio III. in ordine al digiuno del sabato dal Vescovo Bracarense rispose, che si limitasse alla già stabilita consuetudine, dal che ne deducono i Dottori non essere in tal giorno (ove è inveterato il costume) interdetto l'uso delle carni. Vedi la Glossa al cit. cap. 31.

(1) Clemente Alessandr. strom. lib. 7. cap. 12. s. Agostino Epist. 86. ovvero 36. *ad Casulan.*, s. Epi-

refezione non sulla sera (come fino alla metà del Secolo X in cui si mitigò la disciplina, facevasi nella Quaresima) ma soltanto all' ora di nona. I Latini ebbero ancora, tempo già fù, il digiuno del sabato, che sempre ritennero insieme col venerdì (quale oggi solamente consiste nell' astinenza dalle carni). L' altro della feria 4. nel processo degli anni, andò in dissuetudine. (1)

§. XI. Perpetuo Vescovo di Tours, quale fiorì circa la metà del Secolo V. parla eziandio del digiuno dell' Avvento. (2) Egli è questo pur rammentato dal sinodo istesso dell' anno 565., e dal Matisconense convocato nel cadere del secolo medesimo. L' osservarono nei primi tempi i Monaci quotidianamente dalla festa di s. Martino alla solennità di Natale, (3) ed i

---

fanio *Haeres.* 56. o 76., Origene *Hom.* 10. *in Levitic.*, ed altri molti.

(1) Tutto ciò vien confermato eziandio dai due implacabili oppositori del digiuno, cioè da Basnagio: *Annal. ad ann.* 207. n. 3., e da Dalleo della setta medesima, senza far menzione del Can. 69, di quelli così detti, degli Apostoli, delle costituzioni Apostoliche lib. 5. c. 15., nelle quali tali astinenze trovansi commendate.

(2) Gregorio Turonens. *lib.* 10. *Histor franc.*

(3) Questa osservanza fu sempre costante nelle comunità religiose, se non se in diverso tempo. Altri la cominciano dal giorno posteriore ai Santi, fino

laici tre volte la settimana. Quindi sebbene da veruna legge costretti, ancor essi lo ridussero a giornaliero, particolarmente nelle provincie delle Gallie,(1) ed anche nella Chiesa Romana. (2) Non fu però lungamente perseverante una simile disciplina. (3)

§ XII. Ai surriferiti digiuni, succedono quelli dei quattro tempi, che da ciascun di noi debbonsi scrupolosamente osservare; siccome è ben noto, cadono essi sul principio della Quaresima, dopo la Pentecoste, e nei due Mesi di Settembre, e Dicembre. (4) Dalla tradizione Aposto-

alla festa di s. Martino: altri da s. Caterina, altri dalla Domenica più prossima a S. Andrea, e questa è quella, che dicesi prima dell' Avvento nella Chiesa romana. Questo digiuno non cadde mai universalmente sotto precetto. I regolari astretti sono all'osservanza di esso in diverse maniere, giusta le diverse regole dei loro istituti: altri per precetto altri per consuetudine, altri finalmente senza veruna pena. Chi brama vedere la materia più diffusamente trattata, consulti l' opera del Tommasin. *de Jejunio*, le notificazioni, (particolarmente la quarta) di Prospero Lambertini, poscia Bened. XIV., l'altra sua opera *de Eccl. praecep.* diss. 1. *de Jejun.* c. 6. e la Teologia del Concina.

(1) Raccogliesi dai Capitolari di Car. M. c. 187.

(2) Così dalla lettera di Niccolò I. in replica ai Bulgheri c. 4.

(3) Rainaldi ann. Dom. 1370. n. 21.

(4) Celebrandosi in alcune Chiese il digiuno del-

lica (nulla curando ciò, che empiamente sostennero il Dalleo, e Samuele Basnagio), (1) furono essi a noi tramandati. La sola autorità di Leone il Grande, (2) dice il Baronio, è sufficiente a dileguare ogni dubbio in ordine all'antichità dei medesimi: *ipsa quidem*, soggiunge egli al Sermone 7 di questo gran Pontefice, e scrittore del Secolo V. *Quatuor anni temporum jejunia, quae in Ecclesia servari solent ex Apostolica institutione sumpsisse principium. s. Leo absque ulla dubitatione confirmat.* (3) Ciò che fra i sacri scrittori cade in questione si è, se nell'intiero numero ne sieno stati istituto-

---

la primavera costantemente nel mese di Marzo, e quello di estate nella settimana prima dopo la Pentecoste, s. Gregorio VII. sommo Pontefice fissò il primo nella prima settimana di Quaresima, e l'altro nella settimana di Pentecoste. Così attesta Micrologo nel lib *de Ecclesiast. observationib.* c. 24., et cap 25. e dietro tali vestigie il Sinodo di Chiaramont sotto Urbano II decretò, che *jejunium secundum semper in hebdomada Pentecostes celebretur.* Presso Lambertin. Notif cit. Vedasi inoltre la Glossa al cap. *Statuimus* 4 *dist.* 76.

(1) *Annal. polit Eccl. ad Ann.* 214. n. 8. I di loro scritti confutati furono pienamente dal Cotellerio, e quelli di Dalleo anche dal Cardinal Lorenzo Cozza *de Jejun.* p 2. art. 12.

(2) Serm. 7. *de Jejunio septimi mensis.*

(3) Anno Christi 57. n. 206.

ri gli Apostoli; al che alcuni dietro le tracce del Bellarmino, (1) rispondono averne essi istituiti soltanto tre, ed essere stato il quarto aggiunto per decreto del Pontefice s. Callisto nel principio del se-

(1) Isidoro Mercatore riunisce due squarci Istorici della vita di s. Callisto esistenti nel Pontificale, che va sotto il nome di Anastasio Bibliotecario, corrispondenti ad una decretale dello stesso Pontefice, dalla quale unione fa resultare, che esso l' istitutore fosse del digiuno delle quattro tempora, o per lo meno del quarto. Il Monaco Pietro Coustant nel tom. 1. della raccolta delle lettere dei Romani Pontefici, dimostra la indicata decretale del tutto apocrifa. Difatti, siccome osservano, appoggiati all' autorità degli scrittori più classici, il Baronio e Spondano: (*ab ann. Domini* 57. *n.* 62. *ad ann.* 226. *n.* 1. S: Callisto viveva nel principio del Secolo III., ed il digiuno dei quattro tempi osservavasi nel Secolo I. Concordano bensì, che esso ne ammonì, ed insinuò ai fedeli l' osservanza, il che si uniforma alla lezione 4. della festa di detto Santo, ove dicesi.... *Ex apostolica traditione acceptum, ab omnibus servaretur.* Conferma questa verità s. Leone, quale dopo avere asserito essere tali digiuni di tradizione Apostolica, ne individua il numero senza eccettuarne veruno. *Hujus observantiae* (soggiunge nel sermone 8.) *utilitas, dilectissimi, in Ecclesiasticis praecipue est instituta jejuniis, quae est doctrina Spiritus Sancti, ita per totius anni circulum distributa sunt, ut lex abstinentiae omnibus sit abscritta temporibus. Siquidem jejunium vernum in Quadragesima, Aestivum in Pentecoste, Autumnale in Mense septimo, Hyemale autem in hoc, qui est decimus celebramus.*

colo III. altri poi tengono costantemente l'opposto.

§. XIII. Onde inferiori non fossero i Cristiani nell'astinenza agli Ebrei, quali per testimonianza di Zaccheria digiunavano il quarto, il quinto, il settimo, ed il decimo mese, (1) ella è la prima ragione addotta dal prefato Pontefice s. Leone, e quindi ripetuta dal Bellarmino, per cui istituito fu il digiuno dei quattro tempi; (2) secondariamente per implorare l' abbondanza delle messi e dei frutti, essendo che tali tempi corrispondono o alla sementa, o alla raccolta, o al germogliare o alla maturazione di essi. Terzo: perchè conosciamo in tutto il corso dell'anno la necessità, in cui siamo di reprimere le umane passioni colla macerazione del corpo: Quarto: finalmente perchè essendosi moltiplicato il numero degli ordinandi, fu mestieri recedere dalla primitiva disciplina, in cui nel solo mese di dicembre facevansi le sacre ordinazioni, ed aggiunger le altre di primavera di estate e di Autunno, e quindi conseguentemente fu d'uopo accrescerne ancora i digiuni, non dovendosi queste celebrare, giusta

(1) Zacch. cap. 8.
(2) Bellarmin. nel luog. cit.

la costumanza degli Apostoli: *tunc jejunantes et orantes*, *imponentesque manus etc.*, senza la precedente astinenza.

§. XIV. E quì per compimento della presente sezione disgradevol non sia, che per noi si riporti il mistico significato, e la causa, per cui in ciascun dei tempi istituiti furono tre giorni di digiuno. Siccome Iddio comandato aveva agli ebrei, che in riconoscenza del suo supremo dominio le primizie a lui offerte fossero di tutte le cose: (1) così gli Apostoli nella nuova legge per lo stesso oggetto stabilirono sebbene nel suo principio non precettivamente, ma per solo consiglio, (2) che dai Cristiani in qualunque dei quattro tempi si digiunasse il mercoledì, venerdì, e sabato, quali giorni quattro volte ripetuti ne formano dodici, ai dodici mesi corrispondenti dell' anno. In tal guisa procurarono essi, che ciascun dei fedeli santificasse il primo giorno d' ogni me-

---

(1) Exod. 13.

(2) Dalla Dottrina del Bellarmino lib. 2. *de bon. oper*, ne deduce il Concina, che la prima istituzione non cadesse sotto precetto: la consuetudine ottenne poscia la forza di legge, e finalmente dai Sommi Pontefici fu con le loro costituzioni firmata, e ridotta ad assoluto precetto, mediante la negligenza e tiepidezza dei fedeli.

se a Dio consacrandolo con il digiuno, siccome primizia, in attestato della sua divina Maestà (1).

---

(1) Carlo Magri *Hirolexico verb. Jejunium* ibi: *Jejunium quatuor temporum primitias* (Apostoli) *instituentes, in quibus duodecim dies tamquam primitiae duodecim Mensium observantur*. Così il Chericato nel cit. luog. n. 501. = Concorda il Cap *Jejunium* 1. dist. 76. ibi *Ut sicut omnis per quatuor volvitur tempora sic et nos quaternum solemne agamus jejunium per anni quatuor tempora*. Vedi Luc. Ferrar. verb. *Quatuor tempora* pag. 259. ed. Bonon. 1756.

APPENDICE

Nella pristina disciplina seguendo i Cristiani gli esempj di Gesù Cristo, quale, dice s. Luca c. 6. *erat pernoctans in Oratione Dei*, ai digiuni univano maisempre le notturne vigilie (come già altrove notammo) orando indefessi sulla tomba dei Martiri.

Dal Concilio Oxoniese sotto Onorio Pontef., raccogliesi, che in alcune provincie furono per dei secoli permanenti. I locali di tali vigilie erano i Cimiterj e gli oscuri sepolcri. Nel cadere del secolo IV. inibito venne alle femmine di vigilare in simili luoghi, come ben lo dimostra il Canone 35 del Sinodo Illiberitano, ove leggesi: *Placuit prohiberi, ne foeminae in Coemeteriis pervigilent, eo quod saepe sub obtentu orationis scelera latenter committant*: E poichè concessi per anche non erano ai Cristiani i pubblici Tempj, dopo tal'epoca le medesime cominciarono a far le loro vigilie negli Oratorj privati delle proprie abitazioni. Cominciavano queste (come può vedersi dall'esortazione ai Cristiani di s. A-

gostino nel suo sermone 252. de temp.) dall' ora di Vespro, e proseguivano tutta intiera la notte.

Essendosi però per ogni dove aumentata l' umana malizia i Padri del Concilio di Vienna del 1311. costretti furono a denunziare a Clemente V., sotto di cui erano adunati, gl' innumerevoli ed enormi delitti, che in tal circostanza si commettevano, per il che il sommo Pontefice nella sua Clementina: *Gravi nimis turbatione*, *de celeb. Miss.*, comandò a tutti i Vescovi di porre a tanto male un sollecito, ed opportuno riparo, limitando tali vigilie. Tuttavolta in alcuni luoghi si continuò a praticarle fino al Secolo XIV., nel quale furono affatto proscritte dal Concilio di Aquileja sotto Clemente VIII. Tolte queste *Pernottazioni*, come le appellano s. Gio. Grisostomo, s. Agostino, Socrate, Sozomeno, Sidonio Apollinare ed altri, restarono soltanto i Digiuni, che furono a noi tramandati, e dei quali abbiamo superiormente parlato.

SEZIONE III.

Della piccola Cena, o sia della Collazione.

§ 15. Etimologia di essa. 16. Dove venne introdotta ed in qual maniera. 17. Opinione degli scrittori. 18. Epoca in cui si cominciò a prendere per modum cibi. *Questioni in ordine alle qualità dei cibi. 19 Riguardo alla quantità. Dottrina che dee tenersi.*

§ XV. Equivoca (in ordine all' etimologico significato) è la voce di Collazione. Presa fu alcune fiate per collocuzione, altre per piccola refezione. Gli antichi Monaci la prendevano per colloquio, seguita la leggenda delle riunite gesta dei Padri, che in tempo di Quaresima, facevasi dopo cena nel refettorio. Lo squarcio istorico di Smaragdo riferito da Dufrasne nel suo Glossario, (1) e la regola di s. Benedetto fanno di ciò la più sicura testimonianza. (2)

---

(1) In Reg. c XL. ibi *De scripturis divinis aliis conferentibus interrogationes conferunt alii congruas responsiones; et sic quae diu latuerunt occulta, conferentibus patefiunt perspicua.*

(2) Cap. XLII. *Apud Holtenium* eod. reg. tom. I.

§. XVI. Stanchi i Monaci per le continue fatiche, ed opere manuali, in cui indefessi s'impiegavano da mane a sera, avanti di congregarsi alla spiritual collazione, sentendosi riarse le fauci, cominciarono a prendere qualche poco di acqua, e poscia qualche sorso di vino (per ajutarne la digestione) al quale non andò guari, che aggiunto fu un boccone di pane, onde la bevanda non sconcertasse loro lo stomaco. (1) Quindi venendone accresciuta la quantità, ebbe origine la vespertina limitata refezione, alla quale l'indicato nome di collazione fu in progresso applicato sì dai Monaci, come dai

---

ibi: *Mox ut surrexerint a coena, sedeant omnes in unum, et legat unus collationes, vel vitas Patrum, aut certe aliud, quod aedificet audientes*. Nel medesimo senso prende questo vocabolo di collazione la regola d'Isidoro c. 8 *ire ad collationem*, ovvero *accedere ad lectionem collationum*.

(1) Può ciò vedersi nel cap. 12. della conferenza degli Abati di Francia tenuta in Aquisgrana l'anno 817., e nelle antiche consuetudini del Monastero Clunicense scritte dal Monaco Ulderico circa il fine del XI. secolo; cap. 21. ove dice: *Quod si aliquando denuo non reficiunt, tamen denuo bibere numquam ommittunt*. E nel lib. 2. cap 24. *Post nonam sive sitim habeant, sive non, tamen non dimittit cum aliis ire bibituris*. Meglio ancora può rilevarsi dalla dissertazione del Lancellotti *de Hemina* §. 47. Vedasi Lambertini Notificazione 15. pag. 63. §. 8. cit. ed. ven. 1760.

secolari: *nullo suffragante Canone*, così esprimesi Cabassuzio *superaddita est sub collactionis nomine refectio vespertina* (1)

§. XVII. Non sono unanimi con tutto questo i sacri scrittori. imperciocchè alcuni ve ne ha, quali acremente sostengono, che l'uso del pane nella piccola refezione non ebbe luogo, se non se nel secolo XIV. della Chiesa, essendo state soltanto aggiunte nel Secolo XV. l'erbe e le frutta, e che il pane fino al tempo di s. Antonino come materia si riguardò atta a frangere il digiuno. (2) La dottrina del s. Arcivescovo istesso forma la base della loro opinione, imperciocchè dopo aver egli convenuto riguardo alla costumanza introdotta della vespertina collazione, soggiunge.... *Et quia panis est principalis cibus ordinatus ad nutriendum*, *minus congruum videtur panem sumere*. *Sumere autem buccellam panis frangit jejunium*. (3) La ragione di ciò dicevano i seguaci di tal sentenza si è, perchè la piccola refezione introdotta fu *adistar medicinae*, onde ne escludevano il pane,

(1) Vedi Natale Aless. Histor. Eccl. t. III. Dist. IV. a. 7. p 3.
(2) Concina Diss. XI. *de Jejunio* c. XIV: n. 11.
(3) S. Antonin. 11. p. tit. 6. c. 21. §. 19.

che particolarmente sanguifica, ed apporta nutrimento.

§. XVIII. Ella è cosa certa però, che nel cadere del Secolo XVI. ed al decorrere del XVII. si cominciò a prendere *per modum cibi*, ciò che per l'avanti usavasi a guisa di semplice medicinale. (1) Indotta e stabilita in tal guisa la refezion della sera, nacquero tosto le diverse opinioni in ordine alla qualità dei cibi, che in questa potessero usarsi. Altri vollero che dovesse la collazione consistere in poco pane, ed in qualche dose di vino: altri vi unirono l'erbe e le frutta, rigettando i cibi nutrienti, come pesci, ova, latticini e legumi: altri al contrario accordarono il cacio ed il burro: chi volle esser lecito qualunque sorta di cibo, che permesso fosse mangiarne nella commestione della mattina (fuori sempre della circostanza d'indulto) e nel debito peso: chi finalmente il pane cotto con vino, con la birra, o condito con olio o butirro.

§ XIX. Ineguali in simil guisa le sentenze furono dei Teologi riguardo alla quantità. Altri giudicarono sufficiente una

(1) Si consulti il P. Viat a Coccagl. *Tentamin. teolog. mor.* tom. 2. Dissert. IV. Cap. V. pag. 163. *ed. Luc.* 1779.

sola oncia e mezza di pane (1), chi tre, altri quattro, altri sei. (2) ed altri otto once di cibo. (3) Alcuni però più rettamente considerando, insegnarono non potersi determinare per tutti la quantità secondo il peso e misura: perciocchè può esser questa differente giusta la varietà delle persone, dell'età, del temperamento, delle occupazioni, e finalmente del clima più rigido o più temperato. (4) Altri in somma per assegnarne una qualche regola probabilmente più retta dicono la lecita quantità essere la quarta o quinta parte della cena ordinaria secondo la costituzione della macchina, età e condizione dell'individuo. (5)

---

(1) S. Carlo unitamente all'indicata quantità di pane, concesse anche il vino.

(2) Graffio con altri molti 1. p. Deces. lib. 11. c. 37. n. 29.

(3) Leandro t. 5. dis. 4. quaes. 13. et 14.

(4) Vedi Ferrar. verb. *Jejunium* pag. 15 loc. cit. n. 45.

(5) Reginaldo tom. 1. lib. 4. c. 14. dub 10 n. 185.. con molti altri. Il Concina rigetta tali opinioni, ed esternando il suo sentimento, permette *duas uncias panis* (sono le sue parole) *et unicam unciam amygdalarum, aut fructuum, aut nucum, detractis corticibus;* quindi prosegue: *Haec sententia minus recedit a Sanctorum doctrina, et praxi: Simul etiam humanitati indulget; sed indulgentia ita moderata est, ut a laxitate recedat. Non negaverim tamen juxta va-*

§. XX. Premessa l'indicata varietà di sentenze sì nella quantità dei cibi, come nella qualità dei medesimi (per sodisfare soltanto alla curiosità di chi legge) fa di mestieri assegnare una dottrina la più probabile, e più sicura, onde non andar lungi dal vero. La collazione serotina (calcolando sempre le orme dell'immortal Bened. XIV.) istituita non fu dalla Chiesa universale, ma soltanto appoco appoco dai particolari introdotta, e dalla sede Apostolica tollerata, ma giammai con canone alcuno prescritta: dunque la piccola refezione dovrà prendersi in quella guisa istessa, che fu nelle diverse provincie introdotta, (1) e dalle persone di coscenza retta ed irreprensibile praticata. Quindi è, che proposto all'indicato sommo Pontefice il dubbio se quelli, ai quali è concesso mangiar le carni, possino farne uso eziandio (premessa la proporzionata quantità) nella piccola refezione della sera, risponde: *Non licere, sed opus habere eo cibo, eàque uti portione, quibus utun-*

---

rias corporum Constitutiones posse aliquantulum praefatam relaxari regulam. Diss. 11. *de Jejunio*.

(1) Non fia però meraviglia se in alcuni regni e provincie nella piccola refezione si usi il burro ed il casio. Così il Silvio.

tur homines jejunantes rectae meticulosae conscentiae. (1)

---

(1) Encyclic. *die* 8 *Julii* 1744.

Non essendo lo scopo della presente operetta l'istruire in ciò, che riguarda la Moral Teologia, crediamo bastante averne indicata la dottrina più sana, rimettendo il cortese nostro lettore ai Trattatisti citati, con cui diamo termine a questo nostro secondo volume.

Fine della Parte Seconda, e del Tomo Secondo.

INDICE GENERALE

DI TUTTI I TITOLI E SEZIONI

CHE SI CONTENGONO

IN QUESTA II. PARTE DEL TOMO II.

TITOLO V.
Della estrema Unzione.

TITOLO VI.
Del Sacramento dell' Ordine.

TITOLO VII.
Del Matrimonio.

TITOLO VIII.
Delle Feste.

TITOLO IX.
Del Digiuno.

CORREZIONI

DEGLI ERRORI

ESISTENTI NELLA PARTE I. DEL TOMO II.

pag.	ERRORI	CORREZIONI
VII.	Carovane	Caravane
ibid.	eletto	elevato
X.	Cattedrale	Cattedra
XI.	vi guida	mi guida
3.	*praeleccionis*	*praelationis*
47	si rileva not. 1.	si raccoglie
49	Cantuaria	Conterbuy
59	Libro II.	. . . .
63	Quomquam	quamquam
109	proferisca	proferisce
139	cotus	Scotus
158	not. 1. Marteno	Martene
185	Cartonense	Carnotense
194	devono	debbono
195	quoquomodo	quomodo
198	essere ipotetiche	ipotetica
202	ragioni che consacrav.	. . . per le quali consacrav. etc.
208	falso l' ettendente	falso l' antecedente
282	*et cenere incumb.*	*et cinere incumb.*
324	rifesce	riferisce
ibid.	il sigillo	col sigillo.

NOTA *Correzione ommessa nel primo Tomo*

pag.		
193	. . . . rispose esser volontà del Tridentino	. . . . rispose lo stesso come leggesi nel Cap. *de Clericis non residentib*, il che confermò di poi il Tridentin. , cioè che gli scolari ec.
ibid.	De *Clericis*	Trid sess. 5. c. 1. de reforma,